

R. ACCADEMIA VIRGILIANA DI MANTOVA
SERIE MISCELLANEA, VOL. I

PIETRO TORELLI

STUDI E RICERCHE DI STORIA GIURIDICA
E
DIPLOMATICA COMUNALE



MANTOVA
STAB. TIP. G. MONDOVI

1915

STUDI E RICERCHE DI STORIA GIURIDICA
E DIPLOMATICA COMUNALE

II *

* *La prima parte di questi studi venne pubblicata nel vol. IV, parte I (1911) degli "Atti e Memorie" di questa Reale Accademia.*

Introduzione

I.

In questa parte de' miei studi intendo esaminare le funzioni degli organi che suddivisi nei vari uffici del Comune ne redigono i documenti, e rilevare insieme la natura dei documenti stessi come preparazione necessaria all'esame diretto della loro forma.

Topograficamente, limito ancora le mie indagini ai Comuni interni dell'Italia Superiore (1); cronologicamente, esamino ora il periodo della loro vita che si suole denominare *podestarile*, spingendomi naturalmente fino al momento che ne fornisce i caratteri di pieno sviluppo. Ciò mi conduce bensì bene addentro in tempi nei quali, non solo sono già sorti, ma fioriscono istituti nuovi che vanno mutando l'aspetto di tutta la costituzione comunale, ma di essi, appunto per questa loro tendenza, non mi occupo direttamente.

(1) Alcuni lavori, fatti con criteri non del tutto estranei al mio punto di vista, quali per es. G. CARO, *Die Verfassung Genuas zur Zeit des Podestats*, Strassburg, 1891; M. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie Veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, Vol. I. Padova 1907, e, a parte i più vecchi e maggiori, alcuni altri studi monografici altrettanto noti sulla costituzione Veneta sono, nell'ambito del loro assunto, utilissimi per raffronti con Genova e Venezia.

Queste limitazioni rispondono indubbiamente alle partizioni segnate e seguite dalla maggior parte degli studiosi d'ogni aspetto della vita dei Comuni, ma non per questo hanno meno il difetto, se non siano costantemente tenute presenti, di deformare il concetto generale della vita stessa. Esse — ripeto espressamente anche per questi studi una ben nota verità generale — non hanno altra ragione che il metodo e l'opportunità dell'indagine.

II.

Non tutti i documenti che formano l'oggetto specifico di questi studi hanno uguale valore, *come fonte*, riguardo all'ambiente ove sorgono, al posto peculiare che loro spetta in esso, e quindi alla loro funzione pratica nell'andamento della vita dello Stato. Vari, uguali elenchi di spese fatte dal massaro del Comune, ci appaiono per sè esclusivamente come esemplari diversi di un unico atto, ma per sè non ci dicono che, nel fatto, rappresentano l'uno la pura e semplice annotazione quotidiana delle spese stesse, l'altro il quotidiano controllo di un'autorità diversa da quella che le eseguisce, l'altro il controllo finale di una terza autorità chiamata a rivedere tutta l'opera della prima. Non sempre cioè dall'esame diretto dei documenti stessi potremo indurre, per continuare il nostro esempio, la spettanza dell'uno all'ufficio del massaro, del secondo a quello dei procuratori o del podestà, del terzo a quello dei cercatori o inquisitori degli ufficiali pubblici; e neppure sarà per questo scopo sufficiente la conoscenza generica della costituzione dei Comuni, ma occorrerà la *nozione precisa* che in quel determinato Comune i procuratori o il podestà esercitavano la loro costante funzione di controllo sull'operato del massaro a mezzo di un esemplare tenuto

ai corrente del suo libro delle spese, che i cercatori o inquisitori ne esigevano una copia.

Di più, anche nei casi in cui il documento indica l'ufficio al quale appartiene, il trarne quale sia la sua funzione pratica, costituisce sempre un'induzione che, come tale, è soggetta ad errori di apprezzamento o almeno a limitazioni derivanti dalla possibile origine occasionale, non obbligatoria del documento stesso: di fronte a questa induzione, solo quella *nozione precisa* costituisce la certezza, e, per me, solo il raggiungere, quando e dove è possibile, tale certezza significa *capire* il valore pratico dell'atto nell'andamento della vita dello Stato.

Ora, il documento comunale che più ci aiuta a comprendere tutto questo, che ci prepara cioè alla intelligenza effettiva di tutti gli altri, è la legge che ne impone la redazione secondo determinate forme e determinati modi: è lo statuto. Per questa fondamentale ragione lo statuto è la fonte di gran lunga maggiore di questo nostro studio; possiamo anzi dire che esso solo ci fornisce la trama in cui trovano poi il proprio posto anche le notizie saltuarie, speciali e non di rado dubbie che gli altri documenti ci forniscono.

Più precisamente, l'utilità reale di tutti gli altri documenti, come fonte, si riduce in generale a quelle indicazioni che essi ci forniscono per un determinato luogo o riguardo ad un periodo per il quale non possediamo una legislazione statutaria, o per un oggetto che una determinata legislazione statutaria non tocca. Ne viene che, rimasta per me l'assoluta necessità di esaminarli, il frutto che ne apparirà qui immediatamente visibile sarà relativamente scarso, in quanto non ho creduto di dover aggravare le indicazioni delle fonti, già molte per necessità, col ricordo di documenti attestanti per un determinato Comune la pura e semplice applicazione di una norma che è già fornita dagli statuti di esso, ma solo invece di rilevare, come dissi, dal documento la esistenza di fatto di una legge, di un

istituto, dove o quando manchi lo statuto, o lo statuto non ne parli, o, ne parli insufficientemente. Perchè l'origine degli statuti e il modo nel quale si accrebbero, han fatto sì che essi non ci presentino un quadro chiaro e compiuto dei vari uffici dello Stato e delle loro attribuzioni quale è quello a che potrebbero farci pensare le attuali leggi costituzionali ed amministrative. Specialmente per gli uffici minori, accade non di rado di inseguirli per tutta una legislazione statutaria tentando invano di precisarne le funzioni, quantunque appaiano qua e là alcuni risultati concreti della loro attività. Ma più frequente è il caso di uffici anche di prima importanza, della cui azione gli statuti si occupano sì largamente, ma dei quali il legislatore non si curò affatto di indicare il meccanismo interno. Ora, per lo scopo delle nostre ricerche, appunto questo meccanismo è di capitale importanza, se noi ci occupiamo della traduzione materiale dell'attività dell'ufficio in documenti scritti che attestano quell'attività o che sono anche il mezzo per cui essa si esplica.

Con tutte queste manchevolezze, gli statuti restano, come dicevo, la nostra fonte prima, anzi fondamentale: saranno quindi, io credo, riconosciute necessarie alcune rapide osservazioni sul modo e sui limiti con che li ho usati.

Includo anzitutto nella generale denominazione di statuti anche le consuetudini che, a parte, o riunite ai corpi statutari, hanno di fatto lo stesso valore di leggi dello Stato; perchè è ormai ben noto come non siano più proprie degli statuti che delle consuetudini le materie di diritto pubblico che hanno naturalmente per noi il massimo interesse (1).

Riporto le citazioni o i passi dei vari statuti *in ordine cronologico* in base alla data specifica del passo, se esiste, o altri-

(1) Cfr. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, p. 51.

menti a quella generale dello statuto. Ora si ricordi che se il primo criterio è in genere assoluto, il secondo è molto dubbio; lo si ricordi, perchè se in molti casi io ho rinunciato ad avvertire espressamente alcuni rapporti cronologici tra certi fatti non ritenendo di avere sufficienti dati per farlo, non per questo ho trascurato di fornire quegli elementi che gli studi futuri sapranno, spero, con nuovi documenti, integrare.

Si ponga infatti ben mente che a cominciare dai primi anni del secolo XIII fino all'avvento delle prime Signorie, le consuetudini e gli statuti giunti fino a noi appaiono qua e là in momenti tra di loro così lontani, che di fronte ad ogni istituto noi dobbiamo porci anzitutto la domanda se per avventura disposizioni diverse in diversi luoghi non indichino piuttosto diversità di grado di sviluppo storico che non diversità reale di legislazione. Voglio dire che si è forse troppo liberamente osservato, in genere, che tra la legislazione statutaria della tale e della tal'altra città corrono le tali e tali differenze, senza tener abbastanza presente che tra le redazioni statutarie a noi pervenute dell'una città e dell'altra corrono, poniamo, cinquanta, settanta, cent'anni di vita comunale. Ora, quando pure, dicevo, non ne ho parlato espressamente, ho cercato di rilevare la cosa nella disposizione delle note allargando la citazione anche un po' più di quanto avrebbe importato il diretto corredo del testo, per lasciare a fatti diversi il loro eventuale colore di fatti successivi.

Appunto nelle note ho creduto di dover dare, tranne in casi che si spiegheranno da sè, integralmente o almeno largamente i passi citati, e ciò in parte perchè l'abbondanza necessaria delle citazioni avrebbe reso o illusorio o troppo faticoso il controllo delle mie affermazioni, ma molto più perchè, data la mia ferma convinzione che questi studi debbano continuare per opera di un più largo numero di studiosi, ho creduto utile fornire una serie diretta di fonti, naturalmente ristretta, ma scelta e ordinata per una pronta consultazione almeno esemplificativa.

Il lavoro è condotto costantemente su gli statuti di Lodi del 1201-33 (1), di Treviso del 1207-18 (2), di Milano del 1216 (3), di Verona anteriori al 1228 (4) e del 1270-84 circa (5), di Rovigo del 1227 (6), di Padova dal sec. XII

(1) VIGNATI, *Codice diplomatico Laudense*. Appendice. (Bibl. storica Italica della Soc. storica Lombarda, vol. IV). Cito: LODI.

(2) Inediti, nella Biblioteca Comunale di Treviso (FONTANA, *Bibliografia degli Statuti*, III, p. 196). Fondamentale è sempre per questi statuti il lavoro del BISCARO, *Il Comune di Treviso e i suoi più antichi statuti fino al 1218*, ma v. anche gli altri studi indicati in FONTANA, Op. cit. Mons. L. Bailo direttore della biblioteca, ne promette la pubblicazione. Cito: TREVISO.

(3) *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, in BERLAN, *Le due ediz. Milanese e Torinese delle consuetudini di Milano*, Venezia 1872. Cito: MILANO. Nota tuttavia che hanno grandissima importanza numerose notizie lasciate dal CORIO, nella *Historia di Milano*. Il Corio « ebbe una buona raccolta di editti e di carte spettanti al nostro pubblico » come dice il GIULINI, *Memorie di Milano*, IV, p. 148; e altrove (p. 166): « Fu molto felice quel nostro storico nell'aver ritrovata memoria degli editti formati nel governo di parecchi podestà di Milano ». Non tutti sono pienamente concordi sulla attendibilità di quelle notizie; mi attengo, quando anch'egli le riporta, al criterio di scelta del Giulini, che seppe spesso appurarle e arricchirle, altrimenti all'opera del Corio, che cito secondo la ed. di Venezia, De' Cavalli, 1565.

(4) B. CAMPAGNOLA, *Liber iuris civilis urbis Veronae*, Verona 1728. Cito: VERONA.

(5) Inediti, nell'Archivio Comunale di Verona (FONTANA, Op. cit. III, p. 325). Fondamentali ancora i lavori citati dal Fontana stesso a p. 329, ma v. ora anche A. M. ALLEN, *A history of Verona*, Londra, Methuen, 1910, Appendice I. Il Da Re, vicedirettore della biblioteca e degli archivi comunali di Verona, ne promette la pubblicazione. Cito: VERONA A.

(6) Inediti, comunicatimi in copia con somma gentilezza dal prof. Cessi dell'Archivio di Venezia, col seguente avvertimento: « La presente copia è tolta da altra del sec. XVIII (ora alla biblioteca dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, 7-4-35) di mano del Silvestri che la trasse dall'originale allora esistente nella sua biblioteca familiare. L'originale, per le vicissitudini varie del fondo Silvestri, andò smarrito, ne' io fino ad ora riuscii a rintracciarlo. Però, ho tutte le probabilità che la copia sia fedele per la diligenza constatata e controllata del Silvestri e per accertamento fatto su documenti originali. Gli statuti risalgono al 1227, ma nell'originale dove-

al 1285 (1), di Brescia del secolo XIII (2) e del 1313 (3), di Bergamo del 1237 (4), di Vercelli del 1241 (5), di Biella del 1245 (6), di Bologna del 1250-67 (7), di Parma del 1255 con aggiunte 1258-63 (8) e del 1266-1304 (9), di Vicenza del 1264 (10), di Novara del 1277 (11), di Como

van figurare le aggiunte che sembrano ora fuse col testo». Lo stesso prof. Cessi promette l'edizione di questi statuti: ad essa rinverranno facilmente le mie citazioni per capitoli, perchè, com'era doveroso per non togliere freschezza alla pubblicazione, che spero prossima, dell'amico valentissimo. Cito: ROVIGO.

(1) GLORIA, *Statuti del Comune di Padova dal sec. XIII al 1285*, Padova, 1873. Cito: PADOVA.

(2) *Historiae Patriae Monumenta, Legum*, II. Ed. ODORICI (V. aggiunte in LATTES, Op. cit.). Cito: BRESCIA.

(3) Ibid. Ed. ODORICI. La data 1313 indica una *revisione*. Il nucleo è ancora quello del sec. XIII ed entra quindi nel mio campo. Le frequenti datazioni dei singoli capitoli e il confronto con gli statuti precedenti facilitano l'identificazione dei brani più recenti. Cito: BRESCIA A.

(4) *Antiquae collationes statuti veteris civitatis Pergami*, in *His. Patriae Mon., Legum*, II, Ed. FINAZZI. Cito: BERGAMO.

(5) *Statuta communis Vercellarum*, ibid., Ed. ADRIANI. Cito: VERCELLI.

(6) *Gli statuti di Biella secondo il codice originale del 1245*. Ed. GABOTTO, nel vol. XXXIV della *Bibl. della Società Storica Subalpina*. Cito: BIELLA.

(7) *Monumenti Istorici pertinenti alle prov. della Romagna, statuti*, I-III. Ed. FRATI. Cito: BOLOGNA.

(8) *Mon. Historica ad prov. Parmensem et Placentinam spectantia*, I, I, parte I. Ed. RONCHINI. Cito: PARMA.

(9) *Mon. Historica ad prov. Parmensem et Placentinam spectantia*, I, I, parte II. Cito: PARMA A.

(10) *Mon. storici pubblicati dalla R. Deputaz. Veneta di Storia patria. Statuti*, I. Ed. LAMPERTICO. Cito: VICENZA. Dopo l'opera citata del FONTANA, apparvero su questi statuti: DEL SAVIO, *Il diritto Vicentino nei sec. XIII e XIV*. Atti Acc. Olimpica di Vicenza, 1908; BORTOLASO, *Vicenza dalla morte di Ezzelino alla Signoria Scaligera*, Nuovo Arch. Veneto, 1912. La loro esposizione riproduce quasi esclusivamente le disposizioni statutarie.

(11) *Historiae Patriae Mon., Legum*, II. Ed. CERUTI. Cito: NOVARA.

del 1281 (1) e del 1296 (2), di Ferrara del 1288 (3), di Mantova del 1303 (4). Altri statuti, usati sporadicamente, saranno citati volta per volta.

Non mancano gravi lacune, ma mi pare che la base delle indagini sia abbastanza larga per rendere attendibili le conclusioni che ne usciranno.

* * *

Gli statuti e i documenti costituiscono la parte pratica delle nostre fonti. La produzione scientifica del secolo XIII non ha tuttavia per noi un'importanza minore, ma solo un'importanza diversa. Non intendo ripetere osservazioni che gli studi di storia giuridica hanno pur reso ben fondate e sicure, ma è certo che se nel legame reale o forzato col diritto romano i giuristi del tempo vollero trovare per lo meno la giustificazione degli istituti che andavano nuovamente sorgendo, noi non potremo trascurarne l'opera se pur vorremo comprendere lo spirito di quegli istituti: il che è per noi necessario di fronte all'adattamento duttile e pronto delle forme concrete che noi studiamo alle più tenui sinuosità di concetti non già rigidi, ma in pieno, continuo movimento di evoluzione. D'altronde è anche ben nota la prosimità della produzione scientifica di quei giuristi alla realtà della vita pratica, ed in questo gli scritti loro diventano senz'altro per noi una fonte diretta.

(1) *Historiae Patriae Mon., Legum*, II. Ed. CERUTI. Cito: COMO.

(2) *Historiae Patriae Mon., Legum*, II. Ed. CERUTI. Cito: COMO A.

(3) Per la piccola parte edita dal LADERCHI, nei *Monumenti Istorici della Romagna, Statuti*, IV. Statuti raccolti in Signoria; praticamente, questa ragione esclude dall'uso quasi solo il lib. I. Cito: FERRARA.

(4) D'ARCO, *Studi intorno al municipio di Mantova*. Vol. II e III. Sono raccolti in Signoria (« Statuta dominorum Raynaldi et Botironi fratrum de Bonacolsis ») ma la piccola parte aggiunta al vecchio corpo del sec. XIII, è riconoscibilissima. Cito: MANTOVA.

Di grandissimo valore sarebbe anzitutto quella che si chiama ora *la letteratura del Podestà*, se purtroppo, data la sua natura non tanto giuridica quanto vicina all'*ars dictandi* e la deficienza intrinseca di parte di essa, non si riducesse per noi, in concreto, ad un'opera sola. I lavori recenti dello Hertter (1) e del Franchini (2) mi esimono dal dire di quella letteratura se non quanto immediatamente mi riguarda. Ricordo così rapidamente per l'*Oculus Pastoralis* (3) che l'assegnazione Muratoriana al 1222 e l'indicazione di Buoncompagno da Signa come probabile autore vennero generalmente accettate o almeno non espressamente cotraddette fino al notevolissimo studio dello Hertter che retrotae al 1179 - 90 la redazione dell'opuscolo e ne combatte l'attribuzione a Buoncompagno con ragioni che se non sono definitive sono certo fondatissime. Purtroppo questo spostamento di trent'anni almeno, che ci porterebbe nettamente in un periodo molto arretrato dello sviluppo delle istituzioni comunali, perde per noi quasi ogni valore dinnanzi alla vacuità sostanziale dell'*Oculus*. Lo Hertter ha indubbiamente ragione giustificando in parte l'autore con le tendenze del suo tempo e presentandoci l'operetta come un lavoro di *ars dictandi*; ma la evidente incompetenza dell'autore stesso riguardo all'esercizio pratico della magistratura podestarile toglie dal suo scritto ogni accenno a circostanze di fatto che avrebbero potuto avere per noi il valore di fonte. Dai più acri ai più favorevoli i giudizi sull'*Oculus Pastoralis* si accordano in fondo tutti rispetto alla

(1) *Die Podestäliteratur Italiens im 12 und 13 Jahrhundert*, Leipzig, Teubner, 1910.

(2) *Saggio di ricerche su l'istituto del Podestà nei comuni Medievali*. Bologna, 1912, pp. 234 - 7. Ma v. anche CHECCHINI, *Un giudice del sec. XIII, Albertano da Brescia*, Estr. Atti Istituto Veneto, 1912, pp. 34 e seg.

(3) MURATORI, *Antiquitates Italicae*, IV, pp. 95 - 128.

sua scarsa utilità per l'istituto giuridico di cui tratta (1) avremo pochissime occasioni di ricordarlo.

E ne avremo anche meno di citare il *De regimine et sapientia Potestatis* di Orfino da Lodi. (2) L'origine dell'autore ci porterebbe nettamente nel nostro territorio, e quantunque egli scrivesse l'opera sua quand'era giudice di Federico d'Antiochia tra il 1244 e il '46 nel ducato di Spoleto, nella Marca d'Ancona e nella Romagna, (3) potremmo sperare che tra i *varii mores che variantur per regiones* (4) avesse ricordato anche quelli di casa sua. Ma dai 1572 disgraziati versi d'Orfino, che ebbero anche, ultima sventura, l'edizione... che meritavano, non ci è dato trarre che qualche accenno scarso e slegato e, d'altra parte, di carattere del tutto generale.

Che non ci servano affatto altri lavori ricordati con larga dottrina dal Franchini apparirà subito chiaro, senza che io debba parlarne, a chi voglia occuparsene; l'unico invece al quale, in fondo, si riduce per noi, come dicemmo, la letteratura del podestà, è il *Liber de regimine civitatum* di Giovanni da Viterbo (5).

Il Davidsohn lo chiama senz'altro — inestimabile fonte per la storia della costituzione delle città italiane — (6), nè diversa opinione n'ebbero il Novati che lo conobbe già prima (7), il Salvemini (8), lo Hertter, il Franchini, che ne parlarono espressa-

(1) Lo HERTTER stesso, entrando a trattare del « *Liber de regimine civitatum* », dice molto assennatamente nell'*Oculus*: « Eintönig, einschläfernd ist die Wirkung, die der *Oculus Pastoralis* auf den Leser am Schlusse ausübt ».

(2) *Miscell. di Storia italiana*, VII, Torino 1869, pp. 27-94. Ed. CERUTI.

(3) Ultima postilla al codice. Della ediz. p. 94.

(4) P. 63, verso 25.

(5) *Biblioteca Iuridica Medii Aevi* del Gaudenzi. Vol. III, 1901. Ed. SALVEMINI.

(6) *Forschungen zur älteren Geschichte v. Florenz*, p. 141.

(7) *La Giovinezza di Coluccio Salutati*, p. 83.

(8) *Arch. Storico della letteratura Italiana*, 1903.

mente poi, e tutti coloro che l'usarono. Ne' il valore pratico del libro è discutibile, ed avremo infatti occasione di usufruirne largamente. *Per noi* tuttavia è necessario ricordare che esso rappresenta uno stato di fatto determinato, le condizioni cioè della podesteria in Firenze intorno al 1230-50 (1). L'autore veramente conosce e ricorda l'aspetto dell'istituto qual'era in vari altri luoghi dell'Italia centrale, ne' manca in qualche punto una visione delle cose anche più larga. Ma il territorio più direttamente noto all'autore, e per il quale scrisse, è in via generale troppo lontano dal nostro perchè noi possiamo senz'altro ritenere valide anche per noi le notizie fornite dal suo libro. Esse avranno invece il grande valore di mostrarci il carattere generale degli istituti che ricordano, se noi ne ritroveremo contemporaneamente traccia nelle legislazioni e nei documenti dell'Italia settentrionale. In questo senso abbiamo usato, e con seria utilità, il *Libro de regimine civitatum*.

Un'altra serie di lavori, di carattere strettamente giuridico ma ancora ben vicini alla pratica, ci è offerta dai *Formulari notarili*. Ho notato già (2) uno degli aspetti sotto i quali noi possiamo trarne profitto, ma come la nostra indagine diretta sulle legislazioni e sui documenti andrà man mano togliendoci i dubbi sul carattere di ufficiali del Comune o meno dei notai redattori dei singoli atti, così potremo fare di quei formulari uso più largo e più sicuro.

Resta certo notevolissima in essi la preponderanza degli esempi di strumenti toccanti interessi privati, ma, a parte quelli che non ci riguardano per ragioni di territorio, dal *For-*

(1) LO HERTTER propone la data del 1228. Altri ritiene il libro della metà circa del secolo. La questione non è nè risolta nè trascurabile. Mi pare che per lo scopo suo il FRANCHINI avrebbe fatto bene a studiarla di proposito; e così per l'*Oculus*.

(2) Prima parte di questi studi, pp. 21-24.

mularium tabellionum già attribuito ad Irnerio, (1) che salvo qualche esemplare di decreti giudiziari e di atti di giurisdizione volontaria, nulla dà che ci serva direttamente, all'*Ars Notaria* di Rainerio da Perugia (2) corre già una differenza notevolissima: qui i cap. LXVII - LXXXVI del primo libro trattano largamente « De ordine iudiciorum » offrendoci varie, interessantissime formule di atti scritti d'ufficio. E dopo questo, il *Libro cartolari de arte notarie* di maestro Corradino, scritto nel 1223, (3) contempla, com'è noto, una sezione di atti da compiersi *in curia*, secondo la distinzione notata già dal Besta come carattere peculiare dei formulari del territorio Veneto o forse Lombardo Veneto: (4) una sezione d'interesse immediato per noi, quantunque veramente del tutto monca, come non è amplissima quella corrispondente del formulario Veronese di maestro Ventura redatto tra il 1246 e il 1253. (5)

Giungiamo per questa via al massimo dei formulari medioevali, la *Summa totius artis notariae* di Rolandino (6): il libro IX, *De iudiciis* che ci insegna dottrinalmente nella prima parte e praticamente nelle seguenti « qualiter et qua forma scribenda sunt acta singula civilium et criminolium iudiciorum », ha per noi tanta importanza che io lo considererò di continua

(1) *Bibl. Iuridica Medii Aevi*, del Gaudenzi, Vol. I. Cfr. ora la 2. ed. di questo I. vol.

(2) *Bibl. Iuridica Medii Aevi*, del Gaudenzi, Vol. II.

(3) Editto dal ROBERTI, *Un formulario inedito di un notaio padovano*, nelle Memorie del R. Istituto Veneto del 1906.

(4) *Un formulario notarile veronese del sec. XIII*, in *Atti del R. Istituto Veneto*, LXIV, 1904-5.

(5) Studiato appunto dal BESTA nel lavoro indicato nella nota prec. Se ne attende da tempo la pubblicazione. E' interessante anche per varie « notulae doctrinales » che il futuro editore dovrà, nè credo molto difficilmente, mettere in rapporto con qualcuno dei lavori che citiamo anche qui.

(6) Uso una edizione Veneta del 1574, abbastanza comune perchè arricchita di commento che la rendeva d'utilità immediata ancora per i notai di quel tempo.

consultazione non citandolo che in casi speciali che si giustificheranno da sè.

Precisamente la parte dottrinale che troviamo in Rolandino lega l'opera sua alla più elevata produzione scientifica dei giuristi puri; ma tra questi e i puri pratici non sta Rolandino soltanto, poichè la fusione degli elementi pratico e teorico rappresenta anzi uno tra i più felici atteggiamenti intellettuali di quel tempo. Già Giovanni Bassiano dà esempi di atti nel suo *Libellus de ordine iudiciorum* (1) e Bernardo Dorna, il provenzale che insegnò a Bologna sul principio del sec. XIII ed ivi scrisse tra il 1213 e il 1217 la sua *Summa libellorum* (2), aggiunge agli insegnamenti teorici un formulario di libelli (il che ci preme meno) ma anche di sentenze, a proposito di ciascuna azione. Con lo stesso sistema Martino da Fano scrisse intorno al 1220-34, secondo il Wahrmund, un *Formularium* (3) che quantunque redatto in territorio troppo lontano da quello che è oggetto di questi studi, io credo di dover ricordare, ed uso, perchè parte da un punto di vista identico, ed ha formule e passi teorici anche verbalmente uguali alla *Summa magistri Aegidi* (4), per queste indagini importantissima. Egidio insegnò probabilmente a Bologna, ed ivi scrisse l'opera sua, tra il 1243 e il '54 o '61. Egli considera gli atti giudiziari dal punto di vista della curia, cioè del giudice e, specificamente, del notaio di essa, e lo dice nella prefazione: « Quoniam frequenter in causis civilibus et criminalibus circa acta in scriptis legitime redigenda dubitationes et interdum prolixitates occurrunt, quarum occasione iudex et notarii saepissime cum antiquis desperant » ecc. E tutto il suo libro sta a di-

(1) *Bibl. iuridica m. aevi*, II.

(2) Edita dal WAHRMUND, *Quellen zur Geschichte d. Römisch-Kanonischen Processes im Mittelalter*, I. Tolgo i dati dalla sua prefazione, pp. xvii-xxiv.

(3) WAHRMUND, *Op. cit.*, I, VIII.

(4) WAHRMUND, *Op. cit.*, I, VI.

mostrare che gli *acta* sono le scritture d'ufficio, secondo l'accezione specifica della parola (1), e i *notarii* son pur quelli al servizio del Comune com'è sempre evidente e com'è detto qualche volta espressamente (2). Si tratta cioè di uno di quegli « speciali formulari d'ufficio usati dai notai che esercitavano l'arte loro nei vari tribunali » di cui il Roberti (3) suppone l'esistenza. Ora poichè noi esaminiamo precisamente gli atti d'ufficio, è ben naturale che dobbiam considerare l'opera di maestro Egidio come fonte importantissima.

Tra questi lavori teorico-pratici, quello appunto d'Egidio da' al formulario una notevole preponderanza: non così avviene nella celebre opera di Guglielmo Durante: *Speculum iuris* (4). Com'è noto, il Durante usò largamente, per le formule, di Rolandino (5), anche senza avvertirne espressamente. Nè può entrare nel mio compito rilevar l'importanza di quest'opera colossale che nel campo della procedura tenne il primato per secoli e che non poco potrebbe forse insegnar tuttavia. Noto soltanto che il suo carattere pratico non sta tanto nelle formole (in quanto studia il procedimento in generale e non solo l'opera del notaio)

(1) ROLANDINO, IX. De satisfactionibus: « Si certum est (eum procuratorem esse), vel quia hoc confitetur reus, vel quia de hoc faciat ipse procurator fidem per instrumentum, vel per testes, vel quia sit constitutus *apud acta* ». Normale è l'uso della parola nel senso di atti d'ufficio in DURANTE, *Speculum iudiciale*, ecc.

(2) Cap. XV: « Talis... promisit mihi... notario recipienti et stipulanti nomine et meae (vice?) communis Bononiae... ». LXIV, De praeceptis super pignoribus dandis: « .. occasione accusationis de eo factae a tali coram tali iudice et scriptum est per me notarium vel per talem notarium potestatis ».

(3) Op. cit., p. 20.

(4) Uso la bellissima ma non rarissima edizione Bolognese del 1474. In essa sono aggiunte al testo originale, ma nettamente distinte, le *additiones* di Giovanni d'Andrea, di periodo troppo avanzato per noi, ma importantissime, a dilucidazione, ecc.

(5) Come di molti altri scrittori, tra i quali ampiamente di TANCREDO, per il cui *Ordo iudiciarius*, che non è privo d'importanza anche per noi, è a vedersi direttamente l'ediz. che, insieme agli *Ordines* di Pillio e Gratia, ne fece nel 1842 F. BERGMANN.

ma nella larga, infinita casistica: per noi l'importanza sua è nella connessione dei nostri studi con quelli di storia giuridica: il Durante è cioè per noi soprattutto una guida, salvo ad esserci una fonte di notizie specifiche in quanto nel suo immenso piano è pure inclusa l'opera del notaio, e, com'egli stesso ci dice, « qualiter (tabellio) suum debeat exercere officium, per totum hunc librum plenius informatur ». (1)

Di meno immediata utilità sono per noi i lavori di carattere puramente teorico, e se ci avverrà non di raro di ricorrere anche per questi soprattutto alle raccolte del Gaudenzi, del Wahrmund, del Rockinger e del Bergmann, sarà appunto e per la ricordata connessione del nostro studio con la storia del diritto, e per l'affinità della materia con l'*ars dictandi*.

Un aspetto importantissimo e ben noto di tutta la produzione più o meno elevatamente scientifica di questo periodo, è poi il frequente richiamo alle legislazioni locali. Vi sono libri che se ne occupano direttamente, come il *Cedro* di Buoncompagno (2), le *Questiones Statutorum* di Alberto Gandino (3), ecc.; ma a parte questi, incontriamo dovunque di tratto in tratto richiamate con un *hodie*, accanto al diritto Giustiniano, disposizioni del tempo. In Giovanni Bassiano, per es., la *consuetudo nostri temporis* è spessissimo ricordata; Bernardo Dorna ci offre espressamente forme Romane e Bolognesi (4); di maestro Egidio dice ottimamente il suo editore: « In viel höherem Masse verleiht ihm ein charakteristisches Gepräge seine stete Rücksichtnahme auf die Statuten und den Rechtsbrauch Bolognas (5) ». Nei formulari, Rainerio dà atti espressamente redatti a Bologna, maestro Corradino a Padova, Ventura a Verona; infine, in Rolan-

(1) I, De tabellione rubrica, c. 196 v.

(2) ROCKINGER, *Briefsteller und formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts*, I, p. 121 e seg.

(3) *Bibl. Iuridica m. aevi*, III.

(4) Cap. XVIII, p. 17.

(5) Introd., p. XIII.

dino i ricordi delle consuetudini e degli statuti Bolognesi non si contano, e sono ben naturali dato il concetto che egli aveva della sua città, « cui est quodammodo naturaliter legis innata peritia, et quae in observantia et imitatione iuris posita est totius mundi speculum et exemplum » (1).

Da questo punto di vista anche l'opera scientifica assume l'importanza pratica immediata dei documenti.

* * *

Non mi si accusi di voler attrarre nel campo delle indagini diplomatiche una serie di fonti che può sembrare specifica di altri studi. Anzitutto, la scelta dei lavori giuridici che ho menzionati in questa scorsa, del resto più schematica che compiuta, dovrebbe rilevare da se' l'aspetto speciale sotto il quale intendo considerarli: il *modo* secondo il quale un istituto giuridico si manifesta in atti scritti, non costituisce certo la natura dell'istituto se anche è con essa in necessario rapporto. Un risultato d'interesse ben più alto di quelli immediati della storia del diritto e della diplomatica, uscirà dall'opera dell'una e dell'altra scienza, e sarà la nozione precisa del come e del quando la coscienza pubblica, penetrata veramente dello spirito di un istituto giuridico, avrà saputo rivelarlo, premendo dapprima contro le vecchie forme attardate dalla tradizione, e infrangendole e gettandole poi. Alla storia cioè dello spirito, che si eleva dalle suddivisioni di tante diverse storie, porteranno l'indagine diplomatica e quella giuridica, ciascuna nel proprio campo, il contributo d'una storia di fatti.

E precisamente nei limiti del periodo storico che noi ora studiamo non si potrà negare alla diplomatica uno scopo, a cui per ora la nostra ricerca potrà tuttavia appena intradare e per il solo lato degli atti di natura pubblica. Se la storia giuridica stu-

(1) IX, 1, De ordine accusationis, ecc. Anche il DURANTE si riferisce spessissimo alle consuetudini e statuti locali.

dia i cerchi d'influenza dei formulari che ci rimangono, spetta all'indagine formale sui documenti il determinarne i limiti precisi, come potrà spettare sulla sola scorta dei documenti stessi all'una ed all'altra, ciascuna per la propria via, il dimostrare l'eventuale esistenza storica, e il più verosimile contenuto, e il nuovo cerchio d'influenza d'altri formulari che non ci restano, e per essi, elevandoci anche più in alto, l'esistenza d'altri centri di studio, di cui il tempo ha cancellato la memoria.

I notai al servizio del Comune

I.

Il concetto che *atto pubblico* sia l'atto delle pubbliche autorità per sè stesso, per ragione cioè del soggetto da cui emana, e non più per il carattere di notaio della persona che lo scrive (1), è già nel secolo XIII evidente nella dottrina (2) e in qualche legislazione comunale (3); qualche altra ne trae anzi la conse-

(1) Cfr. la prima parte di questi studi, pp. 11 e segg.

(2) DURANTE, *Speculum iudiciale*: a c. 197 del vol. I, si distingue la *scriptura forensis seu iudicialis* che comprende « acta iudiciorum, vel emancipationes, protestationes et huiusmodi que coram iudicibus fiunt », dalla *extra iudicialis* « puta instrumenta depositi, venditionis... »; a c. 161 del vol. II, quest'ultima è detta privata in confronto agli *acta publica* idest *scriptura in iudicio facta, puta instrumentum procurationis, syndicatus, tutele, cure, ver huiusmodi*. Questo è già notevole per l'uso delle parole: notevolissimo per il concetto tutto quanto è alle cc. 165 v. e seg. sull'istrumento pubblico, tra cui c. 166 r., « Sexto, dicitur publicum quod de archivio publico producitur liver scilicet rationum vel alterius rei, et ei creditur si habet publicum testimonium, silicet si iudex confiteatur illum fore de archivio seu de armario publico productum ».

(3) BERGAMO, X, xxxix, del 1215: « Si creditor... non probaverit per instrumentum, vel per testes, vel per *acta publica, scilicet*

guenza diretta che atti del Comune possano essere scritti da ufficiali non notai (1). Ma tutto ciò è ancora, e sarà per lunghissimo tempo, sporadico ed eccezionale, e per lunghissimo tempo ancora troveremo contro il progresso, nella pratica lentissimo, di quel nuovo concetto, affermazioni legislative recise che solo notai possano esser chiamati alla redazione scritta degli atti del Comune (2).

quare lectus fuit debitor in banno pro sorte vel per querela facta de sorte». L'atto pubblico è cioè la *lectura in banno*, da parte dell'autorità giudiziaria, come vedremo a suo luogo. Al cap. VIII della stessa collazione X, gli *acta publica* sono ancora contrapposti agli *instrumenta* e ai *testes*. Notevolissimo a BOLOGNA, II, v, del 1252, a proposito della *pugna* con cui potevasi provare l'autenticità d'un instrumento, che i *precepta*, cioè gli ordini delle autorità comunali « non possint reprobari per pugnam ».

(1) A BRESCIA, p. 170, sono frati (il che sposta in parte il significato della cosa) che fanno e registrano le spese degli eserciti in campo; a p. 200, frati scrivono i nomi degli scelti nei Consigli per le elezioni degli ufficiali. — BOLOGNA, IX, DXXIX, del 1262: Per la pulizia delle strade il podestà conduce con sè dalla sua terra un uomo di 40 anni almeno, che sappia leggere e scrivere « et sit expertus et legalis », che comunichi in iscritto al podestà i nomi dei contravventori alle disposizioni *ad hoc*. — A PARMA A, frati che « sciant litteras et scribere », sono messi all'ufficio delle stadere, p. 73, e « ad facendum fieri laboreria », p. 281. — COMO A, CCLXXVII: frati scrivono e cancellano i bandi, ma per un breve periodo.

(2) Cfr. FERRARI, *L'ordinamento giudiziario a Padova*, pp. 60-1: un proclama 12 marzo 1697, a conferma di ordini Mocenigo 10 marzo 1685, riconfermato a sua volta da altri proclami fino al 1712 e finalmente da una Parte del Collegio del 1731, vietava di scrivere nei pubblici registri a chiunque non fosse notaio. D'altronde, p. 64, « il Collegio dei nodari considerava gli uffici come una sua proprietà e ciò a tenore dello statuto cittadino del 1236 (notizia ricavata da un'istanza del 1780 e da un memoriale del 1798 del Collegio stesso), e del decreto imperiale 20 gennaio 1325 di Re Enrico di Boemia » confermato da una Ducale del 1405. La scissione poi tra il cancelliere giudiziario e il notaio nel senso moderno, che doveva aprire un largo accesso agli uffici di redazione dei documenti ai non notai, si raggiunge solo con una terminazione del 1752 (pp. 61-2). Per il posto dei notai e giuristi in genere nelle pubbliche amministrazioni, puoi vedere MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte*, I, p. 126.

Di questo, tutto il nostro lavoro sarà del resto una continua riprova, e per questo dovremo avviare la nostra ricerca determinando i caratteri peculiari della figura del notaio in quanto copra l'ufficio di funzionario del Comune.

II.

Requisiti necessari ad ottenere l'ufficio di notaio del Comune

Patria. Si suole affermare come verità consentita che tra le persone « che il podestà doveva condurre seco entrando in ufficio, e conseguentemente trarre da città straniere », erano anche i notai (1). Il fatto che ha grande importanza in quanto si ripercuote sulle funzioni affidate a questi notai venuti di fuori, in confronto di quelli che il Comune sceglieva tra i cittadini, non è vero se non per determinati luoghi e in determinati momenti.

(1) FRANCHINI, op. cit., p. 154-5. Cito il Franchini perchè è l'ultimo, ma potrei ricordare per es. una deduzione generalissima dello HERTTER, op. cit., p. 82, che afferma tutto il significato della istituzione del podestà risiedere nel passaggio dei maggiori affari dell'amministrazione e della giustizia nelle mani di impiegati forestieri, « an die Iuristen und Notare ». Qui è evidente che si ritiene questo un fatto generale, ma è anche evidente che l'errore nacque dalla estensione degli insegnamenti dati dal Liber de regimine, da Orfino, da Brunetto Latini, oltre i limiti territoriali per i quali le loro opere erano scritte.

Non cadde nell'errore il PERTILE come più familiare con le legislazioni dell'Italia settentrionale (II, I, p. 139, ove parlasi solo di militi, giudici, servitori ecc.); nè vi caddero vari storici locali.

Il « Liber de regimine civitatum » offrendoci un esempio della lettera con che podestà, consiglio e Comune annunciano a chi fu eletto podestà per l'anno seguente, la sua nomina, vuole che egli venga « ad nostram regere civitatem per annum, cum duobus bonis iudicibus et duobus notariis, et uno milite pro socio » (1). Ma se questa consuetudine è di fatto generalmente osservata nell'Italia centrale (2), non è lecito per questo riguardo estendere più in là il valore delle constatazioni offerteci dal « Liber de regimine ».

Di fatto, per tutta l'ampia regione alla quale abbiamo rivolti i nostri studi, solo Bologna vuole che notai forestieri vengano insieme col Podestà a coprire determinati uffici del Comune (3). Le altre città o lo escludono espressamente (4), o

(1) Cap. XIII, p. 222.

(2) V. per es. il *Breve Pis. Comm.* 1313, I, 205: Il podestà abbia seco 3 notai.

(3) Statuti, I, 1, p. 23 (1250-62): I not. del podestà sono pagati da lui sul proprio feudo. Così anche IX, DXXIX, e X, LXXII. Questa è in genere (non sempre) la caratteristica degli ufficiali venuti col podestà. Ma poi nel *Sacramentum notariorum communis*, I, XIX, del 1253, leggesi espressamente: « Si civis non ero... officium (non) assumam... nisi habuero in bonis... - Nec in fraudem emam possessionem... causa habendi officium, nisi sim notarius potestatis, in quo statutum non loquitur ». Nè dei notai speciali del podestà è parola nello statuto *De electione potestatis et aliorum officialium*, X, 1, del 1250. Cfr. del resto KANTOROWICZ, op. cit., pp. 53-60; HESSEL, *Gesch. d. Stadt Bologna*, p. 348. — Nota tuttavia come Padova che pur vedremo mandava a Vicenza col podestà solo giudici e militi, mandasse a BASSANO un podestà, un giudice e un notaio « cives Padue ». Cfr. Statuti di Padova § 351, e TUA, *Regesti dell'Arch. Com. di Bassano* (Bulettno museo civico 1908-13) N. 360.

(4) TREVISO: a c. 2, v, è detto che il podestà paga col suo feudo un giudice, indi, in un'aggiunta marginale di poco posteriore al 1207, « duos iudices quos secum debet ducere et habere in servicio communis », e nessun altro. Poi, dopo un accenno ad una deviazione da questo sistema in aggiunta marginale cancellata (« et quod possit secum habere tabellionem si voluerit et undecumque voluerit »), è espressamente disposto in una nuova aggiunta in colonna, di pochissimo più tarda: « non habebo aliquem notarium mecum in officio ».

ci offrono elementi sufficienti per escluderlo (1).

communis toto tempore mei regiminis nisi de civitate Tarvisi vel de Tarvisana ». — VERONA, v, « non permittam (ego potestas) notarium mecum morantem, qui non sit de districtu Verone, scribere coram me, nec coram iudicibus seu aliis officialibus communis ». Secondo il Cap. iv, in fine, il podestà non ha seco neppure giudici e militi. I giudici sono tuttavia stranieri, ma eletti dal Comune. — PARMA, p. 9 « Potestas teneatur secum habere in officio... suis expensis, duos (poi 3) iudices... Et teneatur... non habere nec tenere notarium alterius episcopatus parabola consilii vel concionis, nisi tantum de civitate Parmae vel episcopatu ». Questo statuto ha un'aggiunta del 1233 posta prima della proibizione d'avere notai stranieri, proibizione non accennata nel titolo dello statuto (v., in genere, l'ampiezza di questi titoli); ed un'aggiunta poi del 1240. Porrei quindi la proibizione tra quegli anni. V. poi alle pp. 4, 5, 6, ecc., ricordati sempre dal podestà, nel suo giuramento, solo « mei iudices et milites », mai notai. Lo stesso rilevasi dalle aggiunte del 1259 a p. 413, e dai primi capitoli dello statuto di PARMA A, dov'è poi detto a p. 95: « Pro suo salario potestas... debeat tenere quatuor iudices, duos socios et duodecim equos... suis expensis... in veniendo, stando et discedendo in officio ». — NOVARA, II « dccc. imper... pro meo salario et mee societatis, in qua debeam habere duos iudices et duos milites qui sint de civitate seu jurisdictione unde sum »; ma non si parla di notai. Poi, più chiaramente, ma deviando dalle forme consuete rispetto al pagamento, III: « Non habebam scriptorem sive notarium preterquam de civitate Novarie, sive de iurisdictione Novarie, qui occasione scribendi vel officium notarie exercendi, aliquid debeat lucrari preter id solum quod de meo proprio dederò. Nec habebam ego vel iudex vel miles meus aliquem notarium causa exercendi aliquod officium sive scribendi, nisi fuerit officialis. Et istud capitulum non possit relaxari etiam consilio totius credentie ». — VERONA A, aggiunta marginale del 1279 alla rub. xi del Lib. I., p. 26: « Potestas non possit nec debeat ducere, habere nec tenere aliquem notarium qui se intromittat in negociis sive factis communis Verone, ecc. ». Del resto, tra coloro *de familia* che il podestà deve tenere al servizio del Comune (di essi nessuno può essere di Verona, I, III) non sono nominati che militi, armati e domestici. — FERRARA, II, 1, p. 32, giuramento del podestà: « Non ducam mecum aliquem notarium, vel aliquem alium qui se intro mitteret vel aliquam scripturam faciat in aliquo officio communis Ferrarie, publico vel privato, exceptis assessoribus et militibus mei potestatis ».

(1) A MILANO, già dal 1211, il podestà forestiero aveva « l'obbligo di condur seco e stipendiare sei giudici e due militi »,

Nè io credo che l'istituto del notaio forestiero che accom-

ma non è parola di notai. GIULINI, *Memorie di Milano*, IV, p. 205. — A LODI è con ogni probabilità cittadino un Gualterio Dulciano «potestatis notarius» redattore di un doc. podestarile 10 dic. 1220 edito in VIGNATI, *Codice dipl. Laudense*, II, N. 249, e perchè lo ritroviamo nel seguente anno a scrivere, il 10 marzo, senza attributi che indichino impiego, deposizioni testimoniali, per ordine del podestà *che non è più lo stesso di cui era al servizio l'anno prima* (ibid. N. 251): e soprattutto perchè lo incontriamo ancora nel 1224 come *scriba comunis* (ibid. *Statuti*, cap. cxiii, p. 585). — REGGIO, V. MALAGUZZI VALERI, *Frammenti storici*, p. 216. — Per PADOVA puoi già ricordare per il sec. XII il *Natalem notarium meum* del podestà Alberto da Osa, nominato in un documento del 1176, che continuò poi a redigere atti fatti avanti ad altri podestà nel 1178 e 1181. (Cfr. la prima parte di questi studi, pp. 90-91) e che è quindi con ogni probabilità notaio indigeno. Poi: Statuti, § 11, anteriore al 1236: «Potestas Padue pro suo feudo et suorum iudicum et militum et omnium suorum... habere debeat... iv milia lib... et pro hoc salario... teneatur habere et tenere secum 4 iudi ces... 3 milites extraneos, 14 domicellos, 14 inter scutiferos et cocos, et 14 equos». V. conferma di questo statuto al § 12, 1, del 1277. Del resto nelle molte occasioni di nominare i membri della famiglia del podestà, specialmente alle pp. 7, 8, 9, trovi costantemente ed esclusivamente *iudices* (*assessores*) e *milites*. Notevolissimi i due casi offerti dai §§ 2 1 e 3 1, di divieto a nominare podestà membri delle famiglie dei Roberti di Reggio e Della Torre di Milano. Nessun loro parente, fino al quarto grado, è detto, «possit venire nec stare cum aliquo potestate Padue, pro assessore, iudice vel milite»; di notaio non si parla perchè non si pensava neppure che potesse venire di fuori. — ALBA, GABOTTO, *Appendice documentaria al Rigestum Comunis Albe*, Bibl. Soc. Stor. Subalpina, xxii: doc. N. c del 20 nov. 1237: «Il Consiglio del Comune d'Alba stabilisce lo stipendio e le condizioni del prossimo podestà:... «Et pro isto salario... teneatur potestas habere et tenere secum unum bonum iudicem et unum militem ad omnes suas expensas, et potestas stare debeat in regimine cum predictis a festo...» ecc. Ma non è parola di notai. Tuttavia, proprio ad Alba si verifica la presenza di un notaio forestiero: dall'agosto 1233 all'aprile dell'anno dopo troviamo redattore di atti del Comune (*Rigestum Comm. Albe*, N. cccr-cccxxv) un Mussus Bovicolus, Astigiano, che, come notai nella prima parte di questi studi, p. 60, fu a lungo notaio del Comune di Asti. Ad Alba si trova col podestà Gulielmus Cariocius, pure Astigiano (Cfr. i N. 431, 457 e 1013 del *Cod. Malabayla* ove figura come credenario d'Asti, e molti altri ove si dimostra, con vari altri membri della sua famiglia, astigiano).

pagna il podestà possa ritenersi originario neanche a Bologna: il fatto che deriva indubbiamente da un'ancora embrionale sud-

Proprio in quegli anni *Mussus Bovivulus* è assente da Asti, e si può adunque supporre che accompagnasse il suo concittadino come notaio nella podesteria d'Alba. Il caso appare tuttavia eccezionale e di esso ci sfuggono mille ragioni che potrebbero giustificarlo, quali la cittadinanza acquisita, o una posizione puramente personale di fronte al podestà, ma nulla rispetto al Comune: si noti intanto che *Mussus* non assume mai nei citati doc. Albesi la qualifica di *scriba*, il che tuttavia può essere un indizio, non una prova. — BRESCIA, p. 207: «*Vicarius seu rector communis Brixie debeat recipere pro suo salario... M. lib. imper... pro quo salario debeat... habere et tenere secum 4... iudices, 2 milites (stranieri)... et 16 equos*». I «*notarii domini vicarii*» si vedono poi eletti dal consiglio generale come gli altri ufficiali indigeni (208). V. poi sempre (per es. a pp. 97-9) menzionati dal podestà solo *iudices vel milites mei*. — BRESCIA A, I, iv: «*Tenear (ego potestas) habere in regimine et familia mei 6... iudices, 3 milites, 12 domicellos, 8 alios familiares, et 12... equos*». — Per BERGAMO noto la denominazione data indifferentemente agli stessi notai di *notarii communis* e *notarii potestatis et communis* (Coll. VIII, cap. LXIII e LXIV, del 1237), sul cui valore vedrai più innanzi. Ora si osservi che precisamente di questi notai, secondo le indagini fatte per me con la gentilezza e il sapere ben noti dal Cav. Mazzi, direttore della biblioteca di Bergamo, tre «*appartengono senz'altro a famiglie cittadine*» e di qualcuno di essi restano atti rogati a Bergamo intorno al 1237. Il quarto, quantunque meno sicuro, è con tutta probabilità lo stesso (*Albertus de S. Giorgio*) ch'era notaio appunto a Bergamo nel 1222 secondo una citazione dell'ANGELINI, *Famiglie Bergamasche*, ms. in quella biblioteca c. 496 v. — VERCELLI, vi: «*Potestas Vercellarum habeat pro suo feudo pro anno uno lib. dcc... pro quo debeat secum tenere... duos iudices et unum militem*». Poi sempre (ss VIII-IX, ecc.): *iudices sui et suus miles*, mai notai, che è difficile credere confusi con gli altri *de societate et familia sua*. Nota ancora, in un'aggiunta marginale del 1252 al § XII, che «*potestas vel eius miles (qui) iverit pro comuni ad aliquem exercitum vel cavalcata*» deve condur seco, tra l'altro, un notaio, ma del Comune, e dal Comune pagato. Oltre a vari accenni, passim, trovi poi in un doc. del 1246 (Append. agli Statuti, doc. XLI) che i *notarii potestatis* non solo sono identificati ai *not. communis*, ma sono eletti da corpi cittadini, come tutti gli altri ufficiali, e quindi non si possono ritenere venuti al seguito del podestà. — VICENZA, *Sacramentum potestatis*, p. 17: «*Habebo et tenebo mecum, meis expensis, duos milites et tres iudices... et duodecim equos*»; e sempre, a pp. 9, 10, 11, 15, 16, ecc.: *iudices (assessores) et milites mei*, e non mai notai.

distinzione di funzioni, mi par chiaro nel caso di quel *Rolandinus Gerardi tabularii filius* che notaio del podestà nel 1151 (1) e nel 1154 (2), si dice pure espressamente *bononiensis*.

A pp. 22-4 seguono i *Sacramenta* dei militi e giudici del podestà, ma non v'è traccia di *sacramentum* de' suoi notai. Quando poi la città riceve i suoi podestà da Padova, questi debbono, secondo gli statuti della città dominante (§ 333 del 1267) «habere secum in dicta potestaria *iudices et milites* de civitate Padue». Nota anche come appunto quando Marco Quirino per la cessione della città a Padova perdetto la podesteria, si deliberassero risarcimenti a favor suo, de' suoi giudici e militi, senza far parola di notai, e ciò con atti 21 e 22 sett. 1266, editi in Verci, *Marca Trivigiana*, II, N. CLXI e CLXII. — Un capitolo degli statuti di SONCINO, del 1267, conservato nell'Archivio Gonzaga di Mantova, F, 1, busta 2002 non noto al FONTANA, *Bibliografia degli statuti dell'Italia settentrionale*, nè compreso tra quelli suntati dall'ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, parla pure di giudici (e militi) seco condotti dal podestà e retribuiti col suo salario, ma non di notai. — COMO A: Parlasi sempre e solo di giudice (assessore) e milite del podestà (Cap. LXXIII, LXXV, CXLVIII, ecc.). Significantissimo è il Cap. LXXI, intitolato «Quod potestas et eius familia sacramento non ludant ad aliquem ludum cum aliquo Cumane iurisdictionis etc.». Il testo del capitolo spiega: «Item statutum est quod potestas et iudices et milites eius teneantur sacramento non ludere ecc.». Se fosse stato forestiero anche il notaio, qui non avrebbe potuto mancare menzione. Lo statuto è anteriore al 1252 perchè ha un'aggiunta di quell'anno. — MANTOVA, I, 1. «Potestas habere debeat et tenere in ipso regimine duos socios sive milites... quinque iudices... octo domicillos... et duodecim equos... Et habeat potestas pro suo salario et militum et quatuor iudicum (il quinto è espressamente detto pagato dal Comune) et familie tocus MMM lib. Mantue parvorum...». E non si parla di notai. Sono anche poi sempre nominati come della famiglia del podestà solo giudici e militi (V. le rub. 1, 2, 3, ecc.). Seguono poi alle rub. 6 e 7 solo i *sacramenta* del milite e dei giudici. Per il periodo anteriore provano che i notai del podestà sono indigeni i loro nomi di famiglia, ed altri dati anche più sicuri: accenno solo ad un *Bonaventura qd. Nuvoloni Calegarii* notaio del podestà nel 1229 (Archivio Gonzaga, T, 1, busta 3392), che era già stato nel 1223 notaio del Comune, e quindi indigeno (ibid. D, iv, 16, busta 317).

In appoggio a tutte queste testimonianze osservasi nel corso del lavoro come le funzioni affidate a Bologna a' notai stranieri, del podestà, siano distribuite nell'Italia settentrionale fra notai cittadini.

(1) SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, I, II, CXLVI.

(2) Ibid. CL e SARTI e FATTORINI, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus*, 2^a ed., p. 21.

Forse il passaggio al nuovo sistema si effettuò intorno alla fine del secolo o nei primi anni del seguente: un *Iohannes Petri* o *Poleti* che nel 1198 era *notarius communis et d. Uberti potestatis Bononie* (1), appare in vari atti del 1204 (2) ancora notaio dello stesso Uberto Visconte podestà di Bologna, ed anzi in uno (3) *notarius specialis* (l'espressione specifica, come vedremo) di lui. Poi un forestiero certamente, *Petrus de Parabiago*, appare solo al servizio del podestà Guglielmo da Pusterla nel 1203 (4) e nel 1220 (5); è cioè ormai certo che l'accompagnava (6). Così a Bologna non ci si oppose ad un costume, e più tardi si sanzionò, che nell'Italia settentrionale (lasciando pure qualche traccia che appare, come vedemmo, per es. in Treviso ed Alba) (7), venne arrestato invece subito con tassative disposizioni contrarie; nè l'influenza di Bologna e delle città dell'Italia media riuscì poi ad agire, per tutto il periodo che andiamo studiando, sui Comuni dell'Italia del nord (8).

(1) SARTI e FATTORINI, p. 26. Ma rogava in quell'anno anche atti privati. Cfr. Arch. di Stato di Bologna, Com. di S. Stefano e S. Bartolomeo in Musiano, b. 17-953 al 3 novembre. La stessa espressione è usata per un notaio *Oldefredus* (SAVIOLI, loc. cit., ccclxxii) che in altro documento dello stesso anno 1206 (N. ccclxx) sembrerebbe, con un giudice e un milite, propriamente venuto col podestà: « nihil eidem d. Isacco (da Dovara, podestà) vel Talamatio suo iudici, vel d. Iohanni Bonserio eius militi et Olfredo eius notario, vel alicui alii *de domo sua...* ».

(2) SAVIOLI, ccclvi, vii, lxxv, viii.

(3) id. ccclviii.

(4) id. cccl e lii.

(5) id. cccxc. Nota che diligenti ricerche fatte per me dal dott. Pantanelli dell'Archivio di Stato di Bologna fra gli atti dal 1190 al 1220, colà conservati, hanno dimostrato che Pietro da Parabiago non si trova mai come rogante a Bologna se non nei casi suddetti.

(6) Non è invece precisabile quanti notai l'accompagnassero, come fu possibile determinare per i giudici e i militi all'HESSSEL, op. cit. p. 325.

(7) Cfr. la nota 4, pp. 26 e segg.

(8) Le citazioni del PERTILE, *Storia del diritto italiano*, VI, I,

Ciò premesso, possiamo asserire che dai più antichi statuti giunti fino a noi ai più tardi del sec. XIII, è affermata generalmente la necessità che il notaio da nominarsi ad un ufficio del Comune debba appartenere al distretto od al vescovado (1). Questa appartenenza può essere così di nascita, come acquisita con la permanenza nella giurisdizione del Comune per un numero di anni che corre da uno (2), a dieci (3), a venticinque (4). Il principio della esclusione degli stranieri dagli uffici di redazione dei documenti comunali, si collega poi a quello più generale della facoltà d'esercitare il notariato o concessa direttamente ai soli cittadini, o, indirettamente, a coloro soltanto che appartenendo al collegio de' notai della città dovevano esser forniti, rispetto alla cittadinanza, di requisiti analoghi a quelli visti più sopra (5).

p. 232, nota 149, valgono oltrechè per Bologna, per Milano, ma, si noti, secondo gli statuti del 1396. Quelle degli statuti antichi di Padova e di Como sono erronee, perchè i passi ivi indicati parlano bensì di notai, ma niente affatto di notai forestieri.

(1) VERONA, v. — BRESCIA, pp. 161 e 163. — BRESCIA A, I, clviii. — BIELLA, § 73. — BOLOGNA, III, (1259-67). — PARMA, 9-10, 17, 32. — PADOVA, § 238 del 1276 e, per gli uffici straordinari, § 286 del 1265. — NOVARA, III, p. 525-6; xxix, p. 543. — VERONA A, I, cxxi, p. 73: escluso *qui non sit civis*. Con diretta relazione solo all'abitare in città, I, ccxli, c. 128: « Omnes tabelliones volentes exercere artem tabellionatus in palatio coram potestate, iudicibus et consulibus communis Verone, debeant morari in civitate Verone vel suburbia, cum massaria et familia ». — MANTOVA, IV, 3 (p. 13), VII, 1, 5, 7.

(2) PADOVA, disposiz. anteriori al 1236, §§ 161 e 260. Il § 165, pure anteriore al 1236, parla di 3 anni. — VICENZA, I, p. 76.

(3) BRESCIA, 162, e V. per MANTOVA la nota seguente.

(4) MANTOVA, VII, 1. Si noti che la rub. 7 dello stesso libro limita questo termine a 10 anni, in concordanza con altra disposiz. più generale del lib. IV, rub. 3, p. 13.

(5) PERTILE, op. cit., III, 190; VI, 1, 297. OESTERLEY, *Das deutsche notariat*, I. pp. 186-193. BRESSLAU, *Urkundenlehre*, 2^a ed. I, p. 631. Aggiungi ora per i collegi notarili e i requisiti per appartenervi il nuovo esempio di Bergamo, secondo il lavoro di G. POLETTI, *Il no-*

Un limite territoriale anche più ristretto nei riguardi della eleggibilità, è il quartiere, per cui secondo alcune legislazioni non è eleggibile ad un ufficio per quel quartiere chi non abiti di fatto in esso o nei sobborghi annessi (1).

Età. E' necessario che il notaio da eleggersi abbia almeno 18 anni (2), o, secondo altre legislazioni, almeno 20 (3). Le disposizioni che riferendosi alla capacità generica di assumere uffici del Comune richiedono un'età anche minore (4), non si debbono ritenere in via assoluta applicabili anche ai notai, in quanto precisamente la facoltà di esercitare il notariato richiede già per sè un'età più avanzata (5).

tariato a Bergamo nel sec. XIII, p. 25. Nota a MANTOVA, oltre la esclusione assoluta degli stranieri (IV, 3, p. 13), un caso speciale (I, 13, p. 66) per cui a notai forestieri il giudice non può commettere di ricevere deposizioni testimoniali neppure nei casi in cui non è necessario che tali deposizioni siano ricevute da un notaio impiegato del Comune.

(1) BRESCIA, pp. 152, 162, 163. — BRESCIA A, I, CLXXXIV. — PARMA, p. 35. disposiz. del 1238: era necessario abitare da 6 mesi in quella porta. Così ancora a PARMA A, p. 44. — BOLOGNA, X, xxxvii. (1250). — A MANTOVA, VII, 5, la disposiz. « liceat... eligere officialem in quacumque parte civitatis et suburbiorum Mantue habitantem, dummodo ydoneum » ecc., ha l'aspetto di indicare la preesistenza di una norma che imponeva l'elezione d'un abitante del quartiere.

(2) BRESCIA, p. 163. — BRESCIA A, I, CLXIX. — COMO, cxiii, del 1281.

(3) VERCELLI, ccccxlII, implicito nella disposiz. del 1242 che nessuno potesse essere esaminato per esercitare il notariato avanti i 20 anni. E l'esame era necessario alla nomina a notai del Comune (ccccxli). — BOLOGNA, X, xxxvii, del 1250. Siccome la disposiz. è generalissima: « Nullus notarius sit in aliquo officio... nisi habeat XX annos ad minus », così mi pare, contrariamente a quanto crede il KANTOROWICZ, op. cit., p. 59, applicabile anche ai notai speciali del podestà, che con lui vengono di fuori, ma che occupano un vero e proprio ufficio del Comune.

(4) Per es. MANTOVA, VII, I, 15 anni.

(5) OESTERLEY, *Das deutsche Notariat*, I, p. 192; PERTILE, *Storia del diritto italiano*, VI, I, p. 297-8; BRESLAU, *Urkundenlehre*, I, 631.

Raramente è invece fissato per gli ufficiali del Comune in genere un limite massimo di età (1).

Condizioni sociali. È generale il divieto da una parte di esercitare il notariato (2), dall'altra di coprire qualsiasi ufficio del Comune, ai servi (3) ed a coloro che esercitino mestieri servili (4), o siano legati ad altri da rapporti di natura analoga alla servile (5). Nella disposizione generica *quod clerici non sint tabelliones* vigente per es. a Bologna (6), è poi implicita l'esclusione degli ecclesiastici dall'ufficio di notai comunali. D'altra parte, la qualità di laico è requisito generalmente necessario a coprire uffici del Comune (7), salvo per alcuni ben noti che a noi preme rilevare solo in quanto anche i notai ad essi addetti possano o debbano essere ecclesiastici, il che avviene di fatto in qualche luogo rispetto al notaio del massaro (8), del sigillo (9), dei cercatori (10).

(1) BOLOGNA, X, VII, del 1259-67, 70 anni. L'origine di questo limite è la stessa indicata dal PERTILE, III, p. 256.

(2) OESTERLEY, I, pp. 182-3; PERTILE, VI, I, p. 298.

(3) BRESCIA, p. 161, con riferimento ai not. delle ville. — BOLOGNA, X, LI, del 1250. — MANTOVA, VII, 7.

(4) BOLOGNA, X, LI, del 1250. — MANTOVA, VII, 3.

(5) BOLOGNA, X, LI, del 1250, per i *pactuales*.

(6) VIII, III, del 1250, e cfr. PERTILE, VI, I, p. 297.

(7) BRESCIA, p. 160. — PARMA A, pp. 42-3. — PADOVA, § 247 del 1265. — VERONA A, I, CXX., p. 73: L'esclusione dei chierici è per la città, e per le ville « si modo alius in villa non fuerit qui possit exercere officium notarie ». — MANTOVA, VII, 7.

(8) Cfr. anzitutto ZANONI, *Gli Umiliati*, ecc., Milano, 1911. — MANTOVA, VII, 7.

(9) A PARMA, pp. 27-8 il notaio che custodiva il sigillo doveva essere *de fratribus poenitentiae*. Tale più antica disposizione fu confermata nel 1251, ma nel 1253 si ammise anche la nomina di un notaio laico.

(10) PARMA, p. 18, disposiz. del 1241; dev'essere *frater poenitentiae* e tiene « libros, claves et denarios qui pervenerint ad ceramentum assignatum massario ».

Gli eretici sono d'altronde esclusi dappertutto dagli uffici comunali (1).

Possiamo considerare qui anche la necessità d'essere ascritti alla milizia comunale (2), in quanto implica certe condizioni sociali quali lo stato laico (3), la libertà ecc.

Condizioni economiche. A complemento della qualità di cittadino è necessaria, come requisito per la eleggibilità ad ufficiale del Comune in genere, quella di contribuente (4). Ma precisamente per i notai se tale requisito è sufficiente secondo alcune legislazioni (5), non è tale per altre che richiedono un certo più elevato grado di ricchezza (6).

(1) Così: VERCELLI, CCCLXXIII. — NOVARA, XXIX, p. 543, ecc. Cfr. anche la disposiz. di BRESCIA, p. 162, del 1232 riprodotta in BRESCIA A, I, CLXX, con la data erronea 1222, su chi « iverit ad religionem... et eam relinquerit ».

(2) BOLOGNA, X, VII, del 1250. — PARMA, p. 17 (l'eligendo e il figlio). — VICENZA, I p. 76. — MANTOVA, VII, 7.

(3) Nei casi riferentisi ad ufficiali ecclesiastici è a volte espressamente enunciato l'esonero dal servizio militare: cfr. MANTOVA, VII, 7.

(4) BRESCIA, p. 163, nella forma generica *substinere honera*. — BIELLA, § 73. — BOLOGNA, X, VII, disposiz. del 1252 che esclude dalla eleggibilità coloro che *habent instrumentum immunitatis ab honeribus communis*. — VICENZA, I, p. 76. — PADOVA, § 236 del 1274. — NOVARA, XXIX, p. 543. — COMO, CXIII, *disposiz.* del 1281. — VERONA A, I, CXXI., p. 73-4: è escluso da tutti gli uffici « qui non faciat cum Verona publicas fationes ». Secondo poi il cap. CXXIII, del 1276, p. 117, per esser cittadino bisogna possedere in città o nei borghi una casa ecc. — MANTOVA, IV, 3, p. 13 per i notai in genere; VII, 7, per gli ufficiali in genere.

(5) VICENZA, I, p. 76. — COMO, CXIII, del 1281.

(6) BOLOGNA, X, XXXVII: « Nullus notarius sit in aliquo officio nisi habuerit in bonis cc. lib. Bon. in rebus mobilibus ». (Così la disposiz. del codice del 1250; ma quelli del 1259-67 hanno « immobiliibus ») « vel nisi dederit fideiussorem » che risponde se del caso. — PADOVA, § 238 del 1276: « scriptus in dacya... pro lib. xxv. ad minus ». — A MANTOVA, VII, 7, tutti gli ufficiali debbono avere almeno « valenciam c. lib. parv. in rebus immobilibus in civitate Mantue vel districtu », e possederle da almeno due anni.

Grado d'istruzione. Gli statuti abbondano in disposizioni tendenti a garantire che i notai in genere abbiano la capacità e l'istruzione necessarie all'esercizio della loro professione, (1) ma pongono, oltre queste, norme speciali quando si tratti di affidare ad un notaio un ufficio dello Stato. L'istituto della *examinatio* o *inquisitio* vale in genere per tutti gli ufficiali e si riferisce all'accertamento che l'eletto possieda i requisiti voluti dallo statuto per conseguire la carica, e le attitudini generiche ad esercitarla, (2) ma per i notai si richiede anche la constatazione delle loro specifiche attitudini intellettuali. Noto per es. una disposizione degli statuti bresciani per cui l'eletto veniva esaminato davanti ad un giudice del podestà e per opera degli anziani o consoli del collegio dei notai (3).

Lo stesso avveniva a Mantova, ma l'esame, per conoscere « an officiales notarii boni, ydonei, instructi, exercitati et sufficientes existant », era fatto dal podestà « cum familia sua tota cum iudicibus » (4). In modo analogo procedevasi già da gran tempo a Padova (5). Sembra da altri passi, che indicano forse

(1) OESTERLEY, I, pp. 192-3; PERTILE, VI, I, 298-9; BRESSLAU, I, 631; Ricorda i requisiti voluti per i notai del podestà dal *Liber de regimine civitatum*, cap. xxvi: « Notarios potestas... inveniatur... iuris peritia non in totum expertes, in officio tabellionatus seu notarie plene eruditos, scientes dictare et recte scribere ».

(2) Con riferimento speciale anche ai notai del Comune. V. COMO, cvii, disposiz. del 1213.

(3) BRESCIA, p. 152, del 1251, e p. 202, e BRESCIA A. I, clxxxv. Il collegio dei notai ha del resto su ciò ovunque un'influenza: cfr. per es. per BERGAMO, POLETTI, *Il notariato a Bergamo*, p. 30: il consiglio generale del Comune, prima di nominare gli ufficiali, « doveva consultare i consoli del collegio notarile per conoscere quali notai erano atti all'amministrazione ». Di più, *ibid.* p. 31, anche a Bergamo si ha un vero e proprio esame. — V. per PADOVA i §§ 168, anteriore al 1236 e 166 del 1276. — VERONA A, app. al lib. II, p. 255, Statuti del collegio dei notai: ha un apposito capitolo « De examinatione notariorum electorum ad officia facienda ».

(4) MANTOVA, VII, 4.

(5) § 165, anteriore al 1236.

diversi momenti storici, che alcune legislazioni si limitino a prescrivere che l'eletto debba già essere notaio nel momento della elezione (1); più frequentemente si richiede, a volte in rapporto a speciali uffici, che esercitasse già il tabellionato da un certo numero d'anni (2).

Notevole la disposizione degli statuti di Vicenza che nessun notaio potesse avere altro ufficio ordinario che non fosse dell'arte sua (3).

Per speciali uffici si richiede poi espressamente la constatazione di speciali attitudini o di uno speciale grado d'istruzione (4) o d'esperienza che si concreta nell'obbligo di avere già coperti altri uffici, il che potrebbe tuttavia anche credersi richiesto solo come garanzia di moralità (5).

Moralità. (6) Il fatto solo del trovarsi *extra treguam communis* per una qualsiasi ragione, e quindi anche per misfatti compiuti, toglie senz'altro ai notai, e in genere a tutti, la facoltà di coprire uffici comunali (7), ma la serie delle male azioni pu-

(1) A BRESCIA stessa, p. 163, e a VERONA A, I, ccxxxv, p. 127.

(2) VERCELLI, ccccxi, due anni. Qui l'*examen* è invece, come si rileva dal capo seguente, per il conseguimento del titolo di notaio. NOVARA, cccxciii, cinque anni. — BERGAMO, POLETTI, op. cit., p. 32, un anno. — VERONA A, I, lxx, p. 51, per il notaio del massaro che dev'essere « *consuetus exercere artem notarie* ».

(3) I, p. 75.

(4) MANTOVA, VII, 10, per il *not. librorum bannitorum*.

(5) PADOVA, § 262, anteriore al 1236, per i notai del sigillo e dei canevari.

(6) Ricorda, in generale, i consigli offerti al podestà per la scelta de' suoi notai al cap. xxvi del *Liber de regimine civitatum*, di cui vedrai anche il cap. cxv.

(7) VERONA, ccxiv. — COMO, cxi, disposiz. del 1205. — BERGAMO, IX, xxix, disposiz. del 1239 a conferma di una costituzione di Federico II. — BOLOGNA, X, xxxviii, del 1250, che citerò per i delitti commessi *occasione officii*, ma dove la chiusa « *et alii qui cessare debent (ab officio) per publicationem de eis factam* » pare significhi che in generale il *publicatus* è escluso dai pubblici uffici. — BRESCIA, p. 238, disposiz. posteriore al 1267. — PADOVA, § 259 del 1269. — NOVARA, xxix, p. 543.

nite espressamente con la interdizione temporanea o perpetua dei pubblici uffici è pressochè infinita negli statuti, e corre dai delitti più gravi (1) ai più lievi, alle semplici contravvenzioni, alla pura constatazione dell'esercizio di professioni infamanti (2). Tuttavia, appunto la interdizione dei pubblici uffici è la pena specifica di chi abbia commesso atti delittuosi nell'esercizio di un ufficio pubblico (3), e, nell'ambito dei notai, è in evidente rapporto con la *fides publica* attribuita ai loro atti nell'esercizio generico del notariato in servizio anche di privati (4).

(1) BERGAMO, IX, vi, disposiz. anteriore al 1220. Omicidio, ecc. - MANTOVA, I, 35, ferimento seguito da morte compiuto « in palacio vel broleto ».

BRESCIA, p. 163. violazione del giuramento. BERGAMO, X, xi, rapporti contrattuali con prodighi interdetti o giuocatori, fino al momento della liquidazione. — PADOVA, § 1: 261 del 1265 è interdetto dagli uffici « qui sit publicus baraterius vel qui expoliaverit se pro ludo... vel qui suas breviaturas pignoraverit in taberna vel alibi ». — NOVARA, cxxxvii, in fine, chi tiene giuoco, o presta a giuoco vietato dallo statuto. L'interdizione è per 3 anni. cccxix, chi contravviene a certe disposizioni sulle biade. L'interdizione è pure per 3 anni.

(3) VERCELLI, ccxxv, disposiz. del 1230, contro l'ufficiale che lucra sui contratti in cui è parte il Comune. — BIELLA, § 31, contro il clavaro che computa « debita seu messiones comunis plura quam fuerint », (e 94 contro l'ufficiale che contravviene agli statuti o al proprio giuramento). — BOLOGNA, X, xxxviii, del 1250, contro i notai che commissero un delitto « occasione sui officii ». — PARMA, p. 14, aggiunta del 1255, per frode in ufficio. — PADOVA, § 59 del 1265, combinato col § 815 del 1261. — NOVARA, xli, per peculato, ecc. L'interdizione è per 10 anni. — Cfr. del resto KOHLER, *Das Strafrecht der Italienischen Statuten*, pp. 157-9 e 663 e segg.

(4) PARMA, pp. 338-9, per il notaio che ha redatto certi strumenti di vassallatico vietati dallo statuto; p. 359, per il notaio che non presenti al podestà a norma degli statuti, gli atti propri in cui sia parola di crediti del Comune. L'interdizione è per 10 anni. — ROVIGO, cxlii, per il notaio che fa istrumento falso. — PADOVA, § 815, del 1261, che quantunque parli dei falsari in genere, è da porsi in relazione col § 813 che si riferisce ai notai. — BERGAMO, IX, xxiii, del 1269, per il notaio che fa istrumento falso; X, xi, per lo scriba che stende contratti in cui è parte un prodigo o un interdetto o un giuocatore.

Oltre i colpevoli di atti contemplati dalla legge penale sono esclusi dagli uffici pubblici in genere gli interdetti (1).

Ad un concetto più elevato di moralità si ispirano quegli statuti che vietano la nomina di chi chiese per sé uffici o in qualche modo cercò di ottenerli con corruzione od intrigo (2).

Requisiti vari. In via generale per essere ammessi ad un ufficio del Comune è necessario essere *amico* del Comune stesso, cioè, com'è spesso con rude sincerità espressamente detto negli statuti, della parte in quel momento al governo (3); a ciò equivale, per questo effetto, l'aver giurato la *sequela* dei consoli o del podestà (4). Anche l'appartenenza ad una determinata so-

(1) COMO, cxii, del 1219. L'interdizione dagli uffici non vale che per due anni e cade ipso iure rispetto alla sua responsabilità se l'interdetto venga eventualmente eletto ad un ufficio. — NOVARA, xxix, p. 543, per chi è « sive interdictum, sive abhominatum, sive a suis bonis defectum » ».

(2) BRESCIA, pp. 161-2. La seconda disposizione, del 1253, ordina la rimozione di chi già ottenne con quei mezzi un ufficio. — A BOLOGNA, X, x, a, 1259-67, si pregava il vescovo di scomunicare coloro che ottenevano un ufficio pagando i voti, salva poi una multa ecc., senza vietare direttamente la nomina. — BERGAMO: il POLETTI, op. cit., pp. 29-30, trae da un codice inedito della biblioteca civica di Bergamo, di statuti del collegio dei notai del 1264-81, che « ogni notaio doveva giurare che nè per sé nè per altri avrebbe mai favorito o sollecitato impieghi nel comune, sia col far garanzia, sia col prestare qualche servizio, sia coll'incensare qualcuno a tale scopo.... A chiunque avesse saputo che un notaio aveva.... con tali mezzi conseguito un impiego nell'amministrazione comunale, incombeva l'obbligo di farne denuncia ai consoli od ai reggenti del Comune... e l'usurpatore dell'impiego doveva essere rimosso ». Cfr. la costituzione di Re Enzo, del 1244 diretta al podestà e Comune di Pavia contro le corruzioni nella elezione degli ufficiali pubblici, con speciale riguardo ai notai, pubblicata dal SORIGA, *Per la storia del collegio dei notai in Pavia*, Bollettino della Soc. Pavese di Storia Patria, 1912, pp. 365-9.

(3) BRESCIA, p. 162. — PARMA A, p. 42. — VERONA A, I, cxviii, p. 75. — COMO A, cdxv. — MANTOVA VII, 1 e 5.

(4) BIELLA, § 86. V. anche i §§ 284 e 288 in più largo rapporto con la fedeltà generica alla patria.

cietà o ad un paratico (1) e l'obbedienza alle norme imposte dal paratico stesso (2), sono requisiti imposti, in linea di fatto, in base agli stessi principii. Tali requisiti includono anche normalmente, riferendoci in via speciale ai notai, la materiale iscrizione « in libro matricule collegii notariorum » (3).

L'ufficio pubblico è un onore ed un onere, e perciò l'accettazione di esso è, secondo alcune legislazioni, obbligatoria (4); secondo altre invece la volontà dell'eligendo è requisito necessario alla validità della elezione (5).

Indipendentemente dalla moralità personale dell'eligendo, sono ricordati frequenti casi di incompatibilità dettati da ragioni evidenti di ordine morale (6). Vedremo più innanzi che l'istituto della *vacatio* stabilisce per un determinato ufficio la ineleggibilità temporanea di chi già lo occupò.

III.

Disposizioni generali riguardanti l'ufficio di notaio del Comune

Nomina. Il metodo normale di elezione è quello così detto *ad breviam*. Intorno ad esso, come riguardo a tutto ciò che riflette in genere l'elezione di tutti gli ufficiali del Comune, è

(1) VERCELLI, doc. LIV del 1246 e LXVII del 1247, in appendice agli statuti. — PARMA A, p. 45.

(2) BIELLA, § 256.

(3) VERONA, CCLXV, del 1228. — BRESCIA, p. 152, con la specificazione: « per quarteria sua secundum quod habitant et volunt habere officia ». — id: BRESCIA A, I, CLXXXIV. — VICENZA, I, p. 75.

(4) BIELLA, § 87.

(5) PADOVA, § 232, anteriore al 1236. Tuttavia (§ 233) chi rifiuta un ufficio non l'avrà mai più. — BOLOGNA, X, I, p. 43, disp. del 1250. — NOVARA, XXIX, p. 543. — PARMA A, p. 47.

(6) PADOVA, § 241, anteriore al 1236: padre e figlio o due fratelli non possono tenere contemporaneamente uffici ordinari. —

sufficiente per noi rinviare alla chiara esposizione del Pertile, (1) solo ricordando che, per quanto riguarda specificatamente la elezione dei notai del Comune, a quel normale sistema non si sostituì mai quello della sorte, (2) neppure quando fu più viva la lotta dei partiti, ma che si ebbe invece, accanto a quello *ad brevia*, un sistema quasi automatico basato sul concetto che tutti coloro ch'eran forniti dei requisiti necessari potessero per ciò solo entrare negli uffici.

Così, un'aggiunta del 1228 ai primi statuti di Verona stabiliva, seguendo un principio che vale del resto per tutti gli uffici (3), che tutti i notai della città « qui exercent officium notariae in palatio communis Veronae, ponantur et scribantur in matricula, et ad officia communis Veronae prout per ordinem scripti erunt eligantur » (4). Disposizioni analoghe recano vari statuti di Padova anteriori al 1236 (5) e quelli di Rovigo del

BERGAMO, POLETTI, p. 56: non può avere un impiego chi già ne copre un altro. — Così a BRESCIA A, I, CLXXII. — BIELLA, § 77, gli elettori degli ufficiali non possono eleggersi tra di loro. — COMO A, ccclvi, e VERONA, cxliii, ma per i soli uffici della masseria: non è eleggibile chi ha rapporti d'interesse col Comune. — MANTOVA, VII, 1: nessuno può eleggere sè stesso.

(1) II, parte I, p. 146. V. anche la larga esposizione del LAMPERTICO nella prefazione agli *Statuti di Vicenza*, p. xxxvii; la nota 12 agli *Statuti di Vercelli*, p. 1106; ecc., e cfr. anche direttamente i passi dei vari statuti che andrò citando a questo proposito.

(2) Ricordiamo che l'espressione *sors* negli statuti riguardo alla elezione degli ufficiali significa, come del resto nel Ciceroniano « simia urmam evertit et sortes dissipavit », il *breve* in cui è scritto il titolo dell'ufficio che si deve coprire, e che quindi la frase: « officiales sorte eligantur » equivale a quella « officiales eligantur *ad brevia* ». Valga un esempio: MANTOVA, VII, 1, 4 e 6: « Statuimus quod omnes officiales consueti sorte eligantur, ita quod tot sint brevia scripta quot sunt officiales... — Quicumque (elettore) habuerit sortem... cuiuslibet notarii... — Sortes autem officialium scribantur per unum fratrem... »

(3) Cap. cclxvi.

(4) Cap. cclxv. Questa matricola era redatta da otto notai eletti dal podestà entro due mesi dall'inizio del suo governo.

(5) § 257, dove ci si basa sul maggiore o minor tempo durante il quale un notaio fu privo d'ufficio; V. anche 165; 168. Nota l'inter-

1227 (1), il che fa pensare che tale istituto sia forse specifico del territorio Veneto (2).

Gli altri statuti non stabiliscono in generale se non che la elezione deve essere fatta *ad brevia* (3), riferendosi riguardo alla scelta solo alle limitazioni, certo non lievi, che già abbiamo notato esaminando i requisiti necessari alla elezione. Ed a questo sembra giungano poi presto o tardi anche le legislazioni che abbiamo visto seguire il sistema meccanico della elezione necessaria dei notai a norma di una prestabilita serie di nomi: uno statuto Padovano del 1271 « De electione officialium ordinariorum » (4) allarga per lo meno la serie degli eleggibili, quantunque l'elettore possa scegliere ancora soltanto tra un limitato numero di notai, determinato dai *castaldiones notariorum*; nei secondi statuti di Verona la nomina è diventata puramente e semplicemente *ad brevia* (5).

vento della società dei notai che riscontrerai dappertutto, anche dove l'elezione procede altrimenti.

(1) Così almeno interpreto il cap. cxvii: « Notarii habeant et utantur suis officiis. Et servetur sibi matricula sua per vicecomitem presentem et futurum ». L'atto materiale della elezione, nei limiti di questa matricola, ma con un procedimento che mi sfugge, spetta al consiglio. V. cap. ccxliiii.

(2) Nota che lo stesso sistema vale per i giudici a Padova, § 254 del 1265, e a Vicenza. p. 78. Veramente si potrebbe notare come analoga una disposizione degli statuti di Vercelli, cap. ccccxiii del 1242; ma se anche qui è detto che « totus circulus iudicum Vercellarum » deve passar per gli uffici, non è però stabilito un ordine determinato nella loro elezione.

(3) COMO, civ, del 1213. — COMO A, lxv, del 1218 o 28. — PARMA, p. 13, disposiz. anteriore al 1227 come prova un'aggiunta di quell'anno. — VERCELLI, ccccxvii, del 1242. — BOLOGNA, X, 1, del 1250, con modificazioni fino al '67. — BRESCIA, pp. 153-4, con aggiunta del 1253, 159, 163-4, 262. — BIELLA, § 76, elezione di secondo grado; solo il primo è detto espressamente *ad breve*. — VICENZA, p. 80. — NOVARA, xxix, col. 543-4. — MANTOVA, VII, 1-6.

(4) § 227. Ma in ogni modo si giunge poi, in periodo molto più avanzato, ad un'assegnazione a sorte, « Sortione », degli uffici ai notai che fan parte del Collegio. Cfr. FERRARI, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della repubblica*. — Miscell. di storia Veneta, 1914, dell'estr. pp. 66-7.

(5) I, lxxv, pp. 54-5.

Esistono tuttavia anche uffici comunali a cui il notaio viene eletto *ad libitum* del podestà (1), del massaro (2), ecc. Il fatto è in genere giustificato dalla necessità che l'eligendo a questi uffici abbia qualità ed attitudini speciali; ma l'elezione dei notai, come del resto di tutti gli ufficiali, affidata soprattutto al supremo rettore del Comune, costituisce naturalmente un carattere che va facendosi tanto più sentito quanto più ci si avvicina alla Signoria.

Durata in carica. I periodi di durata in carica sono, da quando il Comune ha raggiunto un certo grado di sviluppo, normalmente molto brevi (3). Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sei mesi (4), ma troviamo, in alcuni luoghi e momenti o per determinati uffici, anche periodi di quattro (5) o di tre (6) o di due (7) mesi. Questo in via generale, ma non mancano tuttavia esempi di durata annuale o per tutti gli uffici (8), o, più frequen-

(1) P. es. NOVARA, xxix, p. 544.

(2) P. es. BRESCIA, p. 167, del 1246.

(3) Cfr. HESSEL, *Geschichte d. Stadt Bologna*, p. 354.

(4) VERONA, xi. — COMO, civ, del 1213; ed ancora ccxcii, del 1281. — VERCCELLI, cxcix, cancellato, e con eccezioni; doc. xlii, del 1246. — PARMA, p. 13, disposiz. anteriore al 1249, essendovi un'aggiunta di quell'anno; ed ancora PARMA A, p. 38. — BOLOGNA, X, I, p. 34, del 1259. — BRESCIA, 153, del 1253, rappresentante uno stato di fatto anteriore. — NOVARA, xxix, col 542-3, con eccezioni per i notai dettatori di cui a nota 7. — VERONA A, I, lxxxv, p. 58, per il notaio dei *rationatores*; lxxxv, p. 62, per i *capsarii* (V. a proposito dei giudici e consoli); cxii, p. 70, per la maggior parte degli ufficiali, se ci si fonda sul pagamento del salario; per i notai dei giudici, l'espressione del cap. xxxvii, p. 36, è dubbia; v. *Vacatio*. — MANTOVA, VII, 10 e 44.

(5) PADOVA, § 264, I, del 1271.

(6) PADOVA, § 235 del 1210. — Così pure VERCCELLI, cxcix, se in un certo momento era stato sostituito al *medium annum*, (nota B), *tres menses*.

(7) VERONA A, I, xliiii, p. 39, ma per i not. degli anziani.

(8) BIELLA, § 77.

temente, per alcuni (1), nè mancano ancora disposizioni che stabiliscano periodi di durata in carica anche di molto più lunghi (2).

Doveri d'ufficio. I doveri generici attinenti all'ufficio di funzionario del Comune sono per lo più raccolti nella formula del giuramento da tutte le legislazioni comunali imposto all'eletto che sta per assumere la carica. Per i notai è quasi ovunque stabilito un giuramento speciale, non di raro anzi il contenuto di esso è diverso per i notai eletti nei diversi uffici del Comune (3). Ma com'è naturale che rimandiamo ancora una volta agli studi di storia del diritto pubblico l'esame dei doveri generici riguardanti *tutti* gli ufficiali del Comune, così delle più specifiche disposizioni attinenti da ogni singolo ufficio di redazione degli atti comunali terremo parola studiando più innanzi e a sè ciascuno di quegli uffici. Qui trova luogo quanto riguarda esclusivamente i notai del Comune senza tuttavia essere specifico di alcuno degli uffici a cui essi sono chiamati.

Troviamo anzitutto imposto che il notaio debba esercitare

(1) BOLOGNA, X, 1, p. 34, del 1250, per gli *officiales ad rationem*. — PARMA, p. 13 per i notai dei cercatori; id. PARMA A, p. 38. — VERONA A, I, cxxxii, p. 80 per il notaio « *reddituum possessionum inimicorum* ».

(2) NOVARA, xxxi, del 1274, per i notai dettatori. — VERONA A, I, lxxiii, p. 54: il notaio (ditator) *ad officium segrestie*, è a vita, « nisi iusta de causa permutaretur ». — Con riguardo a determinate persone v. VERCELLI, doc. xli del 1246.

(3) Le citazioni troveranno luogo nelle frequentissime occasioni di indicare passi speciali dei *sacramenta officialium*. L'obbligo di prestare il giuramento o è implicito nella indicazione statutaria della formula, od è sancito espressamente; così: COMO, cviii, del 1223. — COMO A, xxxi. — VERCELLI, cccx, del 1242. — BIELLA, § 85, v. nota 135, o ad ogni modo i §§ 88 e 89. — BRESCIA, p. 152, del 1251. — BOLOGNA, I, ii, del 1253. — NOVARA, xxix. — (MANTOVA, VII, 19 e 20). — Per BERGAMO cfr. POLETTI, op. cit. 55.

il suo ufficio personalmente e non mai a mezzo altrui (1). Non deroga a questo principio, ma ha portata diversa basata sulla analogia delle attitudini richieste per l'esercizio dei vari uffici notarili comunali, la disposizione, che può apparire oggi a noi molto strana, che « notarii qui pro tempore fuerint in officio comunis electi, possint ad invicem sua officia permutare... de ipsorum tabellionum voluntate... et potestas teneatur approbare ». Questo a Bologna (2), seguendo un concetto generale che permetteva la stessa commutabilità negli altri uffici del Comune. Ma non si tratta di un caso isolato: a Parma, secondo una disposizione del 1289, la sostituzione è pure possibile purchè di essa consti « per scripturam publicam notatam in libro officialium communis » (3); a Bergamo « i quattro notai del podestà si assegnavano fra di loro, di comune accordo, le loro mansioni », e solo « nel caso fosse insorta discrepanza o disaccordo nella divisione delle medesime... interveniva il Podestà » e le distribuiva a suo libito (4). Del resto, la proibizione espressa di tale commutabilità degli uffici fatta altrove (5), sta a di-

(1) COMO, cix, del 1223, e ccclxx, del 1219 per gli scribi « ban-
norum et pignorum et consulum iusticie ». — BRESCIA, p. 151. Una
aggiunta del 1251, p. 256, impone anche che i notai ufficiali non pos-
sano associarsi alcuno per il disbrigo del loro ufficio. — VERCELLI,
cccx, del 1242. — BOLOGNA, X, xiii, del 1250, per i notai « inquisi-
torum rationis ». — PARMA, p. 32, disposizione generale. — PA-
DOVA, § 163 del 1260. Ma qui, § 243 del 1265, « pater pro filio et e
converso, frater pro fratre et e converso » può esercitare l'ufficio an-
che di notaio, purchè sia « habilis persona et conveniens ad illud
officium peragendum ». — VICENZA, pp. 75-6. — NOVARA, xxix,
col. 543, nota C., salvo il consenso del Consiglio di Credenza. — Per
BERGAMO, v. POLETTI, op. cit., p. 52, disposizione del 1270. — VE-
RONA A, I, cxv, p. 71 e cxvi, p. 72, ov'è tuttavia permesso, se il
podestà lo crederà opportuno, di dare un coadiutore « notariis ca-
mere ». — MANTOVA, VII, 16 e 45.

(2) X, III, del 1250.

(3) p. 38.

(4) POLETTI, op. cit., p. 57, in base, sembra, a disposiz. del 1276.

(5) COMO, cxv, del 1281; e nota lo spirito delle disposiz. prece-
denti e seguenti prese nella stessa occasione.

mostrare o una norma anteriore che la permetteva, o per lo meno un'usanza che tendeva a radicarsi.

L'obbligo di esercitare personalmente le funzioni proprie si concreta in quello di redigere gli atti emanati dal proprio ufficio (1). Non di rado — lo vedremo partitamente nello studio dei singoli uffici — lo statuto fornisce per questo un'enumerazione espressa di atti e concede invece che alcuni possano esser redatti da notai liberi, dimostrando in genere una imprecisione di concetti che, soprattutto nel periodo più antico, risente della origine dell'istituto quale ho cercato di determinare nella prima parte di questi studi.

E' tutt'altra cosa l'obbligo di fissare in iscritto *tutti* gli atti d'ufficio ed è di rado imposto espressamente come disposizione generale (2), ma l'avanzare della nostra indagine ci persuaderà che il costume antico di affidar troppe cose alla pura esposizione orale andò rapidamente scomparendo e che negli uffici pubblici ben presto si cominciò ad esigere di ogni minimo atto la testimonianza scritta, sia pure in cenni brevi e compendiosi.

Una serie di altri più particolari obblighi troviamo sancita più o meno costantemente nei vari statuti, quali la tenuta dei conti del proprio ufficio (3), la presentazione del rendiconto e la restituzione di quanto eventualmente resti ai notai che al Comune appartenga alla fine del loro ufficio, disposizione quest'ul-

(1) BRESCIA, p. 256, del 1228. — NOVARA, III. — COMO, cxvi, del 1281. — MANTOVA, IV, 3, p. 13. — Ma sono anche più frequenti le disposizioni riguardanti un singolo ufficio: v. nota I a p. 20 della parte prima di questi studi, e aggiungi per BOLOGNA, rispetto ai notai del podestà, una imposizione del 1264 di scrivere di propria mano, I, VII: v. per PADOVA il § 144 del 1271.

(2) Cfr. BRESCIA, p. 256, del 1228.

(3) BRESCIA, p. 256. Il notaio era anche tenuto a « facere copiam cuilibet petenti de dictis rationibus, sine aliquo merito infra annum, et post annum, possit accipere illud quod sit conveniens ».

tima che si estende naturalmente anche agli altri funzionari (1). Riguarda non esclusivamente ma in modo più proprio i notai la restituzione invece, finito l'ufficio, degli « scripta communi pertinentia » e la loro consegna ai massari, o all'archivio, oppure ai propri successori nell'ufficio (2). Troviamo anzi per es. a Vicenza imposto ai notai ufficiali uscenti l'obbligo di lasciare per un certo tempo nel palazzo del Comune anche i libri di loro personale proprietà per evidenti ragioni di controllo (3).

Non è affatto raro il caso di imposizioni specifiche ai notai funzionari del Comune riguardanti il modo di redazione dei loro atti (4), ma questo genere di disposizioni è piuttosto rivolto, e in questo senso negli statuti non manca mai, a tutti i notai in generale.

Passando ad altro ordine di doveri d'ufficio ricordiamo che

(1) BRESCIA, p. 151. — VERCELLI, cxxxv.

(2) BOLOGNA, X, LXXIII, del 1252 (Cfr. KANTOROWIEZ, op. cit., pp. 184-5). Notevolissima è a questo proposito la disposizione della rub. L degli statuti emanati nel 1265 dai frati Loderengo e Catalano: I libri del comune, quando l'ufficiale che li detiene depone la carica, passando al successore, devono essere consegnati « assummatos in paginis et quaternis, videlicet talem librum factum tempore talis potestatis Bononie, continentem in se tot quaternos et tot cartas scriptas vel non scriptas » e con le somme, se possibili, del contenuto. I notai del consegnante e del ricevente (basta che uno scriva e gli altri sottoscrivano) fanno verbale della consegna in un quaderno da trasmettersi al podestà. Altro esemplare è dato ai procuratori e l'atto è registrato presso i notai « ad memorialia contractuum ». Cfr. anche PARMA, p. 31 (e 307). — PADOVA, § 180, del 1271. — VERONA A. I, XLV, p. 39, e CVII, p. 68 per i notai degli anziani e della camera, che consegnano al « massario segrestie », e LXXIII, p. 54 per tutti gli ufficiali. Aggiunte a piepagina, ma del 1315, parlano di consegna ai successori nell'ufficio. — MANTOVA, II, 51.

(3) p. 77.

(4) Su ciò a suo luogo nella trattazione specifica dei singoli atti; per disposizioni riguardanti *tutti* gli atti del Comune cfr. COMO, cx, del 1223, per la indicazione dell'onorario; CIVI, col. 48, del 1270, per la redazione dell'imbreviatura. — BRESCIA, p. 266 per l'apposizione della data.

qualche statuto accenna all'obbligo di residenza almeno per i notai di alcuni uffici (1), qualche altro si occupa dell'orario riferendosi in genere a tutti gli impiegati del Comune: così per es. a Vercelli, l'«*hostiarius*» era tenuto a suonare la campana due volte al giorno «*ante terciam et prius nonam, ad sonum cuius servitores et consules iusticie atque clavarii et notarii teneantur ad palatium venire*» (2). Ma notizie sull'orario si trovano più frequentemente riguardo agli uffici giudiziari, e più precisamente nelle sentenze (3).

Non manca poi la sanzione di particolari doveri di ordine morale, tra i quali ricordo come più degni di nota il divieto di esercitare determinate professioni ai notai degli uffici preposti alla sorveglianza delle professioni stesse (4); di esercitare le funzioni d'ufficiale in causa propria (5); di assumere la trattazione di cause che si agitano davanti al proprio ufficio (6) e perfino, con strano concetto, di deporre come testimoni riguardo a contratti o fatti avvenuti in ufficio (7); di fare acquisti contrari all'interesse del Comune (8), od anche, per i notai della masseria, di acquistiar roba del Comune (9), come, per quelli degli sti-

(1) PADOVA, § 204 anteriore al 1236, per i notai dei canevari. — BOLOGNA, I, xix, del 1253, per i notai del massaro, anche di notte. — VICENZA, p. 28, per quelli dei consoli. — A VERONA A, I, cxvii, p. 72, due notai del podestà e uno della camera devono poi per turno dormire in palazzo per l'eventuale servizio urgente al podestà.

(2) cxv, anteriore al 1250. — V. anche PARMA, p. 352.

(3) Cfr. per MANTOVA, *Atti Acc. Virgiliana*, 1909, p. 174.

(4) PADOVA, § 245, del 1271, per i notai dei *iusticerii* e dei *iurati armorum*.

(5) VERONA, cxxiv. — VERONA A. II, xxxii, p. 189. — PARMA, p. 141.

(6) PARMA, p. 141; PARMA A, p. 150. — PADOVA, § 184, del 1271. — MANTOVA, VII, 15.

(7) VERONA, lxxi, salvo l'arbitrio del podestà.

(8) COMO A, c, del 1258 (?)

(9) PADOVA, § 207, anteriore al 1236.

matori, roba dei soggetti all'atto di stima (1); di esigere più degli onorari fissati dalla legge (2); di far società, a scopo di lucro, col soprastante al proprio ufficio (3).

Vacatio. Dell'obbligo fatto ai funzionari uscenti di carica di *cessare* o *vacare ab officio* per un determinato tempo, ho già brevemente indicate le ragioni e gli inizi (4). Nel periodo che andiamo ora studiando, la *vacatio* è diventata un istituto generale (5), ed è regolata in modo non dissimile in tutti i Comuni dell'Italia settentrionale.

La *vacatio* può essere imposta o rispetto a tutti gli uffici (6), o rispetto a quello solo che il notaio ha ultimamente coperto (7).

(1) TREVISO, c. 14 r. « Sacramentum notariorum extimatorum », aggiunta del 1210: « Et quod per me nec per aliam submissam personam stando in officio estimarie non emam nec emi faciam de podere alicuius persone quod vendi debeat in mea extimaria, nisi foret a meo debitore in solutum pro meo debito, et hoc sine fraude ».

(2) COMO A, xx, del 1279. — MANTOVA, I, 18, in fine.

(3) PARMA, p. 440, aggiunta del 1261; e v. in genere PARMA A, p. 45.

(4) Nella prima parte di questi studi, p. 30.

(5) Eccezion fatta per Genova, *ibid.*, p. 35. Ad ASTI l'istituto è posteriore almeno al 1228, *ibid.*, p. 60.

(6) VERONA; PADOVA; BRESCIA, ma v. nota seguente; BOLOGNA, riguardo ai notai di alcuni uffici, come p. es. quelli dei *cognitores rationis*; NOVARA, ma v. nota seguente; COMO; le sedi verranno indicate nelle note seguenti. VERONA A, I, cxiii, p. 71, rispetto agli uffici retribuiti, per sei mesi, salvo quanto vedrai alla nota seguente.

(7) ALBA; BRESCIA, per un periodo di due anni, ma di cinque rispetto al notaio del massaro (p. 167, disposiz. del 1246). La *vacatio* da tutti gli uffici è invece d'un solo anno; VERCELLI, salvo che il notaio « communis, iusticie aut militum iusticie non sit in aliquo illorum officiorum » se non trascorso il periodo di *vacatio*; BIELLA; BOLOGNA, per alcuni uffici (not. delle appellazioni, degli ufficiali sulle acque e strade, ecc.); PARMA; NOVARA, per il notaio del canevaro, escluso per cinque anni da questo ufficio, e del resto, come gli altri, per un anno da tutti; BERGAMO; MANTOVA; le sedi ver-

Dove troviamo applicati ambedue questi sistemi è usato il primo soprattutto riguardo agli uffici in cui si amministrano le finanze, o in genere ai maggiori uffici del Comune, in quanto il permanere nell'esercizio di funzioni pubbliche, quantunque diverse, non possa in qualche modo facilitare la continuazione od ostacolare la constatazione di abusi eventualmente commessi in quei primi uffici (1). Altrove la fusione dei due sistemi si manifesta nella esclusione per un determinato periodo da tutti gli uffici, e per un periodo ulteriore da quello ultimamente occupato (2).

La durata della *vacatio* è molto varia: la troviamo imposta per dieci anni (3), per cinque (4), quattro (5), tre (6), due (7), uno (8), come per undici

ranno indicate nelle note seguenti. VERONA A, I, XLIV, p. 39 per i notai degli anziani, id. CXIV, p. 71, anche per quelli degli stimatori.

(1) BOLOGNA, VERCELLI. V. le note precedenti.

(2) BRESCIA. NOVARA. V. le note precedenti.

(3) PADOVA, § 264, del 1269, per i notai dei consoli.

(4) VERCELLI, CXXIV, fino al momento della redazione dello statuto. Ma si ridussero poi a due. V. sotto nota 7. — NOVARA, XXXIV, per il solo notaio del canevaro. — PARMA A, p. 41, per i notai delle riformagioni.

(5) BIELLA, § 93.

(6) ALBA, *Rig. Comm. Albe*, N.º 186 del 1216: « Nullus scriba, nullus officialis... possit habere illud officium a die exitus sui regiminis usque ad tres annos completos ». — MODENA, Statuti del 1225 circa, editi in MURATORI, *Antiquitates*, II, 340-6, per i notai degli estimatori. — BOLOGNA, X, XVI, anteriore al 1246, per i *cognitores rationis* e loro notai.

(7) VERONA, XI. — PADOVA, § 235, del 1210. — BRESCIA, pp. 145 e 162, rispetto all'ultimo ufficio avuto. — VERCELLI, CXXIV, note b. e c. Per il periodo più antico vedi sopra, nota 4. — BOLOGNA, X, XVI, anteriore al 1246, per i notai delle appellazioni e degli uffici sulle acque e strade. — BERGAMO, POLETTI, op. cit., p. 55, (1276). — VERONA A, I, LXXX, p. 62, per i *capsarii* dei giuidici e consoli.

(8) BRESCIA, p. 162, per tutti gli uffici, ma v. nota 7. — PARMA, pp. 14-15, disposiz. anteriore al 1238, e PARMA A, p. 38. —

mesi (1), e per sei (2). In complesso non ci riesce di fissare una tendenza generale a diminuire o ad accrescere la durata della *vacatio* con lo svolgersi delle istituzioni comunali, ma notiamo bensì il concetto di distinguere i maggiori dai minori uffici richiedendo naturalmente per quelli una *vacatio* più lunga.

Non mancano neppure eccezioni a quest'obbligo di *cessare ab officio*: appaiono in genere fatte in favore di una determinata persona; ma non si dimentichi che alcune funzioni, quali per es. quelle del *dictator communis*, richiedono così speciali attitudini da non permettere sostituzioni troppo frequenti (3).

IV

A complemento di queste notizie costituirebbe senza dubbio un importantissimo elemento per un retto giudizio sulla posizione sociale del notaio addetto agli uffici comunali, la conoscenza del profitto economico che dagli uffici ritraeva. Se non che, come sono facili e fino ad un certo punto attendibili le

BOLOGNA, X, xvi, nelle ultime redazioni, per molti uffici. — NOVARA, xxix. — VERONA A, I, xlIII, p. 39 per i notai degli anziani; I, lxxxv, p. 58 per quelli dei *rationatores*. — MANTOVA, VII, 10.

(1) COMO, cv, del 1213, ma la cosa dura ancora in un'aggiunta del 1278.

(2) BOLOGNA, X, xvi, redaz. del 1259, per gli estimatori (un anno dall'ingresso). — VERONA A, I, lxxvii, p. 56, per i dodici notai del podestà; cxiiii, p. 71, per tutti gli uffici in generale.

(3) VERCELLI, cxcix, nota A, e doc. xli e xlii del 1246 in appendice agli Statuti. Il secondo, se anche appare più generale, non ha forse altra funzione che quella di togliere l'aspetto di eccezione alla disposizione del primo. — NOVARA, cviii, e le eccezioni fatte per i notai dettatori nel cap. xxix. — E' una eccezione alla *vacatio* la disposizione di VERONA A, I, xxxvii: « quod iudices communis Verone non permittant stare aliquem notarium coram se ultra medium annum, nisi fuerit electum in consilio maiori »?

affermazioni generali sulla larghezza degli utili stessi, così ne è difficilissima una precisa valutazione. Perchè i notai del Comune non erano generalmente retribuiti con un salario fisso, o per lo meno il salario costituiva solo una parte dei loro introiti d'ufficio, in quanto percepivano dagli interessati un tanto per ogni documento che per loro redigevano; gli statuti infatti determinavano normalmente atto per atto una precisa tariffa allo scopo di evitare gli abusi dei notai, « inhumanis in salariis exigendis », come scriveva, fra mille, il Durante, che aggiungeva appunto a proposito delle tariffe imposte dal Comune, « et vidimus aliquas curias satis bene in talibus ordinatas » (1). Entra così in giuoco l'elemento oscillante degli introiti proporzionali al lavoro effettivamente compiuto, elemento che, salvo i casi eccezionali di minutari rimastici completi, è anche, per lo meno direttamente, invalutabile.

Non per questo ritengo che si debba del tutto rinunciare all'indagine: il Kantorowicz (2) ha per esempio rilevato che i notai speciali del podestà percepivano a Bologna 60 libbre all'anno, il che è senza dubbio esatto perchè gli statuti imponevano espressamente che nulla potessero ricevere « pro aliqua scriptura scribenda in comuni vel pro comuni vel occasione sui officii » all'infuori del loro stipendio o *feudo* (3). Ma notiamo due cose: anzitutto che, dato il carattere speciale che noi già conosciamo dei notai del podestà a Bologna, per i veri notai del Comune nulla ci è possibile sapere dandoci gli statuti solo le ricordate apposite tariffe delle retribuzioni loro spettanti da parte degli interessati per ogni singolo atto (4); poi che la traduzione fatta dal Kantorowicz delle 60 libbre in 4500 marchi di moneta attuale ha

(1) *Speculum*, I, c. 158.

(2) Op. cit., p. 60.

(3) I, 1, del 1250 (p. 30).

(4) VII, XLV e XLVI.

richiesto uno studio specialissimo che, per lavorare conscienziosamente, bisognerebbe ripetere luogo per luogo e momento per momento (1). Io penso che *per lo scopo specifico nostro* di farci un'idea della posizione economica dei notai del Comune come elemento della considerazione sociale in che dovevano esser tenuti, possiamo seguire un'altra via. Ho detto che i notai erano *per la maggior parte* retribuiti dagli interessati, ma non tutti. Avevano per esempio stipendio determinato, come quelli del podestà di Bologna ricordati testè, quelli del massaro, dei cercatori, dei procuratori a Verona (2). Fissato questo, non preoccupiamoci della somma da essi percepita, ma notiamo che appunto a Verona lo stipendio dei notai dei procuratori era identico a quello dei procuratori stessi, ed uguale era quello dei notai del massaro e dei cercatori (3); che, procedendo sulla via dei confronti, a Padova i presidenti ai lavori pubblici, i revisori dei conti, i sindaci del Comune, ricevevano tanto quanto i loro notai (4), e così gli statutari a Parma (5), gli estimatori e procuratori a Brescia (6), il massaro e gli estimatori a Novara (7). Ora, sono notissimi per altra via l'importanza eccezionale, i severi criteri di scelta, appunto e soprattutto del massaro capo dell'amministrazione finanziaria, ma anche dei procuratori, dei cercatori o sindacatori degli ufficiali del Comune, degli statutari, emendatori e preparatori delle leggi dello Stato. Se i loro notai ricevevano l'identico trattamento economico, vuol dire che

(1) Cfr. l'apposita appendice: « Ueber den Geldwert der bolognesischen Libra ». p. 162 e segg.

(2) Cap. cXLIII e cLXVI, con divieto espresso di ricevere retribuzione da terzi. Id. VERONA A, I, LXX, p. 50.

(3) Cap. sopra citati; 50 lib. Veronesi.

(4) § 294. Secondo il § 231, anche i notai dei consoli ricevevano quanto i consoli stessi.

(5) PARMA A, p. 99.

(6) P. 154.

(7) Cap. XLII.

l'opera loro era altrettanto valutata, e non sarà troppo arrischiata illazione il dedurne che fossero presso a poco tenuti in una analoga considerazione sociale.

Tanto più, che agli stessi risultati ci conducono le osservazioni di altra natura già fatte dagli studiosi della fortuna del notariato con riguardo speciale agli uffici pubblici (1), alle quali si possono aggiungere alcuni accenni importantissimi dei nostri statuti, alcuni significantissimi spunti dei nostri documenti: i secondi statuti di Brescia dispongono « quod quilibet notarius consulum iustitiae et appellationum possit recipere, videre et facere iurare testes, et imponere peremptoria, pronuntiare testes per apertos et facere omnem processum in causis et quaestionibus sicuti possent consules, salvo quod sententias et consilia pronun-

(1) Cfr. anzitutto NOVATI, *Il notaio nella vita e nella letteratura italiana delle origini*, in *Freschi e mini del dugento*, Milano, 1908. Egli trae soprattutto dal *Liber de regimine* le citazioni che dovrei portare qui direttamente, commentandole ed appoggiandole in forma sintetica ma decisiva. — Trovo strano il concetto del FRANCHINI, *Saggio su l'istituto del podestà*, p. 155, per cui i notai del podestà « esercitando le loro funzioni in reati di lieve momento » avrebbero « poteri e diritti più limitati di quelli dei giudici ». Ma il Franchini stesso sa bene che i notai esercitavano le loro funzioni, normalmente differenti di natura da quelle dei giudici, in tutti i reati; e neppure è generalizzabile l'analogia con gli odierni delegati di pubblica sicurezza che egli trae dall'ABRUZZESE, *Il podestà a Pisa nel sec. XIV*, Studi storici, III. — Di ben altra gravità è l'errore di concetto di C. DEJOB, *Le notaire en Italie et en France*, nella Miscellanea di studi storici in onore di Antonio Manno (Torino, 1912) I, p. 377. Egli spiega il gran numero dei notai dei nostri Comuni « en partie parce que le terme de notaire s'appliquait alors a de nombreuses catégories de personnes: il correspondait souvent aux titres de secrétaire, d'archiviste, de greffier, de vérificateur, de comptable; il désignait en réalité tout homme versé dans la pratique de lois, des affaires, des chiffres ». E' inutile dire che è perfettamente esatto il contrario, che cioè i notai si adoperavano come segretari, ecc., ecc., e che essi apprendevano dalla scuola e dall'esercizio della professione loro la pratica delle leggi, degli affari, ecc. In tutto il resto, l'articolo è piacevolissimo.

tiare non possint » (1) : qui il notaio è portato molto più in alto del nostro cancelliere giudiziario : qui è il sapiente chiamato non più a sorreggere ma a sostituire, nei labirinti della procedura, il giudice indotto che l'ombrosa libertà popolare aveva piantato come rappresentante dell'equità, del buon senso semplici e schietti di fronte al groviglio della dottrina giuridica. — In un documento Astense del 21 dicembre 1217 relativo all'acquisto d'un castello da parte del grande Comune cittadino che col danaro e con le armi perseguiva il sogno costante della più larga conquista territoriale, il notaio eleva il vessillo della patria sulle torri ad essa nuovamente acquisite : « Et ego Mussus Bovivulus notarius, predictis interfui et vexilium comunis supra turre ambas inferiores castri et supra maiorem turrim superioris partis de Ansaldengis, nomine comunis tamquam supra proprium alodium posui et colocavi » (2) : e qui non si tratta di un umile inviato a compiere l'atto solenne, ma di un rappresentante degno della rude e superba anima comunale, capace di esprimerla pur nelle strette della formula imposta dalla tradizione.

V

Chiudiamo queste notizie ed osservazioni generali sui notai al servizio del Comune ricordando la netta divisione topografica tra l'uso delle espressioni *scriba* e *notarius Communis* che avevamo notata nella prima parte di questi studi. Secondo quelle

(1) III, cxxv.

(2) *Cod. Malabayla*, N.º 427. V. anche i N.º 439-41. Nel 1224 è l'ambasciatore d'Asti che comanda al notaio di imporre la « baneriam comunis » sulla torre di Saluzzo, sulla quale l'aveva già piantata trent'anni prima (27 maggio 1193, N.º 692) il podestà.

nostre indagini la voce *scriba* nel senso già chiaramente rilevato dal Paoli di « scrittore addetto ad un pubblico servizio », si usava nel secolo XII a Genova anzitutto, nell'attuale Piemonte e in Lombardia fino ad una linea che potremmo condurre da Pavia per Lodi a Brescia. Nella restante Lombardia, nella parte della Romagna da noi studiata e nel Veneto, si usava invece l'espressione *notarius Communis* (1).

Nel secolo XIII, se la divisione resta nelle sue linee generali non è tuttavia più così rigida e netta. Troviamo già presto a Bologna, quantunque rarissima, la voce *scriba* (2) e la troviamo a Reggio negli ultimi anni del secolo (3). Con molto maggiore frequenza le città dell'attuale Piemonte usano invece la voce *notarius*, tanto che negli ultimi decenni del secolo mi sembra anzi che prevalga sulla voce *scriba*. Se Lodi e Como usano quest'ultima con una certa tenacia, le altre città più prossime alla linea di confine sopra indicata, Brescia, Cremona, Crema, Milano, oscillano per tutto il secolo nell'uso, che pare indifferente, delle due voci (4). Viene da sé che quanto più sembra prevalere la designazione *notarius*, o quanto più la distinzione si rende indecisa, tanto meno si rende importante il rilevarla.

(1) Pp. 94-5.

(2) SAVIOLI, *Annali*, III, N.º 529 e segg., del 1222 « notarius atque scriba comunis et potestatis ».

(3) TACOLI, *Memorie*, I, pp. 378, '82, '84, doc. del 1297.

(4) Abbandono le citazioni che si farebbero troppe. Si veggano tuttavia le più conosciute raccolte di documenti di ciascuna città, e in molti casi anche le note al presente lavoro.

I notai del Podestà in generale

Per comprendere chiaramente alcuni aspetti fondamentali della complessa organizzazione che andiamo studiando, è necessario esaminare anzitutto il carattere generale dell'istituto dei notai del podestà.

Abbiamo visto come tra i Comuni dell'Italia settentrionale soltanto a Bologna, a cominciare dai primi anni del secolo e per tutto il periodo che andiamo studiando, il podestà entrasse in carica accompagnato da notai propri, con lui venuti di fuori (1).

(1) Un passo già ricordato del *Liber de regimine civitatum* (Cap. XIII), sembra determini in due il numero generalmente accolto di questi notai. (Cfr. anche il cap. XXI, p. 224: « pro salario duorum vel trium iudicum, et notariorum duorum »); ad esso risponde in un primo periodo la legislazione Bolognese, I, 1, p. 23, disposiz. del 1250, e già assai prima non solo il doc. DCXVII del 1239 dato dal SAVIOLI e citato dagli autori ricordati qui sotto, ma anche il CCCCXXXVI del 1216, dello stesso Savioli, ove sembra completo il numero dei notai comunali presenti, insieme a due giudici del podestà e a due suoi notai. Ma almeno dal 1259 (I, III, e poi I, 1) essi diventano quattro, e sei sono nel 1274. Cfr. HESSEL, *Geschichte d. Stadt Bologna*, p. 348 che retrotrae le due ultime date al 1253 e al 1265; KANTOROWIKZ (v. sotto), p. 51, nota 3, da vedersi per l'accrescersi del numero dei notai e in genere della *familia* del Podestà anche altrove; per le stesse ragioni v. anche FRANCHINI, op. cit., pp. 156-7, testo, e soprattutto nota 4.

È merito del Kantorowitkz l'aver posto nettamente la distinzione tra quei notai, più strettamente designati col nome di *notarii speciales potestatis*, e i notai cittadini, ufficiali al servizio diretto del Comune e dal Comune direttamente nominati, i quali, come pure addetti *ad curiam* del podestà o de' suoi giudici, possono tanto più facilmente confondersi con i primi quanto meno chiari e distinti sono nelle fonti i riferimenti agli uni o agli altri (1). Sempre il Kantorowikz aveva pure indicato l'uso delle designazioni di *notarii Communis et potestatis* per i primi e di *notarii Communis* per i secondi, ricordando i rapporti di dipendenza mediata di quelli e immediata di questi dal Comune (2).

Senonchè tutte queste distinzioni perdono naturalmente il loro specifico valore quando si esca da Bologna. Incontreremo bensì le stesse espressioni anche negli statuti e nei documenti non bolognesi, ma dovremo guardarci dal dar loro un significato che abbiamo del resto già implicitamente escluso con le nostre indagini sulla cittadinanza come requisito dei notai impiegati del Comune. Con tutto questo non sarà male constatare più davvicino come la strana elasticità che andremo incontrando nell'uso di certi attributi dei notai non debba farci necessariamente pensare ad eventuali diversità di caratteri negli uffici che ricoprono.

La designazione *notarius specialis potestatis* si trova ben di raro fuori di Bologna ed altro non indica se non un rapporto di dipendenza dal Podestà bensì specifica ed immediata ma esclusivamente burocratica. Così avviene che a Brescia accanto ad uno *scriba specialis potestatis* (3), troviamo un *notarius specialis*

(1) *Albertus Gandinus u. das Strafrecht der Scholastik*, p. 60, testo e nota 6.

(2) p. 55. Questa distinzione però non mi pare in tutto attendibile, o per lo meno non è dimostrata.

(3) *Liber Potheris*, N.º LXIII, 14 giugno 1238; *Statuti*, p. 251, in un gruppo di disposizioni appartenenti tutte alla metà circa del sec. XIII. V. più sopra, nella stessa colonna, l'analoga espressione «...per manum unius ex propriis notariis Potestatis» (disposiz. del 1254).

consulis iustitie (1), e *notarii speciales... ad offitium massarie* (2), che nessuno può dubitare non fossero, secondo le disposizioni generali ricordate a suo luogo, ufficiali indigeni; e così troviamo a Bergamo un *Comunis Pergami notarius specialis* (3), e finalmente, ancora a Brescia, un *Potestatis et Communis Brixie scriba specialis* (4), dove l'espressa dipendenza dai due enti sarebbe in aperto contrasto con l'accezione Bolognese dell'attributo *specialis*.

Anche le espressioni *notarius Communis et Potestatis* e *notarius Potestatis et Communis* non hanno, fuori di Bologna, che il significato generico di dipendenza dal Comune e, eventualmente, di delega da parte del Comune stesso a determinati servizi attinenti direttamente alle attribuzioni del Podestà. Poche prove definitive: il notaio di Modena Petrus de Uliveto si sottoscrive in un atto 8 novembre 1213 « tunc Potestatis Mutine notarius et Communis » (5), in un altro 5 dicembre dello stesso anno « tunc Communis Mutine et Potestatis notarius » (6). Il notaio Palmerius de Monticellis viene eletto espressamente, con atto inserito negli statuti del Comune, all'ufficio « tabellionatus Communis et Potestatis Parmae » (7): un'aggiunta allo stesso capitolo statutario dice che l'elezione « in notarium et tabellionem Potestatis et Communis Parmae » duri ecc. (8).

(1) *Statuti*, eod. l., subito sotto.

(2) *Statuti*, p. 167, disposiz. del 1246.

(3) *Statuti*, IX, xxix, disposiz. del 1239. Nello statuto dei notai studiato dal POLETTI è scritto: « quisque notarius potestatis et communis Pergami tam generalis quam specialis ». Cfr. MAZZI, Recensione al cit. lavoro del Poletti, in *Bollettino della civica biblioteca di Bergamo*, 1913, p. 37.

(4) *Liber Potheris*, CLXXIII, 20 agosto 1255.

(5) TIRABOSCHI, *Mem. stor. Modenesi*, DCXCII. (MURATORI, *Antiquitates*, II, p. 283 e IV, pp. 715-16).

(6) MURATORI, *Antiquitates*, IV, pp. 717-18.

(7) P. 107.

(8) P. 108.

In questa stessa seconda forma il notaio medesimo si sottoscrive in un atto certamente vicinissimo al momento di redazione di quei capitoli dello statuto (1). Ciò valga anzitutto a togliere la eventuale supposizione che l'inversione dei termini possa significare una differenza qualsiasi di funzioni.

Ancora: a Bergamo nel 1237 quattro notai si chiamano indifferentemente *notarii tunc Communis Pergami* (2) e *tunc notarii Potestatis et Communis Pergami* (3). E questo ci avverta come non si debba annettere carattere di necessità all'uso di un attributo la cui presenza nulla toglie anzitutto alla immediatezza del vincolo di dipendenza dal Comune, la cui assenza non ci autorizza poi a negare quella più specifica delega al servizio del podestà che ho sopra avvertita.

Finalmente: a Novara manca la denominazione *scriba potestatis*; le funzioni di quegli scribi sono affidate a *notarii palatii* che ad essi corrispondono perfettamente in quanto proprio il podestà è tenuto, secondo le parole dello statuto, ad averli con sè nell'esercizio del suo ufficio (4). Ora avviene che precisamente nella disposizione che lo dichiara, poche righe più sotto, gli stessi notai sono detti *tabelliones Communis*, e poi, pochi capitoli più innanzi, assumono un'altra più imprecisa denominazione: *notarii Communis qui operantur officium super palacium coram potestate* (5). E ciò in fine dimostri come questa disuguaglianza di espressioni pur nel linguaggio ufficiale indichi la mancanza assoluta di un bisogno di precisione che commetteremmo un errore storico a voler cercare in quei tempi, per la sola ragione che noi, ora, lo sentiamo.

Tutto questo proviene del resto, ed è naturale, da un più

(1) SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, III, DCXCVI, 20 agosto 1255.

(2) *Statuti*, VIII, LXIII.

(3) *Statuti*, VIII, LXVI.

(4) Cap. xxx.

(5) Cap. xxxiv.

complesso stato di cose, dal carattere generale dell'ufficio del supremo magistrato cittadino. Alla varietà delle sue funzioni, che rende sempre difficile ed incerta una partizione sistematica di esse (1), rispondono in linea generale una indeterminatezza, dal punto di vista moderno gravissima, dei limiti tra funzioni di governo, amministrative e giudiziarie; in linea particolare, e rispetto allo scopo nostro, una molteplicità di funzionari incaricati di tradurre in iscritto gli atti che direttamente o indirettamente emanano dal podestà, tra i quali le attribuzioni dei vari poteri dello Stato nel podestà conglobati, sono suddivise in base a criteri altrettanto incerti e indeterminati e altrettanto lontani dalla rigida chiarezza dei concetti moderni. La cosa non potrebbe esser meglio lumeggiata che da un passo del *Liber de regimine civitatum*. Nel capitolo « De officio notariorum potestatis et iudicum », enumerate molte delle funzioni dei notai stessi, come a chiusa, è scritto: « Item pertinent ad dictum officium omnia scripta curie » (2). E si noti che il concetto si ripete poi quasi universalmente negli statuti (3). Ora, poichè la *curia potestatis* comprende tutti gli uffici di natura giudiziaria, amministrativa e di governo che dal podestà dipendono, ne viene che l'apparente intrico è nelle cose e che noi non dovremo cercare o peggio creare distinzioni storicamente inesistenti.

Anzi, il carattere di immediato contatto del nostro studio

(1) Cfr. FRANCHINI, *Saggio di ricerche sul Podestà*, cit., pp. 163-70.

(2) Cap. cxv.

(3) VERONA, Cap. v: il notaio che sta col podestà può scrivere « coram me, ... coram iudicibus, seu aliis officialibus Communis Veronae », redigendo « acta publica, seu scripturas publicas ad causas, sive placita, vel ad Commune Veronae pertinentes, aut sententias, vel aliqua praecepta ». — BRESCIA, p. 160: « Notarii Potestatis... teneantur et debeant facere omnia scriptura Comunis ». — BERGAMO, POLETTI, op. cit., p. 57, disposiz. del 1276: « I notai del podestà avevano l'obbligo altresì (oltre le loro funzioni specifiche) di scrivere sotto il podestà, assessore e militi, tutti gli atti di cui fossero richiesti ». Ecc.

con la pratica effettiva della vita del Comune ci consiglia, per non dire che ci costringe, a non attenerci sempre alle nette distinzioni di poteri, pur necessarie negli studi di storia giuridica, per imperniare intorno all'ufficio del podestà la struttura del nostro lavoro come di fatto vi si impernia tutto il gioco dell'amministrazione pubblica comunale.

Il che salta già agli occhi quando ci poniamo a cercare il numero dei notai del podestà. Troveremo facilmente delle cifre, ma il loro valore pratico sarà assolutamente nullo quando vedremo che pur dipendendo tutti dal podestà in via indiretta, come dal capo dello Stato, alcuni di quei notai saranno di fatto addetti a funzioni fisse riguardanti autorità diverse e maggiori del podestà stesso: i Consigli; altri saranno addetti esclusivamente ed immediatamente ad autorità minori ma a sè, nettamente individuate: i giudici, e i soprastanti ad alcuni uffici normalmente in rapporto con l'autorità giudiziaria, non sempre specificamente indicati nella denominazione che i notai stessi si attribuiscono.

Che indipendentemente da tali espresse funzioni appaiano senz'altro attribuiti al podestà, trovo per es. a Bologna due notai del Comune, detti l'uno *ad discum potestatis*, l'altro *qui stet cum potestate* (1). Non mi riesce di precisarne le mansioni, nè forse è possibile farlo, perchè è probabile che trattisi per così dire di segretari speciali del podestà, e quindi, partecipi, per quanto loro spetta, della universalità delle sue funzioni (2),

(1) X, 1, del 1250. Il secondo notaio manca nei codici 1260-67. Il primo è già ricordato in documenti del 1230: 15 nov., GAUDENZI, *Statuti delle società delle arti*, pp. 488-90; 31 dic. SAVIOLI, *Annali*, III, 2, doc. DLXXXII.

(2) I due precitati documenti sono atti del Consiglio: ma non poteva essere mansione speciale del notaio al disco del podestà il redigerli, se tale notaio perdura nel 1250 quando già è documentata l'esistenza di appositi notai dalle riformagioni.

Potrebbe ancora ricordarsi qui il passo degli statuti di TRE-

per cui, sarebbe perfettamente naturale se li trovassimo a redigere per es. accanto ad una *parabola potestatis* per trasporto di merci, atti di cause portate appunto *ad discum potestatis*. Ma tolti questi casi, teniamo ben fisso che la denominazione di notaio del podestà è puramente generica e accontentandoci di fissare man mano il numero dei notai distribuiti nei singoli uffici, troveremo nei fatti la convinzione d'aver così praticamente indicato lo stato reale delle cose nel complesso insieme dell'ordinamento comunale.

Notiamo piuttosto ora alcune denominazioni speciali a determinati Comuni rispondenti al carattere generale dell'espressione *notarius potestatis* che abbiamo esaminato fin qui. Como e Novara usano la denominazione *scriba palatii*, e Milano più comunemente *scriba camere palatii* per notai redattori e degli atti del podestà e di quelli dei Consigli cittadini. In connessione con uno degli elementi d'autenticazione proprio dei maggiori atti del Comune, Vicenza e Padova usano nello stesso senso le espressioni *notarius sigilli* o *ad discum sigilli*, cioè al banco od ufficio apposito per la redazione di quegli atti (1).

VISO, c. 2, v, a proposito della esclusione degli stranieri dall'ufficio di notai del Comune: « Non habeo... nisi illos xi tabelliones qui pro comuni eligentur sub me in meo tempore, de quibus eligam unum sub me in quibuslibet quattuor mensibus ».

(1) Si potrebbe per es. osservare che nell'elenco degli ufficiali degli statuti di Padova (§ 231) e Vicenza (pp. 62-3) mancano affatto notai del podestà e il loro posto è preso da quelli del sigillo, ma vedrai la dimostrazione di quanto sopra nelle note di tutto il lavoro. L'origine e lo sviluppo di queste denominazioni dovrebbero tuttavia essere esaminati in minori indagini locali sulla più larga base documentaria possibile.

I notai addeffi ai Consigli del Comune

Che i notai addeffi ai Consigli del Comune siano normalmente notai del podestà nel senso che abbiamo testè indicato, è detto espressamente dalle fonti. Così il *Liber de regimine civitatum*, nella rubrica « De officio notariorum potestatis et iudicum », afferma che « pertinet ad eorum officium scribere propositiones, consiliorum et dicta consiliariorum secundum propositiones, sicut potestas preceperit vel iudex dictaverit » (1); così confermano le legislazioni statutarie di Bergamo (2), Novara (3), Parma (4), Brescia (5), Padova (6), Reggio (7), e i documenti sottoscritti col binomio « notarius potestatis et com-

(1) Cap. cxv; V. anche cap. cxx.

(2) POLETTI, op. cit., pp. 56-8.

(3) xxx: « Potestas habeat quatuor notarios... unus quorum sit dictator ».

(4) A, p. 41: « Potestas et iudices sui habeant xii notarios... quorum duo ad reformationes Communis ».

(5) p. 208; A, I, clx: Dei sedici notai del podestà, due siano dettatori.

(6) § 203, del 1276: « ... antequam notarius qui deputatus fuerit ad scribendas reformationes discedat a disco sigilli ».

(7) MALAGUZZI VALERI, *Frammenti storici*, p. 216: Stat. del 1265: « quinque notarios qui debeant esse cum potestate et iudicibus eius, quorum unus sit dictator ».

munis dictator», o simili, di Mantova (1), di Bologna (2), di Modena (3).

L'originaria immediata dipendenza dal podestà, spiega come tali notai delegati ad esercitare le loro funzioni presso i Consigli, assumano solo in un periodo abbastanza avanzato titoli specifici: trovo la denominazione espressa di *notarius Consiliorum* o *ad reformationes Consiliorum* a datare soltanto da pochi anni avanti la metà del secolo (4).

Ho creduto poi di poter notare per la prima volta l'uso di un'altra denominazione: *dictator* (5), in Landolfo iuniore, che chiama se stesso *consulum epistolarum dictator* a Milano nel 1136 (6). Ma quantunque quella di redigere le lettere del Comune sia appunto una delle funzioni principali dei *dictatores* del sec. XIII, pure io ritengo che il termine usato da Landolfo abbia piuttosto il suo valore etimologico in rapporto immediato con l'*ars* che insegnava le forme del bello scrivere (7), che non

(1) 14 agosto 1257 e 8 sett. 1263 citati avanti a proposito della denominazione *dictator*.

(2) 6 sett. 1248, citato avanti a proposito della denominazione *notarius ad reformationes consiliorum*; qui, *et potestatis*.

(3) 1279, giugno 12 «notarius potestatis ad Consilium et licteras deputatus pro Comuni Mutine», in MARZI, Cancelleria della rep. Fiorentina, p. 21, n. 5.

(4) BOLOGNA, 1248 sett. 6, in SAVIOLI, *Annali*, III, DCXLVII e FICKER, *Forschungen*, IV, 411 (v. ibid. N° 469, del 1273), indi *Statuti*, X, xxvi, del 1250, v. più innanzi. — ALBA, 1259 sett. 8, in GABOTTO, *App. documentaria al Rig. Comm. Albe*, N. cxxxI. — PARMA A, p. 59. — TORTONA, 1271, in E. GABOTTO, *Il Chartarium Dertonsense*, N.° CLXVII. — CREMONA, 1272, in TACOLI, *Memorie di Reggio*, II, p. 362. — LODI, 1274 genn. 21, in VIGNATI, *Cod. dipl. Laudense*, II, 377. — PADOVA, § 203, del 1276, già riportato. — MODENA, 1279, v. sopra, nota 3. — CREMA, 1282 maggio 1, in VIGNATI, *Cod. dipl. Laudense*, II, 382 (v. anche 417 del 1294). — REGGIO, 1297, in TACOLI, *Memorie di Reggio*, I, pp. 378, '82, '84, ecc.

(5) V. in generale MARZI, *La Cancelleria della Repubblica Fiorentina*, p. 19 e segg.

(6) V. la prima parte di questi studi, p. 69.

(7) BONCOMPAGNO, *Rhetorica novissima* (Bibl. Iuridica M. Aevi, II): «Dictatoris officium est materias sibi exhibitas vel a se aliquando inventas, congruo latino et appositione ornare», p. 257.

invece quello d'un titolo già fisso, proprio di quel determinato impiegato che esercitava in Comune quelle determinate funzioni. Egli doveva essere in altri termini un *dettatore di lettere* al servizio dei consoli, cioè uno *scriba consulum* con quella funzione, ma non ancora, per così dire, nella terminologia ufficiale, il *dictator* dei consoli. La questione non è senza valore: tant'è vero che il titolo di *dictator communis* attribuito ad un Gherardo Scarpa in una carta piacentina del 1162 (1), fu a ragione ritenuto come un elemento per dimostrarne la falsità (2).

Di fatto, il titolo espresso di *dictator Communis*, *dictator potestatis*, *dictator potestatis et Communis*, si trova solo nel secolo XIII, e, per quanto mi è noto, non nei primi anni (3).

Nessun dubbio che al *dictator* spettino le stesse funzioni del *notarius ad reformationes Consiliorum* (4); del resto esso

(1) CAMPI, *Storia ecclesiastica di Piacenza*, II, p. 17.

(2) POGGIALI, *Storie Piacentine*, IV, pp. 151-2: «l'ufficio di dittatore del Comune è un ufficio chimerico, e non conosciuto a questi tempi in Piacenza». V. anche la prima parte di questi studi, p. 52.

(3) Cfr. BRESSLAU, *Urkundenlehre*, p. 746, nota 1. — Trovo un *dictator communis* ecc. a MANTOVA, per la prima volta nel 1232, D'ARCO, *Storia di Mantova*, I, p. 157. Dimostrano la continuità dell'istituto i seguenti documenti: 1257 giugno 21, FICKER, *Forschungen*, IV, N.º 427; id. agosto 14, TACOLI, *Memorie di Reggio*, I, pp. 354-5 e II, p. 430; 1259, CIPOLLA, *Doc. per la storia delle relaz. dipl. tra Verona e Mantova nel sec. XIII*, N. XXIX-XXXIII; 1263 sett. 8, VIGNATI, *Cod. dipl. Laudense*, II, 359; 1272 sett. 28, *Arch. Gonzaga*, D, IV, 16, b, busta 317; 1291, CIPOLLA, op. cit., N.º LIX, 3; 1297, ibid. LXII; 1299 dic. 13, arch. cit., D, VIII, 22, busta 378; e finalmente *Statuti*, VI, 3. — A NOVARA nei passi degli Statuti che riporto più avanti. — A CREMONA, nel 1279 2 luglio, in MARZI, *La Cancelleria della rep. Fiorentina*, p. 21, n. 5, e nov. 23, ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonese*, N.º 968, indi ancora dal 1290 al '94, ibid. N. 1108, 1124, 1132. — A BRESCIA, nel 1254, *Liber Poteris*, CLXIII, e poi dal 1282 all' '85, ibid. N. CLXXIX, CCXXVI, CLXXXV, ecc., e già, come pure a BRESCIA A, nei passi degli statuti che riporto più avanti. — A TORTONA, nel 1295: «officialis... ad dictandum literas et consilia», in E. GABOTTO, *Il Chartularium Dertonense*, N.º CLXXVIII, ma solo nel 1305 (ibid. doc. seg.) «dictator litterarum et consiliorum».

(4) Lo vedrai indiscutibilmente provato nelle note seguenti. Ba-

non rappresenta che il « notarius melioris qui melius sciat offitium dictandi » (1), in fondo cioè l'arte sua quale si insegnava nelle scuole di notariato, che lo « scriba primus », com'è pur detto una volta (2), tra i notai che il Comune sceglie per il suo servizio.

Solo in pochi luoghi trovo che il Comune avesse contemporaneamente più di un notaio delle riformazioni o d'un dettatore (3).

Il notaio o i notai delegati ad *reformationes Consiliorum* (4) redigono anzitutto in iscritto i capitoli che il podestà propone e sui quali *petit consilium*. La redazione di tali proposte costituisce già adunque un momento a se': esse vengono tuttavia

sti ricordare qui il fatto che i doc. citati nella nota precedente sono appunto verbali consiliari redatti dai dettatori ivi nominati, e l'indicazione espressa delle funzioni del dettatore nelle disposizioni statutarie di BRESCIA, p. 208, del 1279, di BRESCIA A, I, xxxvi, MANTOVA, I, 11, ecc. Del resto anche un'altra definizione « De officio dictatoris » di BUONCOMPAGNO, *Rhetorica Novissima*, III, 1, « Dictator prout hodie sumitur est ille qui oratorum dicta legit et repetit, et repetita variat et componit » indica la funzione specifica: gli *oratores* sono soprattutto i consiglieri ecc. che prendono la parola in Consiglio.

(1) BRESCIA, p. 208. Id. VERONA A, I, lxxiii, p. 54, ma per la redaz. delle lettere.

(2) BRESCIA, p. 214 del 1279: « Antonius de Calepio... scriba primus et dictator d. vicarii et communis ».

(3) A BRESCIA eran già due almeno dal 1254, *Liber Poteris*, N.º clxiii; ma gli statuti poi, p. 208: dei 16 notai del vicario o rettore « duos de melioribus notariis qui melius sciant offitium dictandi eligat d. vicarius vel rector ad offitium dictandi ». Id. BRESCIA A, I, clx. — PARMA A, p. 41: due dei notai del podestà sono delegati « ad reformationes communis ». - Anche a NOVARA, xxxi, puoi notare la temporanea presenza di due dettatori (1274-84); ma il cap. xxx dice, come vedemmo, espressamente: il podestà abbia 4 notai « unus quorum sit dictator ».

(4) Per le loro funzioni in Firenze, V. MARZI, *La Cancelleria della rep. Fiorentina*, p. 32 e segg. Cfr. poi anche avanti, parallelamente a quanto andrò esponendo, i cap. x-xii dell'opera del Marzi, per il periodo che ci riguarda.

scritte in uno stesso libro con la riformaione vera e propria (1). Lette queste proposte, sulle quali deve svolgersi la discussione, i notai scrivono man mano « dicta illorum qui surgunt ad loquendum in consilio » (2), chiedono il parere o il voto di

(1) ALBERTO GANDINO, *Quaestiones statutorum*, cap. II, De modo servando in statutis et reformationibus, da vedersi intero per la procedura consigliare. Formula della *propositio* già in MARTINO DA FANO, *Formularium*, XLVIII. — *Lib. de reg. civ.*, cap. cxx. — PARMA, pp. 33-4, disposiz. con aggiunte del 1231 e 1233: « Propositio... Consilii debeat scribi et legi ». (Secondo un'aggiunta del 1261, p. 34, anche prima della *propositio* doveva farsi la eventuale proposta del podestà di essere dispensato dall'osservanza di qualche capitolo dello statuto). — V. a pp. 54-5 di PARMA A disposizioni che rappresentano tuttavia un periodo già troppo avanzato. — BRESCIA, p. 100, disposiz. del 1245 (id. BRESCIA A, I, xxxvi): Il podestà deve « in principio consilii proponere omnia capitula super quibus (vult) habere consilium » nè può aggiungerne senza fare « interim pulsari tintinabulum ad consilium »... « Omnes propositiones super quibus debent peti et reformari consilia, in libro consiliorum aperte notentur, et seriatim in ipsis consiliis prout scripte fuerint exponantur antequam super ipsis consilium postuletur ». V. anche p. 208, disposiz. del 1279. Quando queste *propositiones* devono essere anticipatamente approvate dagli Anziani, sono redatte su un libro a parte, p. 236. PADOVA, § 202, del 1257: « Propositiones quas potestas proposuerit in consilium, scribi debeant per unum notarium sigilli in libro ad consilia deputato; et antequam aliquis surgat ad consulendum, notarius legat propositiones ». — BOLOGNA, X, xxvi, a., del 1259: « antequam (potestas) faciat pulsari Consilium ter, faciat scribere notario reformationum omne id quod in dicto Consilio proponere voluerit ». — VICENZA: di queste *propositiones* parlasi a p. 72. — Per REGGIO vedrai in generale MALAGUZZI VALERI, *Frammenti storici*, pp. 175 e segg., che offre la più larga trattazione diplomatica sulla riformaione. Sarà bene confrontare anche la recensione fattane dal PAOLI nell'Archivio storico italiano del 1889, pp. 106-9. — VERONA A, I, LVIII, p. 44: i capitoli da discutere vengono prima *propositi* in Consiglio. — COMO A, LXXII: « primo quam petatur consilium... propositio scribatur in quaterno, et legatur ». — MANTOVA, I, 11: « Nec in reformatione ponatur ultra id quod fuerit in propositione scriptum ».

(2) *Lib. de reg. civ.*, cap. cxx. — BOLOGNA, X, xxii: « Quocienscumque homines de consilio interrogantur de hore ad hos, scribantur eorum voluntates ». V. anche X, xxv. — PADOVA, § 202, del 1257: « Notarius (sigilli) scribat dicta consulencium in libro (ad

quelli che non presero parte attiva alla discussione, e su questi fondamentali elementi di fatto, ordiscono la *riformazione* che, normalmente, se pure è scritta per il momento nella forma più o meno ampia della minuta, perchè così solo è concepibile che possa venire poi letta e pubblicata nello stesso Consiglio (1),

consilia deputato), et reformationem consilii distinctam ». — COMO A, CLXV: E' vietato parlare due volte nello stesso consiglio, e quello che uno « in secunda vice consuluerit, non registretur per scripturam in formam ». Vuol dire che quanto dice la prima volta si scrive. — PARMA A, p. 59: « Notarius reformationum consiliorum communis teneatur scribere dicta arengatorum qui consulunt in consiliis ». — Ma le formule usate nella redazione della riformazione attestano chiaramente che tale procedura è ben più antica: è detto infatti in una di esse che i consiglieri vengono « ore ad os interrogati *et scripti* » per esempio in doc. Reggiani del 1188 e 1200 (MALAGUZZI, *Frammenti storici*, p. 201); Astigiani del 1216, 23, 24, 26, ecc. (*Cod. Malabayla* N. 851, 1009). V. GABOTTO, *Appendice documentaria al Rig. Comm. Albe*, 882, 795), ecc. Ma l'espressione è pure nei doc. di molti altri luoghi. — Formula nel *Formularium* di MARTINO DA FANO, XLIX.

(1) BOLOGNA, SARTI e FATTORINI, *De claris Archig. Bonon, professoribus*, p. 32, doc. 1220 dic. 24: E' congregato il Consiglio di Credenza per determinati affari; nello stesso giorno, alla sera, « lecta forma prefati consilii et his omnibus lectis que supra in prefato Consilio sunt tractata et facta »... Erano già dunque in vigore, per questo lato, le disposizioni statutarie che troviamo poi: X, XXII: « omnia dicta (hominum de consilio) publicentur in eodem consilio ». Indi a rub. xxv: « tota reformatio consilii scribatur ante quam legatur », disposizione che sembra presa contro l'uso di leggere *per extenso* quanto non è in realtà scritto che per appunti, uso che nella pratica anche attuale, per es. nelle sentenze penali di pretura, può essere una necessità. Nota d'altronde più innanzi l'obbligo di trarre subito una copia della riformazione per gli anziani e consoli. V. poi la nota seguente. — PARMA, pp. 33-4, aggiunta del 1233: « scribatur conclusio consilii et legatur... antequam consilium recedat ». E più tardi PARMA A, p. 59: « Notarius reformationum teneatur scribere omnes reformationes consiliorum communis in chartis pecudinis antequam consilium separetur ». — BRESCIA, p. 101: « Teneat (ego potestas) facere legi reformationem cuiuslibet consilii in eodem consilio, antequam consilium separetur ». Allude ad una minuta l'espressione di p. 208, disposiz. del 1279: « dictatores... notare debeant super propositis impensa con-

si pretende venga poi subito trascritta « in quaternis sive libris » (1).

E' in generale fatto obbligo di trarre copia di questi libri,

scilii »? — PADOVA, § 202, del 1257 « ... (notarius) ipsam reformationem in ipso consilio legat ». V. anche il § 24 del 1276, e dello stesso anno, il 203: « Antequam notarius deputatus ad scribendas reformationes discedat a disco sigilli, teneatur reformationem scribere, et iudex Ancianorum... teneatur superesse cum uno ex sociis eius et duobus ex illis qui arrengaverint, et cum scripta fuerit facere virgulam trahi per longum de subtus ». — VERONA A, I, LXIII, p. 45: La *reformatio* è scritta seduta stante, e nessuno può andarsene « ante reformationem ipsius consilii lectam ». — MANTOVA, I, 11: « Reformationes consiliorum maiorum legantur in consilio maiori seriatim et clare antequam consilia separentur ». Tuttavia « scribantur reformationes consiliorum de verbo ad verbum per dictatorem communis singulis diebus antequam discedat de Palatio ». Questa seconda disposizione, che pare includere un tempo più largo, accenna forse alla definitiva trascrizione sul *liber consiliorum*, della minuta a cui può alludere la prima. — Cfr. per questo riguardo questioni analoghe nella cit. op. del MARZI, pp. 346 e seg.

(1) *Lib. de reg. civ.*, Cap. CXX. — I libri delle riformazioni normalmente distinti a seconda del Consiglio onde escono, esistono dappertutto e per tutto il periodo che andiamo studiando. Li trovo per es. ricordati a NOVARA dal 1218 (BIANCHETTI, *Ossola inferiore*, II, doc. N.° xxxviii: *Libri consiliorum communis*), al 1297 (MÜLLER, *Fondazione del borgo di S. Ambrogio per opera dei Novaresi*, Arch. Stor. Lombardo, 1903, vol. xx, p. 20: *libri consiliorum maiorum civitatis*); — a MANTOVA dal 1225 (Arch. Gonzaga, Ospedale, busta 6, 29 giugno: *liber consiliorum Mantue*) agli Statuti (I, xi: *libri consiliorum de credencia et maioris*); — a MILANO dal 1228 (GABOTTO, *Appendice documentaria al Rigestum Comm. Albe*, N.° lxxxii: *liber consiliorum communis*) in poi (anche *quaternus consiliorum*, per es. in GHIRON, *La credenza di S. Ambrogio*, Arch. Stor. Lombardo del 1877, p. 117, doc. del 1258); — a BRESCIA, dal 1238 (*Liber Poteris*, N.° lxiii: *liber consiliorum*) agli Statuti (p. 97, disposiz. del 1254: « ... *liber reformationum consiliorum*... ponatur in certis voluminibus. V. anche p. 100, ecc., e BRESCIA A, I, cxliii); — a VERCELLI dal 1243 (append. agli Statuti, col 1320, doc. xxvii, del 1243: *liber consiliorum de credencia*; vedi nel 1256, in MANDELLI, *Vercelli nel Medio Evo*, II, p. 229: *liber credenciarum*; in COLOMBO, *Doc. dell'Arch. Com. di Vercelli relativi ad Ivrea*, N.° cl, del 1270: *liber reformationum*; cli: *liber consiliorum privatorum*; cliii, 1272, id., *generalium seu credencie*); — a BERGAMO, con varie denomina-

o di determinate riformagioni a se', per conto del Comune (1), e di custodire gli originali o le copie, o gli uni e le altre, presso altri uffici o nell'archivio pubblico (2).

zioni: XI, iv, del 1246 e IX, xxiii del 1251, *liber consiliorum*; IX, xxxviii del 1269, *consilia* semplicemente; X, viii, di dubbia data, *quaternus paperi de consiliis*; X, xxx, posteriore al 1279, *paperi de consilio* semplicemente; — a BOLOGNA nella disposiz. statutaria X, xxvi, del 1250: « Non scribatur in cartula vel cedula sed in *quaterno* tantum reformatio »; — a COMO nel 1253 (H. P. M. Leges II, col. 435: *quaterni consiliorum*; ma *ibid.*, col. 449, doc. del 1260, *liber consiliorum*), e COMO A, (LXXII, *quaternus*); — a PADOVA (§ 202 del 1257, *liber ad consilia, deputatus*; § 1033, del 1265, *liber refformacionum consiliorum*); — ad ALBA (GABOTTO, *App. documentaria al Rig. Comm. Albe*, N.º cxxvi, doc. del 1257, *liber consiliorum*); — a FERRARA (VIGNATI, *Cod. dipl. Laudensis*, II, N.º 358, doc. del 1263, *liber consilio(rum)*); — a VICENZA, (IV, p. 169, *libri consiliorum*); — a CREMONA (TACOLI, *Memorie di Reggio*, II, p. 362, doc. del 1272, *libri (reformationum) consiliorum*); — a LODI, (H. P. M., Leges II, col 451 e VIGNATI, *Cod. dipl. Laud.*, II, 377, doc del 1274, *liber consiliorum*, e nel 1289, *ibid.*, *liber refformacionum consiliorum*); — a CUNEO, (*Cod. Malabayla*, N.º 955, doc. del 1279, *liber consiliorum*); — a VERONA A (I, LXVIII, *libri consiliorum*); — ad ASTI, (*Cod. Malabayla*, N.º 754, doc. del 1287, *liber consiliorum publicorum*); — a CREMA (VIGNATI, *Cod. dipl. Laudensis*, II, 417, doc. del 1294, *libri consiliorum*); — a TORTONA (E. GABOTTO, *Il Chartarium Dertonense*, N.º CLXXIV, con riferimento al 1298, *liber refformacionum consiliorum generalium*).

Non ho inteso con questa nota di *fixare* limiti cronologici o topografici, ma di *esemplificare* l'universale uso di questi fondamentali libri del Comune.

(1) BRESCIA, p. 242: « Dictatores communis B. sacramento teneantur et debeant facere copiam et dare in publicam formam sine prestatione alicuius pecunie massario communis B. qui erit per tempora, omnes reformationes Consiliorum quociens per eum vel eius notarios ipsis sindacatoribus (?) fuerint requisite... et qui (*sic*) reformationes pertineant ad officium massarii ». — BOLOGNA, X, xxvi, agg. del 1252: La riformagione, appena letta in consiglio, è esemplata da un notaio « specialiter ellectus ad hoc » con feudo fisso. Poi, una disposizione del 1259, X, xxvi, a., abroga questo statuto e affida le mansioni di quel notaio ad un altro che ha funzioni analoghe rispetto agli statuti. Anch'egli però « debeat exemplare reformationes consilii... incontinenti lecta reformatione ». Uno degli anziani o dei consoli delle arti la collazioni. V. poi X, 1, del 1260.

(2) BOLOGNA, X, xxvi, agg. del 1252: La copia della riforma-

Molta ampiezza troviamo dovunque nel concedere visione e rilasciar copie di deliberazioni consigliari, eccezion fatta, quando sia del caso, per quelle dal Consiglio di credenza, ai cittadini che le richiedano (1). Ma, senza voler qui anticipare quanto studieremo partitamente a suo tempo, avvertiamo che,

gione fatta dal notaio apposito appena letto l'originale in Consiglio, resti presso « unum consulem mercatorum et campsorum et unum ancianum, ellectos per eosdem consules et ancianos ». Nella riforma di questo statuto fatta nel 1259, X, xxvi, a., è solo detto che l'esemplatore deve dar la copia « incontinenti ancianis et consilibus, sive uni ex eis ». — BRESCIA, p. 97, disposiz. del 1254: « Potestas teneatur... facere consignare libros reformationum omnium consiliorum factorum per precedentem potestatem;... et omnes alii qui in futurum fient, ponantur in certis voluminibus et committantur conservari notario qui tenet Statuta et libros bannitorum in camera broleti novi, sub scala ». V. anche una conferma del 1279 a p. 230. — VERONA A, I, LXVIII, p. 49: « Omnes libri consiliorum communis Verone debeant remanere in camera communis Verone ». — MANTOVA, I, 11: « Qui scribit consilia de credencia et de maiori consilio... deponat libros ipsorum consiliorum penes sacristam Communis, post eius officium ». — Una disposizione del 1290 di PARMA A, pp. 31-2, ci offre l'esempio di uno speciale notaio « deputatus ad custodiendum reformationes Consiliorum et Credenciarum », e dà misure di controllo per la integrità dei *libri reformationum*: « ... designatio ipsorum librorum fiat dicto officiali, numeratis quaternis et chartis scriptis, et non scriptis fiant mortificaturae, ita quod de novo nihil possit scribi in eis; et in fine ipsorum librorum scribatur somma quaternorum et chartarum ».

(1) BOLOGNA, X, xxvi, agg. del 1252: Il notaio delle riformazioni è tenuto a fare ed autenticare copia della riformazione di sua mano, se pagato secondo lo statuto, a chi lo richieda. Non allude esclusivamente al notaio delle riformazioni, ma indica invece la possibilità che la copia della riformazione venga fatta da un qualunque altro notaio *de curia*, la disposizione: « Quantum notarii qui sunt de curia accipiant pro scripturis:... de reformatione consilii, si parva fuerit *LII* bon., si magna, et de pluribus factis *III* sol. bon: (VII, xlv, del 1250). Ciò è chiarito in un passo X, xxvi, che avrò occasione di riportare più avanti. — PARMA A, p. 31, disposiz. del 1290: Il not. deputato a custodire « libri reformatio-

poichè per disposizione di legge dovevansi o *approvare* o *pubblicare* in Consiglio vari atti del Comune (statuti preparati da altri corpi dello Stato, contratti d'interesse del Comune, sentenze, ecc.) nonchè certe categorie di atti privati (emancipazioni, tutele, ecc.), la maggior parte dei documenti che troviamo sciolti e che pure si dicono fatti « in pleno Consilio ad campanam sonatam ecc. », non sono *la riformazione* in sè, ma, in un certo senso, *estratti* di essa rilasciati a terzi interessati specialmente a quel determinato atto per il quale era necessaria l'approvazione o la pubblicazione in Consiglio (1). Accanto a questi troviamo naturalmente anche estratti di vere e proprie deliberazioni consigliari, ommesse le forme della *propositio* e delle *conciones* dei consiglieri e finalmente vere copie integrali del verbale del Consiglio.

Altra funzione dei notai ai quali è affidata la redazione delle riformazioni espressamente ricordata negli statuti, è quella di « scribere litteras Communis » (2). Avvertasi tuttavia che deve

num consiliorum... et libri credenciarum, de ipsis copiam faciat unicuique petenti ». — MANTOVA, I, 11: « Teneatur dictator, sine ulla mercede vel solutione, incontinenti bona fide cuilibet de reformatione consiliorum maiorum facere copiam legendi et eciam ostendendi, et de aliis scripturis quas fecisset si non esset credencia... Si aliquis voluerit exemplum attestatum per dictatorem, teneatur ei dare pro III sol. parv., vel V sol. parv. et non plus ».

(1) A scopo di dilucidazione, non per dare citazioni probanti quanto è detto nel testo, ricordo qui soltanto che ad atti analoghi allude per es. l'« unum solum instrumentum » da farsi « si in uno Consilio petita fuerit parabola vel parabolae a Potestate vel eius iudicibus, sive milite, vel massario de facto ad commune pertinente », degli statuti di PARMA, p. 142. Nella stessa pagina è contemplato il caso dell'interesse d'un privato nel passo: « notarius qui fecerit aliquam cartam de parabola petita in Consilio pro aliqua persona privata, habeat pro qualibet carta XII parm. et non plus ». Qui si tratta del solo *estratto* della parte del verbale consigliare interessante il privato.

(2) *Lib. de reg. Civ.*, cap. CXXII, a proposito delle lettere al papa e all'imperatore. Rispetto al not. che deve scriverle l'accen-

trattarsi delle lettere di maggiore importanza, di quelle specialmente ove debbano esplicarsi le peculiari attitudini dei *dictatores*, perchè lo scriver lettere è funzione generica, soprattutto dei notai del podestà, naturalmente annessa all'esercizio del loro ufficio (1).

no è generico. Al cap. cxv, lo « scribere... epistolas que aliis a potestate et *consilio* destinantur » è enunciato come attribuzione generale dei notai del podestà. Ma le legislazioni positive specificano: BOLOGNA, X, xxvi, del 1250: « Unus notarius debeat specialiter eligi... ad scribendas reformationes et litteras communis »; id. X, 1. — PARMA, pp. 107-8: « pro... remuneratione sui (del not. Palmerio de Monticellis) laboris in scriptis consiliorum, credenciarum et litterarum potestatis et communis ». V. anche PARMA A, p. 153, disposiz. del 1290, per « variae litterae concessionis rei educendae », ecc. — PADOVA, § 197, del 1268: « Notarii sigilli habeant a comuni Padue singulis quatuor mensibus pro suo salario lib. 30 den., pro emendis cartis, incaustro et quaternis necessariis ad suum officium pro scribendis litteris communis, reformationibus consiliorum et aliis scripturis consuetis ». — BERGAMO, POLETTI, op. cit., pp. 56-7: secondo disposizioni del 1276 « il secondo (notaio) del podestà doveva stendere le deliberazioni speciali della camera e le lettere ». — MODENA, 1279 giugno 12, « not. potestatis ad Consilium et literas deputatus » già ricordato. — VERONA A: questa funzione spetta al « not. ad officium segrestie ». V. a suo luogo. — A TORTONA, vedemmo già, a proposito del *dictator*, la denominaz. di « officialis... ad dictandum literas et consilia » nel 1295, di « *dictator litterarum et consiliorum* » nel 1305.

(1) BRESCIA, p. 160: « Notarii potestatis sortibus eligendi... de litteris que non mittuntur extra Brixiam non accipiant ultra iv mezos ». — NOVARA, cap. xxx. I notai di palazzo abbiano dai non sudditi Novaresi *de litteris sigillatis* fino a 8 den., dai Novaresi da 4 a 6. Notevoli fra le « littere communis sigillate » quelle dei consoli o del podestà o suo assessore ai conti di Lomello per l'approvazione de' notai, di cui al cap. clxx. — COMO A, cap. ccclxxv, del 1218: « Scribe pallacii communis Cumarum sive potestatis non debeant habere pro litera sigillata pro unaquaque nisi den. iv novorum... salvo eo quod de literis et sigillatura litterarum comunis de Cumis nichil possint habere ». Qui sono distinte le lettere d'interesse diretto del Comune, da quelle d'interesse di terzi ma emanate dal Comune. Di queste ultime troveremo esempi nel corso del lavoro. Ma per l'ampio significato della voce *littere* sono costretto a rimandare alle future indagini sulla forma dei doc. comunali.

Le lettere del Comune di cui esiste forse più ampia esemplifi-

Le lettere si devono per solito « *exemplare prius quam sigillentur* », in appositi libri (1).

Quantunque al notaio *ad reformationes consiliorum*, quando l'istituto ha raggiunto il suo specifico e compiuto sviluppo, non spetti in genere di *intromittere se de aliis scripturis*, com'è detto espressamente per Bologna (2), pure lo troviamo incaricato non di raro di varie altre funzioni. Ed anzitutto di alcune strettamente legate e conseguenti alle sue attribuzioni fondamentali. Per es., precisamente a Bologna, « *exequendo reformationem consilii communis* », compie, di mandato del podestà, una cancellazione e sostituzione negli Statuti (3). Lo stesso

cazione, e di cui più si occupano gli Statuti, sono quelle riguardanti la nomina del nuovo podestà per l'annuncio di essa nomina al podestà stesso e al suo Comune, la risposta di quest'ultimo, ecc. Cfr. per tutto quanto riguarda la cosa, gli incaricati, la procedura ecc., anzitutto il *Liber de reg. Civ.*, cap. XIII-XXIII, ed anche poi, passim; indi ROLANDINO, IX, III, p. 446, e in generale tutto il cap.; e gli statuti ai luoghi seguenti: VERONA, cap. I; VERONA A, I, xxv, p. 30; PADOVA §§ 3, 6, 8; VERCELLI, v, (carta attestata), e doc. LXXXVIII, del 1248, a p. 1373; PARMA, agg. del 1259, p. 414; PARMA A, p. I; VICENZA, I, p. 81; NOVARA, xxxii; FERRARA, II, iv; MANTOVA, I, I, p. 53-4. — V. FRANCHINI, *Saggio* cit., pp. 150-1. — Altre lettere largamente ricordate nelle fonti son quelle che riguardano le concessioni di rappresaglie. V. a suo luogo.

(1) *Lib. de reg. Civ.*, cap. cxxii: « *Consueverunt in quibusdam locis exemplari huiusmodi lictere (al papa e all'imperatore) antequam sigillentur, sicut fit Florentie, et exemplum inde retineri* ». Ma gli Statuti sono più larghi: BOLOGNA, I, viii, del 1250: Nessuna lettera si sigilli se non venga mostrata prima al podestà o al suo vicario, « *et exemplari faciant in quaternis communis Bononie* »; id. I, vii; — PADOVA, § 199, del 1267: « *Teneantur notarii sigilli exemplare omnes litteras que pro communi Padue mittuntur, per se in uno libro, et omnes litteras que recipiuntur per commune* ». Id. al § 386 del 1275 per le lettere ai capitani, custodi, ecc. esemplate « *in quaterno per se* ». Nei documenti troviamo tanto l'espressione « *liber litterarum exemplatarum* » (v. per es. VERCI, *Marca*, III, cclxxxiv, del 1285), che quella, in questo caso equivalente, « *liber litterarum registrarum* » (ibid. IV, cccci, del 1297).

(2) Statuti, X, xxvi, del 1250.

(3) Statuti, I, I, (pp. 41-42), aggiunta del 1265. In più immediato

avviene a Brescia (1), a Mantova (2), ecc.; e ricordo anche, quantunque la cosa non si traduca in un atto scritto, che appunto a Mantova « *dictator teneatur dicere et denunciare domino potestati quod executioni mandet omnes reformationes suo tempore factas, et seriatim eas legere ei* » (3).

Ma, col tempo, la figura del *dictator Communis* si eleva: il dotto conoscitore dell'*ars dictandi* ed insieme del diritto, prevale sull'impersonalità del puro funzionario comunale (4): non a caso abbandona le sue normali attribuzioni in patria per accompagnare un inviato del Comune a concluder convenzioni con un altro Comune (5): ne più, in patria e precisamente in Consiglio, appunto le sue normali attribuzioni si limitano a redigere il verbale della seduta: « Si in aliquo Consilio generali vel speciali communis vel populi, aliqua propositio fieret contra formam alicuius capituli, vel aliquis de consiliariis consulendo super ipsa propositioe aliquid diceret contra formam alicuius statuti, et etiam si Potestas vel alius pro Potestate contra formam alicuius capituli reformaret, tunc notarius deputatus ad reformationes scribendas debeat manifestare, publicare et legere in conspectu illius Consilii vel Consiliorum in quo vel quibus proponeretur, arengaretur vel reformaretur contra formam alicuius capituli, illud capitulum vel capitula quae contradicerent tali propositioe,

rapporto con gli statuti stessi, ma sempre per lo stretto legame ben noto tra riformazione e statuto, è posto, ancora a Bologna, il notaio che abbiám visto delegato ad esemplare le riformazioni. Egli deve « legere statuta potestatis in Consilio et alibi ubi oportunum erit; ... statuta ostendere ... et relinquere omnibus qui exemplare voluerint; si aliquis vellet quod ipse exemplaret, debeat accipere moderatam solutionem. » X, xxvi, agg. del 1259.

(1) Statuti, p. 123.

(2) Statuti, IV, 28 del 1305.

(3) Statuti, I, 11.

(4) NOVATI, *Freschi e Mini del dugento*, pp. 308-9.

(5) ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, N.º 968, 23 nov. 1279.

consilio vel reformationi » (1). Qui il semplice notaio è diventato il rappresentante vivo dello stato attuale della legislazione comunale: egli *deve* ricordarla costantemente alle autorità che hanno il diritto di integrarla o mutarla.

Ed allora, quantunque ancora sotto i nomi di *dictator* o di *notarius ad reformationes*, noi avremo innanzi la figura tipica del *cancelliere*, che precisamente verso la fine del secolo XIII si va delineando anche nell'Italia superiore, per assurgere poi al più alto significato politico.

Senza dubbio è un fatto notevolissimo che non ostante l'esempio delle cancellerie sovrane, di quella di Venezia, delle vescovili, l'uso del titolo *cancellarius* non appaia che molto tardi; ma è pur certo che i più antichi esempi che ce ne offrono i documenti comunali, sollevano gravissimi dubbi: ci si presenta anzitutto un documento del marzo 1183 con che i Malaspina promettono ai consoli di Piacenza di dar loro in deposito il castello di Oramala ecc.: « et si consules, videlicet comune; dampnum aliquod habuerit pro onere pecunie quam pro suo facto, domino *canzelario* promiserunt totum dampnum eis recipientibus, vice comunis restituent » (2). Se non che, come notavo già nella prima parte di questi studi (3), il documento è tratto da una copia del sec. XVIII che anche questo solo passo non dimostra certo immune da errori; e poichè l'ufficio di ricever danaro del Comune spetta normalmente ad un *camerario* o al *canevario*, parole che, paleograficamente, si prestan troppo a venir confuse con *canzelario*, così

(1) PARMA A, p. 57.

(2) Hist. Patriae Mon., Chartarum, II, doc. 1604.

(3) Pp. 53-4. Ho ricordato a p. 72 dello stesso lavoro come la qualifica di cancelliere data dal BISCARO, *Note e documenti S. Ambrosiani*, Arch. Stor. Lomb. 1904, p. 332, n. 6, ad un giudice Anselmo redattore di sentenze consolari dal 1138 al 1150, volesse secondo l'intenzione dell'illustre erudito solo significare il suo ufficio effettivo, senza alludere ad una *espressa* denominazione indicata da documenti.

io non presto fede a questa prima ed isolata menzione del titolo di cancelliere.

Un *cancellarius consulum iustitiae* che custodisce i pegni dati dal convenuto « standi mandato consulis de iustitia facenda », appare poi al Cap. III della edizione del Berlan delle Consuetudini di Milano del 1216, secondo il codice Ambrosiano del *Liber Consuetudinum*. A parte il *canevarius* sostituito dal Porro nella edizione Torinese, io credo solo esatta la lezione *camerarius* dataci invece da un codice Trivulziano, codice che del resto è (secondo le introduzioni del Berlan stesso alle sue edizioni del 1868 e '72 del *Liber*), almeno in molti casi, il migliore. Possiamo eliminare rapidamente le ragioni esposte dall'editore (1) a sostegno della lezione *cancellarius*: l'esistenza di cancellieri imperiali e regi non prova certo l'uso del titolo presso i Comuni; gli statuti del Cadore e di Savona citati sulla fede del Ducange sono senza dubbio troppo tardi; gli statuti di Trieste editi dal Kandler non sono affatto del 1150, non ostante il loro titolo, ma, come dimostra il Kandler stesso nella prefazione (2), debbono attribuirsi in genere, alla seconda metà del secolo seguente; gli esempi Pisani e Lucchesi non fanno prova essendo ovunque in Toscana d'uso molto anteriore che da noi la voce *cancellarius* (3).

Invece un *camerarius*, un cassiere, in fondo, dei consoli, non potrebbe, a Milano, far meraviglia: con la funzione specifica di « recipere pignora consulum de iustitia » troviamo scribi appositi a Como nel 1219 (4), e poi a Novara uno speciale massaro che

(1) Ed. 1872, pp. 45-6.

(2) *Statuti municipali del comune di Trieste che portano in fronte l'anno 1150*, editi a cura del dott. P. KANDLER, Trieste, 1849, pp. iv-v.

(3) MARZI, *La cancelleria della repubblica fiorentina*, Introduzione e cap. I

(4) COMO A, CCCLXX.

pure « recipit et gubernat » precisamente i pegni, le *securitates* ecc. giudiziali (1).

In complesso, sono, come si vede, più che altro le funzioni non consone a quelle che assumerà poi il vero cancelliere che ci lasciano increduli davanti a queste prime isolate menzioni. Per questo non abbiamo invece una ragione seria di contestare l'esistenza di una *cancellaria* a Vicenza nel 1211, quale è indicata in un documento edito dal Verci (2), quantunque non si debba ritenere che la presenza di tale denominazione indichi già la coesistenza necessaria delle figura del *cancelliere* nel suo specifico significato.

Di fatto, tranne a Milano, ove trovo un *canzelarius Communis* in un documento del 1242 (3), non incontro questa espressa denominazione se non già innanzi nella seconda metà del secolo (4).

(1) Cap. XL. — Più lontani sarebbero gli esempi di VICENZA, p. 28: « si ero electus ab aliquo consule pro recipiendis drecturis seu pignoribus » ecc. — e VERONA A, I, LXXXV, p. 62: « quilibet consul debeat habere unum capsarium coram se ex illis notariis qui sedent coram eodem », per l'esazione delle tasse giudiziarie. Due *capsarii* esistevano pure per i giudici.

(2) *Cod. dipl. Eceliniano*, N.º LXXVIII. 4 febbraio: « in ponticello domus Communis Vicencie, supra terram guarbam *cancellarie*, presentibus » ecc.

(3) FRISI, *Memorie di Monza*, II, cxx.

(4) PADOVA, Verci, *Marca Trivigiana*, II, CLXXVIII, 1268: *in cancellaria* o *in camera cancellarie*; *not. cancellarie* nel 1289, *ibid.* III, CCCX; *cancellarius* nel 1297, *ibid.* IV, CCCC. — PAVIA, VIGNATI, *Cod. dipl. Laudense*, II, 380, del 1279; *canzelarius comunis*. — LODI, VIGNATI, *Op. cit.* II, 382, del 1282: *notarius cancellarie*; 390 del 1284: *scriba cancellarius comunis*. — COMO, *Hist. Patriae Mon.*, *Leges* II col. 453 (e ROVELLI, II, XXXI), 1282: *cancellarius communis*. — A VOGHERA sarebbero nominati due cancellieri del Comune in un'autentica del sec. XIII al doc. CCXXI di CAVAGNA SANGIULIANI, *Documenti Vogheresi nell'Arch. di Stato di Milano*.

Nota che indipendentemente dal significato specifico di cancelliere del Comune, la voce *canzelarius* come titolo di un notaio addetto ad un ufficio si trova per es. a BERGAMO nel 1269 e 1270,

Ora, se come dicevo questo è un fatto notevole, non è tuttavia un fatto ne' strano ne' isolato. Quello che nell'Italia superiore si sviluppa molto tardi è il vero e proprio *concetto di cancelleria* nel senso che la diplomatica attribuisce alla parola. Le influenze dell'origine del notariato come istituto addetto alla redazione dei documenti comunali (1), si ripercuotono in quella che ci sarà sembrata fin qui una stranezza dell'organizzazione che andiamo studiando: il perdurare cioè del carattere di *notai del podestà* in quei notai che con la redazione dei verbali consigliari e delle più importanti lettere del Comune vanno assumendo appunto l'aspetto specifico del futuro cancelliere. Vuol dire che non si è ancora sentito il bisogno che la cancelleria di Stato formi un ufficio a sè; vuol dire che ci si appoggia ancora interamente al podestà come esecutore assoluto della volontà dei Consiglieri; e soprattutto vuol dire che non sono ancora preponderantemente operanti quelle forze nuove che si concretano in nuovi istituti e che esercitano un'azione parallela, se non ancora contrastante, a quella del podestà. Perchè solo da questo parallelismo, che può diventare antagonismo, sorge la necessità di una figura unica diversa da ciascuno di essi, ma prodotto dell'opera di tutti, che rappresenti veramente la figura idealmente unica dello Stato. Storicamente, la collaborazione del Consiglio e degli Anziani diventa una necessità in tutti quegli atti in cui il Comune agisce come persona: e perchè da quella collaborazione sorgono atti di Stato indipendenti dagli atti dei suoi organi singoli, sorge la necessità di un ufficio proprio che li prepari e li rediga, la Cancelleria. In concreto, l'origine di questo istituto corrisponde al tramonto del periodo nettamente podestarile. Viene da sè che, come in tutti i fatti storici, le forze

« cancellarius militum iustitie », in MAZZI, *I Milites iustitie del Comune di Bergamo*, Arch. Stor. Lombardo, 1908, Vol. X, p. 123-4.

(1) Cfr. la prima parte di questi studi.

nuovamente entrate nel gioco della vita pubblica operano a lunga prima di giungere a modificare l'aspetto esterno, le *forme* delle cose di cui hanno già profondamente mutato la sostanza. Per questo si trascinano per tutto il secolo forme antiche non rispondenti e concetti già radicatissimi, per questo, volendo ricordare un altro aspetto dello stesso fatto, noi abbiam visto ancora alla fine del secolo XIII i libri degli atti consigliari depositati presso istituti diversi senza unità di concetto: essi non hanno ancora una sede propria, e vanno perdendo quella che già avevamo logicamente presso il podestà quando il podestà era ancora veramente tutto lo Stato.

Lo studio delle forme che assume la cancelleria *come istituto a sè stante* esula adunque dai limiti sistematici e normalmente anche cronologici che abbiamo imposti alla nostra indagine.

Atti generali o di governo

Sulla stessa base ibrida di istituti vecchi che tramontano e di nuovi che si vanno affermando, gli atti che si riferiscono agli elementi fondamentali della vita dello Stato come persona, ne' suoi rapporti cioè con tutti i cittadini presi come complesso, ed in quelli con l'estero, trovano la loro origine o la loro sede naturale (quando per l'origine provengano da speciali corpi o funzionari) *nell'ufficio del podestà*, o genericamente *in Comune*, espressioni che soprattutto nel periodo meno avanzato, in cui era più esclusivo lo sviluppo delle istituzioni podestarili, praticamente collimano.

Esaminiamo questi atti *partitamente*.

I. Statuti e statutari. — Il podestà conserva presso di sè uno degli esemplari ufficiali degli Statuti (1) e delle altre leggi

(1) PARMA, p. 81, disposiz. del 1226: « . . . alia tria statuta fiant et remaneant pro potestate et aliis officialibus »; p. 82, disposiz. del 1255: « Sint quatuor libri statutorum eiusdem tenoris, quorum... alius sit penes potestatem et eius assessores ». — id. PARMA A, p. 54. — VERCELLI, CCCXLIII: « Statuta comunis Vercellarum exemplificentur in duobus libris, unus quorum sit penes potestatem ». — BRESCIA, p. 97, disposiz. del 1245: « Sint tres libri statutorum, unus quorum remaneat apud potestatem ». — id. BRESCIA A, I, xxx. — BIELLA, § 32, aggiunta: I consoli vecchi consegnino ai nuovi, tra l'altro « car-

dello Stato (1), (2). Le leggi trovano, com'è risaputo, la loro normale origine nei Consigli del Comune che le emanano secondo i modi a noi già noti, sotto la veste della riformazione. Ma alla loro preparazione collabora anche l'istituto ben conosciuto e importantissimo degli statutori, che come raccoglitori, emendatori, e a volte autori del più importante, fondamentale atto scritto del Comune esercitano un'azione che entra inte-

tam pronunciationis ». — PADOVA, § 1177, del 1263: « Quatuor libri statutorum fiant unius tenoris, unus quorum sit apud potestatem ». V. anche § 1180, del 1276. — VERONA, A, I, xxx, p. 28: « Potestas teneatur facere fieri tres libros postarum communis... unus quorum librorum stare debeat penes potestatem ». — NOVARA, cclxxxiv: « Tria volumina statutorum fiant... unum quorum... remaneat penes potestatem ».

(1) PADOVA, § 1364, posteriore al 1265: « Statuimus quod futurus potestas teneatur constitutiones papales et leges imperiales contra hereticos edictas, infra unum mensem post introitum sui regiminis de verbo ad verbum scribi facere in capitularibus suis ».

(2) Al più umile concetto di assicurare l'osservanza dei propri doveri, risponde in alcuni luoghi la tenuta da parte del podestà di trascrizioni o estratti, in varie forme, delle disposizioni statutarie che lo riguardano direttamente. Cfr. BOLOGNA, VII, lxx a, del 1259: Si facciano « duo memorialia in quibus contineantur omnia statuta et ordinamenta que tangunt potestatem et eius familiam » suddivisi per mese, in modo che vi sia scritto: « potestas et eius familia tenetur ista facere de mense ianuarii ut continentur in statuto, quod est sub tali rubrica, et dictum statutum in primo libro statutorum, vel in secundo... ponendo inceptionem rubricae et statuti in quolibet statuto ». Uno di questi memoriali stia presso il podestà, l'altro si ponga nel palazzo vecchio del Comune, visibile a tutti. — La cosa si verifica anche in forma d'appunti, per i giudici, per i notai del podestà, consoli, estimatori, ecc.: *Lib. de regimine*. LI: « Et statutum legant et notent iudices et notarii (potestatis) die noctuque, notando singula que fieri debent, et suo tempore queque fiant, que fieri debent, ne de negligentia vel ignorantia valeant reprehendi ». — BERGAMO, col. 2053, Fragmentum vetustioris statuti Pergami, anno 1219: sembra considerato come a parte e forse entra (dato il periodo non vetustissimo) nella serie degli estratti che esaminiamo, il Sacramentum consulum iustitie: « vidi et legi quemdam quinternum in quo continebatur sacramentum consulum iustitie Pergami ». — NOVARA, cclxxxiv: « Tria volumina statutorum communis fiant...

gralmente ed immediatamente nel campo di questi studi. Dovrò per questa ragione riparlarne in un tempo che spero non lontano, ma devo notare quì com'essi traducano in iscritto gli atti necessari all'esercizio delle loro funzioni, e i risultati dell'opera propria, a mezzo di appositi notai in numero, normalmente, di uno o di due (1).

Le mansioni di questi notai per la preparazione e redazione degli statuti (del cui corpo essi hanno naturalmente, almeno dove gli statutari sono un istituto permanente, uno degli esemplari

et duo volumina statutorum iusticie... et quartum volumen statutorum consulum tantum remaneat penex consules ». — MANTOVA, VII, 48: « Consules cuiuslibet banchi et eorum notarii, teneantur et debeant habere ad banchum sua statuta posita sub rubrica De officio consulum, usque ad statutum rubricatum De officio extimatorum. Qui notarius predictorum scribere teneatur et suis successoribus designare »; id. per gli estimatori, dalla rub. De officio estimatorum a quella De successionibus. V. anche rub. 51; rub. 19, Sac. dei consoli, estimatori, giudici, notai dei rispettivi uffici, notai dei libri dei banditi: « Et capitula statutorum ad suum officium pertinencia scripta tenebunt ». — Vi sono poi luoghi ove la disposizione ha carattere del tutto generale: BRESCIA, p. 256: « Omnes officiales comunis teneantur sacramento sui offitii habere in scriptis omnia statuta et capitula spetancia et pertinencia ad eorum offitia ». Id. BRESCIA A, IV, LX. — PARMA, p. 463: « Quilibet officialis habeat penes se statuta loquentia de officiis eorum ». — VERONA, A, II, LIII, p. 198: Tutti gli ufficiali rivestiti di autorità giudiziaria abbiano « exemplatum ad discum suum » lo statuto sui consigli dei sapienti. Cfr. anche p. 257, e IV, CLVIII, p. 552.

(1) *Sola menzione*: REGGIO, TACOLI, *Memorie di Reggio*, I, p. 398, brano degli statuti del 1265: « Iohannes de Mutina, notarius ad infrascripta statuta et ordinamenta (fatti dagli statutari) scribenda ». — PADOVA, § 1183, del 1257: « Statutarii et notarii eorum ». — *Un solo notaio*: PARMA, p. 29 e 127, da cui risulta che l'istituzione è almeno anteriore al 1229. Prima era con gli emendatori un notaio del podestà. Una commissione eletta per ordinare statuti anteriori tenendo conto delle aggiunte e cancellature, istituita nel 1264 (p. 81, nota), ha pure un solo notaio. — PARMA A, p. 52: gli emendatori hanno ancora un solo notaio « ad suam voluntatem ». Caso pratico a p. 279, pure con un notaio. — *Due notai*: BRESCIA, p. 97, disposiz. del 1245. — VICENZA, I, pp. 63-4; 79-80. — VERONA A, I, XVIII, pp. 27-8.

ufficiali (1), consistono schematicamente nel formulare in iscritto la proposta dello statuto nuovo o della modificazione dell'antico stabilita dagli statutari, per presentarla all'approvazione del Consiglio (2), e nel trascriverli poi e copiarli nei vari esemplari ufficiali degli statuti (3), quando pure non ne facciano anche speciali libri di aggiunte (4).

(1) Quantunque il fatto mi risulti espressamente solo per BOLOGNA, I, 1, (p. 54) del 1259.

(2) BOLOGNA, I, LXV, del 1253, *Sacr. compositorum statutorum*: Mutazioni, aggiunte, nuovi statuti « non firmabo... nisi in consilio *legantur*, et a toto consilio approbentur vel maiori parte ». Ibid., XLVI, del 1253, *Sacr. notariorum compositorum statutorum*: « Scribam omnia que mihi iniuncta fuerint ab illis qui presunt statutis »; e che si tratti effettivamente di proposte è chiaro dal fatto che « si in aliquo discreparent dicta illorum, in scriptis separatim redigam ». V. anche la nota seg. — PARMA, *De emendatoribus statuti*, pp. 29-30: « Capitula (proposti dagli emendatori) debeant scribi et poni ad Consilium, et non alia, de quibus duae partes (emendatorum) se concordaverint ». — A PARMA, A, p. 53, i capitoli approvati dal Consiglio sono poi sigillati e posti nella segrestia fino a che il podestà nuovo non li giuri. — VERONA A, I, XVIII, pp. 27-8: « Statuta composita et ordinata per statutarios *legantur* et approbentur vel infringantur in consilio maiori Verone ».

(3) BOLOGNA, I, XLVI, *Sacr. notariorum compositorum statutorum*, (cod. del 1253 e data espressa 1237 con errore nella indizione (xv per x), che potrebbe riferirsi ad una sola parte, per ora non precisabile, della disposizione): « Postquam statuta fuerint completa et in unam consonantiam redacta, firma et laudata, in quattuor volumina reducam per me, vel sotium, vel per alium... Et predicta quattuor statuta ascultabo et exemplabo, miniabo et rubricabo, vel fatiam fieri hec omnia ». V. anche I, 1, p. 46. — PARMA A, p. 53: « Potestas teneatur quociens statuta Communis emendabuntur et adiciones fient de novo, ipsis apertis, facere poni et scribi in omnibus libris statutorum Communis ». — Accenni sparsi, molto più antichi, si trovano in documenti. Cfr. per es. per VERCELLI la prefaz. del COLOMBO a *Doc. dell'arch. comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, p. 4.

(4) PARMA A, p. 53: « Statuta et adiectiones statutorum, quando fient, scribantur in duobus libris, unus quorum remaneat penes masarium Communis sigillatus, et alius penes Capitaneum, ut per ipsum possit haberi copiam de predictis capitulis ». Cfr. con le disposizioni parmensi date nelle note prec.

II. **I cartulari del Comune**, dei quali solo alcuni tra i più noti furono espressamente studiati nella loro origine e formazione, meriterebbero uno studio d'assieme. Essi raccolgono le prove scritte delle ragioni formali, o giuridiche, della vita del Comune, dei rapporti col di fuori, dei diritti sul territorio dipendente. A questi normali elementi della loro costituzione, altri molto vari se ne aggiunsero nei vari luoghi, a seconda soprattutto del concetto che dei cartulari stessi si ebbe, non sempre così elevato che non si fondessero qualche volta con le raccolte dei contratti d'interesse del Comune. Rilevatane per ora la fondamentale importanza, ricordiamo che per la formazione di essi i Comuni istituirono a volte speciali uffici o commissioni (1), ma che ad ogni modo, salvo forse il solo caso di Verona dove un cartulario, tuttavia molto antico, appare redatto dai *procuratori* del

(1) BOLOGNA, XI, xcv, del 1259: « Pro comune Bononie debeat fieri unus liber qui nominetur register, et in eo conscribi debeant omnia privilegia et etiam instrumenta ius aliquod continentia, vel honorem seu iurisdictionem a comune Bononie pertinentem ». Per fare il libro si eleggano dagli anziani e consoli due giudici e tre notai, i quali ultimi « optime sciant scribere ». V. anche VII, cxlvi, r., pure del 1259; Cfr. HESSEL, *Il più antico « chartularium » del Comune di Bologna*, L'Archiginnasio, 1907, che ricorda già un *liber communis* di natura analoga al *Libro grosso*, menzionato in un doc. del 1214. — NOVARA, xviii: « Instrumenta comunis et scripta specialiter ad comune pertinentia, scilicet emptionum, vendicionum, concordiarum, investiturarum et privilegiorum, et omnia alia instrumenta ad comune Novarie pertinentia, faciam (ego potestas) diligenter inquiri coram sex hominibus bone oppinionis, videlicet quatuor iudicibus et notariis duobus, qui eligantur per potestatem.... Et ipsa omnia instrumenta et privilegia faciam exemplari et autenticari in quaternis ad formam libri unius et plurium, secundum melius videbitur redigi ». Per il valore giuridico della « scriptio in libro comunis » di uno di questi documenti, v. cap. xcix, (p. 601). — Una commissione è ricordata per le aggiunte a BRESCIA, p. 115: « Potestas teneatur facere videri et examinari registrum comunis Brixie per illos sapientes qui videbuntur sibi, et addere illud quod addendum erit dicto registro ». — Suppone che si trattasse di una commissione anche per i libri di VERCELLI il COLOMBO nella prefaz. ai *Doc. dell'Arch. Comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, p. 6.

Comune (1), tali raccolte sono, col mezzo delle dette apposite commissioni, compilate per ordine podestarile (2), normalmente

(1) CIPOLLA, *Verona e la guerra contro Federico Barbarossa*, Nuovo Arch. Veneto, 1895, p. 24 del testo, e nota 118: « Liber iste communis ab eis (procuratoribus, — del 1184 —) constructus fuit, in quo omnia acta et ordinamenta civitatis Verone continentur, et postea in sequentibus annis ab aliis continuatus fuit ». V. avanti: *Procuratori*. Ma appunto l'antichità di questo libro può far pensare ad un periodo originario di fusione con altri atti costitutivi del Comune, che solo uno studio speciale potrebbe chiarire. Su ciò ha fatto ottime osservazioni il COLOMBO nella prefaz. all'op. cit. nella nota prec.

(2) ALESSANDRIA, GASPAROLO, *Il liber Crucis civitatis Alexandriae*, Bibl. dell'Acc. Storico Giuridica, Roma, 1889, doc. III, già citato a p. 51 della prima parte di questi studi: « D. Amizo Butraffus, potestas Alexandrie (1205), comodis et utilitatibus providens, statuit et precepit omnia instrumenta civitatis Alexandrie ad comunem utilitatem ipsius civitatis pertinentia in unum corpus reddigi... » ecc. Ma v. le osservazioni del GABOTTO nella prefaz. al *Rigestum Comunis Albe*. — Appunto per il regesto d'ALBA, compilato per intervento podestarile nel 1215, v. ibid. — Cfr. per il primo *liber iurium* di Genova, SIEVEKING, *Relaz. sopra i Libri iurium*, Estr. Gior. Stor. e lett. della Liguria, VIII, p. 4. — VERCELLI: I due volumi del *Libro degli acquisti*, che troviamo tante volte citati dal MANDELLI, dall'editore degli Statuti, dal COLOMBO nell'opera testè ricordata, sembrano redatti, secondo il Colombo stesso e a norma anche di una cortesissima comunicazione del dott. prof. Giulio Cesare Faccio, conservatore dell'Archivio Storico di quel Comune, « forse per ordine di quel podestà Vitale dei Beccaria che nell'anno 1241 fece raccogliere gli statuti del Comune ». I libri dei *Pacta* e delle *Investiture* sono contemporanei a questo degli acquisti. Mettiamo in rapporto con tutto ciò il cap. ccxxiii degli Statuti. — Per il *Libro grosso* di REGGIO cfr. DALLARI, *L'Archivio di Reggio*, p. 8. — ASTI, SELLA, Introd. al *Cod. Malabayla*: questo cod. sarebbe stato fatto verso il 1353 su due altri, l'*Alfieriano* e il *Libro vecchio* (p. 39). Il cod. Alfieriano sarebbe una trascrizione « in forma pubblica ed in un nuovo volume degli atti contenuti nel Libro Vecchio » per ordine dato al notaio Guglielmo Passatore dal podestà Guglielmo dei Lambertini di Bologna nel 1292 (p. 8). Ricordo per la predetta originaria fusione con gli statuti, gli accenni ai *libri capitulorum* dei N. 842 (del 1276) 142, 939, 143, 629, 675 ecc. (1277-95). Il N.º 661, del 1277, parla di « statuta, capitula, ordinamenta » che devono considerarsi « pro cassatis et can-

in più esemplari conservati presso vari uffici del Comune, ma fondamentalmente nell'archivio o in luoghi sacri (1).

III. Il *'sacramentum sequendi* o *sequimentum potestatis* (2)

zellantis de cartulariis seu capitulorum libris comunium Ast et Albe». V. nota seg. — Noto a MILANO, il giuramento del podestà, del 1225, di conservare in iscritto i trattati e convenzioni con altri Comuni o con particolari (GIULINI, *Memorie*, IV, p. 292).

(1) ASTI, *Cod. Malabayla*: Già il doc. N.º 251, del 12 luglio 1209 per cui gli uomini di certe terre cedute ad Asti da Ottone del Carretto, fanno fedeltà al Comune, avverte che: « Nomina eorum qui fecerunt fidelitatem comuni Astensi, in quodam cartulario coyrii rubey continentur et scripta sunt ». Ma il N.º 259, che dev'essere del 1225 circa, specifica: « nomina illorum qui fidelitatem fecerunt comuni de predictis locis, in quodam cartulario communis longo quod in sacramento communis poni debet, scripta sunt et specialiter denotata ». — A PARMA, p. 82, disposiz. del 1255, troviamo « privilegia, instrumenta et iura communis quae sunt penes filios d. Boverii ». — BOLOGNA, XI, xcv, del 1259: Del *register* che già conosciamo, si facciano tre copie, da conservarsi una nella sagrestia di S. Domenico, una in quella di S. Francesco, l'altra nella masseria del Comune. Un notaio apposito terrà i tre volumi al corrente. — NOVARA, xviii: « Exempla » dei privilegi ecc. pure a noi già noti, « debeant deponi et consignari tribus hominibus bone oppinionis, quorum quilibet illorum habeat unum exemplum istorum instrumentorum et privilegiorum. Et canevarius comunis Novarie qui pro temporibus fuerit, habeat unum exemplum ad formam libri vel librorum redactum, qui illud debeat custodire ». Custodi e canevario consegneranno « per cartam attestatam » tali libri ai custodi e canevaro seguenti. — VERONA A, I, ccxlviii, p. 131: Dei privilegi dell'imperatore Federico un esemplare vada alla segrestia del Comune, ed uno al massaro. Secondo un'aggiunta del 1298 l'« autenticum » è nella segrestia dei frati minori, una copia in quella del Comune, un'altra in casa dei capitani. — LODI, VIGNATI, *Cod. dipl. Laudense*, N.º 340: il libro o registro fatto nel 1284 « in quo scripte et scripta sunt pax Constantie, privilegia imperatorum et regum concessionem, immunitates comuni Laude data et date, concessas et concesse per eos, instrumenta pacis et iura multa que comune Laude habet in civitate, episcopatu et districtu et iurisdictiones », è conservato « in camera armarii comunis Laude in qua scripture et iura dicti comunis deponuntur », camera che esisteva già, con addetto apposito notaio, almeno nel 1304 (N. 435-7).

(2) Cfr. MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte*, I, pp. 246-7, 267-9.

costituisce la base quasi contrattuale dell'autorità podestarile entro i confini della giurisdizione del Comune, quali sono determinati in appositi documenti solennemente redatti (1).

È giurato da tutti gli uomini dell'età prescritta, di città e delle ville (dove si fonde col giuramento di fedeltà al Comune cittadino), sulla formula sancita dalla consuetudine, o, in mancanza, su quella espressamente redatta dai giudici e notai dello stesso podestà (2). Del prestato giuramento può farsi strumento

(1) LODI, LX, disposiz. del 1217: Il podestà determina « in cōtione » che il Comune « sicut est palificatum et determinatum... ita stare et permanere debeat. Et quod nullus homo de cetero illud comune impediāt, et inde publicum instrumentum iussit ab Anrico de Somaripa fieri ». — VICENZA, p. 163: « Quattuor homines qui cognoscant confines pertinencia (sic) civitatis eligantur, qui discernant et in scriptis redigant ipsos confines, et xx iuvenes vandant cum eis pro habenda noticia confinium predictorum ». — BERGAMO, Excerptum veteris statuti 1240-50, p. 2066, disposiz. del 1253: « Potestas teneatur eligere quattuor bonos et providos viros per quelibet parte, et tres bonos et providos magistratos et cum eis ire et videre et cercare omnes frontierias et confines episcopatus Pergami usque ad Sarcinum, et cum eorum consilio redigere in scriptis quomodo et qualibet finis » ecc., e le proposte di fortificazione. — Con scopo fiscale, V. avanti, a proposito dei beni del Comune per PADOVA § 1142, dei procuratori del Comune per BOLOGNA, ecc. — Anche delle suddivisioni della città e del distretto è memoria in atti o libri del Comune: a BOLOGNA, nel 1223 si istituirono dei « prepositi ad dividendos homines terrarum comitatus et districtus Bononie per quarteria sicut civitas est divisa », con notaio proprio, che ci lasciò l'atto di divisione edito in SAVIOLI, *Annali*, III, II, N.º DXLV. Per questa divisione del contado in corrispondenza ai quartieri cittadini mi pare fondamentale l'esempio di BERGAMO, quale è esposto dal MAZZI, in *Note suburbane*, Bergamo, 1892. Per MANTOVA, l'elenco è compreso negli statuti, VII, 52, ecc. — Per le divisioni della città cfr. LODI, xcy, del 1233: « Quelibet vicinia civitatis, secundum quod distincte sunt in libro comunis ». — Per VERCELLI, v. in certo modo compreso l'elenco delle vicinie nel libro dei « novi habitatores » di cui al cap. ccl, e in questo lavoro, più avanti, a proposito dei tributi. Ecc.

(2) *Liber de regimine*, XLIV. Vedrai, nel capitolo dell'amministrazione delle ville, vari passi di ROLANDINO, *De officio tabellionatus in villis vel castris*.

apposito (1) come si dà atto di coloro che ricusano di prestarla (2). Di tutti quelli che giurarono il « sequimentum » si prende nota in appositi libri (3).

Accanto e al di sopra dei singoli cittadini si vanno formando quelle corporazioni che assumeranno nella vita pubblica tanta importanza da mutarne le basi. Su questi nuovi elementi dello Stato il Comune vuole pure un immediato controllo che si esplica con l'esame e l'approvazione degli statuti interni che quelle corporazioni danno a sè stesse, attestata di solito per atto scritto da

(1) *Liber de regimine*, XLIX: « Nova potestas faciat recipi iuramentum (sequimenti) militum et magnatum per notarios suos ». — REGGIO, TIRABOSCHI, *Memorie di Reggio*, doc. DCCXII, dell'agosto 1218: nomina di treguani e loro notaio, che vanno per l'episcopato a far giurare agli uomini « sequimentum potestatis sub comuni Regii », e per altri uffici. Il notaio scrive i relativi atti. Appositi ufficiali per raccogliere il giuramento delle ville sono già noti nel sec. XII, cfr. MAYER, *Italianische Verfassungsgeschichte*, I, pp. 246-7 e 268. — BRESCIA, p. 160, disposiz. del 1254: « Notarius potestatis non accipiat ab aliquo comuni brixiane de fidelitatibus faciendis et exemplandis (nisi) XII. imper ». — NOVARA, xxx: « Liceat notariis palacii accipere... de sequimentis usque ad den. XII. imper, ad plus ». — V. anche PARMA, p. 122-3, ecc.

(2) PADOVA, § 126, anteriore al 1236 (V. prefazione, p. ix; ma la datazione anteriore, del 1175, non può applicarsi alla parte dello statuto che ci interessa): « Si ero electus pro sacramentis fieri faciendis sequendi potestatem, sive notarius, sive laicus, sacramenta bona fide fieri faciam a xv annis supra usque ad lxx, et potestati vel eius iudici aut suo nuncio, nomina eorum qui iuramenta facere noluerint in scriptis dabo ». Lo stesso farà chi sarà eletto marico, publicano o decano di una terra.

(3) VERCELLI, MANDELLI, *Vercelli nel Medio Evo*, II, pp. 5 e 170; ricordansi *libri sequertae villarum, militum, rusticorum*. — BIELLA, § 32: *Libri sequelarum* dei consoli. — Il piccolo numero dei giuranti può naturalmente far sostituire al libro un elenco più o meno lungo: TREVISO, VERCÌ, *Marca Trivigiana*, II, N.º cxxi, del 2 giugno 1262: Il podestà di Treviso ordina al marico di Mussolento di far giurare a tutti gli uomini del suo paese dai 14 ai 70 anni il *sacramentum potestatis*, « et reducat in scriptis nomina illorum qui iurabunt predicta, et dei scriptum ipsidomino potestati ». Segue l'elenco al N.º cxxii.

ufficiali del Comune negli statuti medesimi (1), con la tenuta

(1) Cfr. in generale LATTES, *Il dir. commerciale nella legislaz. statutaria delle città italiane*, p. 59 e n. 12. — MILANO, *Lib. Consuetudinum*. xxxi: I consoli della repubblica, « sive potestas qui pro temporibus fuerit, in concione singulis annis banna et blasma et consuetudines consulum negociatorum consueverunt et debent conservare ». — VERCELLI, cxcv: « Si aliqui homines voluerint facere aliqua ordinamenta super mercandiis eorum et misteriiis, quod dent in scriptus potestati, et potestas legi faciat in credencia... » ecc. — BIELLA, § 266: « Omnia statuta et ordinamenta cuiuslibet paratici sive collegii debeant legi in publica credentia et tunc ibi approbentur... » ecc.; § 330: « et consules comunis teneantur facere fieri unum librum in quo ponantur omnia statuta parariarum comprobata, data eis parareis per comune ». — Per BOLOGNA, v. HESSEL, *Geschichte d. Stadt Bologna*, p. 338. — LODI, *Statuta paratici caligariorum*, editi dal Ceruti nella *Miscell. di St. Italiana VII*, Torino, 1869, Cap. II. pp. 6-7: « 1261, die dominico XIII die mensis februarii, ind. IV, domini... officiales communis Laude electi secundum formam statuti comunis Laude ad videndum statuta paraticorum... et ad ea approbanda et cassanda... ». Id. nel 1263. — VICENZA, p. 208: « Potestas Vicentie teneatur coram se et ancianis facere apportari omnes matriculas sive statuta omnium fratralium civitatis Vicentie, et eas una cum ancianis in consilio XL examinet, emendet, reprobet et confirmet quicquid emendandum, reprobandum vel confirmandum fuerit ». Abbiamo notizia dell'approvaz. dello statuto dei notai del 1283 da parte del Consiglio dei 400, in BORTOLASO, *Vicenza dalla morte di Ezelino alla signoria Scaligera*, p. 341. — BERGAMO, POLETTI, op. cit., pp. 51-2, note: revisioni degli statuti dei notai del 1264 e '69. L'atto di approvazione è apposto agli statuti stessi da un « notarius potestatis et communis ». — PARMA A, p. 30: « Teneantur iudices potestatis semel in anno approbare omnia capitula et ordinamenta misteriorum et artium civitatis... Et in fine libri ordinarum cuiuslibet artis scribatur numerus approbatorum; et si inter anum statutum et aliud esset aliquod spatium non scriptum, in illo spatio fiant plures cancellaciones, ut si aliquid postea scriberetur, habeatur pro cancellato ». V. anche p. 203. — VERONA A, II, XLVIII, p. 194: Statuti del collegio dei giudici « primitus approbata per potestatem ». V. anche p. 249 per gli stat. dei notai. — NOVARA, CCLV: « Ad probandum statuta et ordinamenta paraticorum et societatum Novarie et burgorum et villarum episcopatus Novarie, debeant interesse unus iudex et unus notarius et tres layci sapientes... qui debeant ipso statuta et ordinamenta omnia aprobasse et examinasse infra Kall. marcii ». — MANTOVA, IV, 1.: « Capita (paraticorum) possint facere statuta approbanda prius... ».

degli elenchi dei capi delle corporazioni (1), od in altre forme analoghe.

IV. Funzionari dello Stato. Lo Stato vive e si muove per l'opera dei suoi funzionari distribuiti nei vari organi che presiedono alle varie funzioni pubbliche. Ora l'importanza fondamentale della scelta dei propri ufficiali non sfuggì mai ai nostri Comuni, neppur quando, trascinati da falsi principii, l'attuavano nei modi di fatto meno rispondenti allo scopo.

Ai Consigli cittadini ne spettò normalmente l'elezione, ed il podestà ebbe sempre in essa immediato intervento (2). Più specificamente, si conservarono in Comune gli elementi necessari ad ottenere nelle elezioni procedimento e risultati legali ed a conoscere in qualsiasi momento tutti i funzionari che coprivano gli uffici. A questo duplice scopo si tenevano elenchi dei cittadini che a norma delle leggi avevano diritto di occupare uffici pubblici (3), e viceversa elenchi degli esclusi sia per con-

(1) PARMA, pp. 43-4, disposiz. del 1226: « Nomina consulum viciniarum et artium... ponantur in uno libro communis ».

(2) Ne conseguono atti vari redatti da suoi notai: PARMA, p. 11, disposiz. anteriore al 1231: Il podestà elegge gli elettori dei consiglieri, due per porta; « electores cuiuslibet portae per se morari debeant sine aliis, cum uno notario... et eis (consiliariis) electis, debeant sigillari antequam veniant ad manus potestatis vel alterius, et in concione aperiantur ». — BRESCIA, pp. 163-4, disposiz. del 1249: « Quando eliguntur officiales ad sortes... ille qui accipit sortem officialis debeat primo facere scribi per notarium potestatis officialem quem eligit, et postea dicat et denuntiet preconii ut debeat nominare officialem ». V. anche pp. 199-200.

(3) VERONA, CCLXVI, del 1228: Tutti i cittadini che hanno cavalli ed armi e 1000 lib. di den. Veronesi in beni, e i militi di schiatta, « ponantur et scribantur in matricula, et ad officia comunis Verone, prout per ordinem scripti erunt, eligantur ». Questa matricola è fatta scrivere da venti uomini eletti dal podestà. — PADOVA, § 227, del 1271: Tutti i laici scritti in « dacia comunis » per almeno 200 lib., ecc. « scribantur per ordinem in uno libro cum quantitibus sui extimi, distincto per quarteria ». Per le elezioni si trascrivono i nomi in cedole, si mettono in un cappello, ecc. Un altro libro analogo esiste per i cittadini che pagando per meno di 200, ma più di 25 lib., sono eleggibili agli uffici minori.

danna (1), sia per età (2), come pure di coloro che, dato il sistema di elezione a vari gradi e l'istituto della *vacatio* che si applicava anche agli elettori, avevan perduto il diritto di esser tali per un determinato periodo, avendone avuto la *sors* in una precedente elezione (3). D'altro lato troviamo nell'ufficio del podestà gli elenchi dei funzionari in carica (4), e (a norma di alcune

(1) Lo vedrai nel capitolo della diplomatica giudiziaria a proposito dei libri di speciali condanne o pene.

(2) BOLOGNA, VII, LXXVII, del 1252: I cittadini oltre i settant'anni sono esclusi dalle fazioni e pesi, ma anche dalle cariche comunali. A questo scopo un notaio speciale del podestà tiene presso di sé la lista dei settuagenari. Vi sono annotati (I, XLIX), naturalmente solo per l'esclusione dalle fazioni e oneri, anche i settuagenari dalle terre del distretto.

(3) BRESCIA, p. 164, del 1253: « Potestas teneatur facere scribi in un libro comunis Brixie omnes illos qui cessare debent de accipiendo sortes officialium occasione sortium quas habuissent, et pro quibus cessare deberent per annum ». — id. BRESCIA A, I, CLXXVI. — PADOVA, § 7, 1, del 1277: Coloro ch'eran stati scelti un anno come elettori del podestà, non potevano esserlo l'anno seguente (già dal 1236, § 7), e quindi « scribantur nomina electorum potestatis post reformationem factam super electione novi rectoris »; il podestà li farà leggere in Consiglio quando l'anno dopo si eleggerà il suo successore.

(4) PARMA, p. 168, disposiz. del 1233: « Nomina campariorum specialium ponantur in uno quaterno separatim per portam, ad hoc ut cercatores et condempnatores possint scire nomina eorum »; che sian presso il podestà è detto in Parma a, p. 127; p. 46: « Potestas communiter et aequaliter mittere teneatur per portas ambaxatores et correrios in ambaxatis cum ambaxatoribus, et faciat eos scribi in uno quaterno, quoslibet in sua porta »; p. 14, disposiz. anteriore al 1255: « Potestas teneatur scribi facere per portam omnes officiales sui temporis... in quodam libro, et de iis, habentibus brevia (delle elezioni) copiam facere », ma il libro è custodito dai « notarii tascarum » (v. a suo luogo). Un'aggiunta del 1255 dimostra anche più chiaramente che lo scopo dell'elenco è dato dalla *vacatio*: « officiales qui debent cessare legantur in quolibet consilio, cum electio officialium debet fieri ». — PARMA A, p. 38, disposiz. del 1289, libro generale; p. 127: elenchi dei ministrali e campari; pp. 129-30: dei sindaci delle ville e delle pievi; p. 165, dei corrieri, « in uno quaterno in libro statutorum communis qui erit apud potestatem ». (Analo-

speciali costituzioni comunali nei riguardi di un sistema di elezioni automatica che già conosciamo, o più in generale in base alla quasi necessità di assegnare a giudici e notai uffici pubblici)

gamente, anche dei consoli delle vicinie, arti, giurati delle contrade, Parma, pp. 43-4 del 1226, e Parma a, p. 51). — VERCELLI, ccxx: « Castellani et pedagerii alicuius castrì seu pontis comunis » sono soggetti a *vacatio* biennale, quindi « nomina eorum scribantur in uno quaterno omni anno, et per quos menses vel per quem annum steterunt. Illud idem dictum est de notariis ». — BOLOGNA, I, ix, del 1250: « Omnes officiales comunis Bononie et illi qui tantum cessent pro tempore, et homines de consilio, debeant esse scripti per se in uno quaterno a speciali notario potestatis aput quem semper debeat permanere ». Ma poi, X, xi, agg. del 1264, i consoli dei notai, i rettori dei giudici, i curiali, eleggono una commissione che deve cercare e dare in iscritto al podestà i nomi dei soggetti a *vacatio*. Tali nomi si leggono in Consiglio avanti la nuova elezione, dicendo: « infrascripti cessare debent ab officiis tali de causa ». Puoi ancora notare: I, XLIX, del 1253 (p. 240): i nomi delle guardie poste alla difesa delle ville, castelli ecc., « scripta remaneant penes potestatem et in quaterno comunis Bononie »; X, LIV, a, del 1252: i ministeriali eleggono i saltari per ogni contrada, e ne comunicano in iscritto i nomi agli speciali notai del podestà. — REGGIO, TACOLI, *Memorie di Reggio*, I, p. 299, brano di statuti del 1266: il giudice del podestà ha un quaderno nel quale sono scritti i nomi degli eletti a custodi delle porte e castelli. — PADOVA, § 299, del 1274: nominasi un libro di ufficiali, ma non è detto presso chi sia. — VERONA A, I, LXXXI, p. 59: I *viatores* (offitium andaorie) vengano davanti al podestà o ad un suo giudice a ciò eletto, a farsi iscrivere. Nell'elenco, quelli di città e borghi son divisi da quelli delle ville. — BERGAMO, POLETTI, op. cit., p. 31: Dapprima « i consoli del collegio notarile dovevano provvedersi ed annotare tutti i nomi e i prenomi dei notai che ogni anno andavano a coprire qualche impiego nel Comune, onde ad ogni nuova elezione averli presenti. Ma parve che anche questa precauzione non fosse sufficiente, perchè si stabilì in seguito (1279) che un quaderno con le suddette indicazioni dovesse rimanere anche presso il podestà ». — Anche a BRESCIA, p. 152, tale elenco è nel « liber matricule collegii notariorum », ma i consoli del collegio « teneantur accusare potestati cunctos qui electi fuerint ad offitia que habere non possunt, inhibente statuto ». — NOVARA, XXIX: « Scribantur officiales semper omni anno quando fuerint electi, in quodam libro comunis per ordinem, ubi possint reperiri qui officium habuerint ». — Anche PAVIA, ha, secondo ALBERTO GANDINO, *Quaestiones statutorum*, cap. xc, pp. 200-201, un « quaternus in quo officiales sunt scripti ».

anche elenchi appunto dei giudici (1) e dei notai (2) da porsi negli uffici, o più largamente, dei giudici e notai esistenti nel Comune (3).

(1) VERONA, cclxiv, del 1228: i giudici della città e distretto che per tre anni « audierunt leges extra civitatem, ponantur et scribantur in matricula, et ad officia comunis Verone, prout per ordinem scripti erunt, eligantur ». La matricola sarà redatta da quattro giudici eletti dal podestà. — Questi elenchi sono tuttavia piuttosto presso le corporazioni dei giudici: PADOVA, § 254 del 1265; PARMA, p. 448, agg. del 1262 (ma a PARMA A, p. 144, i nomi dei giudici devono essere annualmente scritti anche in principio degli statuti); e probabilmente anche VICENZA, pp. 71 e 78. — A VERCELLI, ccccxxiii, del 1242, è cenno di un analogo « circulus iudicum Vercellarum » ma non espressamente di una matricola dei giudici.

(2) VERONA, cclxv, agg. del 1228: Tutti i notai della città « qui exercent officium notariae in palatio communis Veronae, ponantur et scribantur in matricula, et ad officia communis, prout per ordinem scripti sunt, eligantur ». La matricola è redatta da otto notai eletti dal podestà. — PADOVA, § 124, disposiz. anteriore al 1236: « Iudices potestatis iurare debeant quod omnes notarii de Padua et paduano districtu, qui se representaverint ad examinandum... quos ydoneos reperient, in libro comunis scribi facient ». V. anche i §§ 165 e 167 (1228). Il § 168, pure anteriore al 1236, ripetendo che gli esaminati siano eletti agli uffici comunali, aggiunge: « Tres libri fieri debeant pro comuni Padue de notariis examinatis, unus quorum stet apud potestatem, secundus in segrestia S. Benedicti, tercius apud gastaldiones notariorum ». Seguono nozioni sulla forma di quest'ultimo libro. — A VICENZA, p. 75, si parla di *moduli notariorum* che sono della stessa natura dei libri di Verona e Padova, ma si trovano probabilmente presso la « fratalia notariorum ». — A PARMA, p. 417, agg. del 1259, esiste una *matricula notariorum* allo scopo di trarre solo da quella i notai da porsi negli uffici. Non è detto presso chi sia.

(3) *Giudici*: MANTOVA, I, 18: « Iudices d. Potestatis et alii officiales teneantur... habere omnia nomina iudicum civitatis, in scriptis », ma allo scopo di distribuire fra di loro egualmente le richieste di « consilia ». V. in dipl. giudiziaria. (Anche gli *avvocati*, a BOLOGNA, (PALMIERI, *La diplomatica giudiziaria bolognese*, Arch. giuridico Serafini, xviii, p. 153), nei primi quindici giorni di gennaio dovevano presentarsi al podestà o giudici suoi e far scrivere negli atti del Comune che intendevano esercitare l'avvocatura, giurando di non permettere ai loro clienti l'uso di documenti o testimoni falsi, ecc.) — *Notai*: BOLOGNA, VIII, I e II, del 1250: I notai ap-

V. **Difesa dello Stato.** Il podestà, capo delle milizie cittadine, riceve le denunce a carico di coloro che cercano di sottrarsi al servizio militare (1), concede, ma « parabola Consilii » carte di dispensa dal servizio stesso (2), inquisisce e giudica sulle ragioni di quelli che non intervennero a determinate fazioni (3), predispone e fa annotare su appositi libri il contributo d'uomini (4), di carri e di servizi (5) che debbono fornire le sin-

provati « scribantur in uno libro comunis ». Questo libro o *matri-
cula* « exempletur et exemplum deponatur apud sacristiam S. Petri »; X, cv, del 1250: a cura dei consoli dei notai si facciano tre libri, di cui uno sarà dato al podestà, un altro al massaro dell'arte, un altro alla sagrestia di S. Pietro o di S. Domenico. Vi si annotano tutti i tabellioni della città e distretto. V. anche IV, lxxx, g, (p. 428) e XI, lxx, del 1259. — PARMA A, p. 217: « Omnes et singuli notarii episcopatus Parmae teneantur et debeant venire Parmam coram aliquo ex iudicibus Potestatis, et faciant se scribi per potestatem ».

(1) BOLOGNA, VII, lxxvii, del 1250: Due vicini eletti dal Comune denunciano, servendosi di *carte* fornite dal massaro, i cittadini dai 18 ai 70 anni che non si fanno iscrivere nelle venticinque o nelle decene. Cfr. per le ville VII, lxxx, pure del 1250.

(2) PARMA, p. 75: « cartae absolucionis » da tributi e obblighi « occasione miliciae ». Può farle anche il massaro.

(3) BRESCIA, p. 160: « Notarii potestatis... teneantur non accipere a militibus pro defensionibus quas fecerint de cavalcatis et testibus quos darent pro illis defensionibus aliquid, aliquo modo ». — BOLOGNA, X, xviii, del 1250: « Si aliqua inquisicio debet fieri hominum comitatus vel civitatis Bononie pro cavalcatis vel exercitiis vel aliis factis, debeant elligi tabelliones qui recipiant dicta hominum et probationes et confessiones », senza nulla ricevere dagli inquisiti. La constatazione della non partecipazione alle cavalcate, ecc., dev'essere resa possibile da espressi elenchi degli intervenuti, quali sembrano essere per CREMONA certi « libri sigilati comunis Cremone in quibus sunt scripti illi de civitate et episcopatu Cremone qui fuerunt in exercitu », nominati in una lettera del giudice del podestà agli esattori delle condanne fatte « occasione exercitus Mediolani », in ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonese*, I, N.º 550, del 1245 (?).

(4) PADOVA, VERCI, *Marca Trivigiana*, III, doc. ccxxxv, 23 apr. 1279: quanti soldati debba dare Bassano è scritto « in libro impositionum militum, frodariorum, peditum et ballistrariorum per villas ».

(5) PADOVA, §§ 1010-1030, del 1234, che sono *assignationes* o determinazioni preventive dei carri che le ville « dare debeant cente-

gole contrade e le comunità dipendenti, ha la sorveglianza sui capitani dei castelli e dei ponti (1); naturalmente in tutto ciò coadiuvato e dai funzionari locali (2) e da minori uffici e com-

nariis civitatis Padue vel exercitibus Padue » e dell'obbligo « panem comunis ad exercitus portandum ». Il § 1031, del 1272, ordina invece ai castaldi e decani della fraglia dei boari l'indicazione scritta al podestà, di tutti « de Padua et suburbiis et de consortiis facientibus cum civitate, habentes plaustra et vacas vel boves ». Se ne faccia un libro, diviso per quartieri, e di più tante schede (breves parvi) da estrarsi a sorte quando si presenti il bisogno di dette contribuzioni (anche per lavori pubblici). — BOLOGNA, X, LII, del 1259: I ministeriali eletti per ogni contrada provvedono tra l'altro, « tempore exercitus », che i carri siano forniti da quelli dei vicini cui spetta, facendoli scrivere in un quaderno presso il giudice del podestà, da un notaio del Comune. — MILANO, OSIO, *Doc. diplomatici*, I, 1, 29, 2 apr. 1286, cancellazione di un Comune dalle dipendenze di Milano: « canzelletur de libris et actis comunis Mediolani... tam pro plaustris... » — VERONA, I, LXXXI, p. 57.

(1) PADOVA, V. anzitutto fra le mansioni dei notai del sigillo, § 198 del 1271, per le « guarentaciones, cercature, mutationes, littere capitaneorum » ecc. Indi § 394, del 1275: Per l'ispezione sul servizio prestato da quegli ufficiali il podestà nomina una commissione di suoi giudici e militi e di buoni uomini, accompagnata da uno dei notai del sigillo, che dà relazione scritta del suo operato in due esemplari, di cui l'uno spetta ai commissari dipendenti del podestà, l'altro ai buoni uomini: ambedue vengono poi presentati per riscontro al podestà stesso. § 388, stesso anno: I notai del sigillo danno in iscritto ai capitani dei castelli ecc. i nomi dei loro custodi, balestrieri, ecc. I capitani rimettono a lor volta al podestà i nomi dei mancanti e degli sforniti delle armi obbligatorie. (I capitani, § 394, hanno anche in iscritto « in uno quaterno omnia que ipsi et sui custodes debent facere et omnia banna facta contra eos », quaderno che passano ai loro successori). § 387, stesso anno: Il podestà concede ai capitani ecc. licenze di allontanarsi temporaneamente, scritte da un notaio del sigillo, munite « sigillo cereo comunis ». — La stessa licenza occorre a PARMA, p. 351, ai capitani e loro notai. — A PARMA A, p. 104, questo avviene « parabola Consilii ». — A MANTOVA, VII, 21, le mancanze dei dipendenti sono denunciate dai capitani dei castelli « per litteras vel publicum instrumentum », ai Vicari.

(2) BOLOGNA, I, xv, p. 128. disposiz. del 1253, Giuramento dei podestà delle ville: « Teneat facere scribi in qualibet cavalcata et quolibet exercitu omnes illos de mea iurisdictione qui venerint et

missioni (1). Quando esce egli stesso con l'esercito per cavalcate, guasti, ecc., può aver seco notai (2) per la redazione in iscritto degli atti conseguenti a queste sue mansioni, ma soprattutto,

fuerint in exercitu et cavalcata...; ab illis qui non fuerint possim per inquisitionem et defensionem ipsorum recipere tam pro testibus quam pro securitatibus et omnibus aliis scripturis inde faciendis, XII, bon. ».

(1) L'inventario degli oggetti ed armi dei castelli e terre è redatto a BOLOGNA, VII, CII, del 1250, dal procuratore e massaro di Bologna; il massaro della terra, all'atto del ricevere, ne fa strumento da trasmettere al successore. — Analogamente per i capitani dei castelli a VERONA, A, I, cc. c. 107-8. — A VICENZA, p. 193, si elegge un cittadino « et unus legalis notarius qui scribant munitiones castrorum et mutationes et presentationes custodum » e li sorvegliano. — Anche a PADOVA, § 383, del 1275, i capitani consegnano castello e « warnimentum » al successore per atto pubblico, consegnato poi ai « conservatores iurium » che ne fanno copia. — Il cittadino sopra ricordato a Vicenza, è detto *superstes custodum et munitionum*, ufficio che esiste pure a VERONA A, I, LXXXIII, c. 57: « Duo notarii elligantur ad offitium superstitis custodum villarum et armatorum villarum », e a PADOVA, con più specificate funzioni, §§ 295-6 del 1273-75. Per il pagamento dei capitani e custodi si eleggono due uomini e un notaio residenti « in camera cataverorum ». Il notaio ne fa « note solucionis », avvertendo « quod ille qui solucionem ipsam recepit quod eam iuste recipiebat, et sacramento novo firmavit »; annota gli estremi per i diritti di trasferta, e « procurationum instrumenta (fatte naturalmente dai capitani ecc. che mandavano a ritirare le paghe) sicut expediet pro comunis utilitate cancellata recipiat ». La stessa commissione ha funzioni di sorveglianza, e dà relazioni scritte al potestà in proposito. Due anni dopo (§§ 294 I e 295 I) almeno le funzioni contabili passano direttamente al caneparo.

(2) VERCELLI, XII, agg. marginale del 1252: « Cum potestas (vel eius iudex vel miles) iverit pro comuni ad aliquem exercitum, vel cavalcata, teneatur secum ducere duo tubatores et unum notarium, omnibus expensis comunis ». V. più sotto altra agg. del 1251. — NOVARA, xxx: « Notarii palacii.. in exercitu genreali debeant hospitari penes potestatem et eorum officium exercere ». Si ricordi che l'esercito generale corrisponde alla generale assemblea del Comune: così si comprendono i vari atti che ci rimangono dell'assemblea stessa fatti, « in exercitu » e si comprende anche entro certi limiti la continuità del normale « officium » dei « notarii palacii.. in exercitu ».

come suppongo quantunque scarseggino le prove documentali dirette, per la tenuta dei conti del mantenimento dell'esercito in campagna (1).

Ad un largo sistema di registrazione dà luogo il risarcimento da parte del Comune, del danno subito dai cavalli, e qualche volta anche dalle armi, che i militi eran tenuti a fornire di proprio nelle fazioni militari o che in ogni modo cittadini e abitanti del contado davano in servizio del Comune. Tale risarcimento (*mendum, emenda*) presuppone naturalmente una stima preventiva: si avevano per questo in alcuni luoghi stimatori speciali con proprio notaio (2), che scriveva in un libro l'atto di stima (3), e, a richiesta del proprietario del cavallo, lo redigeva anche a parte (4). Ma in altri luoghi e momenti tutto questo la-

(1) BRESCIA, p. 170: le spese degli eserciti in campo sono fatte e registrate da frati. Ma c'è notizia di speciali «notarii milicie», scelti fra i notai del podestà, a VERONA A, I, LXXVIII, p. 56. Sono due. Le loro mansioni sono indicate al lib. V. De milicia et populo. V. per es. «recipere defensiones militum» a p. 555, ecc.

(2) BOLOGNA, VII, II, del 1250, passo che sarà citato più sotto PADOVA, § 289, del 1277: «illi qui constituuntur ad representationes equorum et armorum recipiendas, et eorum notarii». — PARMA, p. 158, v. sotto, e PARMA A, p. 47: «extimatores (equorum) debeant habere tantum unum notarium»; ma a p. 188 usasi il plurale. — VERONA A, V, I, p. 544: Commissione speciale con due notai. L'emenda è estesa anche alle armi, V, XXXIII, p. 557.

(3) PARMA, p. 158: «Extimatores equorum teneatur extimare equos concessos potestati et suae familiae... et equos hominum Parmae et Parmexanae... et extimationem facere scribi notario eorum in uno libro». — PARMA A, p. 188: Gli estimatori, la domenica, «in glarea communis», fanno le stime dei cavalli «hominum civitatis et episcopatus... et notarii extimatorum ponant in uno libro quem habere debeant a communi, iudicia cuiuslibet equi seu equae quem extimaverint dicti extimatores, et extimi quantitatem per eosdem facti». — PADOVA, § 1200, del 1267: «De extimacionibus (equorum) fiant duo libri, unus quorum remaneat penes potestatem, et alius penes extimatores». Al § 1180, del 1276, diconsi «libri representationum equorum vel equarum et armorum». — VERONA A, V, I, p. 544 solo: «apparente scriptura de predicta extimacione».

(4) PARMA, p. 158: «Notarius (extimatorum equorum) teneatur... cuilibet petenti et volenti, dare extimum sui equi vel suorum

voro si concentra o finisce, insieme a quello riguardante l'imposizione agli obbligati di tenere cavalli e il giudizio per il pagamento effettivo del danno, presso l'ufficio del podestà (1), dove

equorum sigillatum et clausum cum sigillo sibi dato a communi, eo cera dante cuius equus vel equi fuerint, et habendo pro scriptura extimi, ab eo qui voluerit extimum, pro quolibet equo 1 parmensem ». — Analogamente a PARMA A, p. 188. — BOLOGNA, VII, 11, del 1250: Gli estimatori stimano i cavalli e ne proclamano pubblicamente il valore. Il loro notaio ne fa istrumento a chi glie lo chiede, per sei bolognini.

(1) VERCELLI, doc. del 1241, III, in appendice agli Statuti: « Potestas solvere teneatur... emendas equorum » di cui, coloro che ne hanno diritto « habent cartas ». — BRESCIA, p. 143: « Nullus notarius scribat aliquem equitem quando equites scribuntur et inquirentur in cavalcatis, nisi presens fuerit qui scribi debebit... Et statim inquisitione facta, potestas in se sumat scripturas inquisitionis, et teneat ita quod nihil postea possit addi ». Questo vale probabilmente per le armi e per tutto l'approvvigionamento del cavaliere; per i cavalli espressamente, p. 103, del 1251: « Petitiones et probe que dabuntur pro equis mortuis et magagnatis debeant dari et recipi per unum ex iudicibus potestatis, et ipse eas singulis duobus mensibus in generali consilio teneatur facere legi petitiones, et testes, et mangagnas, et sententias ». — BOLOGNA, oltre quanto abbiamo già notato, v. VIII, xcvi, del 1250: Esiste un « liber impositionis equorum » che si devono tenere per ragioni militari, essendone esenti i settuagenari che hanno figli o nipoti atti alle armi, da cui si devono cancellare gli assolti dall'imposizione per sentenza. — PARMA, p. 68, disposiz. anteriore al 1253: « Illi qui ad civitatem venerint et securitatem praestiterint tenendi equum vel iumentum quod habeat iectatum IIII dentes et congruum ad guerram, cum osbergo vel panceria vel zupono, et eorum securitates, potestas teneatur facere scribi in uno libro ». — PARMA A, p. 108: La petizione di rimborso è fatta ad un giudice del podestà. — VICENZA, p. 167: « Tempore presentationis equorum », si stimano per la eventuale *emenda*. Che la stima sia scritta, è detto in vari luoghi: p. 145: « equi et arma qui tenentur pro comuni Vicentie, et sunt scripti... »; p. 189: « equus vel dextrarius scriptus », non si può vendere senza sostituirlo; nei bandi del 1275, p. 273: nessun notaio debba prendere più di un grosso « pro laudatore et presentatore alicuius guaragni ». — PADOVA, § 1200, del 1267: « Omnes equi et eque de Padua et Paduano districtu debeant poni in scriptis in duobus quaternis, unus quorum remaneat et stet apud potestatem, et alius apud procurato-

troviamo del resto anche, sempre, io credo, in rapporto alle necessità militari, libri appositi per la sorveglianza sulla riproduzione equina (1).

VI. **Rapporti internazionali.** a) *Ambascerie.* — Come ho avuto occasione d'avvertire già per il periodo più antico nella prima parte di questi studi, gli ambasciatori del Comune che si recano ad un'ambasceria sono accompagnati da speciali notai che possono dapprima essere eletti dagli ambasciatori stessi (2), ma vengono poi normalmente nominati dall'autorità comunale (3). Anche il podestà quando si reca ad un'ambasceria

res». V. anche le note precedenti. — NOVARA, ccxxxix: « Si aliquis equus mortus fuerit vel magagnatus... in servicio comunis... debeat habere a comuni restitutionem ille cuius fuerit equus... secundum quod fuerit extimatus in libris comunis Novarie ». — MANTOVA, X, 69: « Si equus qui teneatur ex impositione comunis Mantue moriatur... illum qui tenuerit denuntiet potestati » o a un suo giudice che con un notaio e un competente verifichi « an mortuus equus sit ille qui fuerit designatus et scriptus ex impositione comunis.... Qui petere voluerit mendum equi » ne faccia petizione scritta al giudice del podestà a ciò delegato. Letta in Consiglio, senza opposizione, il Comune paghi « secundum appreciationem ipsius equi in libro designationis comunis scriptam ». — L'istituto era del resto generale al tempo di ALBERTO GANDINO, *Quaestiones statutorum*, cap. xxix. Nel cap. xxx, ne parla poi espressamente per BERGAMO.

(1) PADOVA, § 849, anteriore al 1236: « Potestas habeat unum librum in quo faciat scribi omnes stalones quos approbaverit (qui sint boni et ydonei ad ponendum ad equas), quem librum apud se retinere debeat ». I notai del sigillo, § 198, del 1271, rilasciano poi « carta corroborata ipsius approbationis ». — MANTOVA, I, 73: Gli stalloni vanno in determinate circostanze annotati « in libro comunis... cum insignis et pillaturis, et preeium geniture sub cohopertura illius guaragni, quantum silicet de qualibet equa percipiat ».

(2) PADOVA, § 300, anteriore al 1236: « Sit in electione ambaxatorum quem notarium... ducere vellent ». V. anche nota I, p. seg.

(3) BOLOGNA, X, lxxxii, del 1250: i notai degli ambasciatori sono nominati (dal Consiglio?) con la determinazione del loro salario. Ma nei doc. puoi notare per es. fino dal 1204 febb. 29 ambasciatori bolognesi a Modena accompagnati da un *not. del podestà*

appare costantemente accompagnato da notai del Comune (1).

Come ci è pure noto da documenti già del secolo XII, spetta a tali notai la redazione eventuale di uno o di alcuni degli esemplari di patti o convenzioni concordate dagli ambasciatori da cui dipendono, col Comune o col Signore presso il quale sono inviati (2).

Ambasciata e risposte relative, sono redatte in iscritto (3),

di Bologna (TIRABOSCHI, *Memorie stor. Modenesi*, doc. N.º DCLIX); SAVIOLI, *Ann. Bol.*, II, N.º 254); a Faenza accompagnati, nel 1214 aprile 29, da un not. « a Bononiensi Potestati ad supradicta faciendā electus et transmissus » (SAVIOLI, op. cit. II, N.º 421, ecc.) V. per PADOVA la nota seg. — A BERGAMO si dice espressamente *ad hoc pro communi Pergami constitutus* un not. mandato con gli ambasciatori bergamaschi a Brescia nel 1251: *Liber poteris Brixiae*, CLIV, 8.

(1) *Lib. de regimine civitatum*, LIII.: Se per questioni di qualsiasi genere il podestà si recherà a conferire coi rettori di altra città « cum iudice et notariis honorifice accedat ». — PADOVA, § 300, anteriore al 1236: « Quando vero potestas iverit in aliquam ambaxatam comunis seu legacionem, ipsi liceat ducere secum quem notarium vellet ». Ma una disposizione poi del 1267, § 301, determina come debba trattarsi di notai del sigillo. — Per BERGAMO, V. i primi capitoli della *collatio* x, in generale. — PARMA, p. 9, « Antequam (potestas) iverit pro ambaxata in episcopatu vel extra, habeat duos ambaxatores et plus ad voluntatem concilii, et duos corrieros, et unum de notariis communis ». V. anche p. 128.

(2) V. la prima parte di questi studi, passim. Per il sec. XIII le citazioni potrebbero moltiplicarsi all'infinito. Cfr. fondamentale MALAGUZZI, *Frammenti storici*, pp. 152 e segg.

(3) ORFINO, p. 92, verso 17: « Deferat hic scripta legatus quilibet ista (ciò che dice)...; p. 93, v. 1-2: « Verba notent dicta, placeat legacio scripta — Ut bene sit grata populis ac more notata ». — MILANO, 12 marzo 1228: Precetto podestarile contenente gli oggetti dell'ambasciata consegnato agli ambasciatori e loro notaio, in GABOTTO, *Appendice documentaria al Rigestum Albe*, LXXXII. — BRESCIA, p. 102: « Ambaxatores habeant suas ambaxatas scriptas per cartam atestatam, et aducant et aportent responsiones per cartam atestatam si poterint; et si habere non poterint saltim eas responsiones in scriptis reducantur ». — VERCELLI, cap. CXLIII: « Omnes ambaxate dentur ambaxatoribus in scriptis nisi remanserit de voluntate et parabola Credencie ». — BOLOGNA, X, LXXXIII, del 1250: Gli ambasciatori « formam et tenorem ambaxate impositae pro

nonchè esemplate o registrate su un libro del Comune (1).

Apposite registrazioni troviamo, e presso uffici diversi, degli elementi necessari a determinare le propine spettanti agli ambasciatori per le loro prestazioni (2).

b) *Rappresaglie*. — L'importanza delle rappresaglie nei rapporti tra Comuni è notissima. Il meccanismo dell'istituto nei riguardi degli atti scritti che ne risultano, è il seguente: Ricevuta la petizione di rappresaglia (3), il podestà, a nome del

comuni debeant apportare in scriptis », e far l'ambasciata « secundum tenorem scripture ». — REGGIO, MALAGUZZI, *Frammenti storici*, p. 143: id., a norma degli stat. del 1268. — VICENZA, p. 17: « Ambaxatores faciam (ego potestas) habere ambaxatam suam in scriptis... et ambaxatores reportent responsionem ambaxate in scriptis, si eis commiserò ». — Più generica è la disposiz. degli stat. di MANTOVA, VII, 26: « Quicumque notarius... in ambaxata Communis constitutus... teneatur facere omnes scripturas que spectarent in aliqua parte ad utilitatem Communis Mantue ».

(1) MILANO, 1211: fu ordinato che « il tenore delle ambasciate dovesse essere scritto minutamente ne' quaderni della repubblica, dove si tenevano tutte le lettere mandate e ricevute che ad esse appartenevano » GIULINI, *Memorie di Milano*, iv, p. 205 e v. il predetto documento del 1228 rispetto ad un'ambasciata al com. d'Alba: « Ego... not. et scriba com. Mediolani, de quaterno ambaxatarum communis Mediolani exemplavi ». — BRESCIA, p. 102: Il passo riportato nella nota precedente continua: « et scriptis reductis eorum responsio rescribatur in libro Communis ». — VERCELLI, cap. CXLIII: Il passo riportato nella nota precedente continua: « et ipsis ambaxatis in scriptis redactis, exemplum remaneat penes Commune, et nomina ambaxatorum ». — VICENZA, p. 17: « Exemplum (ambaxate) permaneat penes notarium sigilli ». — PARMA A, p. 61 e seg., ha già disposizioni in cui entrano elementi estranei al periodo che studiamo ora. Nota tuttavia libri del Comune in cui si scrivono « electiones ambaxatorum... quilibet in sua porta », forse gli stessi in cui si registra l'oggetto dell'ambasceria.

(2) PADOVA, § 302, anteriore al 1236: tale annotazione è fatta da un notaio del sigillo, in un libro che serve per un anno. — BOLOGNA, X, LXXXII, del 1250: « Ambaxatores faciant scribi quando vadunt; et quando revertuntur, diem reversionis ». — A PARMA A, p. 89, la cosa spetta ai notai della masseria.

(3) Per le varie denominazioni che assume l'istituto cfr. DEL VECCHIO e CASANOVA, *Le rappresaglie nei comuni medievali*, pp. 1-4. Aggiungi il SAXIRE che troverai a VERCELLI, Cap. CCLXVI-CCLXVII; NOVARA, Cap. LXXII; PARMA, pp. 53 e seg.; PARMA A, p. 65; ecc.

Comune, ne chiede una o più volte il pagamento al Comune o alla terra del debitore, o al debitore stesso, per ambasciatori o per lettera (1). Naturalmente nel primo caso l'ambasciata e

(1) Cfr. anzitutto, per i precedenti, DEL VECCHIO e CASANOVA pp. 62 e seg., indi, per FIRENZE, ma con riferimenti che interessano anche noi, le pp. 99-104. Indi: per PARMA troverai nel *Liber Potheris Comm. Brixiae*, doc. cxxxiv, del 1220 febr. 12, ricordati ambasciatori e lettere mandati a Brescia per chiedere un pagamento prima della concessione di rappresaglia al creditore. — VERCELLI, Cap. cclxvi: «Comune teneatur (debitorem) requirere vel requiri facere per litteras vel ambaxatores, infra mensem unum, facta ei inde querimonia ut satisfaciat civi». V. anche i due cap. precedenti che sembrano provocati da un caso speciale del 1242. — Per BOLOGNA ci offre un esempio di tali lettere la *Summa Magistri Aegidi*, vi e vii, che è poi il *Tractatus editus a magistro Egidio super causis civilibus et criminalibus* della Bibl. naz. di Parigi citato dal BERTMANN-HOLLWEG, *Civilprozess*, VI, 1, pp. 194 e seg., come scritto intorno al 1261. Il cap. è riportato da DEL VECCHIO e CASANOVA, p. xx., in nota, formula I. Rilevasi della formula II che tale lettera era, avanti la spedizione, copiata nel *liber epistolarum communis*, com'è detto più avanti nel testo. Per uno speciale registro a Firenze v. DEL VECCHIO e C. pp. 103-4. — VICENZA, iv, p. 146: Il podestà si rivolgerà al Comune del debitore «cum duobus paribus de litteris communis, una citatoria et altera peremptoria, ut civibus Vicentie vel Vicentini bona sua, sive terras et possessiones, reddi et restitui faciat». — PADOVA, § 702 del 1258: id. «cum litteris communis» ai rettori del luogo del debitore. Altre lettere citatorie del podestà e Comune son dirette al debitore stesso secondo il § 703 del 1271. — BRESCIA, p. 111, disposiz. del 1277, non mutata nella revisione del 1313 (cap. lxxix e seg.) «Rector communis debeat, ad postulationem cuiuslibet persone civitatis et districtus Brixie que aliqua de causa deberet recipere vel habere pecuniam vel aliam rem ab aliquo communi, loco, terra vel persona, collegio vel universitate Lumbardie, Marchie... ecc., mittere litteras sigillo communis Brixie sigillatas, expensis petentis ex parte sua et communis Brixie, ad illam civitatem, terram seu locum unde est commune, universitas et collegium vel persona a qua vel a quo dicta pecunia vel res deberet percipi vel haberi, ut de ipsa pecunia et re fiat plena satisfactio dicte persone subdite communis Brixie». — NOVARA, cap. lxx., nota E: «denunciationibus primo factis per potestatem Novarie... comunitatibus aliarum civitatum... quod debeant... restitutionem facere». La dataz. 1231 di DEL VECCHIO e C., p. 74, dev'essere un errore per 1281. — VERONA A, I, CLXI, cc. 91-2, in forma ana-

la risposta dei nunci o degli ambasciatori, sono preparate e registrate nei modi propri a tutte le commissioni o ambascerie, nel secondo è seguito il procedimento usato nell'invio di tutte le lettere del Comune.

Il podestà o un suo giudice, esperite le forme di un vero processo, con parere di sapienti ecc. (1), e, almeno nei tempi meno lontani, in seguito ad approvazione del Consiglio, rilascia al creditore, dietro suo giuramento e prestazione di sicurezza (2), la *carta represalie* (3).

loga. — MANTOVA, I, 68: «Potestas ad recuperanda (bona ab aliquibus intermissa vel ablata) operam impendat mittendo ambaxatores... et eciam mittendo litteras et nuncios».

(1) DEL VECCHIO e C., pp. 16 e seg.; PADOVA, § 703 del 1278.

(2) id. id. id. pp. 137-8; PADOVA, § 704 del 1278; PARMA A, p. 151.

(3) Cfr. anzitutto in DEL VECCHIO e C. pp. 71 e seg. le indicazioni dei più antichi ricordi di tali carte; a proposito della asserita priorità di Firenze, si possono tuttavia notare in genere le antiche disposizioni Parmensi sul *saxire*, anteriori, secondo un'aggiunta a p. 56, al 1231, anzi, secondo quanto è detto a p. 59, attribuibili al più al 1227; anche il caso speciale a p. 56 è del 1221 o '27, e del 1220 è la lettera di rappresaglia concessa contro Brescia edita nel ricordato doc. N.º cxxxiv del *Liber Potheris Brixiae*. — V. poi ROLANDINO, IX, II, p. 445 r. — PARMA, p. 55: Chi ha ottenuta «parabola saxiendi... possit saxire... secundum quod in carta ei facta per potestatem... continetur»; e in un'aggiunta del 1261 a p. 57: «habentes cartas represaliarum contra foresterios». — PARMA A, p. 151 «littera saximenti». — Trovo a MANTOVA, Arch. Gonzaga, D, IV, 16, b, busta 317, una carta di rappresaglia del 1246. Di un'altra 27 maggio 1269 (Lib. Privilegiorum c. 87 r.) è detto espressamente che era stata scritta dal *dictator communis*. — A VERCELLI, nei cap. CCLXII-VII che parlano della cosa, trovo solo le espressioni *verbo*, *licencia*, *parabola* (potestatis vel consulum). — BOLOGNA, VII, XVII, «Potestas faciat cartam represalie». In fine allo statuto tale funzione è deferita anche a' suoi giudici. Esempio di *carta* è nel formulario di Egidio di cui alla nota 1, p. 105. — A VICENZA, IV, p. 146, è detto che il podestà «dat represaliam» senza esprimere in che forma. — NOVARA, CVII «Qui sine *precepto et licentia* potestatis et consulum cambium vel predam fecerit, componat...». — Per BRESCIA v. le *carte regressus* e le rappresaglie concesse in casi speciali a p. 192; per BRESCIA A, gli *instrumenta represaliarum* al cap. LXXI del lib. I. — Cfr. anche FERRARA, II, I, p. 30.

Tale concessione di rappsaglia è registrata su libri appositi, annessavi la dichiarazione degli oggetti presi dal creditore in seguito all'esercizio di essa (1).

(1) DEL VECCHIO e C., p. 182 e seg. e 194 e seg. (Lo stesso libro potrai consultare per i bandi della concessione avanti l'esecuzione, i tentativi di conciliazione ecc. a p. 182 e seg.) — BRESCIA, pp. 232-3 « Vicarius seu rector represalias scribi fatiant in uno libro per se, et si quid et quidquid de ipsis solutum invenerint ». — BOLOGNA, XI, cxxv, q, del 1262: « Tria memorialia fiant eiusdem tenoris, unus quorum stet penes comune Bononie, aliud penes mercatores et capsores, tercium penes ancianos, in quibus scribantur nomina hominum de civitate Bononie et districtus qui habent vel in futurum habebunt cartam represalie vel sententiam seu bannum » contro qualche luogo o persona, la quantità che deve avere, il nome del notaio che fece la carta, sentenza o bando, la data, la quantità eventualmente già riscossa. Quando il creditore vien pagato, faccia cancellare la sua partita. — PARMA, p. 55: Chi ha avuta la carta *saximenti*, ottenuta soddisfazione, entro tre giorni riferisca al podestà « et scribatur in libro quantitas, ita quod semper possit reperiri »; p. 57, agg, 1261: « Potestas teneatur facere venire ante se vel aliquem ex iudicibus suis... habentes cartas represaliarum contra foresterios, et facere scribi nomina et praenomina singulorum, et quantitatem tocius quod habuit et habebit occasione dictarum represaliarum, in uno libro penes se tenendo et assignando futuro potestati ». Viceversa PARMA A, p. 64 il libro è custodito « in camera communis » dal massaro. V. anche p. 65. — VICENZA, IV, p. 146: Il podestà e gli anziani faranno fare « unum librum de omnibus represaliis que dabuntur pro communi Vicentie... et quantitatem represalie debeat declarare in libro, et occasiones pro quibus dantur represalie; et quilibet cui data fuerit represalia teneatur facere scribi in dicto libro totum id quod acceperit pro dicta represalia, et personam a qua receperit, et quantitatem pecunie » sotto pena di nullità. — PADOVA, § 704 del 1278: « Debeant eligi duo legales viri, unus miles et unus iudex, et duo notarii quorum quilibet sit maior quadraginta annis, qui debeant habere duos libros quales sunt libri canipe, et in quibus libris ambobus scribatur per utrumque ex notariis supradictis quicquid reprehendetur seu pignorabatur vel intromittetur ». V. anche il § 705. Ma di un libro del Comune ov'erano « abbreviate » le concessioni di rappsaglia è già memoria nel 1273 in un doc. edito dal VERCI, *Marca Trivigiana*, II, cxcviii. — MANTOVA, I, 68 De represaliis: « teneatur his qui intromiserit... potestati manifestari quod et quantum fuerit intromissum, et scribi facere in libro communis ad id specialiter deputato ». Ma il libro va al massaro.

c) *Sindaco del Comune*. — Non è fuor di luogo parlarne qui, in quanto rappresenta il Comune (o i singoli, dei diritti dei quali il Comune assuma la tutela) (1) nelle sue questioni giudiziali col di fuori. È un notaio egli stesso (2), od ha un notaio proprio (3). Le sue funzioni importano in genere la redazione scritta degli atti riguardanti le questioni che egli tratta in quanto deve riferirne al suo Comune (4), od anche la tenuta di uno speciale libro in cui registra tutto l'andamento delle questioni stesse (5).

(1) Cfr. FERRARA, II, p. 30.

(2) VICENZA, p. 96: Podestà e consoli eleggano « unum notarium providum et discretum et legalem in syndicum communis Vicentie ».

(3) MILANO, ROVELLI, *Storia di Como*, II, xxx, doc. del 1249: « Iacobus de Baxilica, notarius constitutus per Comune Mediolani dictorum sindicorum ». — COMO, stesso doc.: « Lanfrancus de Folino notarius de Cumis et scriba dictorum sindicorum de Cumis ». — PADOVA, v. nota 5, e cfr. anche § 288, del 1275. — MANTOVA, VII, 17: « Syndicus unus (iudex), et eius notarius ».

(4) FERRARA, loc. cit.: ascolti le ragioni delle autorità forestiere, « et quecumque retulerit... in scriptis per scripturam publicam reducere teneatur ».

(5) PADOVA, § 292, del 1275: « Teneatur notarius sindicorum comunis et advocatorum suorum facere librum unum ad memoriam in quo scribat omnes libellos sive petitiones que contra comune vel per suos syndicos seu syndicum porrigentur, et contestationes litium, et nomina notariorum qui scripserint contestaciones litium, et protestaciones et exceptiones et capitula que fient per syndicum vel syndicos comunis, et memorialia omnium sententiarum que ferentur pro comuni vel contra comune, et nomen notarii qui scripserit sententiam ». V. anche § 294, stesso anno.

I notai addetti agli uffici giudiziari

Il campo nel quale si esplica più ampiamente e compiutamente l'azione del podestà è quello giudiziario. L'amministrazione della giustizia a mezzo dei giudici suoi e del Comune è anzi concepita come una delega ad essi fatta dal podestà stesso, che è egli solo investito della giurisdizione ordinaria (1). Ne deriva una ideale unità della magistratura facente capo appunto al podestà, tale da spiegare ampiamente la formale dipendenza dal supremo magistrato cittadino anche dei notai effettivamente addetti al servizio diretto dei singoli giudici. Questo rapporto, da intendersi nel senso molto largo che abbiamo notato parlando dei *notarii potestatis*, è non di raro materialmente espresso nei documenti e nelle legislazioni (2) senza che importi per questo una specifica influenza sulle mansioni dei notai stessi (3).

(1) ROLANDINO, *Summa*, IX, Iudices qui possunt et qui non possunt esse: « Ordinariam iurisdictionem dant... etiam populi civitatum his quibus committunt cognitionem universalem omnium causarum quae sunt... in civitate, et tales sunt... potestates civitatum », in confronto ai giudici a cui la giurisdizione è dal podestà delegata.

(2) V. le note alle pag. seguenti.

(3) Ciò non esclude la possibilità e l'utilità d'uno studio di queste denominazioni che assumono, come notammo pure per i notai del podestà, aspetti speciali in determinati luoghi. Per es. a PADOVA

E' noto come appaia, quasi per tradizione della sua origine, più staccata, ma non certo indipendente dal podestà, la magistratura minore dei consoli di giustizia. Essa esplica tuttavia l'azione sua in forme perfettamente analoghe a quelle delle altre autorità giudiziarie, con le quali noi la studieremo quindi simultaneamente.

I

Il numero dei notai addetti agli uffici giudiziari presieduti dal podestà e dai giudici è molto vario a seconda dei vari luoghi, ma è normalmente proporzionale al numero dei quartieri della città, com'è normale il criterio di nomina per quartieri dei notai stessi e, del resto, della maggior parte degli ufficiali. Rispetto all'esercizio delle loro mansioni, i notai eletti vengono distribuiti tra i vari banchi o dischi od uffici; ne troviamo normalmente quattro al maleficio (1); gli altri banchi sfuggono ad una classificazione generale per la varietà delle suddivisioni e dei nomi, speciali a ciascuna città; d'altronde, com'è determinata

troviamo «... existens in officio (Comunis) coram o, sub...» il tal giudice del podestà. Altrove abbiamo solo «notarius iudicis», «polestatis et iudicis» ecc.

Ricordiamo anche l'esistenza dei «notarii ad curiam», non ufficiali dello Stato, ma *notai giudiziari*, cioè abilitati a compiere atti di parte nelle cause, istituzione in rapporto col Collegio dei notai. Sono anche detti «notarii coram iudicibus», e distribuiti per banchi. Cfr. per Bologna KANTOROWICZ, Op. cit., p. 60; per Padova, § 231.

(1) BOLOGNA, X, 1, del 1250 e nei codici, con interruzioni, fino al 1267; uno è aggiunto nei cod. del 1250-51 e '53-58; notevole che gli statuti dei frati Loderengo e Catalano, del 1265, LV, vogliono al maleficio due notai forestieri. — BRESCIA, 154, del 1252 (v. col. 141-2 e BRESCIA A, I, CLX e CC): «Inter officiales eligendos computantur... quatuor notarios ad maleficia inquirenda». — BERGAMO, POLETTI, Op. cit., p. 56. — PARMA A, p. 41. — MANTOVA, VII, 10.

la competenza dell'ufficio dei malefici, così vorrebbe singolarmente studiata quella degli altri, perchè la constatazione del numero dei notai annessivi avesse un significato. Per ora, ciò è fatto per ben pochi luoghi; accontentiamoci adunque di ricordare come alcune legislazioni statutarie diano senz'altro il numero complessivo dei notai (1), altre invece diano distinzioni più precise anche rispetto a singoli banchi (2). I notai addettivi sono, ad ogni modo a seconda dell'importanza dei Comuni e della com-

(1) VERONA, ccviii: «Eligantur xii tabelliones per illos qui eligunt alios officiales qui exerceant officium notariae coram potestate Verone, et debeant ire cum consulibus vel sine consulibus, iussu potestatis, vel eius nuncii pro maleficis inquirendis tam in civitate, quam extra». Il carattere della disposizione è anche più evidente in VERONA A, I, lxxvii, p. 55: «Elligantur xii tabelliones per illos qui elligunt alios officiales, qui exerceant officium notarie coram potestate et coram iudice maleficiorum et debeant ire...» ecc., come sopra, a cui seguono disposizioni riguardanti precisamente gli uffici giudiziari. — PADOVA, § 231, anteriore al 1236: «eligantur sex notarii iudicum potestatis». — VERCELLI, ccclxi: I «Quattuor notarii qui morari debent super palacio cum potestate» non hanno specificazione di funzioni. — BRESCIA, p. 154, anteriore al 1253: «Inter officiales eligendos computantur... sexdecim notarii potestatis». Ma si noti che non è detto che sian tutti applicati al giudiziario: per es. in BRESCIA A, I, clx, due di quei sedici sono dettatori. — PARMA, p. 106 e p. 30: «octo notarios qui debeant cum potestate et eius iudicibus stare». — Per VICENZA, p. 62, abbiamo solo il numero generale di 12 «notarii camere et sigilli». Il loro giuramento, pp. 27-8, ne indica le funzioni anche giudiziarie. — NOVARA, xxx: «Potestas teneatur habere quattuor notarios bonos et legales». Uno di essi è dettatore; ma quanto segue nel capitolo indica le funzioni giudiziarie degli altri. Son detti *notarii palacii*.

(2) BERGAMO, POLETTI, p. 56: Quattro notai del podestà, quattro dei giudici del Comune. — PARMA A, p. 41: «Potestas et iudices sui habeant duodecim notarios, videlicet tres in qualibet porta civitatis... quorum quattuor stent ad maleficia, (duo ad reformationes communis), tres ad quolibet aliorum bancorum (iudicum)». — BOLOGNA, X, I, del 1250: «duo notarii ad discum sententiarum; duo notarii ad causas cum iudice potestatis; iiii notarii ad causas novas (diventano 8 dal 1259)». — MANTOVA, VII, 10: «Quatuor ad banchum Paradisi (cause civili); quatuor ad banchum condempnationum et avere Comunis; duo ad banchum damnorum datorum».

petenza dei banchi stessi, da uno a cinque: attendiamo meno generici risultati dalla storia giuridica per un lato e dall'indagine diplomatica diretta sui documenti per un altro.

Abbiamo già notato nella prima parte di questi studi la presenza di notai espressamente addetti ai consoli di giustizia in un periodo molto antico: nel 1164 a Pavia (1), nel 1183 a Milano (2). Solo tuttavia per l'epoca in cui abbiamo il sussidio delle legislazioni statutarie ci è per ora possibile fissarne il numero: si tratta sempre di un multiplo di quello dei quartieri in cui la città è divisa, dato che corrispondentemente è distinta la competenza territoriale dei consoli, e cioè di otto (3), dodici (4), sedici (5), ventiquattro (6).

La redazione degli atti processuali affidata a notai d'ufficio: Per il passaggio dalle forme orali del processo alle scritte è ben naturale che io non possa che rinviare agli studi di storia

(1) VIGNATI, *Cod. dipl. Laudense*, II, N.º 16: « Ego Petrus notarius et scriba consulum iusticie ».

(2) BERLAN, *Le due edizioni delle consuetudini di Milano*, p. 178, in un doc. 10 febr. 1213, dove il notaio Ugo de Castenianega afferma che quando nel 1183 scrisse una certa sentenza « erat scriba et officialis consulum iusticie Mediolani ».

(3) VERCELLI, cxcvii.

(4) PADOVA, De numero officialium ordinariorum et eorum salaris, §§ 231, anteriore al 1236, e 211, del 1268. — PARMA, p. 20, De advocatis et consulibus iusticie eligendis et eorum notariis. — MANTOVA, VII, 10, Quod dividantur officiales per quarteria.

(5) BRESCIA, p. 156, disposiz. del 1285. Ma a p. 256, disposiz. del 1251, è già detto: « cum notarii iusticie sint duo », il che va riferito a ciascuno degli otto consoli. — BRESCIA A, I, clx. — BERGAMO, POLETTI, Op. cit., p. 58. — COMO, lxxv, del 1281. A COMO A, cccclxx, del 1219, si devono aggiungere ai « xii scribis bannorum et pignorum et consulum iusticie » i « quatuor qui recipiunt pignora consulum Cumarum de iusticia ». Lo studio per la retta interpretazione di questi passi va fatto ricordando gli scribi delle ambasciate pur di Como che vedremo, l'abolizione (1222) e il ripristino (1292) dei consoli minori (cccxcv). V. anche il cap. cdlv, del 1284.

(6) PARMA A, p. 46: Sei per porta, ma per gli avvocati e consoli di giustizia.

della procedura, ma è invece fondamentale per me ricordare che, se l'uso generico delle forme scritte nei giudizi è riconosciuto come un carattere peculiare del periodo storico che andiamo studiando (1), alla ulteriore capitale specificazione per cui si giunse al concetto che *lo scrivere gli atti processuali spettasse all'autorità giudiziaria* (cioè, secondo i principii del tempo, ad un notaio addetto al giudice) deve aver largamente contribuito quella disposizione del quarto concilio Lateranense (1215) che pose appunto come obbligo del giudice nel processo canonico l'aggregarsi un notaio, o due persone idonee, per ridurre in iscritto « *universa iudicii acta* » (2).

Il fatto in sè fu già nettamente rilevato (3), ma io credo che si debba far notare soprattutto che con questa disposizione si passa dal principio d'ordine privato per cui la parte esigendo la redazione scritta degli atti di causa provvede al proprio interesse, a quello d'ordine pubblico per cui lo Stato provvede alla tutela degli interessi privati. E' possibile che quella disposizione abbia piuttosto sancito che creato un principio (4); ma poichè

(1) V. per tutti SOLMI, *Manuale di Storia del dir. italiano*, p. 615.

(2) C. 11, X, 2, 19: « Quoniam contra falsam assertionem iniqui iudicis innocens litigator, quandoque non potest veram negationem probare,... statuimus ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario, iudex semper adhibeat aut publicam, si potest habere, personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant; videlicet citationes, dilationes, recusationes, exceptiones, petitiones, responsiones, interrogationes, confessiones, testium depositiones, instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones, et caetera quae occurrerint competenti ordine conscribenda, loca designando et tempora, et personas. Et omnia sic conscripta partibus tribuantur, ita quod originalia penes scriptores remaneant; ut si super processu iudicis fuerit suborta contentio, per hoc possit veritas declarari; quatenus hoc adhibito moderamine, sic honestis et discretis deferatur iudicibus quod per improvidos et iniquos innocentium iustitia non laedatur ».

(3) H. v. VOLTELINI, *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen d. XIII. Jahrhunderts*, I, CXXXIII.

(4) Cfr. i precedenti Romani in BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozess d. gemeinen Rechts*, III, 198-200.

il Comune non è certo chiuso all'influenza potente ed ovunque immediata del diritto canonico, io credo che la norma conciliare ci dia approssimativamente la data del riconoscimento generale di quel principio, che troviamo poi man mano sanzionato nelle legislazioni statutarie (1), senza per questo escludere le influenze della risorta dottrina romanistica (2).

Se non che, per una di quelle che soliamo chiamare incongruenze caratteristiche del periodo storico che andiamo studiando, e che non è se non conseguenza d'uno stato di fatto che abbiamo già esaminato (3), riconosciuto pure il principio della redazione scritta degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, alcuni di essi, quantunque registrati o copiati nei libri di causa, come atti sciolti, a sè, possono ancora esser scritti da notai di parte. Non credo che serva una enumerazione generale di tali atti, ma resta il fatto che dovremo porci il problema per ciascuno di essi, man mano che andremo incontrandoli.

Ho parlato di *atti sciolti* e di *libri*, distinzione fondamentale nella diplomazia giudiziaria, che dobbiamo soprattutto ad un valentissimo erudito straniero, Hermann U. Kantorowicz. Nella introduzione, che ho avuto ed avrò tante volte occasione di ri-

(1) VERONA, cap. v: Il notaio del podestà scrive «acta publica... ad causas sive placita... pertinentia». — PADOVA, § 144, del 1271: «Acta cause... scribant... solomodo notarii qui fuerint in officio coram iudice de querimonia cognoscente», e più in generale al § 179, stesso anno, è detto: «quilibet electus ad aliquod officium... teneatur et debeat perfecte scripturas pertinentes ad illud officium facere et complere... nichil pretermittendo de contingentibus». — BRESCIA, col. 256, disposiz. del 1228: «notarii officialium debeant scribere omnia que fiunt coram officialibus et eorum notariis, et nihil credatur alicui officialium nisi reperiatur scriptum in libro eorum, que scriptura sit facta propria manu notarii proprii», disposizione generale che le eccezioni seguenti («exceptis testibus... » ecc.), che vedremo a suo luogo, dimostrano in riferimento agli atti giudiziali. Id. BRESCIA A, III, LXXXIII. — S'intende che ho dato questi esempi in quanto forniscono affermazioni generali: conferme speciali vedrai per tutto il lavoro.

(2) Cfr. la glossa citata dallo stesso Voltolini, loc. cit.

(3) Nella prima parte di questi studi, pp. 20 e segg.

cordare, all'opera sua su Alberto Gandino (1), intitolata - Die Aktentechnik des Bologneser Strafprozesses -, egli parte veramente da un punto di vista ben diverso dal nostro, in quanto considera *tutti* gli atti che costituiscono l'incarto di un processo quale si trova, per usare una frase moderna, nella cancelleria giudiziaria, e a noi non interessano invece se non gli atti emanati dall'autorità giudiziaria che troveremo nell'incarto processuale insieme a quelli presentati dalle parti, e fuori, presso privati, a cui vennero rilasciati dall'autorità stessa. Con tutto questo resta ben ferma la sua fondamentale distinzione degli atti giudiziari basata sulla forma della loro materiale tradizione, in *libri*, che sono *esclusivamente redatti da notai impiegati*, ed *atti sciolti* che *possono invece esser scritti così da notai impiegati come da notai liberi* (2). Ai libri alludono normalmente e le opere dottrinali e le legislazioni con l'espressione, che incontreremo di frequente, - *in actis* -; d'altronde, la necessità di tener costantemente presente quella distinzione è data già dall'implicita esclusione dell'indagine a cui sopra ho accennato sul redattore dell'atto, quand'esso sia scritto su libri. Di più, riscontremo ad ogni passo come l'osservazione fatta dal Kantorowicz su gli atti giudiziari Bolognesi risponda a verità rispetto a tutti i Comuni del territorio compreso nei limiti posti alla nostra indagine (3).

(1) *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Berlin, 1907.

(2) Op. cit., p. 66. So perfettamente che si troveranno precedenti della distinzione del Kantorowicz, ma non me ne preoccupò, intendendo di riferirmi solo a chi veramente la portò nel campo utile dell'indagine scientifica.

(3) Rimando alle frequentissime citazioni nello studio dei singoli atti processuali. Ricordo, ancora rispetto a Bologna, l'osservazione del PALMIERI, *Diplomatica giudiziaria Bolognese*, in Atti e mem. della Deputaz. di Storia Patria per le prov. di Romagna, vol. xvii (1899) p. 241: «Ogni giudice e del pari ogni notaio aveva un libro speciale in cui venivano scritti gli atti del suo ufficio. Questi libri... erano tanti quante le parti del procedimento». — Si noti ancora per l'appartenenza del libro, ov'è il caso, non al giudice, ma

Ciò premesso, condurremo questa nostra indagine seguendo, per quanto ci sarà possibile, lo svolgimento naturale del processo quale ce lo indicano e direttamente le nostre fonti e gli studi di storia giuridica (1).

II.

Il giudizio (2)

Soltanto nel processo penale inquisitorio l'atto iniziale può essere scritto da un ufficiale dello Stato, e ciò nel caso che la denuncia (*notificatio, manifestatio*) sia fatta da organi del Co-

al banco, l'espressione degli statuti di MANTOVA, II, 16, De officio notariorum consulum: « Notarii possint et debeant scribere in *libro actorum banchi*, omnia consilia » sentenze, condanne, ecc. — Ricordo infine tassative disposizioni quale quella di VERONA A, III, v, p. 270, che impone di scrivere gli atti d'ufficio « in quaternis et non in rodolis ».

(1) Non cito in genere trattati nè italiani nè stranieri. Le poche eccezioni fatte per il PERTILE si riferiscono normalmente alla larga documentazione da quell'autore data nelle note. E questo perchè se rispetto alla storia giuridica il carattere speciale di questi miei studi esclude ogni diletantismo, non si tratta tuttavia qui che di una rapida rassegna di istituti fondamentali, dato che *le forme esteriori* degli atti giudiziari non mutano con l'infinita varietà delle questioni giuridiche: il lettore benevolo vedrà e converrà che omettendo non difficili citazioni non ho inteso ad altro che a non appesantire le note, a tutto vantaggio del più ampio e pratico corredo di fonti.

(2) Ricordo che tenendosi giudizio solo nei *dies iuridici* e soprattutto esistendo gravi differenze nelle varie regioni riguardo alle ferie, in ispecial modo alle *ferie rustice* (cfr. DURANTE, II, pp. 87 r. 88 v.), tenevansi presso gli uffici giudiziari libri appositi con gli elenchi dei giorni feriat, di cui chi ne aveva interesse poteva ottenere visione. Si scrivevano anche nei libri degli Statuti. V. BOLOGNA, I, VII e IV, XIX, del 1250; MANTOVA, VII, 18, ov'è un apposito *notarius feriarum* che scrive « in uno libro ferias et interdicta de quo faciat copiam cuilibet sine precio ».

mune a ciò delegati e cioè, o direttamente da speciali notai (1), o, normalmente, dai *ministrales*, *berroari* ecc., o, riguardo al distretto, dai massari o da altri funzionari del paese dov'è avvenuto il delitto (2). Ma, tolto il caso dei notai incaricati di questa speciale funzione, appunto perchè così i ministerali e i berrovieri come i ricordati ufficiali delle ville non hanno di solito le attitudini necessarie a stendere un atto d'accusa, essi ne fanno normalmente, se è possibile, denuncia orale all'autorità giudiziaria e quando le circostanze o la legge richiedano un'atto scritto, ne possono affidare la redazione ad un notaio libero qualsiasi, tanto che il documento entra nella serie degli atti dello Stato solo per ragione della persona che lo presenta (3).

(1) Cioè i *notarii pro maleficis inquirendis* che vanno per la città e distretto, con o senza console o giudice, a compiere l'ufficio loro: VERONA, ccviii, « duodecim tabelliones... debeant ire... pro maleficiis inquirendis... et non possint habere ultra xii. den. Verone pro aliqua manifestatione. — Id. VERONA A, I, lxxvii, pp. 55-6, che aggiunge « acusa... denuntiatione ». — Cfr. anche BRESCIA, p. 154, disposiz. anteriore al 1253.

Ma allora naturalmente l'accusa si fonde con la *inquisitio*. V. avanti.

(2) *Summa magistri Aegidii*, lxxi: La denuncia (d'omicidio) appare fatta dal podestà o console o baiulo d'un castello (p. 24). — Per BOLOGNA cfr. KANTOROWICZ, Op. cit., pp. 121-3. — COMO A, cliv-v, del 1278: I consoli di certe terre son tenuti a denunciare in iscritto al podestà di Como quelli che vanno « ad sparaverandum per aliquam terram ubi sit blava » o viti.

(3) KANTOROWICZ, Op. cit., pp. 122-3, e cfr. BOLOGNA, X, xxxvi, del 1250, ov'è detto che delle denunce fatte davanti al podestà è obbligato a fare istrumento qualsiasi notaio si trovi presente. Sono poi frequenti, soprattutto in tema di contravvenzioni, i casi di denuncia scritta imposta dalla legge, in cui per la ricordata probabile incapacità dei funzionari tenuti a farla è supponibile intervenissero terzi per la redazione. V. per es. ROVIGO, lxxiv, denuncie dei *iurati*. — PARMA, p. 330: « Potestas teneatur ponere custodes in confinibus episcopatus Parmae, qui prohibeant ne aliqua persona de districtu Parmae et episcopatu debeat sabbado ire ad aliud forum nisi Parmae. Et si prohibere non poterunt, debeant in scriptis dare rectori civitatis ». — MANTOVA, IV, 34, denuncie scritte di frodi in commercio da parte di ufficiali a ciò deputati.

Invece, in ogni caso nel processo civile, nel penale accusatorio, ed anche nell'inquisitorio quando si apra per denuncia privata, l'atto che inizia il procedimento esula dalla serie degli atti d'ufficio (1). Ed allora, a parte l'attestazione segnata sulla stessa denuncia dell'avvenuta sua presentazione, ed altre annotazioni analoghe (2), il primo documento redatto dal notaio d'ufficio è la registrazione o la copia della querela, del libello (3),

(1) Come altrove (PERTILE, VI, II, p. 19, n. 102), a BOLOGNA, almeno verso la fine del secolo, le denunce private, per solito anonime, venivano messe in una cassa apposita. C'era un *notarius ad cassam* che non si vede avesse altra funzione che d'estrarle e consegnarle a quello dei quattro notai all'ufficio penale che era competente per quartiere. La traduzione delle denunce fatte in volgare spettava invece al *notarius cedularum*, che traducendo le riduceva anche in forma giuridica. KANTOROWICZ, p. 125. — Cfr. per PADOVA le denunce segrete « que ponebantur in buxolis », abolite nel 1271, § 748. Ma vedi poi il 748, 1, del 1277, per cui l'istituto è conservato in certi casi, e s'istituisce uno dei notai dei consoli « solomodo ad dictas zedulas seu acusationes recipiendas ». V'è indicato il sistema di redazione della cedola che il denunziatore pone « in buxolis ».

(2) A BOLOGNA, sull'atto d'accusa o denuncia il notaio ufficiale al banco al quale vien presentata, segna il giorno della presentazione e, nel processo accusatorio, l'avvenuta prestazione del *iuramentum calumpniae* da parte dell'accusante, l'obbligazione, eventualmente guarentita da fideiussore, di continuare la causa, il termine entro il quale inizierà gli atti per la continuazione di essa. Cfr. KANTOROWICZ, pp. 89-91 e 124. — Per COMO cfr. il passo della rub. c. che riporto a nota 1 della p. seg., e per COMO A quello della rub. xxvii, ibid. — A MILANO, nel *Liber consuetudinum*, III, p. 233, è detto che l'attore presenta il *libellus conventionis* che contiene le ragioni sue, e, si aggiunge, « dies porrecti libelli inseritur in libello », il che, per l'oggetto e per le espressioni mi par fatto dal notaio dei consoli.

(3) Nelle cause in cui è necessario e in quanto il libello sia disgiunto dalla citazione. In quanto poi nella pratica tenda a confondersi con essa (ma v. più innanzi a proposito della diretta citazione della parte) sarebbe nei riguardi procedurali da vedersi appunto insieme alla citazione; Cfr. CHIOVENDA, *Romanesimo e germanesimo nel processo civile*, in *Rivista Ital. per le scienze giur.*, 1902, pp. 322-3. Ma vedremo che dal punto di vista nostro questo fatto non impor-

dell'accusa o della denuncia scritte, o la fissazione in iscritto della petizione, dell'accusa o della denuncia orale fatta da privati o, come dicemmo, da ministrali, berrovieri ecc. del Comune (1), in genere su appositi registri che saranno detti, a secon-

terebbe una registrazione (o copia) del libello stesso in un libro diverso da quello in cui si trova se considerato secondo il primo aspetto.

(1) Cfr. il passo di Tancredo in VOLTELLINI, Op. cit. CXLIV, n. 8, ma vedi molto più ampiamente *per la parte teorica: Summa magistrorum Aegidii*, capp. LX-LXXIII, tutti interessanti questa registrazione, la forma e l'oggetto di essa. Nota: « Accusatio debet scribi in quaterno (LX); in denuntiationibus nota quod si fiant ab officialibus communis, ut a guardis et supraguardis nocturnis vel diurnis rerum communis vel bladorum, conscribetur denuntiatio cum sacramento vel sine, ut in statutis et ordinamentis continetur, hoc modo: » e segue la formula (LXX). — *Liber de regimine*, cxv: « Notarius super maleficia debet recipere accusationes in scriptis vel sine scriptis secundum consuetudinem civitatis, cum iuramento accusatoris de veritate dicenda ». E più ampiamente al cap. LXXXIV: « Notarius super accusationibus maleficiorum (et iudex cum eo) recipiat et examinet accusationes sive in scriptis sive sine scriptis, et etiam denuntiationes sive delationes in quibusdam casibus secundum consuetudinem civitatis. Et faciant iurare accusatores sive delatores maleficiorum... de dicenda veritate... Et scribant dicta diligenter, et ubi animus eorum iudicis et notarii moveatur de equitate ad interrogationem faciendam, fiat interrogatio et scribatur responsio... Si accusatio talis sit que postulet fideiussorem, petant et recipiant fideiussorem ». — V. poi nelle *legislazioni positive*: ROVIGO, xxxiii: norme ai not. dei malefici per la redaz. di accuse, denuncie e inquisizioni. — BRESCIA, p. 160: « Notarius potestatis... ad accusationes recipiendas ». — BOLOGNA, I, xix, del 1253: « Si recepero accusationem... alicuius... teneat interrogare de die et loco, et presentibus, et causa », I, iii: dei notai del podestà « unus recipiat accusationes et probationes de homicidio, de falso, ecc... et recipiat securitates super predictis, et per se scribat ». XI, xciii, del 1259: i notai speciali del podestà « teneantur exemplare et scribere per ordinem in eorum libro in quo scribunt accusationes et denuntiationes » entro il giorno o nel seguente, le accuse e denuncie a loro presentate. I, xciii, p. 118, del 1250, (giudici del comune): « Accusationes de dampnis datis per se faciam scribi in uno quaterno ». V. poi KANTOROWICZ, pp. 91-4 e 128-30. — PARMA, p. 140: « Notarii potestatis et iudicum potestatis de culpa quam scribunt (accipiant) iii parm. et non plus, de accu-

da dei casi, *liber lamentationum* (1), *libellorum* (2), *accusatio-*

satione tantundem ». E v. i ricordi dei libri *accusationum* e *libellorum* di cui alle note seguenti. — VICENZA, Sacramentum notarii camere, p. 27: « de accusatione... habeam XII den. pro quoque accusato ». Bandi del 1275, in appendice agli statuti, p. 272: De notariis maleficiorum: « Quilibet notarius curie teneatur scribere in libro iudicis ad maleficia deputati, tenorem accusationum, denuntiationum et inquisitionum per eum receptarum, ea die qua eas recepit... Quilibet notarius positus ad officium maleficii debeat habere unum librum in quo scribat accusationes et denuntiationes et discussationes ». — PADOVA, § 208, del 1271: « Nullam accusationem vel denuntiationem accipere debeant notarii consulum, nisi presente iudice maleficiorum... et. posita sit accusatio vel denunciatio in nota super librum iudicis ». § 209, pure del 1271: « In fine cuiuslibet... accuse... notarius consulum ducat lineam ». — NOVARA: oltre quanto sarà detto nelle note seguenti, vedrai al cap. CDXXXI le denuncie speciali degli « accusatores vini seu tabernarum » di cui al cap. XLII, che possiamo con certezza ritenere esclusivamente orali. — COMO, cap. c, parla di una « subscriptio libelli » da parte degli scribi delle ambasciate e dei consoli di giustizia, che è chiaramente spiegata, quantunque in riferimento ad altri ufficiali, in COMO A, XXVII: « Quilibet accusa vel denunciatio... debeat consignari iudici maleficiorum; et iuxta ille per sacramentum teneatur et debeat ipsam accusam vel denonciamentum recipere et se subscribere cum signo suo quod recipit ipsam accusam tali die, et ipso die vel sequenti ipsam accusam vel denonciamentum per sacramentum facere poni in quaterno accusationum ». Cfr. analogamente il cap. CCXVII. — MANTOVA, I, 13: « Notarii Potestatis... scribant accusationes et acta et denuntiationes que fient sub d. Potestate vel suis iudicibus, et coram eo cui deputabuntur ». V. anche II. 64. Esempio di denuncia orale redatta poi in iscritto dal not. che la riceve si ha certo in X, 12: Il giudice ai danni dati ha per ogni quartiere un *memoriale damnorum datorum*, dal quale il not. dal giudice deve « in scriptis reducere omnes accusationes et denuntiationes damnorum datorum die eadem qua facte fuerint, eciam in libris suis ». E nota un *dicendo* riferito ai denunciati nella prec. rub. II. Id. dev'essere per i *dugalerii* in VIII, 9. — Cfr. anche LATTES, *Studi di diritto statutario*, Il proced. sommario ecc., p. 53.

(1) A CREMONA: Arch. Gonzaga di Mantova, D, IV, 16, b., busta 317, 1264 dic. 1 « Coram... consulibus iustitie Cremonae ad cantonum porte Pertuxii... » l'attore « fecit querimoniam... in libro lamentationum ». Sulla sua natura non v'è dubbio perchè l'attore, « pro dicta lamentatione fecit excitari » il convenuto « ex parte consulum

num (3), *denuntiationum* (4), *inquisitionum* (5), *relationum berroariorum* o *nuntiorum* (6).

iusticie ». Gli stessi libri sono poi rammentati dall'ASTEGIANO nel *Cod. dipl. Cremonae* nel 1294 marzo 9. Ricorda l'antico uso della voce *lamentatio* per querela per es. nel *Breve Cons. Ianuensium* del 1143, ricordato in PERTILE, VI, II, p. 3, n. 10.

(2) TREVISO, c. 19 v.: I consoli speciali « qui soli de dotibus cognoscant et iudicent, . . . specialem quaternionem habeant in quo libelli prefati (de dotibus) ponantur ». — PARMA, ricordato espressamente a p. 22; indi a p. 113: « scribatur libellus in libro Communis statim cum datur — alla controparte — et terminus quando debent respondere ». — Id. PARMA A, p. 79. — V. per LODI, VIGNATI, II, 369, 1271, marzo 3: « hanc cartam ex libro de libellis porrectis coram ipso consule extrassione facta, sscr. ».

(3) BIELLA, § 32. — BOLOGNA, III, IV, p. 334, del 1260-7: « Nullus citetur in banno nisi accusatio et cytationes et cridationes omnes scripte fuerint in libro accusationum, et notarius dictam clamationem scribere teneatur iuxta accusationes seu denunciationes aut inquisitionem incontinenti in ipso consilio. » e v. KANTOROWICZ. pp. 91-4 e 128-30. — PARMA, p. 22. — PADOVA: Non trovo l'indicazione espressa, ma sono *libri* quelli ove registransi le accuse di cui ai §§ 208-10, visti nella nota I p. 119. — CREMONA, Arch. Gonzaga di Mantova, D, IV, 16, busta 305, 1271 nov. 13: estratto dal *liber accusationum*, fatto da uno « scriba communis ad officium maleficiorum ». — MANTOVA, I, 13: « Notarii apud potestatem vel eius iudices scribant accusationes et denunciationes in quaternis et non in foliis ». V. anche X, 12, a proposito del memoriale del giudice ai danni dati di cui ho già parlato, memoriale che non è un vero libro delle accuse o denuncie, ma una *prima nota*, che del resto è a Mantova d'uso generale: VII, 49: « Quilibet iudex potestatis, extimatores, consules iusticie Mantue et ceteri officiales communis Mantue iurisdictionem habentes, teneantur et debeant habere singulum librum qui *memoriale* debeat appellari, super quo scribantur note omnium accusationum et denuntiationum. Et insuper iudices d. potestatis teneantur et debeant habere notas ex quibus procedere intendunt. Quod memoriale notarii predictorum scribere teneantur et debeant ». Si ricordi tuttavia, analogamente a quanto vedremo poi per altri libri, che nel memoriale stesso non sono solo accuse o denuncie, ma tutto quanto preme al giudice d'avere *ad memoriam*; così per es. per il giudice ai danni dati, i permessi d'un privato ad un altro di far pascolare le sue bestie nei prati del primo (X, 23). — Per BRESCIA A, cfr. III, ccxxviii. — V. anche e distingui: NOVARA, xcvi: « Teneatur potestas habere unum librum, in quo teneatur ponere

Se l'affermazione che abbandonata già come ignota alle fonti romano canoniche *la citazione* diretta da parte dell'attore,

omnes accusationes, et ipsum sibi servare». Nota che questo è un libro che serve al podestà per controllo sull'opera delle minori autorità giudiziarie piuttosto che il vero e proprio *liber accusationum* che andiamo rintracciando (V. *libri nuntiorum*). Lo stesso dicasi per VERONA A, I, xxii, p. 29 per il «liber memorialis de omnibus accusis factis in civitate et villis, in quo potestas teneatur facere scribi illos quos miserit pro maleficis inquirendis et ubi, et pro quibus maleficiis eos miserit, et alia que scribenda ad memoriam habendam utilia videbuntur Communi Verone esse, et ad ipsam potestatem melius ac utilius exercendum». Di questo memoriale ha copia il giudice dei malefici.

(4) Cfr. per BOLOGNA, KANTOROWICZ, pp. 128-30 che li dimostra perduti. Non mi riesce in ogni modo di accertare la esistenza a sè di *libri denuntiationum*: fusi con quelli delle accuse sono certo a tenore dei passi XI, xciii, e III, iv, che ho riportato nelle note precedenti, note che consulterai nello stesso senso anche per Padova, Vicenza, Como, Mantova.

(5) V. per BOLOGNA, KANTOROWICZ, pp. 129-30. Un es. di «Quaternus continens inquisitiones maleficiorum» ecc. del 1242 è in SAVIOLI, doc. N.º 629. — Tutt'uno coi libri *accusationum et denuntiationum* secondo i passi riportati a nota 1 p. 119 a VICENZA. — Ma nota che per la natura della *inquisitio* il libro che la registra non può contenere la sola accusa dell'ufficiale inquirente: una spiegazione, quantunque più propria della storia della procedura, mi pare necessaria, e la dò con un chiarissimo passo della *Summa magistri Aegidi*, Cap. LXXIII: De manifestationibus super maleficiis faciendis: Quando si fanno «inquisitiones, tunc tabellio accedat ad locum ubi maleficium perpetratum est, et a convicinis vel hominibus de incontrata recipiat iuramenta et inquiret de veritate secundum qualitatem delicti, quae inquisitio sic intitulatur: — Haec inquisitio facta (est) de mandato talis potestatis super morte tali, vel super furto tali commisso in tali incontrata — Et sic interrogetur quilibet diligenter ut testis». V. poi esempi, molto tardi, in KANTOROWICZ, pp. 203 e segg.

(6) Naturalmente se trattasi di denuncie fatte da questi ufficiali. V. per BOLOGNA, KANTOROWICZ, p. 128, e PALMIERI, Op. cit., p. 240. — NOVARA, xcv: «accusationes primo ponantur in libro potestatis (v. sopra n. 3), quam in libris nuntiorum comunis, nisi crimen sit notorium». Tali libri sono poi gli stessi *relationum nuntiorum*, di cui vedremo ancora subito, tenuti dai notai giudiziali, intestati ai singoli aunci.

essa sia ora sempre atto giudiziario (1) non risponde in tutto a verità (2), è tuttavia esatta nella grande maggioranza dei casi (3). A non tener conto delle circostanze ricordate dai giuristi, ma rare in pratica, della presenza del citando in giudizio o dell'incontro suo da parte del giudice, della citazione cioè fatta dal giudice stesso *ore proprio* (4), ricordiamo che essa avviene *per nuncium, per literas (citorias), per cridam, per edictum*, a seconda dei vari casi e momenti contemplati dalle disposizioni procedurali.

In tutti i modi, o il puro e semplice ordine al nuncio di eseguire, in qualunque forma sia, la citazione, o la trascrizione più o meno *in extenso* della citazione stessa a seconda dei luoghi, dei tempi e degli scopi per cui l'uno o l'altra vengono re-

(1) PERTILE, VI, II, p. 31-2; SOLMI, p. 617.

(2) Cfr. anzitutto v. VOLTELINI, op. cit., p. cxlv; « Seit dem 14 Jahrhundert kann in Trient wie auch sonst in Italien der Process ohne Vermittelung des Richters eingeleitet werden, indem der kläger den Geklagten durch den Gerichtsboten laden und mit dem Inhalte der Klage bekannt machen lässt ». Si può aggiungere alla citazione del v. Voltelini di G. Bassiano, quella della *Summa libellorum* di BERNARDUS DORNA, VII: « Cui offeratur libellus:... in quibusdam locis offertur ipsi reo ab adversario », e, che più importa, ancora quella di G. DURANTE, *Speculum*, II, p. 49 r. « Quandoque citatio fit per partem ». Cfr. anche LATTES, *Il dir. consuetudinario delle città Lombarde*, p. 92.

(3) V. il citato passo del PERTILE, ed indicazioni espresse d'altre legislazioni come NOVARA, *De servitoribus*, clxix; od implicite quali risulteranno dai luoghi che verranno citati nelle note seguenti. Lo stesso passo di BERNARDUS DORNA ricordato nella nota prec. continua: « in quibusdam offertur iudici et postea a iudice datur reo, et sic fit Bononiae ». Ciò tenendo tuttavia presente che la citazione si considera, almeno qui, ancora normalmente staccata dal libello: cap. xvii: « fere semper videmus cotidie de facto, quod etiam antequam offeratur reo libellus, vocatur per executorem, ut veniat coram iudice tali ». La citazione è pure atto d'ufficio in RAINERIO DA PERUGIA, *Ars notaria*, lxx; in GIOVANNI BASSIANO, *Libellus de ordine iudiciorum* § 123.

(4) PERTILE, VI, II, p. 32, nota 16; v. VOLTELINI, cxlviii.

gistrati, trovano luogo in libri generali (perchè servono non solo alla citazione iniziale, ma, come vedremo, a tutte quelle che possono aver luogo nel corso del processo, come ad altri atti di altra natura) detti *libri ambaxatarum* (1), *preceptorum* (2), *terminorum* (3) (in quanto il precetto assegni un termine a comparire), che non sempre sono tenuti dal notaio del giudice da cui, almeno formalmente (4), quell'ordine emana. Partendo dal punto di vista della spesa che il Comune incontra per far eseguire la citazione, il precetto, l'*ambaxata* in genere, la tenuta di quel libro è in vari luoghi affidata al massaro, ai procuratori, od anche al podestà in quanto ha funzioni di controllo sull'andamento finanziario del Comune, come vedremo parlando singolarmente di quegli ufficiali e di queste funzioni. Ed io credo che si segua lo stesso concetto nei Comuni e nei

(1) VERCELLI, cclxix, del 1242: « Debeat fieri liber unus ubi scribatur in qua ambaxata aliquis ipsorum (servitorum) missus fuerit, et qua de causa, et ad quem locum, et similiter scribatur dies qua reddierit ». — MANTOVA, Arch. Gonzaga, lacerto di « Liber ambaxatarum factarum sub... consulibus iustitie Mantue ad bancum Equi... scriptarum per me... not. dictorum consulum ad dictum bancum » nel 1283. — Cfr. anche, quantunque non si parli di libro, ROVIGO, xxxv.

(2) KANTOROWICZ, p. 94, nota 3, e i doc. dell'Arch. di Stato di Bologna ivi ricordati; ma vedrai nel detto Archivio altri libri di precetti a datare già dal 1274. Un ricordo molto anteriore (1247 dic. 13) di un « quaternus... preceptorum et securitatum preceptorum et preceptorum per... Potestatem » (in cui pure potevan registrarsi precetti giudiziari per le ragioni che vedrai avanti nel testo), è in SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, III, doc. dcxli. V. ancora PALMIERI, Op. cit., xvii, p. 241, xviii, p. 157, e gli Statuti, X, xxix, disposiz. del 1250, ov'è detto che se il nuncio ha per la sua ambasciata diritto al viatico, dev'esser scritto « per notarium Comunis in libro suo dictum preceptum et causam quare debet accipi viaticum et cui debet auferri ».

(3) PARMA, p. 22.

(4) Di fatto, l'ordine è di solito emanato dal notaio. Cfr. KANTOROWICZ, p. 94. — PARMA, p. 171: « Correrius... de civitate (non) exhibit sine parabola officialis (... consul... advocatus... cui designatus fuerit), vel eius notarii ».

momenti in cui la redazione dell'ambaxata, del precetto ecc., e quindi con tutta probabilità anche la registrazione di essi in libri appositi, è affidata, come diremo subito, a notai speciali.

L'atto di citazione iniziale o ripetuta (*criida*), quando, in un momento che solo una compiuta indagine sui documenti potrà forse indicare luogo per luogo, si crederà necessario redigerlo in iscritto (1) d'ufficio (2), sarà steso a

(1) V. VOLTELINI, CXLVIII. Presso i trattatisti, nota che se già G. BASSIANO nel *Libellus de ord. iud.* dice al § 123 che « reus per ammonitionem idest per adnotationem vel scripturam citatur », ancora G. DURANTE ricorda (II, c. 50 v.) che « in multis foris servatur quod preceptum nuntio factum de citando, non scribitur ». L'avvertimento di ROLANDINO, IX, De rei citatione, che « Citationes a iudicibus ecclesiasticis fiunt per literas, a secularibus per nuncium communis », non implica necessariamente che queste ultime siano solo orali. In pratica allude certo alla consuetudine della citazione orale la disposiz. del *Liber consuetudinum* di MILANO, III, p. 233, per cui, avuto il libello, il console assegna un termine di otto giorni per rispondere (il termine è uno degli elementi del precetto di citazione, VOLTELINI, CXLIX), « quod tempus per tabelliones scribitur si placet alterutri partium ». V. la nota seg.

(2) Precede, e coesiste poi col sistema della citazione scritta, quello dell'*attestazione scritta dell'avvenuta citazione*, attestazione che manca del carattere necessario d'atto d'ufficio ed è perciò redatta da notai liberi. E' il caso contemplato da G. DURANTE, II, c. 50: si espone il parere di molti che ritengono la citazione a mezzo di nuncio « esse probandam legitime duobus testibus vel publico instrumento », e d'altri che ricordano come « in seculari, in Italia creditur (nuntio) quia sic habet consuetudo ». Ora è certo che quella prova dell'avvenuta citazione « per publicum instrumentum » è, come quella per testi, un atto extra giudiziale, cioè fattibile da qualunque notaio. — In pratica infatti troviamo molte di queste attestazioni, nei primi anni del '200 soprattutto, redatte da notai liberi; ma non mancano le prove di tutto questo neppure nelle legislazioni statutarie: VICENZA, p. 45, « Sacramentum preceptorum » (nunci): v'è detto solo che il nuncio debba avere in iscritto « ambaxata alicuius interdicti »; ancora nella rubrica: « De preconibus » che pur deve rappresentare un periodo storico ben più avanzato, p. 258, sono enumerati gli atti del *preco* per eseguire i quali dev'esser munito di una *cedula* dell'autorità che lo invia, ma non v'è compresa la citazione. — BRESCIA A, III, LVIII: l'*ambaxata* può non essere scritta senza

parte (1), a volte in due copie l'una delle quali resta all'attore (2), dal notaio del giudice che conosce della causa (3), o, in qualche luogo, da speciali notai *ambaxatarum* (4).

che per ciò possa essere impugnata, purchè esista *strumento publico* dell'avvenuta citazione, o la *relatio* del nuncio di cui sotto. — Anche a PARMA A, p. 113, l'espressa dichiarazione che della citazione, in penale, debba constare per atto del notaio d'ufficio, non ha probabilmente altra ragione che un precedente uso analogo a quanto sopra. Cfr. anche V. VOLTELINI, CXLIX.

(1) In due casi si ha anche invece della vera citazione un atto notarile extragiudiziale: l'uno ricordato dal DURANTE, II, 51, quando la delegazione del giudice al nuncio di citare, ed insieme l'atto stesso di citazione, vengono, ritenendosi per ragioni speciali necessarie tali «solemnitates», attestate per pubblico istrumento; l'altro quando la citazione è tutt'uno col libello. E allora è ovvio che non si tratta, o che per lo meno nel primo caso non è necessario che si tratti, di atto scritto dal notaio d'ufficio.

Si ricorda a BOLOGNA una *brevis schedula* con indicazioni per rintracciare il citato, consegnata dal notaio d'ufficio al nuncio, che vi aggiunge poi le indicazioni relative all'avvenuta citazione. KANTOROWICZ, p. 95.

(2) V. COMO nella nota 4.

(3) Per BOLOGNA, v. KANTOROWICZ, pp. 94-5. — Per COMO A, CDLV, del 1284, la nota seguente. Ma nota pure già in un tempo molto lontano (1220 dic. 18) un'intimazione di presentarsi al vicario del podestà in seguito a querela redatta da uno *scriba communis* in S. MONTI, *Carte di S. Fedele di Como*, doc. LXXXIII. — MANTOVA, II, 64: «Notarii potestatis... accipiant de qualibet ambaxata... et de relatione vel ambaxata»; id., 68: «Notarii consulum (accipiant) de ambaxata cuiuslibet persone...; de qualibet ambaxata attestata». Che si tratti non della registrazione in atti, ma di uno scritto a parte, è provato dal fatto che se il nuncio non trova il citato, affigge «scripturam publicam proclamatis sive citationis in hostio habitationis familie» II, 30.

(4) PARMA, p. 22: «unum notarium debeat scribere ambaxatas correriorum et ministrarium et ministralinorum quando debent in ambaxatis Communis ire per Parmexanam vel extra et antequam vadant in ambaxatis et locis Communis in quibus ire debent». Secondo un'aggiunta del 1261 questo notaio è aggregato alla masseria del Comune, secondo un'altra del 1264, l'ufficio è affidato direttamente a un notaio della masseria. — COMO, LXVI, del 1281: Gli scribi dei consoli di giustizia scrivano tutto quanto spetta all'ufficio dei

Forse in conseguenza dell'antica abitudine della citazione orale, troviamo solo molto tardi negli statuti, l'obbligo espresso di rilasciare la citazione stessa o un esemplare di essa al citato o a chi per lui (1).

Così la citazione come la *relatio* fatta dal nuncio di averla compiuta, vengono registrate, oltre che, come vedemmo, nei *libri preceptorum*, anche nei libri di causa (2), naturalmente

consoli stessi « exceptis requisicionibus et preconizamentis et preceptis que fiunt in primativis causis pro causis iniciandis, que scribi et fieri debent per scribas ambaxatarum »; xci, stesso anno: « Scribe ambaxatarum debeant et possint scribere omnes requisiciones, preconizamenta et prima precepta, adnunciando causas faciendas et facienda sub consulibus Cumarum iusticie... et negociatorum »; xciii, id., « Quilibet scriba... ambaxatarum de qualibet ambaxata seu requisicione faciat vel scribat duo scripta autentica, et in unoquoque eorum scribant: — unde duo —; unum quorum remaneat penes conquerentem, et aliud per ipsum scribam consignetur servitori nominato in requisicione seu ambaxata ». V. anche i Cap. segg. fino al xcvi, indi il cii. — Ma più tardi a COMO A, cdlv, del 1284, si stabilì « quod scribe consulum Cumanorum iusticie, scilicet consulum qui consueverunt appellari maiores, possint facere quodlibet preceptum et preconizamentum, tam incepcionis cause, quam cuiuslibet alterius maneriei ad causas iusticie pertinencia, aliquo statuto contrario non obstante ».

(1) Confronta, da questo punto di vista, quanto è detto nelle precedenti note a proposito della citazione orale o attestata per atto extra giudiziale e v. VOLTELINI, CL. V. poi l'obbligo espresso del rilascio dell'atto di citazione in PARMA A, p. 83: « qui voluerit facere citari aliquem de episcopatu Parmae, faciat scribi nomen et prenomen debentis citari, et coram quo debeat comparere; quae scriptura debeat dari et relaxari ad domum illius qui debuerit citari ». Ricorda anche i casi di affissione « in hostio habitationis familie » della citazione quanto il nuncio non trova il citato.

(2) Pongo qui le indicazioni generiche del fatto, a cui si debbono naturalmente aggiungere le specifiche della nota seguente: DURANTE, II, c. 51 r.: il giudice, presenti attore, notaio e due testi, comandi al nuncio di fare la citazione « et hoc incontinenti scribatur in actis ». Indi: « Facta igitur citatione, idem nuntius redeat ad iudicem et, presente notario, referat iudici qualiter, ubi et quando et quibus presentibus reum citavit, que quidem relatio est in actis scribenda ». Formule in ROLANDINO, IX, II, c. 439. — Un atto di citazione

nella forma molto più ampia che la differenza dello scopo richiede.

Ma, si noti, non si tratta di libri appositi, a sè, ma ancora dei ricordati libri *accusationum* e *inquisitionum* (1), in quanto essi appartengono a quelli che il Kantorowicz chiama *Realakten*, in cui sono cioè raggruppati insieme gli atti spettanti ad una stessa causa, in contrapposto ai *Iournalakten*, in cui gli atti son posti in puro ordine cronologico a norma della presentazione al notaio che tiene il libro (2).

La *cridatio* o *clamatio* in *blasmo* o in *banno*, che si fa davanti al Consiglio, di chi non è comparso dopo un determinato numero di citazioni, è scritta dal notaio del giudice e così con-

tratto e esemplato *de libro Communis*, nel 1232, trovi a LODI, VIGNATI, *Cod. dipl. Laudensis*, II, N.º 305. — Mi pare si riferisca alla registrazione sul libro del Comune il passo degli Statuti di COMO, CXXXIII, del 1281: « notarius qui preceptum vel preconizamentum scripserit... debeat et teneatur scribere in fine dicti precepti vel preconizamenti: postea vero tali die rettulit guarentando tallis servitor, se talli die in tali parte fecisse hoc preceptum et preconizamentum ». — PARMA A, p. 113: « Potestas teneatur facere appellari quemlibet contra quem velit facere fieri aliquem processum occasione maleficii, facendo scribi in actis Communis qualiter et ubi fuerit appellatus ». — MANTOVA, II, 16: « Notarii consulum teneantur scribere in libro ambaxatas ministerialium statim cum eis vel alicui eorum relatum fuerit ». 30: « Ministerialis Communis Mantue, cum scriptura publica primo *in actis* scripta... » si rechi ad affiggerla alla porta di casa del citato che non trova.

(1) *Summa magistri Aegidi*, LX: « Accusatio debet scribi in quaterno et spatio ex utraque parte cartae, quoniam ex eadem parte qua inchoatur accusatio, scribi consuevit extra ipsam accusationem in spatio quartae, dies et nomen terrae (vel, *aggiunta del KANTOROWICZ*, p. 93 nota 2) incontratae accusati et citationes et cridationes et defensiones ». — BOLOGNA, III, IV, p. 334, del 1260-7: « accusatio et cytationes et cridationes omnes scripte... in libro accusationum ». Cfr. KANTOROWICZ, pp. 94-6 e 132-3, e, più genericamente, anche PALMIERI, XVIII, p. 157.

(2) Op. cit., p. 72.

segnata al banditore (1). Di essa è fatta menzione nei ricordati libri *accusationum* e *inquisitionum* (2), come anche della *defensio* eventuale di terzi a favore del convenuto, che si effettua pure *per praeceptum* del giudice, che richiede *si quis vult talem defendere* (3).

La contumacia dell'attore può invece provocare da parte del giudice il rilascio, al citato che la pretenda, dell'attestazione scritta della sua comparsa (*repraesentacio citati*), della quale tuttavia deve in ogni modo constare *in actis* (4).

Le deposizioni del convenuto sono, nel processo penale, ricevute e scritte dal notaio del giudice (5), sul *liber accusatio-*

(1) MILANO, *Liber Consuetudinum*, I e III. — BOLOGNA, KANTOROWICZ, pp. 97-8. V. anche più avanti a proposito dei bandi emanati in seguito a sentenza.

(2) Cfr. la *Summa mag. Aegidi*, passo cit. nella nota I pag. 128. — BOLOGNA, KANTOROWICZ, pp. 98 e 132-3, e Statuti, III, iv, p. 334, del 1260: «Notarius, dictam clamationem (in bando, dopo la citazione e la *cridatio*) scribere teneatur iuxta accusationes, seu denunciationes aut inquisitiones, incontinenti in ipso consilio».

(3) V. la *Summa mag. Aegidi*, passo citato nella nota I p. 128, e cap. LXXVI: «Si citatus accusatus non veniat, cridabitur eius defensio et scribetur sic hoc praeceptum (del podestà al nuncio)... ut cridaret... si quis vult talem defendere...» LXXVII: Segue la *relatio* del nuncio; «et cridatione facta, ponatur in banno Communis sic: (LXXVIII) — Il tale, accusato ecc. — cridatus ad defensionem, nemine veniente — è posto in bando ecc.» — Formule in ROLANDINO, IX, II, c. 439.

(4) PARMA A, p. 82. Cfr. DURANTE, II, c. 80 r.: Il citato che compare in termine ne fa constare *in actis*, «*quae representatio hoc modo scribetur in actis*»: Segue la formola, per cui v. ROLANDINO, IX, II, c. 439 r.

(5) *Lib. de regimine*, cxv: «Pertinet ad eius officium (notarii potestatis et iudicum) scribere interrogationes (dell'accusante o del giudice), confexiones, negationes et alias responsiones sicut audit a partibus in causis». — VICENZA, I, *Sacr. notarii camere*, pp. 27-8: «habeam tantum II. sol. pro discussa et securitate», ecc. V. anche la nota segg.

num (1), (2).

Per il processo civile, premettiamo che se la petizione dell'attore è naturalmente inclusa nel libello, a parte anche le cause senza presentazione di esso, v'è memoria, nella cognizione ordinaria, di una ripetizione formale della domanda in giudizio. Ma in ogni modo, esaurite le eventuali eccezioni preliminari, con la risposta del reo che non accetta le richieste dell'attore, si ha (espressa o sottintesa, il che ora a noi non preme) la *contestatio litis*, atto che attribuendo a quella che finora era una petizione il carattere definitivo di lite, segna anche il momento necessario a che sia intestata come tale nei libri giudiziari (3).

Ora, la costituzione delle parti in causa dà origine alla prestazione di *securitates* (cauzioni), fideiussioni, pegni, dati come garanzie processuali, affidati a volte al massaro come vedremo a suo luogo, a volte direttamente all'ufficio giudiziario in cui si conosce della lite. Ad ogni modo, date così ora come anche in

(1) *Samma mag. Aegidi*, LXVII: «Qualiter excusantur accusati: Dictis peractis, legetur accusatio tota per ordinem (non edionem!), et interrogabitur accusatus si fecit id de quod est accusatus, vel si fieri fecit. Et si negaverit, scribes in alia (?) in margine *iuxta accusationem* vel in fine accusationis, hoc modo: — Talis iuravit praecepta potestatis et dicere veritatem. Lecta sibi diligenter accusatione, omnia negat. — Et si confiteatur dices: — Talia confiteatur et talia negat —». KANTOROWICZ, p. 100.

(2) Osserva il KANTOROWICZ, p. 134, per BOLOGNA, che se ciò avviene nel processo accusatorio, nell'inquisitorio invece tali deposizioni sono raramente nel *liber testium* che vedremo poi, più comunemente forse nei perduti libri *denuntiationum*.

(3) MILANO, *Lib. Consuetudinum*, III, p. 233: «Lite contestata» si esigono i pegni dalle parti, «et dies dati pignoris et inceptae litis per eos tabelliones qui ad pedes consulum sedent in actis publicis scribitur, ut appareat ex ipsa scriptura infra quod tempus consul causam ipsam debeat terminare», a datare cioè dalla contestazione della lite. — BRESCIA, p. 151: «Consules vero iusticie et appellatores... fatiam (ego potestas) scribi omnem causam sub se contestatam, et ferias et interdicta, et diem contestationis, inter quos et quas vertitur, et si de causa fuerit interrogatus (il reo?), et de

qualsiasi altro momento del processo, quelle prestazioni si fanno per atto scritto, non sempre o non necessariamente dal notaio d'ufficio, e vengono anche registrate sui libri di causa, o, altrove, su libri speciali (1).

qua re illa controversia fuerit, et de quanta summa ». Il passo, corrottissimo, si corregge sul corrispondente giuramento dei consoli di giustizia a p. 176. — VERCELLI, ccclxv: « Iudices consules iusticie Vercellarum, silicet quilibet eorum, habeat librum unum quilibet apud se, in quo libro scribantur omnes questiones de quibus lis contestabitur coram se, et super qua quantitate contestabitur, que sive (?) lis et inter quas personas ». — Più semplici menzioni della redazione scritta della *contestatio*, vedrai anzitutto in DURANTE, II, c. 127 v: « Facta litis contestatione et prestito iuramento, hoc totum scribi debet in actis hoc modo » segue la forma. Così in ROLANDINO, IX, II, c. 440. — Indi: COMO A, ccclxxiii, del 1223: « Scribe palacii, consulum iusticie ecc... habeant de contestacione... den. II. ». Nel 1281, COMO, c.: « de qualibet contestatione litis den. vi. » o più, a seconda dei casi. V. anche la intricata disposiz. del cap. ciii, del 1270. — MANTOVA, II, 64: « Notarii potestatis habeant... de qualibet litis contestatione xviii. par. »; 68, id. per i notai dei consoli. (vi. par.)

(1) Nota anzitutto nel *Libellus de ordine iudiciorum* di G. BASSIANO, il § 121, pieno di interesse per questo argomento, che riferisce la « consuetudo hominum modernorum » o la « nova hominum consuetudo ferrea et tenacissima » che tende a sostituire il pegno alla fideiussione. Corrispondentemente ROGERIUS, *Summa codicis*, II, xxxiiii, De satisdando: « qui agit, iudicio sisti satisdare debet... Hodie ex nova constitutione actor cogitur cavere infra certum diem causam executurum ». Cfr. anche *Lib. de regimine civitatum*, lxxxiv: il notaio *super accusationibus maleficiorum* e il suo giudice « petant et recipiant fideiussorem secundum qualitatem accusationis, et postmodum mittant pro accusato,... et ex parte ipsius fideiuxores exigant », come ORFINO, p. 68, 1: « *Iure satisdetur si iussus in his dubitetur* ». Integra queste indicazioni con PERTILE, VI, II, pp. 412 e segg. Di più immediato interesse per noi: *Summa mag. Aegidi*, LX. ... « subtus accusationem (cioè nel *liber accusationum*), et pignora percepta, et dampnationes ipsorum, et securitates, et iuratores, quidam apponunt et scribant ». V. poi i cap. LXV, De fideiussore seu iuratore dato; LXVI, De pignoribus datis, LXIX, giuramento dei fideiussori. — Nelle legislazioni positive: MILANO, *Lib. Consuetudinum*, III: nella « lectura blasmi » del convenuto si pone « qualiter iuvarit vel pignus dedit standi mandato consulis de iustitia facienda ». Tali pegni son depositati presso i *camerarium consulum*.

Un istituto largamente usato nel periodo nostro, commentato dalla dottrina e disciplinato dalle legislazioni positive, è quello del riconoscimento *in iure* da parte del convenuto della fondatezza delle ragioni dell'attore. Precisamente alcuni passi di giuristi dell'epoca mi sembra ne diano la ragione, le modalità, la natura nel modo più consono anche al nostro scopo (1), ed eccoli: Secondo Pillio, che scrive nei primi anni del secolo, la diretta *condempnatio confitentis* è favorita dalla consuetu-

— COMO A, CCCLXX, del 1219: esistono scribi appositi « qui recipiunt pignora consulum Cumarum de iusticia ». Così ancora nel 1281 secondo COMO, LXXXVIII. Per la riunione con l'ufficio dei banditi v. avanti. Ibid. c, del 1281: « Scribe ambaxatarum et consulum iusticie... de qualibet cautione et satisfactione que fierent in causis, sive sit de rato habendo, sive sit de iudicato solvendo, habeant den. VI ». V. anche CIII., del 1270. — BOLOGNA, I, III: i notai del podestà « recipiant securitates super predictis (maleficiis) et per se scribant. — VICENZA, Sacr. notarii camere, pp. 27-8: « Pignora... que venerint in me pro commune... » « debeam habere pro securitate... VI. den. » ecc. — Sacr. notarii Consulum — p. 28: « Si ero electus ab aliquo consule... pro recipiendis dricturis (tasse giudiziarie) seu pignoribus, in quaternione uno scribam omnes dricturas seu pignora recepta, et causam scribam quare dabuntur ». — NOVARA, xxx, De notariis palacii, «... de securitatibus maleficiorum nichil accipiant ». V. anche CBI. Presso i consoli di giustizia esiste poi (Cap. XL) uno speciale massaro che « recipit et gubernat » i pegni, le *securitates* ecc.; ne rende mensilmente ragione e ne risponde personalmente. — MANTOVA, I, 13: « Notarii d. Potestatis... scribant omnes securitates que fient sub d. Potestate vel eius iudicibus, vel que ab eis preciperentur ». Ma quelle dei malefici si ricevono dal notaio del massaro, e quelle delle appellazioni possono esser scritte da ogni notaio.

(1) Perchè, come istituto, è notissimo agli studiosi di storia giuridica: Basterebbe ricordare e le esaurienti pp. CLI-II della cit. ●p. del VOLTELLINI, e i trattati generali del PERTILE, VI, II, pp. 127 e seg., e SOLMI, pp. 625-6. Ma nota come l'esposizione delle varie indagini a partire dalle fondamentali e più note del BRIEGLER, e la bibliografia, si possano ottimamente seguire negli studi del LATTES, da uno tra i primi, *Il diritto commerciale nella legislaz. statutaria*, specialmente p. 295, al *Diritto consuetudinario delle città lombarde*, pp. 124-32, ad una recente monografia sul *Libro giornale d'un mercante toscano ad Imola nel sec. XIII*, in Riv. di dir. commerciale, Milano, 1911.

dine « nam sic minui possunt lites, quod faciendum est, ut D. Si certum petatur, L. quidam, et De aqua pluvia arcenda, L. in summa primo responso » (1). È così soddisfatta la prima preoccupazione del glossatore dinanzi alla consuetudine nuova, la ricerca cioè d'un appoggio ad un principio di diritto romano puro. Ora, maestro Egidio, alla metà del secolo, osserva: « Nota ex quo quis confessus est, nihil aliud habet iudex facere quam praecipere et terminum dare, quia nullae sunt partes iudicis in confitentem, cum ipse sua sententia se dampnavit » (2), e queste parole, che non sembrano se non un commento alla formula *confessus pro iudicato habetur*, sono di fatto il riconoscimento di una vera e propria deviazione dal diritto romano, perchè nella pratica quel precetto era già da tempo una sentenza contro il confesso (3), usata con l'ampiezza e per gli scopi che già indicava Bernardo Dorna scrivendo in Bologna nel secondo decennio del duecento: « Precepta in confesso.... faciunt tota die iudices in civitate ista, cum quis facit suum debitorem vocari apud iudicem et interrogari an debeat ei centum. Si confiteatur debitum, iudex precipit et precipere debet ut solvat » (4).

E qui è già chiarissima la natura del nuovo istituto: il precetto del giudice altro non è diventato che un atto guarentigiatto nelle mani del creditore, che appunto per questo suo speciale carattere lo pretende dal debitore, senza che esista di fatto tra le parti alcuna contestazione, senza cioè che queste forme processuali siano provocate da una lite. Così si spiega il larghissimo riconoscimento dell'uso dei *precepta in confessis*

(1) *Libellus de preparatoriis litium*, III, p. 22.

(2) *Summa*, xxxiii.

(3) V. tuttavia la legislazione Parmense citata a nota I della pag. seg.

(4) *Summa libellorum*, cxcviii. V. anche RAINERIO DA PERUGIA, *Ars notaria*, lxxxii.

nelle legislazioni statutarie (1), ma si spiega anche come essendo

(1) PARMA, p. 140: I notai « advocatorum et consulum » hanno « de carta precepti » la metà di quanto percepiscono « de aliis sententiis. Ascendendo il valore della causa la proporzione cambia un poco. Questi precetti sono precisamente quelli ricordati a p. 112, statuto ant. al 1228: « Advocati et consules iusticie communis Parme, de cetero de aliquo debito confesso non debeant aliquam sententiam in scriptis facere, vel aliter, nisi praecepere quod solvat: et praeceptum illud loco sententiae sit, et vim sententiae teneat ». — V. poi PARMA A, pp. 77-8, anche per la forma. — PADOVA, § 493, disposiz. ant. al 1236: « Precepta que fient per notarios in officio communis Padue existentes, in confessis et nolentibus contradicere et sponte recipientibus precepta, firma habeantur pro comuni si facta fuerint coram tribus testibus, dum tatem non compellant aliquem confiteri nisi voluerit ». Per il valore esecutivo di tale precetto, il § precedente nota che con esso, a volontà dell'attore, i *procuratori* eran tenuti, passato il termine di un mese dal precetto stesso, a porre il reo nel libro dei banditi. Aggiunta 1258: « Et hec precepta possint facere notarii iudicum, potestatis, et procuratorum, et extimatorum, et iudicum palatii, et non alii ». Tutto ciò è perfettamente confermato, anzi retrotratto almeno al 1223, dal *Liber cartolari* ed. dal ROBERTI, pp. 92-3, ov'è detto che la *confessio* è scritta da notaio « existens in officio » ecc., « secundum nostre civitatis consuetudinem ». — VERCELLI, ccciii: L'onorario per la redazione scritta « de sententia pro confessione data », è circa un sesto di quello per una sentenza in lite contestata. Ritengo che anche qui ciò avvenga appunto per la forma pura e semplice di *precetto* della prima. — BOLOGNA, I, xix, del 1253, Sacr. notariorum comunis: « In preceptis factis de debitoribus confesis, apponatur causa debiti, et fiat mentio in precepto si de debito est carta, et non fiant plura precepta de uno debito ». — VICENZA, I, Sacr. notarii camere, pp. 27-8: il notaio riceve di una *confessio*, la metà di quanto percepisce per una testimonianza o per un'accusa. Se ne può dedurre, credo, trattarsi della breve forma del *precetto*. — BRESCIA, p. 273, disposiz. ant. al 1277: « Debito personali et liquido per instrumentum publicum vel confessionem rei, precipiatur ipsi reo a consule vel notario consulis, voluntate partium, ut solvat cras ad xv dies ». — Per VERONA A, v. nota seg. — COMO, c; gli scribi dei consoli di giustizia hanno « de condemnatione que fit per confessionem viden. », e d'una sentenza definitiva invece tre soldi. In uno statuto antico di COMO A, cccclxxxvii, del 1219, si tratta, mi pare, dello stesso istituto quantunque con terminologia diversa: « condemnationes in concordia parcium » debbono esser poste, se superano i 20 soldi, « per notarium qui eas scribet in quaternis » (intendi nei quaderni delle abbreviature del notaio stesso).

atti di esclusivo interesse particolare, quantunque fatti davanti al giudice finissero per poter esser scritti da notai liberi (1).

Accanto a questa che è adunque diventata una pura forma di guarentigia contrattuale, esiste naturalmente, così nel processo civile come nel penale, la vera e propria confessione da parte del convenuto del proprio debito o torto: la troviamo sempre redatta in iscritto (2) e, presumibilmente, pur sempre per

(1) BOLOGNA, VII, XLVI: « De confessionibus causarum, si non est not. Communis, accipere sit licitum... » L'espressione generica pare tuttavia estendersi a tutte le confessioni. Ma a MANTOVA (che come ci è noto rappresenta lo stato ultimo della legislazione statutaria del sec. XIII, ma che tuttavia conosceva l'istituto dei *precepta in confessis* già dalla fine del sec. precedente, cfr. TORELLI, *Regesto Mantovano*, N. 526 e 534) è detto esplicitamente, IV, 3: Nessun notaio possa esercitare per un altro un ufficio del Comune « nec scripturam publicam aliquam in contenciosa iurisdictione que pertineat ad aliquem officialem vel administratorem facere nec scribere, preter testes (et) precepta in confessum ». In modo speciale rispetto ai consoli di giustizia, II, 16: « Omnia acta cause que fient ad suum banchum nullus alius notarius possit scribere... salvo quod precepta in confessum facta possint per quemlibet notarium Mantue scribi ». — Interessantissimo è un passo di VERONA A, II, XII, p. 178: « Quilibet viator communis (additum est in 1304... *et quilibet notarius de Verona*) possit quoslibet volentes et confitentes condemnare usque ad summan LX sol. ». Per somme maggiori è competente il magistrato.

(2) MILANO, *Lib. consuetudinum*, III, p. 233: « Lite incepta... actio proponitur et confessiones fiunt. Quae omnia, alterutra partium postulante, per iamdictos tabelliones sedentes ad pedes consulum in scriptis rediguntur et cuicumque volenti ex litigatoribus tribuuntur. — BRESCIA, p. 251: « Confessiones partium in iudicio facte reducuntur in scriptis, alterutra parte ab eo (*Brescia a: hoc*) postulante ». — id. BRESCIA A, III, LXV. — VERCELLI, CCCIX, del 1231: ai notai del podestà « liceat solutionem habere de... confessionibus... » — PADOVA, § 187, ant. al 1236: Si parla di quanto spetta al notaio « pro scriptura libelli vel petitionis », che è atto di parte, indi senz'altro: « Pro scriptura confessionis unius, licet contineatur super pluribus personis, non possit accipere ultra den. VI » e, secondo un'aggiunta del 1267 (§ 188) « plus, arbitrio iudicis in officio existentis, secundum qualitatem negotii et scripture ». Si tratta forse sempre di notaio di parte? — BOLOGNA, I, XIX, Sac. notariorum Commu-

lo meno trascritta dal notaio ufficiale in *libri confessionum* (1).

Con le differenze inerenti alla differente natura giuridica dell'atto, segue in forma analoga alla citazione del convenuto quella dei testimoni, nel processo civile e nel penale accusatorio secondo le indicazioni fornite dalle parti, registrate tuttavia anche negli atti di causa (2), nell'inquisitorio, di raro secondo si-

nis, del 1253: « Iuro... negotia a me in Comuni scribendo, scilicet... confesiones ». E in fine: « Si recepero... confesionem alicuius vel aliquorum (tenear) interrogare de die et loco et presentibus et causa ». — VERONA A, I, LXXVII, pp. 55-6: I notai che esercitano il loro ufficio davanti al podestà o al giudice dei malefici, abbiano « de confessione... non ultra XII. den. ».

(1) A BOLOGNA le confessioni sia libere, sia ottenute a mezzo della tortura, sono raccolte da uno speciale notaio *ad confessiones audiendas* o *ad tormenta*, appunto in *libri confessionum* di cui tuttavia non resta esempio. Cfr. KANTOROWICZ, p. 134; e v. quasi un commento alle disposiz. bolognesi in ROLANDINO, IX, De ordine accusationis. — VERCELLI, CCCIII: « Liceat notario communis et notario consulum... pro qualibet confessione scripta in libro Communis... » — PARMA, p. 22: I notai *tascharum* custodiscono i libri del Comune, e tra essi quelli delle autorità giudiziarie « scilicet... confessionum ». p. 142: Sono poi tenuti a mostrarli a chi li chiede, e ad « exemplare illis qui voluerint confessiones... » ecc. — In EGIDIO, *Summa*, LX, le confessioni appaion registrate nello stesso libro delle accuse. Nota ai cap. LXXVIII-IX la confessione fatta *in tormenta* che non si scrive se il reo, *depositus* dalla tortura, non la conferma.

(2) DURANTE, *Speculum*, I, p. 177: I testi da citare « oportet iudici nominari, et apud acta describi ». — Cfr. KANTOROWICZ, p. 99 e PALMIERI, XVIII, p. 160. — Per una lista dei testi come atto a parte è notevole lo statuto di BOLOGNA dei frati Loderengo e Catalano, del 1265, xv: i nomi dei testi che si producono in cause criminali devono esser posti in iscritto e sigillati con un sigillo del podestà o d'un suo giudice o d'un suo notaio. — A COMO, l'istituto a noi già noto degli speciali notai *ambaxatarum* rende ben chiare le funzioni loro a questo riguardo. Così il cap. CCCLXV, del 1210, prescrive che « scribe de ambaxatis scribant in uno scripto omnes testes quos aliquis voluerit facere recipere » (questa è cioè la lista dei testi fatta da un notaio del Comune di cui il KANTOROWICZ, loc. cit., solo suppone l'esistenza) « ... et in quolibet scripto scribant incarnationem Domini, mensem et diem, et quolibet scriptum intelligatur pro ambaxata una ». Questa funzione è certo compresa anche più tardi (abbiam viste disposizioni su gli *scribe ambaxatarum* prese nel 1281) in

mili indicazioni date nella denuncia (1), normalmente secondo i risultati diretti dell'indagine giudiziaria.

L'affermazione generica del *Liber de regimine potestatis* che appartenga « ad officium notariorum potestatis et iudicum... scribere... attestaciones testium fideliter et legaliter » (2) non deve ritenersi come una negazione assoluta della possibilità che le deposizioni testimoniali siano scritte da altri notai, ma, o si riferisce più espressamente alla giurisdizione penale (la più importante dal punto di vista dell'ufficio del podestà) (3), o piuttosto afferma semplicemente un fatto certo che non esclude la coesistenza di un altro altrettanto certo, che cioè il verbale delle deposizioni testimoniali è o può essere in certi casi redatto da notai liberi. Al fatto, che vuol essere qui studiato minutamente, ho avuto occasione di accennare nella prima parte di questi studi (4): ricordo anzitutto, per il periodo più antico, le osservazioni colà fatte sull'*Ars notaria* di Rainerio da Perugia, da cui risultava che le testimonianze erano, o almeno potevano essere, scritte e pubblicate bensì « mandato iudicis » ma da un notaio libero (5).

quei « prima precepta... que fiunt in primativis causis pro causis iniciandis » la cui redazione costituisce il loro specifico ufficio.

La moltitudine dei testi che si presentavano ai notai speciali del podestà diede origine a BOLOGNA, II, iv, agg. del 1262, ad un istituto per cui chi li presentava doveva pagare 12 bolognini per ogni testimonio « scilicet pro receptura et exemplatura ». Si doveva fare un *salvadanarius* e porvi man mano quel danaro; « et tunc scribatur per unum ex dictis notariis et per unum bonum hominem qui sciat scribere et qui eligatur in Consilio ad brevia in generali electione: — talis posuit in cipo tot den. ad rationem XII bon. pro teste, pro tot testibus quos produxit ».

(1) KANTOROWICZ, p. 124.

(2) Cap. cxv.

(3) Cfr. anche il Cap. LXXXIV.

(4) p. 20.

(5) Pp. 21-2, a proposito del Cap. LXXV della prima parte.

Ma le varie legislazioni comunali ci offrono più precise e determinate indicazioni (1).

Una distinzione fondamentale tra il verbale di deposizione testimoniale e le altre scritture di causa che non sono atti di parte, è, a mio vedere, chiaramente rilevata più che altrove in un brano degli statuti di Vicenza: nel « Sacramentum notarii camere » (2) e in quello « notarii consulum » (3), leggesi: « *Lucrum vel accatum fraudulentum... non faciam pro hoc meo officio... nisi illud quod a Potestate mihi fuerit constitutum, scilicet illud quod habuero de instrumentis et testibus et sentenciis et aliis scripturis que fecero hominibus districtus Vicentie... De scripturis autem que fecero pro Communi specialiter, nihil accipiam* ». Dunque la deposizione testimoniale è non tanto considerata riguardo all'interesse dello Stato di decidere secondo giustizia, quanto riguardo all'interesse della parte di provare il proprio asserto, e il verbale è quindi fatto *alle parti*, come dice lo statuto, non diversamente dalla sentenza di cui vedremo a suo luogo. Partendo da questo principio è comprensibilissimo il distacco della funzione di redigere le deposizioni testimoniali dalle funzioni degli ufficiali dello Stato: dato *alla parte* perchè se ne valga come, ad es., di un contratto scritto da notaio, quel verbale può essere, appunto come il contratto, steso da notaio libero. Solo la naturale diffidenza nella eccessiva libertà di questo sistema conduce gradatamente le legislazioni, a traverso la coesistenza di esso col principio che fa del verbale di deposizione testimoniale un vero atto d'ufficio, alla sempre

(1) Si confronti fundamentalmente su questo argomento HIMSTEDT, *Die neuen Rechtsgedanken im Zeugenbeweis des Oberitalienischen Stadtrechtprozesses des 13 und 14 Jahrhunderts*, Berlino, 1910, soprattutto alle pp. 17 e segg.

(2) I, pp. 27-8.

(3) I, p. 28.

più larga prevalenza di quest'ultimo. Si tratta di un'evoluzione lenta, ma certa, la constatazione dei risultati definitivi della quale ci spingerebbe tuttavia ad epoche che sorpassano quella che andiamo studiando.

Pertanto, sulla base di tali principii, nulla di più esplicito e di più largo potremmo trovare di uno statuto dei consoli di Como: « MCCXXXII, mense setembris, statutum est: si aliquis aliquem testem sive aliquos testes in aliqua causa vel super aliqua causa producere voluerit, liceat ei accipere tabellionem unum, quem voluerit, ad ipsos testes recipiendos, et ad scribendas atestaciones ipsorum testium; et similiter liceat adverse parti accipere et habere unum alium tabellionem, quem voluerit, qui esse et stare debeat et possit cum predicto alio tabellione ad ipsos testes recipiendos; et qui duo tabelliones recipient et recipere possint inde solutionem a partibus suis secundum eorum voluntatem, aut secundum quod convenerint cum eis » (1).

Ma a Como stessa è poi affermata la coesistenza del concetto della redazione d'ufficio delle testimonianze, nel medesimo statuto, riguardo a testi assunti direttamente dal magistrato (2) (e allora la cosa è anche naturalissima) e in altri, anche più antichi, in via generale (3).

(1) Cap. CCXVIII. Sembrano da riferirsi ancora a notai liberi i cap. CDLXXXII e CDLXXXIII di COMO A, da ritenersi, credo del 1284. Cfr. LATTES, *Il dir. consuetudinario delle città Lombarde*, p. 103.

(2) « Item de illis testibus quos potestas vel iudices eius vel millites, ex officio tantum et non a partibus vel ab aliqua partium productis recipierint vel recipi preceperint, nichil habeant *scribe pallacii* ».

(3) COMO A, CCCLXXIII, del 1223: « Quod scribe pallacii, consulum iusticie... et aliorum officialium possint accipere... pro diebus et testibus... » Cfr. anche il cap. prec., del 1218. Lo stesso salario « pro poxitura dierum et testium » trovasi nel 1281 in COMO, c.

La pura e semplice coesistenza dei due sistemi è provatissima anche per i luoghi dove è difficile una più precisa determinazione nell'uso di essi (1), tuttavia se troviamo sporadicamente affermato che le deposizioni testimoniali sono scritte da notai liberi quando i notai ufficiali per qualche ragione non possano(2), o, più frequentemente, in caso di ricusazione del notaio d'ufficio (3), è evidente che la facoltà di ricevere nonchè di scrivere tali deposizioni è delegata al notaio libero *con speciale riguardo alle cause civili* (4).

(1) PARMA, p. 141: « Nullus notarius accipiat pro teste scribendo nisi in den. Parmensium, sive sit in officio sive non ». Id. PARMA A, p. 151. V. *ibid.*, pp. 149-50 come il ricever testimonianze possa esser commesso dai notai del podestà ad altri. — BOLOGNA, II, iv, del 1252: « dicta testium, ex officio vel aliquo modo receptorum ». VII, xlv, del 1250: « Notarii qui sunt de curia (abilitati a scrivere per le parti atti giudiziari, ma notai liberi) accipiant... proteste recipendo... ». Indi, in un'aggiunta del '52: « Quod dicimus in notariis de curia locum habeat in notariis qui sunt extra curiam ». — Dubbia è la portata della espressione « *quilibet* (notarius scribens attestaciones) di VERONA, xxxiv (e cfr. cxxi) e PADOVA, §§ 182 e 208.

(2) MANTOVA, I, 13: « Si (notarii stantes apud d. Potestatem vel eius iudices) non possent comode scribere dicta testium, liceat Potestati vel eius iudicibus comittere aliis notariis bonis et legalibus et instructis, si qualitas facti hoc exigeret », purchè cittadini.

(3) BOLOGNA, I, XIII, p. 118, del 1250: « Si ad testes audiendos super maleficiis a rectore vel eius iudicibus positus fuero... (ego iudex Communis), secundum quod dixerint in scriptis poni faciam per notarios michi vel meo socio pro Comuni Bononie designandos, et non per alios, nisi recusati fuerint », perchè a norma della disposiz. IV, vi, pure del 1250: « in causis,... quilibet possit notarium Communis recusare », e allora il giudice ne dia uno gradito alle due parti, altrimenti uno a sua scelta. — PADOVA, § 146, del 1272: Le deposizioni testimoniali sono ricevute dal notaio d'ufficio, ma se la parte « suspicionem alegaverit » il giudice può « ponere vel addere alium notarium fidelem et legalem sine suspitione notarii officii ad recipiendas et interrogationes testibus faciendas,... et hoc si ab aliqua partium fuerit requisitus ». — MANTOVA, il passo citato nella nota 2 continua: « vel si a partibus vel altera earum in suspectum habeatur ».

(4) La distinzione è già forse da vedere nei due passi degli statuti di COMO che ho sopra riportati, ricordando il carattere di aggiunta del secondò (p. 139 n. 2) in cui, parlandosi di podestà, suoi

Ciò posto, per quanto riguarda gli scopi diretti del nostro studio ripetiamo che se i notai liberi possono, non per questo debbono essi soli redigere le deposizioni testimoniali, e che il farlo, non solo rientra già ampiamente e dovunque anche tra le funzioni dei notai d'ufficio, ma, come dissi, tende a diventare loro attribuzione esclusiva seguendo un'evoluzione che si compirà in altri periodi storici. Per ora, notiamo che se alcune disposizioni mostrano, corrispondentemente a quanto vedemmo, tali funzioni attribuite ai notai d'ufficio con speciale riguardo al giudizio penale (1), è pure indiscutibile il carattere generale o

giudici e militi, deve aversi soprattutto di mira il processo penale; ed è certamente nello statuto di BOLOGNA dato nella nota prec., per l'espresso riferimento a tale processo. — BRESCIA, p. 176, giuramento de' Consoli di giustizia (di competenza fondamentale civile): « Testes alicui extraneo viro notarium (*sic*) quem non credam utilem et ydoneum ad scribendum non dabo, si mei notarii non scripserint ». (Si riferisce in genere a tutti gli ufficiali il passo a p. 256, del 1228: « ... scriptura sit facta propria manu notarii proprii (dell'ufficiale), exceptis testibus et attestatis cartis ». BRESCIA A, III, LXXXVIII, aggiunge: « commissis ad scribendum voluntate partium »). — MANTOVA, I, 13: « In causis civilibus, si partes concordaverint, eligere possint unum notarium vel plures sicut concordantes fuerint, qui testes seu dicta testium recipiant ». La rub. 32 aggiunge che per cause superiori a 10 lib. i notai devono essere due.

(1) Cfr. la fine del cap. LXXXIV del *Lib. de regimine*. — Nelle legislazioni positive il richiamo espresso della giurisdizione del podestà indica normalmente o prevalentemente che si tratta di causa penale. Così per es. a NOVARA, xxx, dov'è posto tra le funzioni dei *notarii palatii* lo scrivere testimonianze, in esplicita contrapposizione ai *notarii consulum iusticie*. Del resto le espressioni del passo sono proprie del giudizio penale: « non possit aliquis ipsorum quatuor notariorum (palatii) recipere testes acusatationum, inquisitionum, denunciacionum, nisi presente iudice potestatis seu potestate ». — Così a BRESCIA, p. 160: « Notarii potestatis... debent facere omnia scriptura Communis, nominatim testes qui recipiuntur per offitium, sine aliquo pretio ». V. anche più sotto, stessa colonna. — MANTOVA, II, 32: dal sistema procedurale visto nella nota prec. sono « exceptis inquisitionibus maleficiorum que fiunt super maleficiis ». E v. la redaz. delle testimonianze come ufficio dei notai del podestà e di quelli al banco dei malefici alle rubriche 32 e 64.

il riferimento espresso al giudizio civile di alcune altre (1).

Le deposizioni testimoniali così d'accusa come di difesa vengono in ogni modo trascritte o registrate su speciali libri d'ufficio detti *libri testium* (2).

(1) PADOVA, § 161, anteriore al 1236, *Sacramentum notariorum*: « Scribam... scripturas pro officis mihi a potestate... iniunctis... Testes bona fide interrogabo, et secundum quod ab illis intellexero in scriptis redigam ea que ad causam pertinere credidero ». § 162, pure ant. al 1236: « Nullus tabellio det ad exemplandum testes quos audierit alicui, nisi dederit propter impedimentum cognitum per iudicem, sed socius illius not. qui testes audierit stando in officio sub iudice, possit ipsos testes exemplare ». Identico è lo statuto di VICENZA, II, iv, p. 76, Cfr. per PADOVA anche i §§ 189 e 171. — VERCELLI, CLXXVI: « Consules non teneantur interesse ad recipiendos testes, sed unus notarius Consulum eos recipiat, et si alterutra parcium postulaverit, duo ex ipsis notariis intersint ». CCCIII: « Notarii Consulum iusticie et Communis possint exigere pro quolibet testimonio unum vel duo capitula continente den. III., et si plura capitula contineat... den. VI. — BOLOGNA, VII, XLV, del 1250: « Notarii qui sunt de curia accipiant... de teste recipiendo... III. bon., si testis esset magnus, VI. bon. » ecc.; I, XIX, del 1253, *Sacramentum notariorum Comunis*: « Si recepero testem, dictum eius scribam » ecc. — MANTOVA, II, 68: « Notarii consulum accipiant... de quolibet teste, cum iurabit VI. par. » ecc. — Noto per BERGAMO le disposizioni dello Statuto del collegio dei notai riferite dal POLETTI, Op. cit., pp. 64-7 in modo, dal nostro punto di vista, non sufficientemente esplicito. — Potrebbero ripetersi qui vari passi già dati nelle note precedenti, e soprattutto potrebbero facilmente aggiungersi gli esempi pratici di numerosi verbali di deposiz. testimoniali ricevuti da notai ufficiali.

(2) Già a TREVISO, c. 19 v. i giudici sulle doti hanno « specialem quaternionem... in quo testes et exempla instrumentorum dotium ponantur ». — A MILANO, gli stat. del 1225, CORIO, p. 203, prescrivevano « che de' testimoni ricevuti dai consoli o da' lor notai se ne tennesse scrittura autentica ». Per BOLOGNA, v. KANTOROWICZ, 102-6, 110, 133. L'autore ha anche osservato, p. 104, come le deposiz. si trovino a volte frammiste ad altri atti in un *liber diversarum scripturarum (et testium)*. L'intervento del notaio del giudice è pure rilevato da lui in annotazioni a tergo delle *interrogationes* presentate dalla parte in iscritto perchè vengano rivolte all'accusato, e delle *intentiones* della controparte. V. ampiamente alle pp. 106-10. Vedremo quale prezioso sussidio ci apporteranno tali minuziose indagini nello

La *publicatio testium*, di cui troviamo normalmente menzione nell'autentica notarile delle deposizioni, è considerata formalità necessaria e di essa è fatto cenno nei libri di causa (1).

studio diretto dei documenti. Cfr. anche le pp. 241 (vol. xvii) e 160-1 (vol. xviii) dell'op. cit. del PALMIERI. — VICENZA, De notariis maleficiorum, p. 272: Ciascun notaio deve avere un libro proprio « in quo scribat dicta testium ». — PARMA, p. 409, agg. 1258: « Capitulum quod omnes intenciones ponantur in libro Communis, et notarii teneantur scribere et in civilibus et in criminalibus causis. Et notarii qui recipiunt testes, teneantur ponere intenciones *in libro testium* ante receptionem testium, ita quod intencio testium precedat et dicta testium subsequantur ». — PADOVA, § 209, del 1271: Disposizioni minute (v. anche statuto prec.) sulla redazione delle deposizioni testimoniali che si riferiscono evidentemente tutte alla loro scrittura sui libri che sono espressamente nominati in fine allo statuto stesso. — MANTOVA, II, 64: « Notarii d. Potestatis accipiant de quolibet teste qui recipiatur super libris ipsorum officialium xviii par. » Alla rub. 68, stessa norma (vi par.) per i notai dei Consoli di giustizia. — BRESCIA A, III, cclxxx: « Et quod dicta omnium illorum testium qui de cetero omnia dicta sua deponent, reducantur in scriptis super libris propriis officialium, iudicum seu consulum Communis Brixiae, vel aliorum officialium sub quibus producti essent ».

(1) DURANTE, I, 190 r. « Partes... postulent attestaciones publicari, vel saltem pars producens id petat, et hoc redigatur in actis ». Per pubblicarle si leggono in giudizio: « de facto servatur quod legitur aliquid de una attestazione in principio, et de una in progressu, et de una in fine ». Vuol dire che nell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione si ometterà il *lecte*; « quo facto, dicat iudex: — hec sunt tales attestaciones; habeatis eas pro publicatis — vel — eas publico —, et hoc totum redigatur in actis. (Non si creda che la frase « in publicis actibus redegì » che segue alla *publicatio* nella sottoscrizione notarile di alcuni antichi verbali di deposizioni testimoniali (v. per esempio a LODI, 29 e 30 luglio 1180 e 17 ottobre 1190, N. 87, 88, 147 di VIGNATI, *Cod. dipl. Laudense*, II), abbia il significato di trascrizione nei registri giudiziari come la *redactio in actis* di Durante. Non si tratta che di analogia verbale: la frase di quei documenti indica soltanto che delle deposizioni testimoniali si fece atto pubblico, cioè atto notarile, equivale cioè al *redigere in publicam formam* che troviamo tanto più comunemente, al solo scopo nettamente espresso ad es. in un documento Tortonese 8 giugno 1218: Il console di giustizia — dice il notaio — « precepit mihi... ut testes... autenticarem et in publicam formam redigerem ad hoc ut tantum valeant quantum si essent presentes et viva voce loque-

Per ora, avanti di passare all'atto risolutivo del processo è solo nostro compito notare sommariamente che da un lato, in linea generale, le imposizioni di termini, le disposizioni e i precetti di ogni natura che vengono emanati nei vari momenti del processo dalle autorità giudiziarie, seguono, rispetto alla loro notifica agli interessati, alla loro redazione, alla loro registrazione in atti (normalmente nei *libri preceptorum*) forme analoghe a quelle che abbiamo notate per la citazione (1).

rentur». — Cfr. anche la *Summa magistri Aegidi*, cap. xxxii. — *Lib. de regimine*, cap. lxxxiv: nei malefici, scritti i testimoni si pubblicino. V. anche cap. cxv. — BOLOGNA, v. KANTOROWICZ, p. 112, — PADOVA, v. § 171, del 1267.

Ricordo in fine che l'escussione di testimoni fuori giurisdizione dà luogo ad una lettera del giudice della causa a quello del luogo di residenza del teste: ROLANDINO, IX, De testibus: « Si testes de alia provincia vel civitate sint, potest iudex si velit et expediat, non vocare coram se, sed destinare literas suas ei de cuius iurisdictione sunt, ut coram eo sua proferant testimonia, et ea in scriptis redacta et sigillata et nulli partium prodita, mittat ad eum qui iudicaturus est, et hoc in pecuniariis causis »; e v. esempi più avanti, IX, III, p. 445 v.

(1) VERONA, V: Tra le funzioni dei notai del Podestà è lo scrivere davanti a lui, ai giudici, ecc. « aliqua precepta ». — VERONA A, I, lxxvii, pp. 55-6, De xii tabellionibus elligendis: « de termino... habere non possint ultra xii den. » — MILANO, *Lib. Consuetudinum*, III, p. 234: Il termine per produrre nuovi testimoni, fissato dal console, « per iam dictos scriptores (tabelliones sedentes ad pedes consulum) sedentes in banchis scribatur ». — COMO A, ccclxxii del 1218 e ccclxxiii del 1223: Indicazione delle competenze degli scribi di palazzo e dei consoli di giustizia per scrivere *dies et precepta*. Per i termini e precetti degli scribi dei malefici cfr. il cap. xxix, del 1284. — COMO, LVIII, del 1281: « Quilibet consul iusticie... habeat... ad expensas scribarum qui sub eo steterint, unum quaternum... in quo scribi debeant omnia cassamenta et firmamenta preceptorum factorum et impetratorum sub ipso consule » ecc., con indicazioni preziose sulla forma. Cfr. anche i cap. xcvi, xcix, c (anche per i termini), cii, ciii. Di data ben più antica (1219) è l'accento alle ambasciate e precetti scritti dagli scribi d'ufficio, del cap. cxxxiii. — PADOVA, § 189, ant. al 1236: « Pro scriptura cuiuslibet termini non accipiatur (dal notaio) ultra den. iii... De preceptis et interdictis factis per Potestatem Padue et suos officiales, vel aliquem

D'altro lato, le *interrogationes, positiones, articuli*, e poi fino alla conclusione del procedimento, tutti gli atti di parte redatti naturalmente dai notai delle parti stesse, sono per lo meno registrati dai notai d'ufficio nei loro libri, ove vengono anche direttamente segnate quelle risposte che i contendenti sono tenuti, in alcuni momenti del processo, a dare oralmente al giudice (1).

officialem, vel aliquam personam que habeat ius precipiendi, servetur modus qui dictus est in sententiis», ma ciò senza indicazione espressa se siano da farsi dal notaio ufficiale. — VERCELLI, ccciii: « Liceat notario Communis et notario consulum pro quolibet termino (accipere)...; item non accipiat pro termino scribendo in libro Communis nisi den. i. » — Per BOLOGNA cfr. anzitutto KANTOROWICZ, p. 117 per il processo penale accusatorio (assegnazione di termini ecc.), e p. 135 per l'inquisitorio (disposizioni dei giudici segnate nei libri *diversarum scripturarum e preceptorum*). V. Statuti, I, xix, Sacr. notariorum Communis: « Teneat precepta omnia rogare in quaderno », aggiunta del 1259 che quantunque fatta ad una disposizione riguardante i debitori confessi, pare riferibile a tutti i precetti in generale. — PARMA, p. 140: « Notarii advocatorum et consulum debeant habere de carta praecepti... » Cfr. anche il ricordo di *libri terminorum* a p. 22. — VICENZA, p. 177: Le ambasciate dei nunci per la notifica dei termini, precetti ecc., sono scritte, il che è provato dal fatto che devono esser *lette* dai « decani, viri litterati, tabelliones, presbiteri, et clerici » delle ville dove il nuncio si reca per le sue attribuzioni. — NOVARA, xxx: I notai del Podestà possono avere « de terminis » quanto i notai dei consoli di giustizia. — MANTOVA, I, 13, passo molto corrotto che lascia dubbio se abbia significato generale l'espressione: « precepta... per quemlibet notarium scribi possint », o se piuttosto si riferisca a precetti determinati; II, 64: « Notarii potestatis habeant... de quolibet termino, precepto vel commissione scripta xii. par. » Id. per i notai dei consoli alla rub. 68 (III. par.) — Esempi di precetti e termini vari trovi poi per es. in RAINERIO DA PERUGIA, *Ars notaria*, LXXII; e soprattutto nella *Summa magistri Aegidi*, xvi, xix, xxiv, xxv, xxxiv, xxxix, xliv, xlvii, lxiv, ecc.

(1) PERTILE, VI, II, p. 104. — DURANTE, II, c. 132 r.: le risposte orali della controparte alle *positiones* « scribenda utile est, ut de ipsa possit constare et ne super eodem articulo respondens iterum interrogetur ». Sono le stesse parole di TANCREDEUS, *Ordo iudiciarius* (Bergmann), p. 208. — Per la trascrizione nei libri giudiziari degli atti di parte, nota il consiglio generico di ORFINO al giudice, che

È tuttavia necessario notare che quando questi atti di parte sono dalle fonti indicati tra i fattibili dai notai d'ufficio, non è sempre facile stabilire se ci si riferisca alla loro registrazione più o meno ampia nei libri processuali o alla vera e propria loro redazione, a cui sarebbe cioè ad essi notai lecito prestarsi (1).

Troviamo naturalmente memoria nelle nostre fonti di numerosi altri atti che si presentano nel corso del processo. Qualunque importanza abbiano dal punto di vista procedurale, se essi non deviano rispetto alla persona che li scrive o alla loro registrazione nei libri di causa, da quanto ci è già noto, non è necessario, per ora, che ne teniamo parola. Acquisteranno importanza anche per noi solo quando li incontreremo nell'esame formale di quei libri. Invece, per il meccanismo della loro redazione dobbiamo tener conto fin d'ora di altri atti, quali ad esempio, nel processo penale, le attestazioni di eventuali perizie mediche. Presentate, negli esempi che ci fornisce Bologna, dai medici, portano di mano del notaio d'ufficio l'indicazione del giorno della presentazione e del prestato giuramento, e vengono poi da lui trascritte nel *liber diversarum scripturarum* (2).

cioè « notet atente rationes » delle parti, p. 66, verso 17. V. del resto VERCELLI, ccciii: « Liceat notario Communis et notario consulum... pro qualibet positione cum responsione... scripta in libro Communis... recipere den. i. ». — PARMA A, p. 148: « omnes intenciones (sono gli *articuli*) ponantur in libro Communis per notarios quibus committetur examinare et recipere testes super ipsis intencionibus. Et hoc observetur tam in civilibus quam criminalibus causis. Et teneantur ponere intenciones in scriptis in libro ante receptationem testium et quod intencio praecedat, et dicta testium subsequantur ». Questa disposizione va riportata al 1258 perchè figura in forma quasi identica alle aggiunte di quell'anno a p. 409. V. p. 142, n. 2.

(1) VERCELLI, cccix, del 1231: Ai notai del Podestà sia lecito « solutionem habere... de positionibus... ». Cfr. col passo riportato nella nota prec. — V. anche PARMA A, pp. 151 e segg.

(2) KANTOROWICZ, p. 117. Nota una curiosa disposizione negli statuti aggiunti dai frati Loderengo e Catalano nel 1265, rub. ix. Il podestà o il giudice mandino uno dei loro notai « ut videat vulneratum »

Di ben maggiore interesse sono per noi i consigli dei sapienti (1). Rari nel giudizio penale (2), ed in varie legislazioni poi anche espressamente vietati (3), sono invece frequentissimi nel processo civile (4). È fatto un documento a sè, contenente la esposizione della *quaestio*, della richiesta del consiglio che di iniziativa propria o su domanda di parte l'autorità giudiziaria rivolge al sapiente (5) — e si noti che nelle questioni incidentali, riguardo alle sentenze interlocutorie, la facoltà di richiederlo è devoluta anche al notaio (6) — e di essa e delle spese per otte-

et scribat quot habet vulnera et in quibus partibus persone. Et hoc reducat in publicis actis », e ciò perchè non si dica, dopo morto, che ne ebbe di più, o qualcuna se ne aggiunga.

(1) Per l'origine dell'istituto cfr. fondamentalmente CHECCHINI, *I consiliarii nella storia della procedura*, Atti R. Ist. Veneto, LXVIII, II, 1908-9, pp. 625 e segg. e soprattutto da p. 696 alla fine.

(2) Il KANTOROWICZ trova tuttavia modo di rilevare come siano chiesti dal notaio esponendo il caso (*posta*) su fogli staccati: il sapiente risponde a volte di seguito sullo stesso foglio e il tutto vien trascritto nei libri *diversarum scripturarum* che qualche volta hanno nel titolo l'aggiunta *et consiliorum* (e ciò per le sentenze interlocutorie); a volte il consiglio è scritto direttamente dal sapiente sul *liber testium* (per le sentenze definitive). Il consiglio può essere, di mano del notaio d'ufficio, notificato alle parti. V. pp. 118-20.

(3) PERTILE, VI, II, p. 216.

(4) V. ampiamente VOLTELINI, Op. cit., pp. CLXVII-CLXVIII.

(5) PERTILE, VI, II, p. 213; PALMIERI, Op. cit., XVIII, p. 162. — BOLOGNA, IV, LIII, c., p. 426, del 1262. — Oltre quanto sarà detto nella nota I della p. seg., cfr. per PARMA, p. 118; per PARMA A, p. 146; per MANTOVA, I, 17: « scribatur per ordinem id super quo postulatum fuerit haberi consilium, vel id super quo iudices seu officiales voluerint haberi consilium antequam consiliarii elligantur, de qua scriptura fiat copia utrique parti ». I sapienti rispondano entro quattro giorni « ex quo... habuerint in scriptis id super quo fuerint assumpti ».

(6) BRESCIA, p. 249 « Consules iusticie et alii officiales teneantur per se eligere consiliarios causarum bonos et legales et non per notarios nec per aliquem alium, et notarii teneantur sacramento sui officii non accipere aliquem consiliarium, nisi esset in incidentibus questionibus sive interlocutoriis, consensu utriusque partis ». E ancora nel Sacramentum iudicum a p. 175.

nere il consiglio è fatta menzione in atti (1). Il consiglio, normalmente scritto e registrato pure in atti dal notaio d'ufficio (2), viene inserito nella sentenza.

(1) BRESCIA, p. 176: «Ego consul iusticie... fatiam scribere... si super principali re consilium celebratum fuerit». Id. a p. 151, poi, più chiaramente che a p. 176: «et quantum in consilio vel in consiliariis dederit vel expenderit, et cui vel quibus dederit». — PADOVA, § 521, del 1258: «in libro tabellionis scribatur... articulus super quo consiliarii assumuntur ad consilium perhibendum». — MANTOVA, II, 64: «Notarii potestatis habeant... de assumptione sapientum et taxatione salarii XII par». Id. per i notai dei consoli, rub. 68 (VII par.). I, 18: Il giudice «decernat salarium sapientis... et statim scribat in actis». — PARMA A, p. 81: «Antequam iudices eligantur super aliqua quaestione, ille articulus vel articuli super quo vel quibus debet haberi consilium sapientum, scribantur in libris Communis sub examine officialis coram quo illa quaestio ventilabitur, antequam sapientes eligantur ad consulendum; et ille articulus vel articuli... legantur partibus». V. anche pp. 145-6. A p. 194 sono nominati *libri consiliorum iudicum*.

(2) PALMIERI, Op. cit., XVIII, p. 162. V. anche XVII, p. 235. ROLANDINO, IX, De consiliis dandis: «Sapientes... consilium eorum scribent, qualiter ferenda sit sententia condemnationis vel absolutionis, et ipsum consilium secreto iudici dabunt». — PADOVA, § 521, del 1258: «cum consilium scribitur, consiliarii intersint... Et solutio fieri non debeat nisi consilium primo scribatur». V. anche il § 522, del 1265. — VICENZA, II, De questionibus consiliariis: «Solutio (consilii) fieri non debeat iudicibus, nisi consilio primo scribatur, sed notario dentur denarii in deposito». Si tratta del notaio del giudicante, al quale notaio il sapiente fornisce il consiglio per la sua registrazione in atti. Tutto ciò si capisce per analogia con le disposizioni, nel contenuto identiche, di MANTOVA, I, 17: il consiglio è dal sapiente «dimisso in scriptis notario officii». Che esso notaio poi lo registri o trascriva in atti è detto nel lib. II, rub. 64: «Notarii potestatis habeant de quolibet consilio interlocutorie vel pronuntiationis cause cuiuslibet interlocutorie III. sol. par... Super definitivis habeat quantum habebit unus sapientum de medio... et facere cartam attestatam de omnibus sine alia solutione teneatur, actori quam reo petenti». Id. per i notai dei consoli, rub. 68. Anche più espressamente II, 16: «Notarii consulum iustitie debeant scribere in libro actorum banchi omnia consilia que dabuntur ad suum bancum». — BRESCIA A, III, XLI: «et postquam fuerit consilium scriptum».

Il concetto che la sentenza sia atto di esclusivo interesse della parte (il passo degli statuti di Vicenza che vedemmo per le testimonianze pone con queste anche la sentenza tra gli atti fatti « hominibus districtus Vicentie » e non « pro Comuni specialiter »), e precisamente, in via normale, d'interesse della parte vincente, spiega il tardo apparire di disposizioni legali che ne impongano la redazione scritta e le loro limitazioni (1), e, per

(1) Cfr. PERTILE, VI, II, pp. 126-7, e le citazioni a nota 129, alcune delle quali riferisco qui più ampiamente. — Si considerano scritte le *condempnationes*, ricordate ai cap. LI (del 1211) e LXXIII (del 1214) degli statuti di LODI. — MILANO, *Lib. Consuetudinum*, III, p. 235: « Consules in scriptis sententiam (quod fieri non consueverat ni summa causae L sol. excedebat) proferunt ». (Secondo il giuramento del 1225, GIULINI, *Memorie*, p. 297, solo per le cause oltre i 40 sol. di terzoli). Poco più innanzi è accennato alla possibilità di sentenza non scritta « consensu partium ». Indi al cap. v: « criminalium causarum sententiae in scriptis non feruntur ». — PADOVA, § 121, *Sacramentum iudicum Potestatis*, disposiz. anteriore al 1236: « Sententiam quam ego vel potestas sive socii mei dicturi erunt, non manifestabo alicui... nisi forte... scriptori illius sententiae », il che tuttavia non prova che tutte le sentenze fossero scritte. — BRESCIA, p. 250: « Omnis sententia feratur in scriptis ». (Il passo seguente è, contrariamente a quanto fece l'editore, da punteggiarsi così: « et sicut lex habetur, ita recitetur cum causa excedit summam... » ecc.). — Per BRESCIA A, v. III, CCXXXVIII. — VERCELLI, CLXXIII: « Sententiae pronunciantur in scriptis, nisi sententiae que pronunciantur ex confessione rei (a noi già note), et nisi ille que pronunciantur in causis parvis in quibus nec testes nec instrumenta producuntur ». — PARMA, p. 112: « Advocati et consules iusticiae... de debito confesso non debeant aliquam sententiam in scriptis facere vel aliter », ma, come sappiamo, un precetto. Dal che tuttavia non può assolutamente dedursi che nelle liti contestate si facesse sempre sentenza scritta. — VICENZA, p. 15, *Sacramentum potestatis*: « iudices et consules... sententias... in scriptis redigant ». Così a p. 19 le « *condempnationes et absolutiones* ». Tuttavia (p. 184): « consuetudo est quod sententia sine scriptis data consensu partium valeat et teneat ». — COMO, I, p. 12: « in scriptis... sententias que excederint quantitatem solidorum LX proferam ». Questa disposizione appare del 1281, ed è ripetuta al cap. XLI con tutta probabilità appunto in continuazione di un'aggiunta di quell'anno al cap. precedente. — Id. COMO A, CCCXXVIII, senza data espressa. Tuttavia (CCCXXVI), anche per le cause non superanti il valore di 60 soldi

lungo tempo poi, l'uso di affidare la redazione stessa a notai di parte (1). Nè quel concetto è una novità esclusiva del periodo comunale, ma bensì la continuazione di un modo di vedere proprio delle legislazioni precedenti (2), che nel periodo nostro va

potevano essere rilasciate alle parti dagli scribi dei consoli e del palazzo « scripta absolucionis ». — VERONA A, I, LXXXXV, p. 62: è detto che esistono sentenze scritte e non scritte, ma non è dato il criterio della distinzione. — Esempi di sentenze *in scriptis late*, espressamente indicate come tali (perchè il solo fatto di trovarle scritte indica di solito una semplice misura precauzionale della parte che fa scrivere da un notaio qualsiasi la sentenza orale, v. avanti) non mancano naturalmente nella pratica. Cfr. per es. per PADOVA, ROBERTI, *Diritto romano e coltura giuridica in Padova*, Nuovo Arch. Veneto, 1902, pp. 194-5, sentenza 2 dic. 1192; per MILANO, FRISI, *Memorie di Monza*, II, N.º xcii, del 1206; per MANTOVA, Arch. Gonzaga, D, iv, 16, b., busta 317, 30 dic. 1209; per BRESCIA, ODORICI, *Storie bresciane*, VII, p. 76, del 1215, ecc.

(1) Aggiungi alle citazioni già fatte alle pp. 20-21 della prima parte di questi studi, COMO, ciii, del 1270: « Predicta omnia actitata et *condempnaciones* possint transcribi ex inbrivaturis factis per officiales et per eorum legitimos substitutos et per quoscumque notarios, dum tamen... subscribantur per officiales qui ipsam inbreviaturam (fecerint) ».

(2) Cfr. naturalmente le storie generali del diritto: BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II, pp. 363-4; PERTILE, VI, II, p. 226, ecc. Ma v. ancora sempre BETHMANN-HOLLVEG, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts*, per il diritto dei Capitolari V, p. 172 (incarico della parte, notaio del giudizio), per il Longobardo, *ibid.*, p. 383 (*id.*). Ma anche l'incarico al notaio del giudizio si perde col perdersi dell'autorità giudiziaria dei messi regi e in genere dei poteri costituiti. Nota, e mi sembra di grande importanza, come del resto anche il diritto Romano ultimo conoscesse sentenze non scritte, o per la tenuità dell'a lite (Nov. xvii, cap. iii: « Tibi curae sit ut de litibus... cognoscas et... quae ex levioribus sunt, sine scripto decidas et iudices ») o rispetto a giurisdizioni speciali (Nov. LXXXIII, princ.: Se uno ha causa pecuniaria con un chierico, adisca anzitutto il vescovo, « ac sententia sine scriptis fruatur ». Tutta la causa è orale, *a meno che le parti non vogliano diversamente*. Non è necessario ricordare l'importanza dell'esempio che viene dalla chiesa nella nuova legislazione comunale). Naturalmente anche la scienza giuridica medievale commenta e riafferma queste norme: IOHANNIS BASSIANI, *Libellus de ordine iudiciorum*, § 651: « Lites autem breves et maxime vilium causarum sine scripto decidi possunt »; § 652: « Episcopus quoque sine scripto de-

anzi evolvendosi verso le forme moderne, nel modo comune al maggior numero degli istituti di diritto, riassumendo cioè le forme romane (1).

Questa evoluzione non si compie naturalmente in tutti i luoghi nello stesso tempo e nello stesso modo, tuttavia mi pare che possiamo seguirla, se non in tutti i momenti di necessità attraversati, almeno in alcuni aspetti nettamente caratteristici. Abbiamo ricordo anzitutto, negli statuti di Como, della sottoscrizione del giudice alle sentenze, sottoscrizione che non può aver altro significato che quello di imprimere il carattere di atto emanato dall'autorità dello Stato ad un documento che, come fattibile da un notaio libero, in sé, non l'ha (2).

cidere potest ». V. anche in ORFINO delineata la necessità della redazione scritta della sentenza a p. 69, versi 11-13, ma l'eccezione nel caso di « persona... vel questio vilis » a p. 66, quattro ultimi versi. — ROLANDINO, IX, De sententiis: « Iudex... debet sententiam recitare per se in scriptis, nisi sit brevis lis et maxime vilium personarum, quia tunc sine scriptis recitare potest ».

(1) Codice Giustiniano VII, XLIV, 2: « iudices... sententias sibi ante forment, et emendatas statim in libellum secuta fidelitate conferant, scriptasque ex libello partibus legant »; ibid., 3: « sententia... quum scripta non esset nec nomen quidem sententiae habere mereatur ». Cfr. anche Nov. 82, v, e BETHMANN-HOLLWEG, Op. cit., III, p. 292, e poi per il diritto romanico e il ritorno a forme analoghe V, pp. 426-7; per il rilascio di copia della sentenza alle parti, III, p. 292, nota 15. — Anche in questo naturalmente la scienza giuridica medievale commenta e riafferma: ROGERII, *Summa Codicis*, VII, xxxiii: « Debet iudex sententiam diffinitivam prius formatam scriptis inserere, et sic publice officio presente per se ipsum ex scripto recitare »; I. BASSIANI, *Libellus de ord. iudiciorum*, § 649: « Iudex... sententiam debet in corde suo formare, formatam scripture mandare, partibus... ore proprio recitare »; BERNARDUS DORNA, *Summa libellorum*, cxliii: « De differentia et similitudine inter causas criminales et civiles... Item conveniunt in sententia, quia utraeque causae sententia terminantur, et utrobique fertur sententia in scriptis. Nam si in civilibus debet ferri in scriptis... multo fortius in criminalibus ». V. anche MARTINUS DE FANO, *Ordo iudiciorum*, p. 16, e la *Summa magistri Aegidi*, xxxviii-lvi.

(2) COMO, I, Sac. consulum iustitie: « In omnibus sententiis seu instrumentis sentenciarum diffinitivis, quos de cetero me sub-

Il principio dell'autenticazione a mezzo della sottoscrizione di un ufficiale pubblico ad un atto scritto *extra curiam*, ritorna, in Como stessa, in una disposizione, che ci è già nota, per cui le sentenze di condanna possono « transcribi ex imbriviaturis factis per officiales, ... per quoscumque notarios, dum tamen... subscribantur per officiales qui ipsam inbeviaturam (fece-rint) » (1). Come ciò potesse avvenire, e come d'altronde il redigere le sentenze da parte di notai liberi di su imbreviature ufficiali fosse un fatto generale, un momento comune nella evoluzione che andiamo esaminando, dimostra e spiega il *Liber de regimine civitatum*. Il capitolo LXXXVII, « Qualiter et quando scribende sunt condempnationes et absolutiones », dice: « Potestas cum iudice suo seu iudicibus suis et notariis... veritate perscrutata, faciat scribi absolutiones et condempnationes, et eas publice in consilio vel contione legi faciat et recitari » (la *publicatio* di cui sotto). Fin qui si tratta di opera del notaio d'ufficio a cui il giudice ha dettato (2). Ma poi, appunto in Consi-

scribam, si a me postulatum fuerit »; LIV: « Quilibet consul qui dederit aliquam sententiam diffinitivam ascendentem a sol. LX novorum supra, debeat se subscribere in ea si ipse scit scribere; et si nesciat scribere, faciat unum ex sociis suis subscribere in ea... Et hoc si postulatum fuerit a partibus vel ab aliqua parcium ». Questi due passi apparirebbero, dalle date appostevi, del 1281; senonchè da COMO A, CCCLXXXIV si rileva che la condizione della domanda delle parti è un'aggiunta del 1235 a disposizione anteriore. Cfr. LATTES, *Il dir. consuetudinario delle città Lombarde*, p. 87. — E' probabilmente della stessa natura la sottoscrizione dei consoli di giustizia di MILANO, ricordata dal CORIO, p. 183, secondo uno statuto del 1211.

(1) CIII, del 1270. V. p. 150, nota 1.

(2) Cap. cxv: « Pertinet ad eius officium (del notaio del podestà o del giudice) « sententias scribere, dictante iudice cum quo est in officio » Sono le sentenze che ORFINO, p. 69, v. 113, vuole che il giudice « in scriptis recitet residens ». — In questo senso va inteso il passo degli statuti di TREVISO, c. 4, r.: « Solummodo tabelliones huius civitatis qui sub me (podestà) fuerint faciam scribere et legere sententias quas ego et meus iudex et mei consules dederimus ». Infatti questi tabellioni non si nominano in contrapposizione ai notai liberi, ma ad un *meum notarium*, probabilmente straniero.

glio, « potestas dicat: — Et nos, sicut lecte sunt et recitate, nos eas confirmamus et approbamus et ipsas precipimus per *talem* notarium in publicam formam reduci ». — Ora può darsi che precisamente questo *tale* notaio sia un notaio libero, e più precisamente quello che rappresenta la parte interessata, e che per questo le sentenze che noi abbiamo in atti sciolti perchè rilasciate alla parte siano redatte da notai liberi.

Un altro momento in fine, o piuttosto un altro aspetto di questa stessa evoluzione ci presentano i secondi statuti di Verona ove dicono: « Sententie que feruntur *in scriptis* a iudicibus Communis Verone sint communes inter omnes *tabelliones qui steterint coram eo iudice*... De aliis vero sententiis que feruntur *sine scriptis*, iudex alicui tabellioni dare et assignari non possit, sed ille *notarius* qui fuerit *a partibus interpellatus* eas scribere debeat et possit » (1).

Ciò premesso, resta nella realtà pratica bene accertato che se in ogni tempo i notai del podestà o del giudice *possono* scrivere le sentenze emanate dall'autorità da cui dipendono (2), non

(1) I, LXXXV, c. 62, De Capsariis. Nota che a ciò risponde la distinzione del formulario di VENTURA di sentenze *in scriptis* e *sine scriptis*. Le seconde, di cui si dà la formula, e che quindi pure si fanno scrivere, ma, come ritengo, per opera della parte, hanno in meno solo le parole « *talem sententiam in scriptis profero* ».

(2) Cfr. le note prec. e aggiungi MILANO: un doc. già citato, 10 febbraio 1213, edito dal BEBLAN, *Le due edizioni ecc.*, p. 178, ci fa sapere che un notaio quando scrisse una certa sentenza era « *scriba et officialis consulum iusticie Mediolani pro faciendis sententiis et aliis publicis scripturis* ». — VERONA, v: Il notaio del podestà scrive « *placita... sententie* ». — PADOVA, § 191, del 1220: « *Notarii in officio existentes qui ultra formam statuti acceperint pro sententiis* ». — BRESCIA, p. 151: « *Consules iusticie et omnes alii officiales habentes notarium pro comuni, teneantur non permittere notarium recipere superfluum precium de... sentenciis et aliis scripturis quas sub eis fecerint* ». — VERCELLI, cccix, del 1231: « *Notariis communis Vercellarum (qui sunt) cum potestate liceat solutionem habere per se vel per alium de... sentenciis* ». — PARMA, p. 140: « *Notarii advocatorum et consulum debeant habere de... sen-*

devono farlo (escludendo cioè la possibilità della redazione di esse da parte di notai liberi) se non in un momento avanzatissimo (1), che dovremmo anzi nella maggior parte dei casi cercare fuori del periodo che andiamo ora studiando.

Dalla forma più ristretta della semplice annotazione a quella compiuta della redazione integrale, a seconda soprattutto dei momenti storici, troveremo sempre le sentenze registrate dal notaio ufficiale in un libro del Comune o indicato genericamente come *liber sententiarum* (2) o, almeno nelle legislazioni più evo-

tentiis... »; p. 141: « Notarii potestatis teneantur scribere... condemnationes et absolutiones ita quod nihil habeant a communi propter hoc ». — VICENZA, Sacramentum notarii camere, p. 27: « illud quod habuero... de sententiis ». — NOVARA, xxx: « Liceat quattuor notariis palatii accipere solutionem (dalle parti) de sententia que feretur inter partes... secundum quod licet notariis consulum iusticie », indipendentemente dal loro salario come notai del Comune. — Per COMO A, aggiungi a quanto ci è già noto, cccxxvi: gli scribi dei consoli e di palazzo possono rilasciare « scripta absolucionis » alle parti nelle cause inferiori ai 60 soldi; ccclxxiii, del 1223: ricevono, indipendentemente dal loro salario come notai d'ufficio, « pro nota cuiuslibet sententie den. tres a qualibet parte »: queste dovrebbero essere le « noticie sive note in quaternis » di cui avanti, o copie di esse; ma « pro noticia completa den. xii novorum, tantum ab illo qui voluerit ipsam sentenciam compleri », che cioè vuol avere l'atto completo a sè. V. anche COMO, c, del 1281.

(1) PARMA A, p. 150: « teneantur notarii potestatis scribere et exemplare condemnationes et absolutiones *per se tantum* et nihil ob hoc habeant a Communi praeter chartas ». — MANTOVA, II, 16, De officio notariorum consulum: « Omnia acta cause que fient ad suum banchum (comprese le sentenze)... nullus alius notarius possit scribere », salvo i « precepta in confessum ». Anche secondo I, 18, i notai a cui si allude per la redazione delle sentenze interlocutorie sono notai ufficiali (v. in fine della rubrica). Del resto ritengo che la redazione a parte delle sentenze, quando sono di condanna, sia funzione esclusiva dei quattro notai « ad banchum condemnationum » che vedremo subito. Nota intanto che nelle rub. 64 (De notariis d. potestatis) e 68 (De officio notariorum consulum) del lib. II, tra gli atti da redigersi da questi notai non è accennata affatto la sentenza di condanna, ma solo l'« absolutio facta cum reus absolutur a causa ».

(2) Cfr. PERTILE, VI, II, p. 236 e nota 168. — TREVISO, c. 5 v., agg. del 1212: « Iudex potestatis et alii iudices et consules qui erunt

lute, suddiviso in vari altri libri, *absolutionum* (1), *condempnationum* (2), ed anche *condempnationum corporalium*, *condempnationum pecuniariarum* (3). Questi ultimi si redigono di solito, per scopi fiscali, in varie copie che si depositano poi presso altri uffici (4). Anzi, in vari luoghi i notai alle condanne costituisco-

sub potestate, faciant scribi sententias in quaternionibus usque ad condempnationem vel absolutionem ante quam legantur... ». Un quaderno speciale delle sentenze dei giudici delle doti è ricordato a c. 19 v. — COMO, I (p. 12): « in scriptis sentencias (superiori ai 60 soldi) proferam, et faciam scribas meos scribere noticias sive notas in quaternis antequam proferantur ». La disposizione è datata 1281, ma COMO A, LXI ce ne presenta una analoga datandola 1223. — A MILANO, stat. del 1225 in CORIO, p. 203, i consoli devono tenere « scrittura autentica » delle proprie sentenze. — LODI, VIGNATI, *Cod. dipl. Laudense*, II, N.º 341, sentenza civile 8 dic. 1251, scritta da un altro notaio « ut in quaternis sententiarum Pivioni Dulciani scribae communis Laude et sociorum continetur ». E' sottoscritta dallo stesso Pivonio: v. la disposiz. Comasca a p. 151. V. anche il N.º 386, 10 genn. 1284. — A MANTOVA, II, 16, la registrazione delle sentenze dei consoli è solo indicata come da farsi genericamente nel libro « actorum banchi ».

(1) Ne trovo menzione espressa nel *Formulario* di MARTINO DA FANO, LII, e nella *Summa magistri Aegidi*, LXXV, dove però è pure cenno, al cap. LX, dell'annotazione dell'assoluzione nei *libri accusationum*. Così, l'obbligo di redazione scritta delle « absolutiones », per es. a VICENZA, p. 19, deve riferirsi al libro generale di causa.

(2) V. la nota 4, e aggiungi REGGIO, TACOLI, *Memorie di Reggio*, II, p. 137, doc. 20 maggio 1275 (dal Muratori) « ... in libris condempnationum comm. Regii »; PADOVA, § 1180 del 1276; NOVARA, cxvi e cxviii; VERCELLI, 1294, in COLOMBO, *Doc. degli Arch. di Vercelli relativi ad Ivrea*, N.º CLXIV. V. anche il N.º CLXI; ROVIGO, XLI. — A BOLOGNA, XI, LXI, del 1259, questi libri hanno speciali abecedari. — Mi pare un *liber condempnationum* quello del 1220 o 21 di CREMONA, riportato parzialmente in GALANTINO, *Storia di Soncino*, II, doc. 19. Menzione dei *libri condempnationum* trovi poi nel *Formulario* di MARTINO DA FANO, LIII, e nella *Summa magistri Aegidi*, LXXV. Per l'annotaz. nei *libri accusationum* v. cap. LX.

(3) KANTOROWICZ, *Op. cit.*, p. 146.

(4) COMO A, cccxxix, del 1224: i quaderni delle sentenze fatte scrivere dai consoli, giudici e podestà prima di pronunziarle, si depositano essi stessi drettamente presso il canevaro. Ma v. avanti a proposito del massaro. — A PARMA, ove già in un'aggiunta de

no un ufficio a sè (1), e le loro mansioni consistono appunto nella tenuta dei relativi libri e nella redazione dei documenti che ne conseguono (copie od estratti della condanna, atti al pignoramento a garanzia del pagamento di essa, dichiarazione di cancel-

1227 a p. 50 trovi ricordati i «quaderni condemnationum», a p. 48 è detto: «Potestas, iudices, condemnationatores et scriptores teneantur scribere et scribi facere in duobus locis condemnationes malefactorum. Quibus factis sigillentur et unus liber ponatur in secrestia... alter legatur in concione... et postea detur massario». Cfr. anche pp. 110 e 133. — Disposizioni analoghe sono in PARMA A, p. 134 da vedersi anche per la forma, ov'è detto espressamente che tutto ciò non s'intende disposto per le condanne personali, per cui basta un esemplare. — BOLOGNA, XI, cxxv, i., del 1262: i notai del podestà redigono in due quaderni le condanne superiori a 100 soldi; uno di questi è dato ai frati di S. Iacobo di Savena o a quelli di Sacco, che controlleranno su di esso le condanne quando i notai le leggeranno in Consiglio. V. anche VII, LIV (libro delle collette e condanne al massaro), LV e LVI del 1250. Nelle aggiunte 1260-67 allo statuto X, 1, trovi un notaio speciale «ad exemplandas collectas et condemnationes». — VICENZA, I, Quod potestas teneatur exigere condemnationes etc., p. 82: «Tres libri fiant de condemnationibus, unus penes potestatem, alius penes notarium sigilli, tercius vero penes caniparios communis». Questa è un'aggiunta alla disposizione: «factis condemnationibus faciat potestas eas exemplari, et dari exemplum duobus de suis consulibus, scilicet uni iudici et alteri layco, qui teneant illas condemnationes sub duabus clavibus». — BRESCIA, p. 209, del 1279: «Priusquam publicentur et legantur condemnationes... in Consilio... (vicarius) fatiat exemplari condemnationes in duobus libris, unus quorum deponatur in sagrestia, et (alium) ad gabelam». (Id. BRESCIA A, I, xciii). V. ricordati questi libri anche a p. 245. — A NOVARA, cdxli, solo e direttamente, come a Como, «condemnationes... facte et lecte super lapidem broleti comunis... statim dentur in forcia canevarii». — Cfr. per MANTOVA la nota 2 a p. seg.

(1) BERGAMO, POLETTI, Op. cit., p. 52: sono oggetto di una disposizione del 1270 che vieta loro «di tenere presso di sè od alle proprie dipendenze altri notai». — MANTOVA, II, 67 e VII, 10: Sono quattro, e più tardi il vicario ne aggiunge un quinto. — A BOLOGNA, Arch. di Stato, Procuratori del Comune (1231, c. 5 r.) trovo riferito al 1233 un notaio «officio condemnationum recuperandarum pro communi». — A PARMA A, pp. 114, 117, c'è un giudice deputato «ad condemnationes exigendas» che ha un esemplare del *liber condemnationum*.

lazione della condanna stessa, ecc.) (1). Tale ufficio è sempre in istretto rapporto con la masseria (2) il che ne dimostra appunto la natura fiscale, anche più evidente nei casi in cui l'ufficio delle condanne è in qualche modo riunito con quelli delle collette e delle taglie (3).

Come già vedemmo per le deposizioni testimoniali, anche per le sentenze è necessaria la pubblicazione, atto di cui è di solito fatta menzione a piedi della sentenza stessa, sia nella sua redazione come atto sciolto, sia nella sua registrazione nei libri che conosciamo (4).

(1) MANTOVA, II, 67: « Notarii condempnationum... debeant accipere... pro cancellatura vi par., de quolibet instrumento condempnatorum pro quolibet cuilibet iii sol. par.,... de quolibet instrumento cuiuslibet condempnati et banniti perpetualiter x sol. par.,... et occasione pignorationum vel scripturarum inde factarum non accipiant vel exigant... » ecc.

(2) MANTOVA, II, 67: « Debeant notarii condempnationum singulis diebus dominicis venire ad massariam et examinare condempnationes solutas cum notario exemplatore massarii ad libros condempnationum depositos in massaria, et condempnationes solutas sic cancellare et iuxta eas scribere quemadmodum in condempnationibus solutis depositis in palatio veteri continetur ». III, 5: « Iudex super condempnationibus deputatus infra mensem debeat examinare scripturas extimatorum et eorum notarios et scripturas notariorum potestatis ad libros bannitorum et alios officiales, et scire si designaverint et dederint massario communis Mantue quidquid communi Mantue debetur de perventis seu pervenire debentibus ad eos ». Secondo VII, 10, il banco dei notai delle condanne è detto « condempnationum et *avere* communis ».

(3) BOLOGNA, X, xxvi, b., del 1259: « unus notarius eligatur ad breviam quando eliguntur alii officiales communis Bononie qui debeat exemplare collectas et condempnationes communis Bononie. Habeat pro suo salario pro quolibet quaterno iii bon., ponendo in quolibet latere cuiuscumque carte xv virgulas littere, et habeat cartas a massario ». L'anno dopo si cambiano le disposizioni sul salario. — VERONA A, I, lxxxiiii, p. 57: « Duo notarii elligantur ad officium superstitis tallarum et condempnationum ». — Ricordo anche l'analogie tra la registrazione del *quarto* (soprassoldo) delle collette e quello delle condanne a VICENZA, p. 271, bandi del 1275.

(4) KANTOROWICZ, p. 148. Cfr. la *Summa magistri Aegidi*, cap. LX, indi la nota 4 a pag. 155, e il già ricordato passo del *Liber de*

Il giudizio d'appello è normalmente devoluto al podestà e suoi giudici (1), ma può in certi casi e luoghi spettare ad un magistrato apposito che ha allora notai propri (2).

In uso di solito soltanto in materia civile, si svolge per quanto ci riguarda, soprattutto dove e quando è lecito portare in appello elementi nuovi di giudizio, in forme analoghe a quelle del primo processo. Noteremo tuttavia come atti speciali del giudizio di seconda istanza anzitutto il tenore del ricorso in appello trascritto negli atti del giudice contro il quale è interposto (3), indi le *lettere dimissoriali* o *apostoli* che il giudice stesso doveva rilasciare all'appellante perchè le rimettesse a quello del secondo giudizio insieme alla copia degli atti di causa, naturalmente quando e dove l'appello era presentato dalla parte al giudice della cui sentenza si appellava (4).

regimine potestatis, cxv. — A ROVIGO, xxxiii, è richiesta la sottoscrizione del notaio che pubblica la condanna. — Riscontreremo a suo tempo, nell'esame della forma degli atti, le varie menzioni delle condanne e assoluzioni nei citati *libri inquisitionum* e *accusationum*, e quella della condanna dell'attore per aver lasciato cadere la querela, che il KANTOROWICZ con tanta diligenza esamina a pp. 150-1.

(1) Cfr. PERTILE, VI, II, pp. 268-9 e note relative.

(2) BRESCIA, p. 156: « Eligatur unus notarius consulis appellationum tantum ». Siccome si tratta di una disposizione fatta allo scopo di ridurre le spese del Comune, il *tantum* significa che ce n'era prima più d'uno, come c'era più di un console delle appellazioni. V. anche p. 154. — Uno ancora è a BRESCIA A, I, clx. — BOLOGNA, X, xxi, del 1250: « Pro quolibet quarterio elligatur unus notarius ad brevia appellationum, qui sit cum iudice illius quarterii », abbia delle scritture « super causas appellationum » quanto è determinato dagli statuti, senza feudo fisso dal Comune. V. anche X, I, agg. del 1252. — PARMA, p. 18: « Potestas teneatur facere eligere ad brevia... unum iudicem et unum laycum et unum notarium qui debeant cognoscere de causis appellationum », e v. p. 140. — PARMA A, p. 261: « ad dictum officium (appellationum), de cetero debeant esse duo notarii ».

(3) MANTOVA, II, 45: « Appellans... teneatur facere scribi in actis notarii iudicis vel officialis a quo appellaverit tenorem totius appellationis, ita quod quilibet habere possit copiam ».

(4) Cfr. PERTILE, VI, II, pp. 288-9, e la dottrina ivi citata in quanto riguarda il nostro periodo. Aggiungi: RAINERII DE PERUSIO,

III.

L' esecuzione (1)

Ci conviene partir dall'esame di un istituto che, se non è in rapporto esclusivo con l'esecuzione della sentenza, rappresenta tuttavia il mezzo coercitivo normale, anche nei casi in cui non è già per sè stesso o non diventa, per determinate circostanze, la pena vera e propria: il bando. Per questo io lo considero secondo il suo aspetto generale, ritenendone ben nota la natura giuridica (2).

I. Il bando. — L'importanza fondamentale, politica e finanziaria, dell'istituto del *bando* nei Comuni medievali ha dato luogo prestissimo e alla redazione scritta degli elenchi dei banditi nella forma più sicura del *libro* (3), e all'istituzione di uf-

Ars notaria, LXXX, formulario degli *apostoli*. — PILLIO, *Libellus de preparatoriis litium*, della ed. Gaudenzi, p. 37. — *Summa mag. Aegidi*, LVII e LVIII. — ROLANDINO, IX, De appellationibus, e IX, III, p. 445 v.

(1) Per l'istituto dei *militēs iustitię* le cui funzioni fondamentali riguardano l'esecuzione delle sentenze, e loro notai, è necessario vedere MARZI, *I milites iustitię del Comune di Bergamo*, in Arch. Stor. Lombardo, 1908, Vol. x, non solo per Bergamo, ma anche per Vercelli, ecc. A VERONA A, (non aggiungo che questa notizia perchè tratta da uno statuto inedito), c. 56, i notai dei militi di giustizia fanno parte dei 12 notai del podestà.

(2) Breve, ottima esposizione in VOLTELINI, Op. cit., pp. cc e segg.

(3) V. normalmente le notizie date direttamente dagli Statuti nelle note seguenti. Ricorda tuttavia per VICENZA la menzione di un *liber forbanitorum* del Comune in un doc. 21 giugno 1218, in VERCİ, *Storia degli Eccelini*, III, N.º xc. — per BOLOGNA una no-

fici speciali per la conservazione e per l'uso degli elenchi stessi (1).

Libri ed uffici sono detti normalmente *bannitorum* (da Bologna in su fino a Mantova e Brescia), *bannorum* (nell'attuale Piemonte, in Emilia fino a Parma, in Lombardia fino a Cremona), *forbannitorum* (nel Veneto); con una certa costanza è

tizia del 1226, con riferimenti a tempi anteriori, in cui tali libri appaiono già in istato di pieno sviluppo (v. più avanti), *Arch. di Stato, Comune, Sentenze*. — Cfr. poi per CREMONA un esempio di bando *scriptus in libris Communis*, del 17 nov. 1225 in ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, I, sec. XIII, N.º 394. — Ad ALBA sono libri o trascrizioni dei libri dei banditi i N. CLXXXVIII e seg. del 1215-16 ecc. del *Rigestum Comunis* pubblicato da E. MILANO, per cui v. le importanti osservazioni fatte dal GABOTTO nella prefazione, pp. XIX e segg. — A VERCELLI, trovo un estratto del *liber bannorum communis* nel 1254 in COLOMBO, *Doc. dell'arch. di Vercelli relativi ad Ivrea*, N.º CXXVII. — Sono forse ricordi di un'originaria redazione dei bandi in fogli sciolti i *breves bannorum Communis* ripetutamente ricordati in uno statuto di COMO del 1202 (CCXX), ove non è mai parola di libri. — E nota per questo la frase del *Giuramento dei più antichi podestà di PADOVA*, (GLORIA, per nozze Pistorelli-Appoloni, Padova, 1875): «Item, illas personas quas a potestate (uscente) mihi in scriptis consignatas constiterit in banno positas fuisse» ecc. — A PARMA, p. 308, la disposizione, disgraziatamente non datata, «non credatur quod aliquis sit in banno a x annis citra nisi reperiat scriptum in libro Communis» vuol dire per lo meno che non si avevano i libri anteriori ai dieci anni decorsi, tanto più che il bando si riteneva ad ogni modo provato se «inde instrumentum publicum appareat». Siamo davanti ad un caso occasionale o all'inizio della tenuta dei libri dei bandi?

(1) Anche per questo v. le note seguenti, ma ricorda a MILANO ufficiali preposti ai bandi nel 1222, PORRO, *Liber Consuetudinum*, p. 963 — a BOLOGNA l'*officium bannitorum* nel 1226, *Arch. di Stato, Comune, Sentenze*, N.º 16. — Di molto interesse è il fatto che a BIELLA sembra che ancora nel periodo di redazione degli statuti i libri dei banditi fossero tenuti direttamente dai consoli: essi devono infatti, § 32, «infra nativitatem domini consignare consulibus novis substitutis eisdem omnes libros... bannorum». Per il § 269, se alcuno citato non vuol comparire davanti ai consoli, paghi dodici denari, «et consules teneantur exigere ipsum bannum et facere poni in libro Communis».

mantenuta a Verona, ancora nei secondi Statuti, l'espressione *libri de exemptis extra treguam Communis*. Una denominazione speciale derivata dal particolar nome di un determinato libro di banditi, è quello di *notarii ad bovem* che troviamo a Bergamo (1).

L'ufficio dei banditi, quantunque perfettamente individuato riguardo alle sue funzioni, è molto spesso materialmente riunito ad altri, nel senso che soprastanti e notai hanno insieme altre mansioni, od anche che la tenuta dei libri dei banditi è affidata ad ufficiali che avevano già fundamentalmente mansioni diverse. Se a ciò si aggiunge, come vedremo subito, che in alcuni luoghi i libri dei bandi eran scritti e rimanevano per un certo periodo negli uffici giudiziari, troveremo impossibile, data la imprecisione delle disposizioni statutarie, una determinazione del numero dei notai addetti a questo ufficio, che abbia un valore pratico (2); tuttavia, dove l'ufficio è a sè, non ha normalmente più di due notai (3). A Bologna se ne aggiunsero, tardi,

(1) POLETTI, op. cit., p. 55.

(2) A VERONA A, I, LXXVIII, p. 56, l'ufficio è affidato ai *tabelliones camere* che sono tre. — A PARMA, p. 22, ai *notarii tascharum* (v. a parte) che sono quattro. Se ne elesse tuttavia poi uno speciale per i libri dei banditi, p. 143. — COMO, LXX, del 1281: « Scribe bannorum (et) parabularum que dantur et exclamantur sub consulibus iusticie, debeant esse octo ». La custodia dei libri (LXXXVII, stesso anno) è però affidata ad uno solo, « uni ex scribis qui dant exempla bannorum, scilicet illi qui ellectus fuerit canevarius inter eos », cioè cassiere degli scribi. Ma vi sono poi (LXXXVIII, stesso anno) quattro « scribe pignorum, sive illi qui debent dare exempla bannorum ». Secondo il cap. ccclxx di COMO A, nel 1219 erano già uniti gli uffici degli *scribe bannorum et pignorum*, esercitati da dodici scribi. (V. anche la « Determinacio officiorum » di Como, cvI, che parrebbe del 1213, « scribe bannorum et scribe pignorum sive qui dant exempla bannorum »). Cfr. ancora i cap. XXI-XXIII di Como a, del 1284, in cui la funzione di scrivere e cancellare i bandi « pro maleficio » è attribuita agli scribi dei malefici (salvo per un certo periodo a cominciare dal 1258, in cui spettava a due frati umiliati, cap. ccclxxvii).

(3) BOLOGNA, X, I, del 1250: un *not. ad libros bannitorum* e un *not. bannitorum*. Quest'ultimo manca secondo i testi 1260-67. —

tre dei forestieri che accompagnavano il podestà (1). E troviamo anche che per alcune più limitate funzioni bastava pure un solo notaio (2).

A ben comprendere la varietà di carattere che assume in luoghi diversi la redazione dei libri dei banditi, è necessario premettere che, se troviamo in qualche Comune strettamente limitata alle autorità giudiziarie la facoltà di dare o togliere il bando (3), troviamo in qualche altro estesa tale facoltà anche ad autorità diverse, come sanzione alle norme che loro spetta di far osservare (4).

VICENZA, I, p. 62: *not. superstitem librorum forbannitorum*. — MANTOVA, VII, 10: sono due dei notai del podestà; sono addetti al banco delle condanne e tengono anche i libri delle pubblicazioni dei testamenti e delle emancipazioni.

(1) Statuti dei frati Loderengo e Catalano, del 1265, rub. lv.

(2) BRESCIA, p. 97, del 1245: E' un notaio speciale che conserva anche i libri degli Statuti e delle riformagioni. Questa disposiz. del 1245 (v. anche pp. 132-3 e 154) sembra elimini dei « notarii camerarum bamnitorum » che ci sono indicati da altri passi a pp. 160 e 256.

(3) PARMA, p. 308: « Nullus officialis ponat aliquem in banno, nisi potestas et eius iudices et advocati et consules iusticiae et alii qui cognoscunt de placitis appellationum, et illi qui vadunt extra civitatem pro guastis et bannitis ». La cosa è confermata a p. 310 con l'esclusione del massaro da questa facoltà (anno 1241), il che forse può far credere a condizioni di fatto anteriori diverse. — PARMA A, p. 196, come Parma 308. — MANTOVA, II, 19: « Nemo ponatur in bamno nec de bamno extrahatur nisi d. Potestas, vel iudex, vel consul iusticie Mantue aut extimator Communis poni fecerit vel extrahi ».

(4) VERONA, cciv, Sacr. notariorum Communis: «... non scribendo aliquem in treva vel extra trevam... praeter voluntatem Potestatis et iudicum Communis Verone... eo excepto quod possim homines in trevam vel extra trevam ponere iussu consulum et procuratorum et cercatorum et aextimatorum, de eo quod ad eorum officium pertinet ». — A PADOVA la cosa è provata indirettamente dal § 132, anteriore al 1236: Per S. Pietro, e otto giorni prima, nè il podestà, nè i procuratori nè alcun altro ufficiale possan bandire alcuno « nec de libro forbanitorum extrahere vel describere » se non

Non affermo che questo fatto costituisca la ragione unica, ma sottopongo al giudizio degli studiosi la possibilità che spieghi la causa iniziale di due differenti sistemi seguiti nell'Italia settentrionale nella redazione dei libri dei banditi.

Vi sono luoghi dove, da qualunque causa origini il bando, « teneatur quilibet notarius qui preest alicui officio, si scripserit aliquem in banno, illum dare et consignare illis qui presunt officio bannitorum infra (tertium) diem postquam terminus fuerit elapsus » (1), termine assegnato dalla sentenza o dal precetto in genere la cui infrazione è punita col bando. Allora, il primo scritto che entrando nell'ufficio dei banditi lo pone a sua volta in azione è una nota, un *breve*, redatto periodicamente dall'ufficio che ha inflitto il bando, in cui sono indicati i nomi di coloro che da un determinato numero di giorni ne furono colpiti e le ragioni generiche per le quali v'incorsero (2). Sulle indicazioni così fornitegli *il notaio all'ufficio dei banditi iscrive il reo nel suo libro* (3).

per volontà di due terzi degli ufficiali in Consiglio o in concione. — Anche a BOLOGNA, I, 1, del 1250, p. 33, tutti gli ufficiali pronunciano bandi a norma della loro competenza.

(1) BOLOGNA, I, XIX. Ma cfr. largamente KANTOROWICZ, pp. 152-4.

(2) BOLOGNA, passo cit., aggiunta del 1262: « notarii qui preerunt ad discum maleficiorum et domini presidentes dicto offitio, teneantur exemplare quemlibet qui positus fuerit in banno pro maleficio infra tertium diem a die dati banni elapsi..., et dare dominis et notariis bannitorum ». — VICENZA, I, p. 34: è ricordato espressamente che il bando viene prima scritto in un *breve*, che è poi registrato nel libro dei banditi entro quattro giorni da che è consegnato, evidentemente dall'autorità che emanò il bando, ai soprastanti ad esso libro, o al loro notaio (v. il loro Sacramentum a pp. 35-6). — BRESCIA, p. 160: « Item debeant (i notai del podestà) suos bannitos, ex quo ceciderint in banno, retrahere et designare cameris inferioribus in omni octava, ut per illos notarios camerarum bannitorum retrahantur illi banniti sicut alii in libris suis ». Lo stesso per i « notarii iusticie et aliorum officialium » a p. 256.

(3) BOLOGNA: il passo citato nella nota prec. continua: « Et domini (bannitorum) dictum bannum sive banna exemplare teneantur vel facere exemplari... in quaterno bannitorum Comunis ». — Per VICENZA e BRESCIA v. la nota prec.

Vi sono altri luoghi invece dove i *libri dei banditi sono scritti direttamente dai notai degli uffici che emanano il bando* (1). Mancano allora naturalmente le note periodiche dei colpiti, ma i funzionari che emanano bandi sono invece tenuti a consegnarne i libri all'ufficio dei banditi nel momento in cui

(1) PARMA A, p. 196: I libri dei bandi dei notai del podestà e degli altri ufficiali del Comune si assegnino ai *notarii tascharum...*, «et Potestas et eius iudices nec aliquis ipsorum non permittant quod aliqui officiales Communis teneant libros Communis et utantur vel aggravent aliquos homines qui essent in aliquibus libris bannorum, nisi libri illi fuerint facti sub examine Potestatis vel alicuius ex iudicibus suis vel sub examine alicuius advocati, consulis vel consulum iusticiae, et nisi illi libri scripti fuerint per notarios Potestatis debentes secundum formam statuti Communis et Societatis esse ad officium Potestatis et suorum iudicum, vel notarios advocatorum et consulum iusticiae; et si aliqui aliter vel alio modo invententur in aliquibus libris bannorum scripti, nullum preiudicium faciat eis». — A CREMONA il doc. 1133 del 9 marzo 1294, edito dall'ASTEGIANO nel I.º vol. del *Cod. dipl. Cremonese*, parla espressamente di un «*liber bannorum duplicium datorum et factorum ad officium suprascriptum*», che è il «*banchum officii insticie porte Pertuxii*». Questo documento, attestando l'esistenza di libri dei bandi tenuti in un ufficio giudiziario, spiega la natura di un *liber iusticie* ov'era notato in bando un tale dei cui beni il nuncio dei consoli di giustizia di Cremona veniva a mettere in tenuta la vedova per ragion della sua dote, a Sabbioneta, che trovo già in un doc. 3 febb. 1238, dell'*Arch. Gonzaga di Mantova*, T, 1, busta 3392. In un doc. 13 nov. 1271, stesso archivio, D, iv, 16, busta 305, è un estratto di un libro di bandi dati nel 1270-1 sotto il giudice del podestà deputato ai malefici, fatto da un notaio «*tunc scriba communis ad officium maleficiorum*». — MANTOVA, II, 19: Nessuno può esser bandito od estratto dal bando se non per ordine del podestà o d'un giudice o console di giustizia o estimatore. «*In banno quoque positos vel positum in libro Comunis sui banchi notarii scribant*», cioè i notai di ciascuna delle predette autorità giudiziarie; I, 14: «*Notarii cuiuslibet banchi, quotquot sint, scribant ordinate in uno eodem libro sua banna*». V. del resto a rub. 69 tra le funzioni dei notai dei libri dei banditi non ricordata quella di iscrivere in bando, nelle rub. 64, 65, 68 invece, tra quelle dei notai giudiziari ricordate varie mansioni non spiegabili che con la diretta redazione di quei libri. — Nota a ROVIGO, CLXII, l'espressione «*liber forbannitorum curie*»; v. anche cap. CXXII.

escono di carica (1). E ciò sta a dimostrare come non si tratti di libri solamente giudiziari o per così dire, provvisori, ma di quelli definitivi conservati nell'ufficio apposito che andiamo studiando.

Poichè non trovo questa seconda forma se non dove è lecito alle sole autorità giudiziarie emanare bandi, e trovo viceversa la prima, non esclusivamente, ma certo anche dove i bandi possono essere pure inflitti da altre autorità, così mi domando se, come dissi, non si debba vedere un messo di causa tra questi fatti concomitanti: se cioè la redazione dei libri dei banditi da parte di un ufficio apposito non si sia ritenuta necessaria, originariamente, che in questo secondo caso in cui cioè il bando poteva uscire da uffici troppo lontani dall'esercizio del magistrato punitivo, e non invece nel primo ove l'applicazione della pena con tutte le forme procedurali a ciò necessarie entrava nell'orbita delle funzioni normali del magistrato che emanava il bando.

Poniamo la questione perchè non dobbiamo trascurare le ragioni che muovono ed informano il meccanismo pratico degli organi dello Stato, ma ricordiamo che tutto quanto abbiam detto

(1) PARMA A, p. 196: « Potestas teneatur facere dari omnes libros bannorum officialium Communis, completo tempore ipsorum officialium qui ipsos scripserint, notariis tascharum ». Questi notai hanno riguardo ai bandi le funzioni dei notai librorum bannitorum degli altri Comuni. — MANTOVA, I, 14: « Procurent predicti notarii (ad banchum librorum bannitorum) quod ab omnibus officialibus banna scribentibus, post completa eorum officia, ea ipsis designent et dent in libris, ita etiam quod unum exemplum eis detur de ipsis bannis et aliud sacriste Communis »; II, 16: « (Notarii consulum) teneantur banna data, eadem vel sequenti vel tercia (die) distincte per ordinem scribere in speciali quaterno... Et in capite sui officii per tres dies ante exitum dare illos quaternos bannorum datorum notario Potestatis officii librorum bannitorum »; III, 10: Tutti gli ufficiali uscenti consegnino i loro atti al massaro o sacrista, « exceptis bannis et aliis dandis massario (notario?) librorum bannitorum ».

riguarda solo la *redazione* dei libri dei banditi. Sorgano nell'ufficio apposito o vi pervengano da altri uffici, la loro funzione è, dal momento che vi si trovano, unica, e richiedono così, di qui innanzi, un'unica trattazione. Anzi, anche per tutto il periodo in cui quelli redatti negli uffici giudiziari vi rimangono, rispondono agli stessi scopi, e *negli stessi modi*, del periodo seguente in cui saranno depositati nell'ufficio dei banditi. A noi non resta adunque che tener presente il fatto per non fraintendere i casi singoli senza perciò scindere l'esame complessivo dell'istituto.

Per un processo di differenziazione che si vede abbastanza chiaro a traverso i più antichi statuti e che risponde naturalmente a necessità di cose, l'originale unico libro dei banditi (1) si distingue ben presto in vari libri. Si stacca anzitutto e fa parte a sè quello dei banditi *pro maleficio* (2), che può a sua volta

(1) V. per VERONA la nota seguente.

(2) VERONA, CCLXIX, agg. del 1228 che prova l'originaria unicità del libro: « Omnes banniti pro maleficiis, qui sunt scripti in libris Communis Veronae, et non sunt mortificati, debeant poni et scribi in alio libro Communis Veronae per se, qui liber sit deponendus in aedem sacram ». Questa disposizione si osserverà pure in avvenire. — La distinzione continua naturalmente in VERONA A: la vedrai affermata implicitamente più innanzi a proposito degli abecedari, ed espressamente III, LXXXVII, p. 303. — BOLOGNA: cfr. in genere HESSEL, Op. cit., pp. 351-2. Esiste la distinzione, ma non è ancora espressamente avvertita una separazione materiale di libri, in un indice alfabetico dei libri dei banditi fatto fare nel 1226 dal podestà, conservato in *Arch. di Stato, Comune, Sentenze*. V. poi la separazione espressa dei libri nel passo degli statuti III, II, del 1250 che riporterò più avanti. — PARMA, p. 308, disposiz. del 1233: « Illi qui fuerint in banno pro aliis causis, ponantur in aliis libris per se, et non in libro bannorum de maleficiis, et hoc ut banniti facilius et cicius inveniantur ». — BRESCIA, p. 97, disposiz. del 1245: il notaio eletto a custodire gli Statuti nel broletto ha anche « unum librum de bannitis perpetualibus et bannitis pro maleficio ». V. anche nota 2, p. seg. — BERGAMO, IX, XLVIII: si ordina espressamente la redazione di tre libri dei banditi « ex maleficio ». — A PADOVA trovo espressamente ricordato un « liber forbanitorum... de maleficiis » solo dal 1273, § 737. — COMO A, XXIII: parlasi distintamente di

subire ulteriori suddivisioni (1). A parte troviamo anche i libri dei *banditi perpetui* (2). I *banditi per debiti*, in largo senso, restano, dopo ciò, naturalmente registrati in libri a sè (3), ma trovano anche, in alcuni luoghi, ulteriori differenziazioni, come *pro debitis generalibus* e *pro debitis Communis* (4).

Ciascuna delle suddistinzioni in libri di banditi *pro maleficio* e *pro debitis*, può subire una nuova partizione in libri *per banditi cittadini* e *per banditi foresi* (5), e troviamo anche libri

« quaterni bannorum maleficii ». — A MANTOVA, quantunque molti passi degli statuti implicino l'esistenza della distinzione, non è mai avvertita espressamente.

(1) PARMA, pp. 307-8, del 1233: « Potestas teneatur facere scribi et exemplari in duobus libris omnes illos qui sunt in banno pro morte furtiva et pace rupta et pro falsitate... Et de cetero in ipsis libris ponantur qui fuerint pro praedictis causis in banno positi, et illi qui fuerint in banno pro aliis maleficiis, ponantur in libris per se, separatim ab aliis bannitis ».

(2) BRESCIA, v. accenni alle pp. 97, 125, 154. A p. 132 è scritto: « Teneat ego (Potestas) facere fieri tres libros de bannitis perpetualibus, et tres alios de bannitis pro maleficio ». — Per MANTOVA valga quanto è detto a nota 2 pag. prec. Ma un « liber bannorum perpetualium » esisteva già almeno nel 1274, secondo un documento dell'*Arch. Gonzaga*, D, IV, 16, b. 305. Questo libro, quando nell'anno 1298 se ne fece l'estratto nel detto doc., era conservato « in secestia Communis ».

(3) BOLOGNA: come a nota 2 della p. prec., e v. pure poi espressamente III, II, del 1250.

(4) BOLOGNA, come alla nota prec.: ai due tipi risponderebbe la distinzione *pro debitis* e *pro condemnationibus* (pecuniarie, o solvibili in danaro). — PADOVA: il § 537, già prima del 1236 dice: « Si quis in libro forbanitorum, scilicet de debitis generalibus scriptus fuerit pro bannito... ». Indi esplicitamente il § 41, del 1270: « Forbanitos Comunis Padue omnes, teneatur Potestas facere exemplari, scilicet forbanitos pro debitis generalibus per se, et forbanitos pro debitis Comunis per se, et forbanitos pro maleficio per se ». Cfr. anche il § 539, del 1276.

(5) BOLOGNA: ne parla già il più volte citato documento del 1226. Ma gli statuti III, II, del 1250 hanno: « Banniti... debeant numerari per unum de iudicibus Potestatis... in hunc modum: quod omnes banniti pro maleficio de civitate scribantur in uno quaterno per se, ita quod fiat summa quot sint illi qui sunt eridati in banno

distinti per i vari quartieri della città (1). Nè mancano in alcuni luoghi anche altre suddistinzioni più minute o basate su criteri diversi, soprattutto nelle legislazioni più vicine alla fine del secolo, in rapporto diretto con lo sviluppo delle istituzioni comunali (2).

La cancellazione dal bando, provocata di solito per atto di parte (3), avviene per ordine scritto dall'autorità competente (4), fondato, a seconda dei casi, sulla sottomissione del bandito alla pena, sull'avvenuto pagamento, sulla *concordia* o *pax* con l'ac-

et quot sunt extracti. Idem fiat in bannitis pro debito, et idem servetur in bannitis forensium, scilicet quod scribantur in duobus quaternis ». — COMO, LXXX, del 1281: « Scribe bannorum... teneantur et debeant scribere banna et parabulas eondi domum civium habitancium infra confinia civitatis Cumarum et in castelancia Baradelli et in burgo Cernobii in uno quaterno, et banna et parabulas hominum habitancium in episcopatu et comunium episcopatus, videlicet..., in uno allio quaterno, et in uno allio quaterno scribant banna et parabulas hominum et comunium habitancium in aliis locis et burgis aliarum plebium que non continentur ut supra dictum est ».

(1) PARMA, p. 143: il notaio appositamente eletto scrive gli uscenti dal bando « in quattuor libris, per portam ». — A CREMONA, secondo un doc. 13 novembre 1271 dell'*Arch. Gonzaga di Mantova*, D, iv, 16, b. 305, esisteva un « liber bannorum portarum » dati nel 1270-71 sotto il giudice del podestà deputato ai malefici.

(2) MANTOVA, I, 14: « Notarii... scribant... in uno libro sua *banna simplicia* per se ». Di questi bandi, di cui avanti, è parola anche a PARMA A, p. 464. — Ancora a MANTOVA, VI, 24: « Liber bannitorum *pro parte vel rebellione* ». Cfr. anche II, 56.

(3) VERONA, CVII: La « reclamatio quod treva facta sit super rebus vel personis » doveva farsi al podestà per *breve*. — A BOLOGNA, secondo KANTOROWICZ, p. 157, il doc. di *concordia* con l'accusante doveva evidentemente essere unito alla domanda.

(4) BOLOGNA, I, I, p. 34, disposiz. del 1250: alla cancellazione del bando non si può procedere se il bandito non presenta uno strumento pubblico redatto di mano di un notaio del Comune per mandato del podestà o del suo vicario. V. poi KANTOROWICZ, p. 137. Pure a BOLOGNA, I, xiv, del 1250, abbiamo memoria di un atto di consenso di cancellare un bandito, fatto *manu notarii* da uno dei presidenti all'ufficio dei banditi, assente, all'altro.

cusante, normalmente provati per atto pubblico (1). Ma a queste formalità che ho ricordate perchè trovan spesso riscontro in un breve atto di cancellazione sui libri dei banditi, appare a volte sostituita una semplice attestazione del pagamento del bando fatto al massaro (2).

I notai all'ufficio dei banditi rilasciano dichiarazione scritta dell'avvenuta cancellazione (3).

(1) BERGAMO, frammento di statuto del 1219, p. 2054: il bandito non esce dal bando « nisi ostendet se satisfacisse creditorum per instrumentum publicum vel per testes idoneos ». Indi IX, LI: « baniti... qui habent pacem de eo et pro eo pro quo sunt baniti, voluntate illorum in quorum banno sunt ». — NOVARA, CXXXIII: Si cancellino certi banditi « de homicidio, si habent vel habuerint seu habebunt pacem... per cartam ». — Memoria della *concordia, pax, voluntas offensi*, senza specificazione della forma in cui dev'esser provata, è pure a PARMA, pp. 310-11, e BRESCIA, p. 199. — Cfr. COMO, LXXXI, del 1281; COMO A, CCCLXVII, del 1231; MANTOVA, I, 14, ov'è pure parola di una « securitas iudicio sisti » e « iudicatum solvi », se non possiede immobili, da prestarsi da chi fece proclamare il bando, redatta dal notaio d'ufficio (II, 69).

(2) Questo credo di poter dedurre dalla disposizione di PARMA A, p. 86, a proposito delle bollette di ricevuta rilasciate dal massaro: « illae quae dabuntur pro solutione bannorum cursorum, assignentur socio Potestatis deputato cum notariis tascharum ad illud officium ». Le bollette sono poi trascritte dai notai dell'ufficio, io credo, sullo stesso libro dei bandi. Non è probabilmente che la stessa cosa esposta in forma diversa la disposiz. a p. 195: « notarii tascharum... teneantur... banna cancellare per scripturam publicam factam per aliquem ex notariis massarii de solutione facta ».

(3) Formula in RGLANDINO, IX, II, c. 442 r., con la sottoscrizione espressa: « Ego... not. communis B. ad officium bannitorum ». — BERGAMO, IX, L, del 1221: « Nullus banitus pro maleficio intelligatur exivisse de banno, nisi ostendatur per cartam scriptam per manum tabellionis, ipsum exisse de banno ipso ». — PARMA, p. 143: « Notarii tascharum... teneantur facere instrumenta illis qui extracti sunt de banno in libris ». Id. PARMA A, p. 194: « ... si postulaverint ». — MANTOVA, II, 69: I notai dei libri dei banditi abbiano « de scriptura facta cum solvitur bannum sine verbo creditoris III. par. ». — Ma l'« extractura cuiuslibet forbaniti » di PADOVA, § 189, ant. al 1236 a cui corrisponde la « carta solucionis unius forbanditi » del *Liber Cartolari* del 1223 ed. dal Roberti, p. 97, è atto di notaio libero.

I libri dei banditi sono corredati di una propria rubrica o abecedario (1), quando almeno non siano tenuti direttamente (2), o appositamente trascritti (3), per ordine alfabetico. Li troviamo pur sempre redatti in più esemplari, dei quali, di solito, uno rimane presso i soprastanti all'ufficio, un altro è dato al massaro per l'importanza grandissima, come cespiti d'introiti del Comune, del pagamento dei bandi (4), un altro (almeno dei banditi per delitto) è dato in custodia ad istituti religiosi (5). Ma non mancano statuti che ripartiscono altrimenti quei vari esemplari in corrispondenza a certe differenze nell'ordinamento degli uffici comunali (6).

(1) BOLOGNA, (KANTOROWICZ, p. 15), III, XXI, a, del 1252 « Unum abecedarium vel plura si necesse fuerit de omnibus bannitis Communis Bononie in banno positus ab ultimo regimine d. Rainerii Zeni (1240) olim Potestatis Bononie, debeant fieri ». V. anche XI, LXI, codici 1259-62.

(2) MANTOVA, I, 14: « Notarii cuiuslibet banchi... scribant nomina bannitorum ordinate et consequenter per litteras alphabeti, scilicet omnia nomina incipiente (*sic*) ab A per se, et a B per se, et sic de aliis, ut cicius inveniatur banniti ».

(3) VERONA A, I, cv, p. 67, agg. del 1271: « Notarii camere... debeant abecedare omnes personas exemptas de tregua tempore sui officii infra unum mensem post exitum sui officii, faciendo unum librum per se abecedatum de exemptis extra treguam pro maleficiis, et alium librum per se de exemptis de tregua pro debitis et aliis causis ». Che *abecedare* significhi qui non redigere rubriche, ma porre direttamente in regola alfabetica i libri, è provato dal fatto che son questi i libri stessi che i notai della camera sono obbligati a mostrare a chiunque li chieda.

(4) V. quanto sarà detto a proposito del massaro.

(5) VERONA, CCLXIX, agg. del 1228: un esemplare dei libri dei banditi per maleficio « in aedem sacram debeat deponi ». — BRESCIA, pp. 132-3: esemplare dei bandi perpetui e per maleficio presso l'arciprete della chiesa maggiore. — PARMA, pp. 307-8, del 1233: i due esemplari dei libri dei banditi « pro morte furtiva et pace rupta et pro falsitate, ... pro authenticis teneantur, et unus ponatur in sacrestania maioris ecclesie, et alius apud Commune remaneat ».

(6) V. naturalmente quanto diremo a proposito dell'Archivio del Comune. Ma: BERGAMO, IX, XLVIII: i banditi « ex maleficio » sono scritti in tre libri: « unum habeant notarii rectoris, aliud rector sive

Vige il principio della pubblicità dei libri dei banditi: essi sono visibili a tutti, e i notai dell'ufficio ne rilasciano, a chi ne fa richiesta, copie od estratti (1). È questa anzi, insieme alla

iudex eius, aliud in scrineo Communis». — A COMO, ccxx, un'antichissimo statuto (1202) parla di esemplari dei *breves bannorum* presso il podestà o i consoli o gli scribi «super solarium Communis» e di altri custoditi altrove, senza indicazione precisa. — PARMA A, p. 196: una copia spetti ai «cercatores» degli ufficiali, se la vogliono. — BRESCIA A, I, clxxx: Copia dei banditi e contumaci presso un apposito notaio per ogni quartiere. V. avanti.

(1) BRESCIA, p. 97, disposiz. del 1245: il notaio eletto a stare nel broletto nuovo custodendovi un esemplare dello statuto e i libri delle riformagioni, conserva anche, come sappiamo, i libri dei banditi perpetui e pro maleficio «et ex eis libris debeat facere copiam (cioè mostrarli) omnibus petentibus et volentibus, gratis». Id. a p. 133, e a p. 173 per l'esemplare presso il massaro. — BRESCIA A, I, clxxx: quattro notai, eletti uno per quartiere, sono incaricati di «exemplare omnes bannitos et contumacias (*sic*) seriatim per quarteria... et facere... de ipsis bannis et contumaciis litteras petentibus, habendo unum imperialem de littera cuiuslibet banniti seu contumacis». — V. per BOLOGNA, III, XXI, a, aggiunta dei codici 1259-64. — Per PARMA, v. i «notarii tascharum». — VICENZA, bandi del 1275 in appendice agli statuti, p. 273: «Notarius librorum forbannitorum, si ei requisitum fuerit, teneatur dare in scriptis decanis et communibus villarum per dictos forbannitos, sine ullo precio, habendo cartas a decanis et Communibus villarum, et hoc postquam fuerit ei denuntiatum predictum esse de predictis malefactoribus vel forbannitis, dummodo sint de alienis terris». Il passo, molto confuso, si riferisce al divieto di ospitare banditi, e si spiega con l'analogo statuto di PADOVA, § 739, del 1274: «Statuimus quod omnes forbaniti dentur in scriptis Comunibus villarum et causas pro quibus sunt forbaniti, et si aliquis forbanitus repertus fuerit in aliqua villa, qui sit condemnatus,... villa condennetur». V. anche il § 740, stesso anno. NOVARA, xxxiii: Dei libri che hanno presso di sè i canevari debbono «copiam facere et ea ostendere secundum mandatum et voluntatem Potestatis». Tra essi, come dicemmo, sono quelli dei banditi. — COMO: cenni ai cap. Lxxii e Lxxxi del 1281. Cap. Lxxxviii, stesso anno: «Scribe pignorum, sive illi qui debent dare exempla bannorum,... debeant exemplare banna omnia data sub consulibus Cumanis iusticie et negociatorum, et habeant... de quolibet exemplo banni den. ii. novorum». Seguono indicazioni sulla forma. Questi «exempla», secondo il seguente cap. Lxxxviii, fanno fede in caso di smarrimento dei libri. — VERONA A, I, cv, p. 67: «Quilibet liber (dei

tenuta dei libri, la loro funzione specifica: essi compiono naturalmente in più quegli atti scritti accessori che si richiedono per l'andamento normale di qualsiasi ufficio, specialmente quando si tratti di maneggio di danaro (1).

I libri dei banditi, custoditi di solito in una cassa di cui tengono la chiave o i soprastanti dell'ufficio, od altri funzionari a seconda dell'organizzazione che l'istituto ha presso ciascun Comune (2), vengono, scaduto il periodo di carica, consegnati agli scribi seguenti con atto di un notaio della masseria, o ad ogni modo del Comune, in due o più esemplari di cui uno rimane presso il massaro o altrimenti presso l'ufficiale preposto

bandi) ita abecedatus (v. sopra) remaneat in camera notariorum Communis Verone qui pro tempore fuerint; qui notarii teneantur et debeant facere copiam legendi in ipsis libris quibuscumque personis volentibus querere et legere in eisdem libris». Sarà viceversa la dichiarazione d'iscrizione in bando *l'instrumentum talie seu mulcte* (valore del bando), e quella di cancellazione *l'instrumentum absolutiois*, che si rilasciano a norma della disposizione I, LXXVIII, p. 56. — MANTOVA, estratti dei libri devono essere gli « instrumenta cuiuslibet banniti » di cui alla rub. 69 del lib. III.

(1) PARMA, p. 143: « (Notarii tascarum) teneantur scribere denarios quos eis dantur » dagli uscenti dal bando « et de laudis ruptis... et nomen illius qui dat, bona fide, et quantitatem ». — VICENZA, p. 34: I due soprastanti ai libri dei banditi hanno un *cartularium* in cui segnano quanto loro proviene per il loro ufficio. — MANTOVA, I, 14: « Quidquid ad eorum manus pervenerit, in scriptis reducent ». Cfr. anche III, 5, e per la consegna del danaro al massaro VII, 44.

(2) BOLOGNA, III, XXI, a, aggiunta dei codici 1259-64: in una cassa, insieme agli abecedari. — VICENZA, p. 34: I soprastanti ai libri dei banditi hanno uno scrigno per riporveli, con due serrature diverse, e una chiave per uno. — PADOVA, § 133, del 1263: « Libri forbanitorum Communis Padue ponantur et collocentur in uno scrineo Communis, qui stet et moretur in domo Potestatis, et habeat duas serraturas cum duabus clavibus, et duo de notariis procuratorum et extimatorum ipsas claves salvent et custodiant, ut nullo modo ipsi libri de palacio seu domo Communis portentur. — Cfr. con lo *scrineum Communis* di BERGAMO, IX, XLVIII. — A BIELLA, § 32, vanno *in scrineo* (indi *in camera*) i libri dell'amministrazione passata.

alla consegna, l'altro o gli altri, vanno diversamente distribuiti a norma di specifiche disposizioni locali (1).

Intorno all'istituto dei libri dei banditi, generale e costante in tutta la vita dei nostri Comuni, possiamo raggruppare alcune disposizioni ed anche alcuni uffici minori che hanno piuttosto carattere locale o momentaneo ma che non mancano per questo di notevole importanza.

A Bologna, una tassa speciale, che trova tuttavia analogie a Parma (2) ed a Como (3), fu imposta a coloro « qui passi sunt se poni in banno et venerint ad precepta Potestatis vel aliorum officialium ». Per l'esazione di essa, i notai dei libri dei banditi ne inviano entro otto giorni la lista al giudice del podestà preposto « ad recolligendum denarios Comunis » (4). La mansione di questo giudice, venne poi affidata ai notai speciali del podestà, e andò facendosi più complessa: essi tenevano un libro di coloro che chiedevano di esser cancellati dal bando e presentavano agli interessati cedole che dovevano essere in fondo intimazioni di pagamento (5). Come si volle estendere a quin-

(1) COMO, LXXXVII, del 1281. — PARMA A, p. 31, disposizione del 1290: riguarda i « notarii tascarum » ed è quindi generale per tutti i libri del Comune; in ogni modo, si fanno della consegna « tres publicas scripturas seu libros eiusdem tenoris, una quarum remanere et esse debeat penes ipsum socium Potestatis (che presiede alla consegna), alia penes notarium tascharum, et alia in camera Communis sigillata ». Quest'ultima copia serve di controllo al momento dell'uscita di carica dei notai consegnatari.

(2) Pp. 306-7.

(3) COMO, LXXXVI, del 1281; COMO A, CCCLXVIII.

(4) I, XIX, aggiunta del 1259.

(5) III, VI, (pp. 336-7), aggiunta del 1260: « Ne Comune Bononie tribus soldis bononenorum qui Comuni Bononie debentur a quolibet qui passus est vel fuerit se poni in banno Communis Bononie (defraudetur), quod notarii speciales Potestatis habeant... unum librum ad hoc specialiter, in quo scribantur nomina illorum qui cancellari petentur de aliquo banno sive bannis; et ipsi notarii... ipsius nomen baniti precise scribere teneantur, et rescriptum nomen suum ipsi bannito presentare, vel eius procuratori, in quadam cedula sub

dici anni addietro questa nuova tassa, si istituì un ufficio apposito con proprio notaio che redigeva ogni due mesi due memoriali del danaro percepito, rilasciava ricevute ai paganti, si copiava, presso i soprastanti ai libri dei banditi, i libri stessi per gli anni che lo interessavano (1).

Ancora a Bologna, coloro che uscivano dal bando potevano esser tenuti al pagamento di una *superimposita* divisibile in rate annue di venti soldi: si trattava senza dubbio di un provento serio, tanto che il massaro era tenuto a farne uno speciale capitolo del bilancio, e d'altra parte presso il podestà, sotto la sorveglianza diretta de' suoi giudici, ne era tenuto da un suo notaio un apposito libro (2).

In fine l'indagine diretta sui documenti potrà forse a suo tempo spostare il criterio che possiam farci ora di alcune altre disposizioni in rapporto diretto con l'istituto dei bandi, che le nostre fonti accennano appena. Così troviamo per esempio a Novara (3) degli *exactores* e a Vercelli (4) degli *excussores bannorum* che hanno notai propri e che formano per così dire l'anello fra l'autorità giudiziaria che infligge il bando e la finanziaria che ne riscuote i proventi. Così troviamo a Como nel 1248 degli

ipsius notarii signo, sive nomine notari qui ipsum in libro predicto scripserit... Dicta nomina bannitorum scribantur seriatim, videlicet singulis sex mensibus precise, ita sub uno titulo ex quolibet mense precise, ita quod singulis mensibus possit videri ratio... » ecc.

(1) III, vi, (pp. 342-3), del 1262.

(2) III, xii, del 1250: « Fiat unus liber in quo scribantur omnia nomina illorum qui extracti sunt de banno vel extrahentur, et debent solvere singulis annis certam quantitatem peccunie Comuni Bononie, et massarius ponat per se in sua ratione, et in Consilio Bononie legi faciat ». Id., xiii: « Omnes illi qui extracti sunt de banno et tenentur solvere superimpositam, vel in futurum solvere tenebuntur, debeant exemplari in quaternis et ligari cum tabulis per notarios Potestatis ». V. anche I, xix, in fine, e a suo luogo la nota sui « libri publicatorum ». Cfr. HESSEL, Op. cit., p. 386.

(3) Statuti, cccix, del 1276.

(4) Statuti, cc, nota B.

« *inquisitores rerum malexardorum comunis de Cumis super inquirendis et exigendis rebus malexardorum et bannitorum* » con due propri notai (1); a Cremona nel 1288 un libro « in quo sunt scripta incanta facta de terris et bonis bandezatorum comunis Cremone » (2) che doveva appartenere ad un ufficio « *super bonis bandezatorum* » di cui ho memoria veramente solo due anni dopo (3); a Verona, nei secondi statuti, un giudice e tre notai « *super possessionibus et bonis inimicorum et bannitorum et super tallis et condempnationibus* » con propri « libri et rotuli » (4); a Mantova abbastanza presto degli « *extimatores et solutores pro Communi Mantue de bonis bampnitorum Communis qui sunt extra civitatem eorum creditoribus faciendas* », pure con notaio proprio (5) che rappresentano un aspetto speciale del processo esecutivo; e più tardi degli *inquisitores bonorum bannitorum*, pure con proprio notaio e con un proprio *liber inquisitionum*, che c'è ragione di credere indichino la continuazione di quell'ufficio (6), non quindi occasionale e momentaneo. In altro campo, ricordo frequenti accenni, in vari luoghi, a revisioni dei libri dei bandi che escludono che gli *instrumenta revisamentorum bannorum* che trovo per ora solo a Brescia rappresentino un fatto isolato (7).

Se non che, come già dissi, l'incompiutezza è la prima umiliante necessità a cui dovetti inchinarmi per avviar questi studi.

(1) Doc. 30 aprile, in appendice agli statuti, col. 431.

(2) ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, N.° 1084.

(3) *Arch. Gonzaga di Mantova*, R, LII, busta 3384, 7 agosto.

(4) I, LXXXVII, p. 58; CXXXI, p. 80; CCLI, p. 83.

(5) *Arch. Gonzaga*, D, IV, 16 b, busta 317, 17 dic. 1239.

(6) *Arch. Gonzaga*, D, VIII, 22, busta 378, 24 genn. 1301.

(7) Aggiungi, a PADOVA, § 736, I, del 1278, un libro speciale presso il podestà in cui sono annotate la presentazione, la confessione e le prove d'identità dei banditi, in rapporto al premio spettante a chi li consegnava all'autorità.

II. Per ricondurci all'esame delle funzioni riservate solo agli uffici giudiziari ricordiamo un istituto di cui, tra le città che hanno un ufficio apposito per la redazione dei libri dei bandi fin dal momento d'origine del bando stesso, non troviamo per ora tracce che ha Bologna, sulla fede del Kantorowicz. Secondo la sua chiara esposizione, quando, scaduto il termine fissato dalla sentenza, l'inadempiente cade in bando, il suo nome, con le altre indicazioni necessarie, è segnato sui libri *giudiziari* dei bandi (1), (ben distinti cioè dai *libri bannorum* dell'ufficio a sè che già conosciamo, e in certo modo corrispondenti a quelli delle città ove tali libri sono redatti esclusivamente dagli uffici giudiziari) tenuti appunto dal notaio giudiziario che ne trae poi tutti i bandi pecuniari segnati con M (mortuus) e i *banna mortualia*, per trascriverli su un nuovo libro detto *liber mortuorum* (2).

Questa specie di ripetizione o forse solo di preparazione dei veri libri dei banditi, di cui, come dissi, io non trovo altra traccia, avviene adunque negli uffici giudiziari, dove del resto, e questo dovunque, si svolge tutto il lavoro precedente alla proclamazione del bando, la così detta *formatio banni*, che richiede citazioni e *credationes* dell'accusato redatte naturalmente in iscritto secondo i modi a noi già noti per gli atti simili che occorrono nelle varie fasi del processo (3).

(1) Op. cit., p. 152-4. Noto qui una frase del cap. cxxii degli statuti di ROVIGO: «De quolibet posito in libro forbannitorum scripto in quaterno curie...». Si allude qui pure a doppi registri dei banditi?

(2) Ibid., p. 156.

(3) MILANO, *Lib. consuetudinum*, III, p. 235: Chi «in blasmo scribitur, vel in banno» su domanda dell'attore, «in proxima dominica legitur». — COMO A, cccxiv, del 1225: gli accusati «pretereunt in banno... post lecturam», e trascorso un certo periodo da essa. — BERGAMO, XI, x: Prima d'esser posto nei libri dei banditi, il condannato è «lectus et preconatus in banno». Cfr. anche al cap. xii: «scribere, legere, preconare in banno». — BOLOGNA, III, iv, del 1250: Le citazioni preliminari necessarie a porre uno in bando sono gridate dal nunzio, e scritte dal notaio, che dichiarerà, nella

Del tutto simile è il procedimento riguardo alla proclamazione di quella minore pena di analoga natura costituita dal *bando semplice* o *blasmo*, che si incorre dal citato che non compare in termine, in certi casi dal debitore confesso, ecc. (1).

Della esecuzione è fatto cenno di solito a piedi della sentenza e nei libri che ci sono già noti: di più, l'esecuzione dà luogo già nell'ufficio giudiziario alla tenuta di un nuovo libro, un *liber introitus*, sul quale è registrato l'avvenuto pagamento delle pene pecuniarie (2).

A parte il bando, l'esecuzione delle sentenze può ancora rendere necessaria la redazione di libri speciali per speciali generi di delitti o di pene: troviamo così *libri confinatorum* (a *Brescia et malexardorum*) (3), dove la evidente natura politica del delitto a cui normalmente si riferiscono, tale che la condanna può non provenire dall'autorità giudiziaria, giustifica la tenuta dei libri stessi da parte del potere esecutivo, più proprio anche a sorve-

cedula di citazione, il nome dei nunzi incaricati e della citazione stessa e della grida, e il nome dei testimoni davanti ai quali l'una e l'altra vennero fatte. Cfr. anche per esempio la pronuncia di bando dopo tre *cridationes* 13 ag. 1249, in SAVIOLI, *Annali*, doc. DCLVIII. — A PARMA, p. 307, è ricordata una speciale *carta attestata* che poteva pretendere colui che « in banno preconatus, ante terminum venerit (ad praeceptum) ». — MANTOVA, II, 17: « Bamnum non detur alicui persone nisi preceptum ei fuerit per ministralem communis » ecc.

(1) MILANO, I: Se il citato non compare, « in blasmo legitur »; vari condebitori « non nisi unum bannum vel blasum et unam lecturam solvere compellantur ». III: Se il citato già letto in blasmo si presenta, paga 12 soldi « pro lectura » ed esce dal blasmo, « et eius lectura cancellatur, et scribitur in lectura blasmi qualiter iuravit vel pignus dedit standi mandato consulis de iustitia facienda ». — Per i *banna simplicia* v. nota 2, p. 168.

(2) KANTOROWICZ, p. 152. — MANTOVA, *Arch. Gonzaga, Ospedale*, 3, 11 dic. 1255: il pagamento è fatto al massaro e registrato dal console che emise la pena « in suum introytum ».

(3) BRESCIA A, I, xx.

gliare l'effettiva osservanza della pena (1). Più largamente documentata è la redazione di libri appositi dei condannati (non sempre dalla normale autorità giudiziaria, come vedrai a proposito del *sindacato*) per concussione, per delitti di pubblici ufficiali a danno dello Stato, per falso, ecc. in quanto ne consegue — è questo il punto di vista sotto il quale si raggruppano — l'interdizione dagli uffici pubblici. Il controllo sull'osservanza di questa pena, quantunque normalmente solo addizionale, sposta quei libri, che hanno nei vari luoghi denominazioni varie — *de falsis, publicatorum*, ecc. — dagli uffici giudiziari verso quelli in contatto immediato con la elezione dei funzionari dello Stato (2).

(1) BRESCIA, p. 146: « Rector communis teneatur... examinare et determinare et reducere in scriptis omnes confinatos et omnes tenendos pro confinatis » ecc. Una disposiz. poi del 1280, a pp. 240-1, aggiunge: « De nominibus confinatorum fiant quinque libri de bona littera grossa et formata, ita quod non possint falsificari de facili, quorum unus stet apud dominum vicarium, alius apud dominum capitaneum, tercius apud abatem ancianorum societatis mille, quartus in segrestia, et quintus sigiletur, et sigilatus ponatur apud personam religiosam que ipsum custodiat diligenter ». — A PARMA, p. 305, una disposiz. del 1233 parla di « confines dati » in iscritto perchè possono contenere una determinata formola, ma non dice se in libro.

(2) PADOVA, § 813 anteriore al 1236: Il falso testimonio « in consilio generali de campana vel in publica concione publicetur et in libro qui dicitur de falsis redigatur »; § 622, anteriore al 1236: « Quicumque de bonis comunis Padue malo modo habuerit vel abstulerit... et quicumque condempnatus fuerit per cataveres de suo officio vel occasione sui officii, de bonis comunis vel aliunde a soldis centum supra... deinde in officio non ponatur usque ad decem annos... et nomina hominum predicto modo condempnatorum ponantur in uno libro... et ter in anno nominentur et legantur in concione vel consilio de campana, quando officiales eliguntur »; § 59, del 1265: gli ufficiali pubblici che si sono lasciati corrompere si pongano nel libro de falsis; § 814, del 1272: id. per i notai che fanno istrumenti falsi; § 824, stesso anno: id. per gli ufficiali che bollano non giustamente le pezze di stoffa (libri falsariorum); § 391, del 1275: id. per coloro che fanno sicurtà sotto falso nome per occupare capi-

Partendo da un punto di vista diverso, si compilarono a Parma, per delitti commessi da stranieri e da chierici, *libri de exemptis et extractis de sub protectione et defensione communis*, dove si trattava tuttavia più di una disposizione preventiva che d'una vera applicazione di pena a persone che erano per la loro qualità sottratte alla normale giurisdizione del Comune (1).

Per compiere in fine tutto quanto riguarda questo aspetto del processo, espongo pure quì il poco che ho raccolto riguardo

tanerie o custodie. La dsiposiz. che il condannato « pro falsario » non può avere uffici è al § 815, del 1261. Un esempio del libro de falsis, importantissimo per noi, è unito agli statuti di Padova, §§ 1263-1363, dal 1241 al 1277. Ricordo un analogo libro (resonatorum) per gli anziani che si lasciano corrompere, § 428, del 1273. — BRESCIA, p. 163 e BRESCIA A, I, CLXXI: « Condempnati per potestatem vel per examinatores debere carere offitiis communis, scribantur in uno libro communis qui remaneat penes potestatem vel eius iudices ». E' forse lo stesso libro in cui si scrivono i posti in bando « sicuti qui iurant et non attendunt », pure esclusi dagli uffici, ricordato nella stessa p. 163 di Brescia, e ancora a p. 145. — BOLOGNA, I, I, p. 36, del 1250: sono *publicati* gli ufficiali pubblici che compiono frodi nell'esercizio delle loro funzioni; *ibid.* pp. 33-4: « Quos in libris plubicatorum invenero pro plubicatis tenebo, et cum morti fuerint publicati, de libro deleri faciam »; I, v, p. 83, stessa data « Liber superinpositarum et publicatorum stet apud me (giudice del podestà) vel socium meum, aut notarios potestatis, et de eo tenear una cum socio meo habere curam et diligentiam »; ma poi, nel 1259, I, I, p. 36: « De nominibus publicatorum fiant duo libri, unus quorum esset penes potestatem et alius in sacristia fratrum minorum ». — PARMA, p. 14, disposiz. del 1255: « Illi officiales qui de cetero removebuntur ab officiis per fraudem ab eis commissam, scribantur in uno libro in quo sit appositum millesimum et testes, et legantur eodem modo (in consilio, cum electio officialium debet fieri) perchè non vengano rieletti). — NOVARA, XLI: Non si parla espressamente di libri, ma è detto che si redigono in iscritto colpe e colpevoli, allo scopo di interdìr loro l'assunzione di pubblici uffici per dieci anni. — Cfr. poi, per questa specifica pena, KOHLER, *Das Strafrecht d. Italienischen Statuten*, ai già ricordati passi, pp. 157-9 e 663 e segg.

(1) PARMA A, pp. 22 e 25: I libri sono due, uno presso il masaro, l'altro presso il notaio delle riformagioni. Ne fanno copia a chi la richiede.

agli atti scritti a cui può dar luogo l'applicazione della pena del carcere, ma mi permetto di consigliare tuttavia allo studioso di tener ben presente il concetto che se ne aveva nel periodo che studiamo, di vedere per es. se abbia carattere preventivo, se si usi in cause civili, ecc., distinzioni fondamentali dal punto di vista giuridico e tali da spostare la trattazione verso altri momenti o aspetti del processo, distinzioni tuttavia che io posso bensì avvertire, ma non fare se non si rivelano nel sistema di registrazione (1).

Dove esistono ufficiali preposti espressamente al servizio carcerario — *superstantes prexonum, capitanei carcerum* ecc. — essi possono avere propri notai (2), le cui mansioni consistono fondamentalmente nella registrazione in libri dell'entrata e uscita dei prigionieri, e nella comunicazione scritta di ciò ad altri uffici presso i quali trovansi per legge esemplari dei libri stessi (3). Vi sono poi luoghi per i quali non si ha menzione di questa speciale organizzazione e dove quei libri restano senz'altro presso il podestà (4). Come per tanti altri istituti anche ben

(1) Cfr. largamente per il diritto penale KOHLER, op. cit., passim, ma soprattutto 87-91 e 191-3; per il civile WACH, *Der Italienische Arrestprocess*, nelle frequentissime menzioni del « Personalarrest ».

(2) Non mi risulta esplicitamente che per BOLOGNA, X, CI, del 1250.

(3) PADOVA, § 541, del 1275: « Statuimus quod de carceratis comunis Padue tres libri fiant cum nominibus et prenomibus et locis unde sunt ipsi carcerati, et cum quantitibus et causis pro quibus carcerantur, unus quorum stet penes iudicem qui maleficiis preest, alius penes conservatores rationum comunis Padue, tercius apud capitaneum carceris ». Agg. 1276: « Capitanei carcerum teneantur incontinenti, cum aliquis captus ductus fuerit ad carceres, in scriptis portare dictis conservatoribus nomen et prenomem detempti, et causam quare detemptus est, et cuius commissione ». Lo stesso quando un prigioniero viene rilasciato. V. anche PERTILE, V, p. 286, che usa le mie stesse fonti meno compiutamente, ma ne ha qualcuna in più, fuori del mio periodo, che pur serve.

(4) PARMA, p. 50, disposiz. del 1230: « Potestas teneatur facere scribi in uno libro omnes qui sunt in carcere Communis, et causas

più importanti, gli statuti aggiungono poi soltanto qualche notizia occasionale e particolarissima (1).

III. Nel processo civile, in seguito alla richiesta dell'attore al giudice di far eseguire la sentenza o di far valere il titolo esecutivo, o, più direttamente, alla presentazione della sentenza o del titolo stessi fatta dalla parte favorita al nuncio, si inizia il procedimento d'esecuzione.

La sentenza può essa stessa valere come titolo immediato, o includerlo, o dar luogo, a seconda dei casi, ad atti speciali costituenti la *parabola accipiendi et contestandi de bonis debitoris* (2) o le *carte* o *scripture intromissionis, solutionis, possessionis, tenute, ecc.* (3).

quare sunt, et homines pro quibus sunt in dictis carceribus. Et quando aliquis ponitur in carcere teneatur facere scribi quare ponitur ». Il libro è passato dal podestà uscente al nuovo rettore. Una aggiunta del 1242 dice poi: « Potestas teneatur quaternum de carceratis et nominibus carceratorum, et de occasionibus quare detinentur in carcere, facere stare apud fratrem de sigillo ad hoc ut melius et citius inveniantur: et in fine anni alteri fratri de sigillo assignetur ». Id. PARMA A, p. 115.

(1) BOLOGNA, X, CI, del 1250: I soprastanti alle prigioni esigono dai prigionieri come rappresaglia il corrispondente di quanto è tolto ai prigionieri di Bologna nelle carceri di Modena e della Romagna; se non pagano, « nomen captivi et carceris et causam quare non solvit in scriptis potestati dare teneantur ».

(2) COMO, CCXI: « Contestamenta fieri possint per scribas palacii et consulum Cumarum iusticie ». V. anche LXXXIII, del 1281. Cfr. anche LATTES, *Il dir. consuetudinario delle città Lombarde*, p. 119.

(3) PADOVA, § 191, del 1220: « Notarii in officio existentes qui ultra formam statuti acceperint pro... tenuis... et aliis scripturis ad officium pertinentibus... ». V. anche § 189, anteriore al 1236. — VERCELLI, CCCIII, (col. 1207): « Notarius accipiat... pro carta possessionis... pro carta solutionis.. ». Non è detto che si tratti di notaio d'ufficio. — COMO, c: « Scribe consulum iusticie... accipiant... de qualibet possessione decretali den. x, et possessione corporalli (che si ottiene due anni dopo la precedente) den. v... ». — MANTOVA, II, 64: « Notarii d. potestatis accipiant... de qualibet intromissione cuiuslibet persone XVIII. par.;... de impositione bonorum tenute alicuius XVIII. par.;... de qualibet tenuta data de bonis alicuius II. sol. par. ». Id. rub. 68 per i notai dei consoli.

Gli altri titoli esecutivi richiedono sempre questi ultimi speciali atti giudiziari (1).

Nei vari suoi momenti ed aspetti (pignoramento, sequestro, arresto ecc.), il procedimento dà luogo in ogni modo a decreti, intimazioni, precetti, ambasciate dei nunci fatte alle parti o ai terzi interessati (creditori invitati al concorso, detentori dei beni del fallito, ecc.). Questi atti, rispetto alla redazione scritta dei documenti relativi, e alla loro registrazione nei libri del Comune, seguono le norme già viste a proposito degli altri stadi del procedimento (2).

(1) Tieni in tutto ciò costantemente presente WACH, *Der Italienische Arrestprocess*, cit., soprattutto pp. 66, 157, ecc.

(2) Per es.: BRESCIA, p. 254: Il giudice o il console di giustizia concedono al creditore ufficiali pubblici che procedono al sequestro dei beni del debitore, e dopo un certo termine, al pagamento al creditore fino alla concorrenza del credito. Nel 1277 si aggiunge « quod quilibet volens mittere aliquem officialem pro fatiendo sibi solutionem vel intromissionem de bonis debitoris sui... teneatur... facere scribi in libro officialis cuius mandato mittere volet, nomen officialis cuiuslibet quem mittere voluerit, et nomen debitoris... et debiti quantitatem, et qua de causa debeatur illud ». Per tali intromissioni ecc. esistevano dapprima notai « electi sorte » tra i quali a sua scelta l'attore prendeva quello da inviarsi. Una disposizione a p. 263, datata 1200, sembra deleghi l'elezione di quei notai ai consoli di giustizia. Poi BRESCIA A, III, cxxviii e ccxlv proclama la cosa fattibile da qualsiasi notaio a scelta della parte, purchè iscritto al Collegio dei notai. — PADOVA, § 225, del 1271: Il precone non può procedere a pignoramento, arresto o presa di possesso nelle ville « nisi habuerit nomen illius qui pignorari debet vel capi seu tenutam accipi, scriptum in cedula corroborata signo illius notarii qui fuerit in officio coram officiali comittente tenutam vel pignum vel licenciam capiendi. Ita quod notarii teneantur scribere et notare suo signo nomina illorum quibus tenute vel pignora debent accipi et qui debent detineri, aliter autem tenute non accipiantur nec pignora in villis, nec aliquis aliter capiatur... Notarius habeat pro scriptura huiusmodi cedule pro primo nomine quatuor den., pro quolibet alio nomine hominis pignorandi vel detinendi denarium unum, ita tamen quod summa non excedat den. duodecim ». Dei pegni che si prendono per il Comune e per comando de' suoi ufficiali, « scribatur in brevibus pignorum et tenutarum quid accipere debent precones, per notarium officialium qui predicta mittunt ». — VICENZA, p. 258, bandi del 1275, ha disposizioni del tutto analoghe, anche verbal-

Un documento speciale al processo esecutivo, sul quale è bene che ci fermiamo un momento è l'*affida* o salvacondotto che davasi al debitore perchè durante un certo tempo non soffrisse molestia, allo scopo di poter raggiungere il concordato coi creditori « principio fondamentale del diritto italiano nella procedura concorsuale » (1). Secondo il Lattes (2), in Lombardia generalmente non si concedeva: io non ne sono veramente convinto, ma mi preme notare anzitutto che l'*affida* era nel caso preaccennato redatta dal notaio giudiziario (3), poi che può forse per molti luoghi sfuggirne l'uso specifico nel processo concorsuale, perchè la voce *affida* ha il significato generico di *salva-*

mente, alle Padovane. — A COMO, cxxxii-iii e cxxxviii, le garanzie (*guarentamenta*) prestate dai *servitores* (nunci), tanto rispetto ai precetti come agli atti esecutivi a cui procedono (*predae, captiones*, immissioni in possesso, ecc.), sono prestate per atto scritto redatto da notaio ufficiale. Può darsi, sulla base degli esempi portati a nota 37 della ed. degli statuti, che tale atto non sia materialmente diviso da quello di precetto ecc. — MANTOVA, II, 64: « Notarii d. potestatis... accipiant de verbo dato ministeriali causa eundi ad detinendum aliquem, pignorandum, intromittendum,... XII. par. ». II, 16: « Notarii (consulum) possint et debeant scribere in libro actorum banchi... dationes tenutarum et omnia precepta de attendendis instrumentis vel sententiis ». II, 36: « Sequestratione facta, ministerialis qui fecerit illam teneatur referre notario officiali rem sequestratam... et apud quam personam, et in qua domo vel loco iventa fuerit si res sit mobilis, et hoc notarius scribere teneatur ». II, 69: « Non possit ministerialis pignerare aliquem nec detinere » nè fare atti esecutivi in genere « nisi commissum fuerit sibi per iudicem d. potestatis vel consulem communis Mantue. Que commissio appareat in libris officialium comunis Mantue. Et primum scribi debeant et ipsas commissiones ministeriali aportare debeant in scriptis ». Seguono norme sul contenuto di tali atti.

(1) PERTILE, VI, II, p. 398.

(2) *Il dir. comm. nella legislaz. statutaria*, pp. 329-30.

(3) PARMA, p. 309: la *fidancia* o *fiducia* è dal podestà fatta porre in iscritto col nome del bandito e il termine di scadenza. La disposiz. è del 1233; è estesa espressamente in un'aggiunta, p. 310, ai banditi « pro debito pecuniario ».

condotto ed è quindi così usata per oggetti giudiziari (1) come per altri di tutt'altra natura (2).

IV. **Stimatori del Comune.** Alla stima e all'assegnazione dei beni immobili del debitore l'ordinamento giudiziario comunale provvede a mezzo d'un magistrato apposito detto degli estimatori del Comune.

Preme alla nostra indagine notare quello che forse è stato finora esaminato troppo sommariamente negli studi di storia giuridica, il carattere cioè nettamente giudiziario dell'istituto (3), carattere che giustifica soprattutto le forme procedurali con che esso esplica le sue funzioni. Comprenderemo meglio l'azione sua se considereremo come aggregate poi alcune mansioni che non hanno carattere giudiziario: fondamentalmente, l'estimatore è il giudice del processo esecutivo immobiliare, e cioè una strana creazione delle legislazioni comunali che pure avevano determinate, inizialmente, le funzioni dello

(1) PADOVA, § 542, I, del 1277: « Nullos forbanitos seu condempnatos corporaliter seu ultimo supplicio, vel alia pena sanguinis potestas affidare possit, sed alios forbannitos pro condemnationibus pecuniariis, affidare possit et debeat ». — COMO, CIII: « ...inbrivientur in quaternis (dei notai giudiziari)... omnes parabule que dantur et conceduntur per potestatem seu eius iudices, de fidanciis seu afidamentis personarum et rerum ». — MANTOVA, II, 48: L'istituto è applicato ai giudizi davanti agli estimatori (v. avanti nel testo) quando si tratti di banditi per causa pecuniaria, perchè possano difendersi.

(2) PADOVA, §§ 708-9, del 1269, in forma generica per ambasciatori, pellegrini ecc. contro le rappresaglie. Ma come data per legge e a quelle determinate categorie di persone, non è scritta per ciascuno singolarmente. È invece scritta espressamente e personale la *littera communis* del § 711, del 1276 ai conduttori di bestiame al pascolo. — PARMA A, pp. 66-7 per i mercati; pp. 68-9 per trasporti di merci, ecc.

(3) Cfr. PERTILE, II, I, p. 143. Ma v. tuttavia SOLMI, p. 623.

stimatore nei limiti esatti riconosciuti ancor oggi (1) e che ad esse seppero in fine ritornare (2).

Sembra, in qualche Comune, che i notai degli stimatori siano stati creati contemporaneamente all'istituto degli estimatori stessi con una disposizione legislativa unica (3), sembra in altri, e sono i più, che nel periodo più antico i documenti emanati dagli estimatori si considerassero di libera redazione da parte di qualsiasi notaio (4), in altri ancora che alla nomina

(1) MILANO, *Lib. consuetudinum*, III, p. 235: Gli *extimatores reipublicae* fanno la stima, indi « publica interveniente scriptura (rem immobilem) in solutum (*consules*) dant creditorum ».

(2) BRESCIA A, III, ccxi: « Quod de caetero sit cassum officium extimatorum et notariorum eius, cum satis melius et utilius predicta (disposizioni che ne assegnano le funzioni all'autorità giudiziaria, salva l'esclusiva stima affidata a periti) sufficiant ». (V. anche i cap. cclxxii, cclxxiv, cclxxviii, dello stesso libro).

(3) Notevolissimo è nei primi statuti di TREVISO questo fatto: nella carta 4 v. tutto quanto riguarda gli estimatori è nelle aggiunte, non solo, ma dove la prima mano che scrisse il codice aveva a *missis*, troviamo espunte queste parole e ad esse sostituite in soprlinea le altre *ab extimatoribus*. Mi pare che tutto ciò indichi chiaramente come le funzioni qui assegnate agli estimatori fossero, nel periodo di redazione originaria di questa prima parte almeno del codice, affidate semplicemente a messi del Comune. Se non che la stessa mano ci dà poi a c. 13 r. il « *Sacramentum extimatorum* », e nel v. quello « *notariorum extimatorum* ». L'apparente contraddizione mi pare così spiegabile: questi primi statuti furono, secondo le prime parole del codice, *exemplata* nel 1207; il testo da cui furono copiati aveva a *missis*, parole che l'amanuense copiò senza pensare che nuove disposizioni avevano nel frattempo assegnate ad altri quelle funzioni. Ma poichè l'ordine di redazione degli statuti è cronologico, a norma della loro creazione, l'amanuense ad un certo punto trovò e copiò le disposizioni su gli estimatori e loro notai, e diede così, ma solo esternamente, nell'aspetto grafico, il colore di contemporaneità a disposizioni cronologicamente successive. Ora, perchè non possiamo neppure di molto retrotrarre anche quelle primissime disposizioni statutarie, concludo che le norme sugli estimatori e loro notai furono introdotte nella legislazione Trevisana *che non conosceva prima neppure l'istituto degli estimatori per se stesso*, non molto avanti la redazione dell'esemplare del 1207.

(4) Lo dimostrano i numerosissimi documenti rimastici di atti degli estimatori dove il notaio non si dichiara espressamente al loro

di veri e propri notai specialmente addetti a questo ufficio si giungesse solo a traverso una forma intermedia di larga scelta tra i notai esercenti nel Comune (1).

Ad ogni modo, quando l'istituto è definitivamente costituito, il numero dei notai degli estimatori è normalmente di due (2), quattro (3), otto (4). Questo dato non è naturalmente precisabile dove, come avviene in qualche luogo, i detti notai sono contemporaneamente al servizio di altri funzionari del Comune (5).

Tra i vari notai degli estimatori non si rileva distinzione di funzioni. Solo a Verona, nel periodo della redazione libera degli atti di quest'ufficio ed in quello immediatamente seguente in cui venne limitata a 24 notai cittadini, troviamo speciali *notai del massaro degli estimatori* (6). Vuol dire che nel-

servizio. L'esame speciale dei documenti ci dirà quando e dove questo criterio possa considerarsi assoluto; per ora notiamo come le prime legislazioni statutarie (TREVISO, VERONA, MODENA (1225, MURATORI, *Antiquitates*, II, 340-6)) e le espresse indicazioni dei documenti per altri luoghi di cui non abbiamo che tardi statuti (MANTOVA, 1235 dic. 20, *Arch. Gonzaga*, D, iv, 16, b., busta 317) ci mostrino la presenza di notai degli estimatori già nei primi decenni del secolo.

(1) VERONA, xxxiv: dal 30 giugno 1218 in avanti «24 notarii, et non plus, eligantur idonei, electione illorum qui eligent consules, qui exerceant officium coram aextimatoribus, et... debeant esse contenti de suo labore arbitrio aextimatorum». Mi sembra evidente qui il carattere restrittivo riguardo ad una consuetudine anteriore d'esercizio libero a tutti i notai davanti agli estimatori.

(2) COMO, cxxvi, del 1232. — BOLOGNA, X, I, del 1250.

(3) BRESCIA, p. 154; ma v. nota seg. — (PARMA, p. 26) VICENZA, I, p. 62 (notarii extimatorum poderum venalium). MANTOVA, VII, 10.

(4) BRESCIA, p. 156, modificaz. allo statuto di cui alla nota prec., senza data, ma anteriore al 1285.

(5) PADOVA, xxii, De numero officialium, § 231, anteriore al 1236: «decem notarii ad procuratores et extimatores». — A MANTOVA gli estimatori stessi sono contemporaneamente anche ingrossatori. V. avanti.

(6) VERONA, xxxiv e LIII.

l'istituto non ancora perfettamente costituito, si sentì la necessità di notai legati dai vincoli dell'ufficio per la redazione di quella parte più gelosa di atti (conti, ricevute, ecc.) che il maneggio di danaro da parte d'uno speciale massaro degli estimatori rendeva necessari (1).

L'azione degli estimatori comincia quando la parte in possesso di atti esecutivi *denuncia* agli estimatori stessi la sua intenzione di procedere. Tale atto, registrato nei libri d'ufficio insieme al documento che attesta il diritto del creditore (2), provoca la stima dei beni del debitore — *extimatio, apreciatio, inquisitio bonorum* — redatta in iscritto a parte (3) e trascritta

(1) Una funzione specifica potrebbe notarsi in una disposizione di BRESCIA A, II, xxv e I, clx, che ordina che « quatuor notarii sortibus eligantur, scilicet unus in quolibet quarterio... qui debeant scribere et notas facere per sua quarteria de notis que fiunt sub extimatoribus seu consulibus ». Sono « note de rebus quae debent vendi » ordinate con disposizioni del 1252 (II, xxiii-iv) di cui v. avanti.

(2) MANTOVA, VII, 49 « Extimatores... teneantur habere singulum librum qui memoriale debeat appellari, super quo scribantur note omnium... denunciationum... ex quibus procedere intendunt. Quod memoriale notarii predictorum (officialium) scribere teneantur ». II, 48: « Debitore existente in bamno vel tenuta accepta tamquam de bonis ipsius debitoris (?), de quo bamno vel tenuta appareat publicum instrumentum,... instrumenti tenor scribatur penes substationem ». Negli altri casi sarà stato sufficiente un accenno al documento attestante il diritto del creditore. — V. nella stessa rubrica la procedura speciale per il caso che il debitore sia in bando: allora, prima della stima « in concione generali per notarium extimatorum propaletur, nuncetur et *legatur* quod bona talis sunt subdata sub extimatoribus Communis Mantue ». — La notifica all'esecutato è atto di parte: V. COMO, cxviii, del 1225, con aggiunta del 1258.

(3) TREVISO, c. 14 r., Sacramentum notariorum extimatorum: « dabo instrumenta extimarie hominibus pro illo pretio prout in statuto quaterno Communis continetur ». — COMO cxxvi, del 1232: gli scribi degli estimatori sono eletti espressamente e specificamente « ad faciendas cartas extimacionis ». L'esecutato, secondo il cap. cxxv, del 1212, dovrà averne copia di mano dello stesso notaio che stende l'originale, ma dalle espressioni del capitolo è molto incerto se an-

pure a sua volta sugli stessi libri d'ufficio (1).

Sui libri stessi, o altrove in libri appositi, è scritta la conseguente *preconatio* o *cridatio* o *exclamatio* dei beni del debitore per cui ripetutamente, in giorni diversi, si invitano gli interessati a far valere entro un certo termine le loro ragioni (2).

che in questo più antico momento si tratti di notaio d'ufficio. E' poi estesa « cuilibet petenti » la facoltà di aver copia di dette carte. — VICENZA, I, Sacr. notarii extimatorum, p. 378: « Scribam poderia extimata, sive res extimatas, vel que debuerint extimari per extimatores Communis ». — MANTOVA, II, 51: « Notarii extimatorum... scribentes extimationes » osservino certe forme; 63: « Notarii extimatorum habeant... de inquisitione bonorum... » in proporzione al loro valore. — BRESCIA A, III, xxxvii: « extima... de bonis unius debitoris... dentur et designentur tantum uni e notariis extimatorum seu consulum ».

(1) TREVISO, c. 13 r., aggiunta del 1208 al Sacramentum extimatorum: « res extimatas in quaternione extimatorum... in scriptis reducam ». Altra del 1211 nel v. della stessa c.: « Podere et res omnes cuiusque debitoris in integrum prout invenero et cognovero in quaternione extimarie per meum vel per meos notarios scribi faciam ». Corrispondentemente, c. 14 r., Sacr. notariorum extimatorum. — COMO, cxxvi, del 1232: « ...et ipsas omnes cartas (extimationis) ponant et scribant (scribe extimatorum) in quaternis, quos bene salvent penes se ». — Anche a BRESCIA A, III, xxxvii, sono ricordati tali libri su cui vengono anche scritti i consecutivi atti del procedimento.

(2) A TREVISO, c. 13 r., agg. del 1211 al Sacr. extimatorum, è solo detto che la *clamatio* è scritta « per meum proprium tabelionem ». — PADOVA, §§ 601, anteriore al 1236, e 602, del 1225: Nelle vendite dei beni degli esecutati le *exclamationes* dei beni stessi devono farsi per tre lunedì di seguito o in tre giorni qualsiasi di tre settimane per le ville; « et cridationes (o exclamationes) debeant scribi ea die qua fiunt (o nella settimana per le ville), et omnes habentes rationem in ipsis bonis possint eas hostendere » fino al penultimo giorno avanti la vendita che si fa il sabato seguente la terza *exclamatio*. § 603, del 1236: « quando bona alicuius incipiunt exclamari, prima cridatio scribatur in uno libro quem notarii extimatorum habeant ad hoc solo modo constitutum, et quilibet notarius qui scripserit illam cridationem ponat et scribat nomen suum post ipsam scripturam, et hoc in pena solidorum c. ». — VICENZA, I, Sacr. notariorum extimatorum, pp. 37-8: « Presens ero quando preceptor (il precone) cridaverit podere alicuius in domo

Quando in conseguenza degli atti esecutivi si procede poi alla vendita giudiziale dei beni, l'atto di vendita può esser redatto da un notaio d'ufficio (1) in quanto il Comune si sostituisce all'esecutato di fronte alle pretese dei creditori. Ma, nella pratica, vedremo a suo tempo direttamente sui documenti con quanta frequenza tale atto sia steso dai notai di parte: nè d'altronde si tratta d'altro che d'un normale rogito di vendita con l'aggiunta o l'adattamento di poche formule fisse.

Ad ogni modo le vendite sono trascritte o registrate sui libri degli estimatori (2). E' pure cenno in atti della distribuzione

Communis, et scribam prout cridaverit». V. anche a p. 36 il *Sacr. extimatorum*, a p. 45 quello dei preconi. Per i debitori del contado il passo più esplicito è al lib. II, *Qualiter venditiones fieri debeant creditoribus*, p. 104: il precone degli estimatori deve « ante tempus xlv dierum *in scriptis* denunciari » o nella chiesa o nel luogo di adunanza della convicinia, in domenica, all'ora della messa « ita quod si quis habet aliquam racionem, vel credat se aliquod ius in illis bonis habere, venire debeat coram extimatoribus suas raciones vel instrumenta ostensurus ». Dopo 15 giorni si ripeta la *cridatio*, in sabato. — MANTOVA, II, 48: « Bonis autem inquisitis et apreciatis, fiat preconatio » in vari luoghi « quod si quis vult petere racionem in bonis talis subastatis, veniat ad certum terminum coram extimatoribus ». (Anche « si quis vult plus offerre »). La preconatio è registrata in libri *subastationum*, come dice un doc. 11 maggio 1300, *Arch. Gonzaga*, D, iv, 16, b, busta 317: « Cum bona (debitoris) essent preconata et subastata ad decem dies » a norma degli statuti, si procede sotto gli estimatori « ut in libro subastationum... continetur ».

(1) VICENZA, I, *Sacr. notariorum extimatorum*, pp. 37-8: « Instrumenta conficiam infra mensem ex quo mihi petita fuerint, et de quolibet instrumento venditionum pro Comuni factorum... accipiam... ».

(2) TREVISO, c. 14 r., *Sacr. notariorum extimatorum*, agg. del 1211: « scribam et abreviabo... venditiones... in quaternione meo extimarie ». — BRESCIA A, III, xxiii, del 1252: « Fiant libri de notis venditionum factarum sub extimatoribus seu consulibus iustitiae, in quibus scribantur omnes cartae quae traditae fuerint per extimatores seu consules, scilicet dies et annus, et nomen emptoris, et pretium venditionis et res empta, et de cuius bonis sunt res, et nomen extimatoris sive consulis, et notarii ».

del prezzo tra i creditori (1). Altra cosa è la *in solutum datio* o assegnazione dei beni del debitore ai creditori o ad alcuno di essi. Tale atto assume l'aspetto ed il nome di una vera sentenza, si comporta anche rispetto alla sua redazione scritta in modo non dissimile da quello che appunto per le sentenze già conosciamo (2), ed è pure registrato in libri d'ufficio (3) (4).

Del resto, tutta l'indagine per pervenire alla stima e quindi

(1) TREVISO, c. 13 v., Sacr. extimatorum, agg. 1209: « Et quod ego iudex (non estimatore) cum uno ex sociis meis ad minus, distributionem denariorum poderis venditi inter creditores quibus satisfieri debeat prout in statuto continetur faciam, et hanc distributionem in quaternione distributionis extimatorum scribere per meum tabellionem faciam ». Ma poi a c. 14 r., nel Sacr. notariorum extimatorum: « distributiones denariorum poderis debitorum in scriptis redigam secundum quod per extimatores mihi iniunctum fuerit ».

(2) TREVISO, c. 4 v., agg. del 1217 « notarii extimatorum debeant date (de podere alicuius per extimatores seu venditores Communis) condere instrumentum ». — MANTOVA, II, 48: « Et sentencie extimatorum et in solutum dationes debeant scribi et in scriptis proferi »; nella rub. 51 è poi detto: « notarii extimatorum omnes sententias... scribant ». V. nella rub. 53 le forme che assume la sentenza quando la stima diede risultato negativo o insufficiente: è detta nel primo caso *pronunciatio nihil reperiri in bonis*. — Formula in RAINERIO DA PERUGIA, LXXXVI e nella *Summa magistri Aegidi*, XXXVII.

(3) TREVISO, c. 14 r., Sacr. notariorum extimatorum, agg. del 1211: « Scribam et abreviabo datas... et consignationes in quaternione meo extimarie ». — LODI, VIGNATI, *Cod. dipl. Laudense*, 362, doc. 2 nov. 1266: « hanc sententiam ex libro sententiarum latarum per suprascriptos dominos extimatores et sotios extraxi... ».

(4) BOLOGNA ha per la *in solutum datio* un ufficio speciale detto degli *executores sententiarum*; ad esso si riferisce un passo di ROLANDINO, IX, De sententiis: La sentenza può essere anche pronunciata: « ab executore, silicet a iudice qui pronunciat super causas in solutum dationis »; ed altri passi, *ibid.*, De processu contra reum confessum: « iudex... secundum morem Bononiensium ad executionis officium deputatus;... iudex qui deputatus est ad dationes in solutum ». Più avanti, IX, II, c. 440 v.: « aliquando fertur sententia ab executore, hoc est ab eo qui mandat sententiam executioni dando in solutum de bonis condemnati vel debitoris ». Ma nella pag. seg., v., leggesi: « Si sententia feratur ab aestimatoribus communis Bononiae, qui praesunt dationibus in solutum... ». Esecutori ed estimatori formano adunque forse un unico ufficio? Questi esecu-

alla vendita od all'aggiudicazione dei beni del debitore, da luogo ad una serie di atti (presentazione di documenti, introduzione ed escussione di testimoni, assegnazione di termini, ecc.) che hanno riscontro con quelli di un normale procedimento giudiziario (1) e che vengono annotati o trascritti in libri *ad hoc* (2).

tori hanno in ogni modo notai e libri propri, IV, xiv, del 1250: I precetti avanti l'esecuzione, e le sentenze di condanna pecuniaria quando scaduto il termine spettò al Comune un caposoldo, « scribantur in quaterno executorum sententiarum, et notarius illorum qui presunt executionibus teneatur dare exemplum illis qui sunt pro comuni constituti ad recuperandum caputsoldum ». Avvenuto il pagamento, « solutio caputsoldi cancelletur, ita quod possit legi ».

(1) PADOVA, § 607, del 1224: « Cridationes et extimationes bonorum que debent fieri per extimatores, et exemplationes instrumentorum (v. anche § 189, anteriore al 1236) et cartularum, et introductiones testium, et omnia que spectant ad illud officium, debeant fieri solomodo per unum notarium, scilicet qui inceperit scribere cridationes vel exemplationes instrumentorum, et si fiant per alium notarium non valeant, et in ipso tabellione durent et valeant usque ad annum post depositum officium suum. — VICENZA, I, Sacr. notarii extimatorum, pp. 37-8: « nec aliquod instrumentum a creditoribus accipiam, nisi presentibus... extimatoribus »; II, Qualiter venditiones fieri debeant creditoribus de bonis debitorum, p. 104: « Extimatores vero omnia instrumenta et rationes tam creditorum quam aliorum qui se ostendere velint infra predictum tempus teneantur accipere et in scriptis per tabelliones suos redigere sine aliquo pretio ». I notai degli estimatori scrivano di propria mano tutte le scritture del loro ufficio, e debbano « diem presentationis sive ostensionis notare cuiusque instrumenti ostensi seu producti coram extimatoribus ». — MANTOVA, II, 51: « Notarii extimatorum... terminos scribant »; rub. 63: « Notarii extimatorum habeant de termino generali posito in quaterno xii par.; de termino attestato xviii par.;... de quolibet teste iii par. ».

(2) TREVISO, c. 14 r., Sacr. notariorum extimatorum: « Scribam exemplum omnium instrumentorum que erunt inducta a creditoribus, super meo quaternione extimarie ». — VICENZA, I, Sacr. notarii estimatorum, pp. 37-8: « Instrumento recepto, infra tercium diem ponam in libro meo et creditori reddam ». — VERONA A, II, cxxxii: Gli estimatori hanno un libro « super quo scribuntur carte eorum », cioè gli strumenti d'ogni natura che emanano, ma anche libri « securitatum » e « promissionum ». — MANTOVA, II, 63: « Notarii extimatorum habeant... de termino generali posito in quaterno... ».

Esauriti tutti gli atti di esecuzione, se il creditore è solo parzialmente soddisfatto, rilascia una *confessio* di quanto ha percepito redatta dai notai degli estimatori, che annotano poi la quota pagata sull'originario strumento di credito (1).

IV.

Volontaria giurisdizione. Gli atti di volontaria giurisdizione se possono essere scritti anche da notai del Comune (2), sono tuttavia redatti normalmente da notai liberi (3). Il criterio fondamentale per la validità degli atti stessi riposa cioè solo

(1) BRESCIA A, III, xxxiii e xxxiv.

(2) COMO A, ccclxxi, del 1219: « Quid et quantum scribe palacii, consulum iusticie et mercatorum accipere possint de tutelis, curis, procuratoriis, caucionibus ». ccclxxiv, pure del 1219: « Scribe palacii et alii officiales non possint accipere de qualibet carta emancipationis, denunciacionis vel assignacionis in partem filiis emancipatis ultra soldos duos ». — MANTOVA, II, 68: I notai dei consoli abbiano « de pronunciatione legitimationis persone vi par. ».

(3) BOLOGNA, IV, vi, del 1250: « Cartas emancipationum, dationes tutorum et curatorum, et vendiciones et solutiones que fiunt cum depositione decreti sive auctoritate potestatis, possint fieri per quemlibet notarium bone fame et oppinionis, ad voluntatem illorum quorum factum agitur ». — Del resto, anche a COMO A nel corpo del cit. cap. ccclxxiv è detto: « scribe pallacii et alii scribe *et notarii* ». — Per la riduzione in iscritto fatta « auctoritate pretoris » a richiesta degli eredi, del testamento orale, già il *Formularium tabellionum* attribuito ad IRNERIO dà un esempio del 1204 fatto « coram potestate Bononie » ma da un notaio di parte: « cui commissum fuerit » pp. 220-1. Le opere dei giuristi e i formulari, sono da consultarsi largamente per questo argomento: v. p. es. RAINERIO DA PERUGIA, *Ars notaria*, I, cap. xxxvii- xliii e ciii-cxii; MARTINO DA FANO, *Formalarium*, cap. cvi, cxliv-vi, clxxix, clxxxv e segg.; *Liber cartolari de arte notarie* ed. dal Roberti, per gli atti fatti *auctoritate presidis*, v. tutto il lib. X, ed anche prefaz., p. 23, nota 3. Interessante questione in ALBERTO GANDINO, *Quaestiones statutorum*, cap. xiv. Ma non si parla dell'argomento nella *Summa mag. Aegidi*, appunto perchè, come avvertii, parte dal punto di vista dei notai d'ufficio.

nell'intervento dell'autorità rivestita della giurisdizione; resta interamente d'interesse della parte l'attestare questo intervento, cosicchè, dato il principio, manca la necessità dell'opera del notaio d'ufficio. Tuttavia la presenza del giudice e l'azione sua danno luogo all'uso di determinate formule che studieremo a suo tempo.

Quello che ha invece per noi importanza immediata è il fatto che tali atti vengono trascritti su libri del Comune, fatto di portata molto più larga di quanto non possa a primo tratto sembrare. Il Franchini, parlando dell'« Istituto dei Memoriali in Bologna nel secolo XIII » (1) insiste soprattutto sul concetto che la registrazione dei contratti fra privati in libri dello Stato non ha alcuno scopo fiscale, ma è fatta esclusivamente « per evitare le frodi ed i falsi che frequentemente si compivano sugli instrumenti », o, per dirla con una frase dei memoriali bolognesi del notaio Amadore da Budrio, « ut malitia pereat, iustitia vigeat, iniquitas abeat, et veritas principetur ». Di più, il Franchini ravvisa nella iscrizione nei *memoriali* quello scopo di far conoscere ai terzi lo stato giuridico della proprietà immobiliare, quel principio di pubblicità che mancava nella *insinuatio* romana.

Credo che queste ottime ed interessanti osservazioni del giovane studioso possano esser confermate ed allargate già da questa nostra indagine: il principio di pubblicità, portato in molti casi fino al valore di « condizione necessaria alla giuridica esistenza dell'atto stesso », è già riconosciuto nelle legislazioni statutarie riguardo ai contratti fatti « in Consilio ad sonum campane » o davanti al podestà (2), con un sistema del resto analogo

(1) *L'istituto dei Memoriali in Bologna nel sec. XIII*, nell'*Archiginnasio*, del 1914.

(2) COMO, CLXXV, del 1200 o del 1201: « Nulla carta donacionis fiat inter vivos inrevocabiliter vel causa mortis, nisi fiat in presencia potestatis Cumarum vel sui missi » e sia poi sottoscritta da uno scriba di palazzo o dal giudice. — PADOVA, § 578, del 1216-17: In un contratto che obblighi tutti i beni, non pregiudica i creditori il fatto di un'antecedente donazione fatta dall'obbligato, « nisi eam

alla *publicatio* necessaria per es. alla validità delle sentenze e propria di vari altri atti, che ha altre origini, ma che ha forse comune con la pubblicazione dei contratti in Consiglio una rudimentale forma di registrazione, un accenno, negli atti dei notai addetti al Consiglio stesso. Se si noti che tra i contratti così pubblicati prevalgono le donazioni, non si potrà disconoscere all'istituto il carattere di surrogato alla *insinuatio*, in cui tuttavia si è per lo meno di molto attenuata la forma della materiale trascrizione in registri pubblici.

Saremmo cioè finora - osserviamo l'età delle norme statutarie citate, - in un periodo anteriore ad una vera e propria registrazione dei contratti, pur non mancando forme analoghe che affermano, se non altro, la necessità riconosciuta a garanzia dei contraenti e dei terzi, dell'intervento della pubblica autorità nella stipulazione di atti privati. Ora appunto il comune principio dell'*intervento dell'autorità pubblica*, che riuniva già nel concetto romano l'istituto della *insinuatio* con quello della *volontaria giurisdizione*, diede luogo, io credo, anche per gli atti soggetti ad insinuazione a quel sistema di *registrazione* che per gli atti di giurisdizione volontaria già esisteva. La fusione è del resto tutt'altro che illogica: solo l'aspetto fiscale - sopravvenuto più tardi - diede all'attuale istituto della registrazione il suo nuovo carattere; e d'altronde quel trasporto di forme proprie dell'una ad altra serie di atti, è perfettamente consono ai modi

fecerit legi in consilio ad campanam », o non la rende nota al momento della seconda obbligazione. — Identica disposizione trovi in VICENZA, p. 150. — A VERONA, xxviii, esiste per certe alienazioni valide solo se « publicate publice in arengo », appunto la formula obbligatoria di pubblicazione: « Petrus talem alienationem fecit de suis rebus in tali persona, exinde omnes ab eo se custodient ». — BRESCIA, p. 152, disposiz. del 1216: Casse et irrite sunt omnes donationes inter vivos de cetero fatiende a c. sol. imper. supra, nisi fuerint facte coram potestate comunis Brixie vel consulibus comunis omnibus vel mayori parte ».

con che nel diritto Italiano del periodo che andiamo studiando si creavano in fine nuovi istituti.

Ed io trovo la prova di questa fusione di forme e di concetti in un fatto concreto: se esistono appositi libri del Comune per la registrazione degli atti di giurisdizione volontaria, emancipazioni (1), interdizioni (2), testamenti (3), ecc., se d'altra parte esistono anche, almeno in qualche luogo, appositi registri

(1) COMO, CLXXVIII, del 1206: parlasi senza precisare di « scriptum unum de omnibus emancipationibus » che deve restare in Comune, ma a COMO A, CCXXVIII, del 1231, dicesi espressamente: « de aliqua emancipacione et aministracionis bonorum interdictione, et bonorum cessione, aliquo modo probari non possit per testes, sed tantum per cartam attestatam, vel per *quaternos* comunis de Cumis ». — BERGAMO, X, XLIII, disposiz. del 1232: « Penes consulis notarium sit... pro Comuni unus liber... in quo quelibet emancipatio de cetero facienda notetur infrascripto modo per manum propriam unius consulum notarii ». Si rilascino copie agli interessati. — MANTOVA, *Arch. Gonzaga*, D, iv, 16, b, busta 317, 30 luglio 1263: l'assessore del podestà ordina ad un notaio « quod ipse debeat ponere et scribere in libro communis Mantue et exemplare instrumentum emancipationis quod fecit... » ecc. Era allora già vigente, come risulta dallo stesso doc., la disposizione statutaria che affidava la tenuta di questo libro ai notai dei libri dei banditi (I, 14; II, 56; VII, 10). — PARMA A, pp. 140-1: libri delle emancipazioni « ad cameram Communis ».

(2) COMO A, v. nota prec. — BERGAMO, X, XLIII, disposiz. del 1242: « Alius liber fiat et remaneat apud consulis notarium, in quo ponantur et scribantur nomina et prenomina omnium illorum qui quondam fuerunt vel de cetero erunt interdicti tamquam prodigi et deguastatores. — PARMA A, p. 225, disposiz. del 1276: « Nomina interdictorum scribantur in duobus libris, unus quorum sit apud Statutum in palacio, et alius in camera Communis, ut omnes possint habere copiam de iis quibus sunt interdicta bona ». In avvenire, le sentenze d'interdizione « scribantur in prædictis ambobus libris cum millesimo, mense, die et indictione; et scribatur nomen notarii, et sic spaciose quod apud talem scripturam possit scribi qualiter sibi administracio fuerit restituta, si per sentenciam restitueretur ».

(3) MANTOVA, loc. cit. per le emancipazioni: libri presso gli stessi notai. Copia al sacrista del Comune.

per l'insinuazione delle donazioni (1), vi sono pure, per esempio a Lodi, trascritte *in un solo libro* del Comune così le donazioni come le emancipazioni (2), e nella stessa Bologna, quegli stessi *Memoriali* che ci presentano nettamente individuato l'istituto della registrazione e della trascrizione, contengono *contractus et ultime voluntates* (3), e il primo libro di essi si intitola: *Hoc, est memoriale testamentorum et ultimorum voluntatum* (4) ecc., Infine, gli stessi notai delegati ai memoriali registrano, quantunque a sè, gli atti di amancipazione (5).

Mi lusingo d'avere con ciò dimostrato che se « *offitium memorialium comunis Bononiae inventum fuit die primo mensis maii MCCLXV* » (6) dai frati gaudenti Loderengo e Catalano, il concetto informatore dell'istituto non nacque nè in un giorno, nè in un anno, nè per opera di una persona determinati, ma si andò svolgendo da istituti precedenti, per gradi, nella forma cioè di sviluppo storico che gli studi vanno ogni giorno più dimostrando normale, necessaria (7).

(1) MILANO, nel 1209 aveva un libro del Comune per la registrazione delle donazioni, secondo una notizia tramandata dal Corio. V. GIULINI, *Memorie di Milano*, IV, p. 167. Cfr. anche avanti, stessa pag. — PARMA A, p. 150: « Si aliqua donacio... facta sit ab hinc retro... donatarius debeat comparere coram uno ex notariis reformationum qui super hoc per Potestatem vel eius iudicem specialiter deputetur, et faciat scribi instrumentum donacionis ». L'atto è scritto, com'è detto poi, da notai liberi, ma se il Comune delega il predetto notaio, è certo che ne vuole una registrazione in atti propri.

(2) Cap. L, del 1217; un'aggiunta del 1224 garantisce i diritti dei creditori.

(3) Statuti dei frati Loderengo e Catalano, rub. XLIII.

(4) FRANCHINI, p. 98.

(5) Statuti citati, rub. XLVI: la registrazione è in due memoriali, l'uno per i cittadini, l'altro per i foresi.

(6) *Memoriale historicum de rebus bononiensium*, nuova ed. dei Rerum Ital. SS., XVIII, II, p. 16, citato dal Franchini, p. 98, nota 2.

(7) Un precedente *occasionale* di registrazione di contratti che offre però nelle sue cause perfetta analogia con l'istituto perma-

Togliendo dagli statuti e dal citato lavoro del Franchini ricordo che a norma della istituzione dei *Libri memorialium* o *Memorialia Communis* (1) di Bologna, gli atti di ultima volontà e i contratti eccedenti le venti libbre bolognesi o che « non contineant certam quantitatem » devono, sotto pena di nullità, esser denunciati davanti a notai speciali del Comune scelti uno per quartiere (2) che annotano appunto nei Memoriali, oggetto, valore, notaio rogante, testi, luogo e data dell'atto. Uno o più di questi notai stanno « super cambio civitatis Bononie » esercitando le loro funzioni riguardo agli atti tra mercanti e cambiatori in materia commerciale e ai mutui degli scolari. Detti Memoriali sono ogni sei mesi dai notai stessi esemplati in due copie, l'una delle quali è riposta nella segrestia dei frati Predicatori, l'altra in quella dei frati Minori, rimanendo l'originale « penes Comune in armario ». Queste disposizioni vennero anche applicate ai contratti e testamenti anteriori al 1265, di cui si avesse istrumento. Gli atti di emancipazione ebbero, come dissi, registrazione a parte.

L'istituto, importato a Modena nel 1271, vi ebbe un ana-

nente, trovo a BRESCIA, pp. 250-1, nel 1254: Verificatisi vari casi di falsi strumenti di credito avanzati soprattutto a danno di pupilli ed orfani da sedicenti creditori dei defunti loro autori in Bovagno ed Iseo, si invitarono gli abitanti di quelle terre a produrre gli strumenti dei loro crediti attuali « coram uno ex iudicibus potestatis... de qua productione fiat scriptura publica manu propria unius ex propriis notariis potestatis..., et liber in quo fiunt scripture dictarum productionum, infra quartum diem postquam notarius qui scripserit exierit de offitio, ponatur et gubernetur in segrestia, ita quod ibidem servetur ».

(1) Si ricordi che *memoriale* è nome generico, per cui il trovarlo anche prima del 1265 (v. p. es. SARTI e FATTORINI, *De claris archig. Bonon. professoribus*, II, p. 49, 1256 ag. 25) non indica precedenti dell'istituto che qui esaminiamo.

(2) Secondo lo SCARABELLI, *Relaz. dell'importanza degli Arch. bolognesi*, cit. dal Franchini, questi notai furono inizialmente due, poi tre, quattro, sei, otto.

logo ordinamento. I *registri del Memoriale* si tenevano in doppio esemplare: l'*autenticum* si depositava di semestre in semestre nella sacrestia dei frati Predicatori, l'*exemplum* nel palazzo comunale « in scrineo librorum causarum ». I notai « deputati ad memorialia facienda et scribenda » erano quattro. Precisamente col 1271 comincia nell'Archivio notarile di Modena la serie dei Memoriali (1).

V.

Ricordiamo finalmente l'istituto delle *tasse giudiziarie*, che troveremo annotate di solito, ma non sempre o non esclusivamente (2), sui libri ed atti che già conosciamo, avvertendo che diedero luogo in qualche Comune ad uffici e notai appositi (3);

(1) MARCHETTI, *Inventario dell'Arch. Notarile di Modena*, in *Gli Arch. della Storia d'Italia*, serie II, vol III. Un libro dei contratti è ricordato nel VI lib. degli statuti di FERRARA, secondo la introd. del LADERCHI, p. LII.

(2) TREVISO, 5, v., agg. del 1212 al Sacramentum iudicis potestatis: « Habeam... quaternionem in quo pignora iudicature scribi faciam ».

(3) PARMA, p. 114: I consoli e gli avvocati (disposiz. del 1230), indi (1242) i giudici del podestà, i consoli e gli avvocati « cognoscentes de causis appellationum », non possono dare sentenza « nisi primo soluta dacia », che vanno poi consegnati « fratri qui tenet sigillum, quem potestas faciat stare in Palatio pro dacia a quolibet recipienda cum uno alio fratre notario ». Si doveva dar pegno e dopo il 1255 invece senz'altro pagare tali tasse, prima dell'« apertura testium ». Forse il periodo di redazione diverso può conciliare le citate disposizioni con un'altra a p. 18, in cui appare che tali tasse pur pagate al frate che tiene il sigillo, nelle cause d'appello, sono scritte su un libro dal notaio del giudice. — VERONA A, LXXXXV, p. 62: « De Capsariis. Ordinamus quod duo capsarii iudicum com-

e chiudiamo questa nostra indagine sulla diplomatica comunale giudiziaria notando, oltre quanto è stato detto quà e là, che spetta normalmente ai notai d'ufficio rilasciar *copie degli atti di causa*, sia in genere agli interessati (1), sia alle parti (2), sia

munis Verone elligantur per illos qui elligunt alios offitiales... Et quilibet consul debeat habere unum capsarium coram se ex illis notariis qui sedent coram eodem. Et debeant iurare capsarii tam iudicum communis quam consulum, recipere iudicaturam de omni sententia que dabitur per iudicem vel consulem coram quo electus erit pro capsario, et quolibet die sabati dare et consignare massario communis Verone illud quod receperint vel recipere debuerint occasione ipsius offitii capsarie ». Cfr. anche I, CIII, p. 66.

(1) Per BOLOGNA, cfr. KANTOROWICZ, p. 79 e nota. (La doppia redazione del processo inquisitorio, p. 138, dipende dal sistema di registrazione, e resta integralmente nella cancelleria giudiziaria). Ricorda anche un apposito notaio per la copia degli atti dei notai speciali del podestà, X, 1, del 1250, ed ancora I, 1, p. 23, disposiz. del 1262, per cui due dei quattro notai del podestà « sint deputati ad exemplandum omnes scripturas factas et faciendas coram iudice potestatis omnibus quibus intererit dare scriptas et exemplatas sine precio aliquo vel mercede ». — PARMA, p. 141: condanne e assoluzioni esemplate dai notai del podestà; 142, confessioni, dai notai delle tasche. — COMO, v. in generale il cap. c. Ecc.

(2) *Lib. de regimine*, LXXXIV: Da parte del notaio « super accusationibus maleficiorum... si consuetudo non impedit, attestationum exemplum detur partibus cum accusationibus et responsionibus ». L'espressione di ORFINO, a proposito delle liti, p. 87, v. 16: « Omnia scribantur et partibus exhibeantur » indica forse solo il carattere di pubblicità generica. Cfr. anche PERTILE, VI, II, pp. 86 e 226. — PADOVA, § 162, anteriore al 1236, per le testimonianze e confessioni. Id. § 189, ed anche 743, del 1262, con una limitazione per i casi di omicidio. Certo allude a copia il § 171, del 1267, per cui i notai d'ufficio « teneantur dare omnia acta... cause... partibus infra quindecim dies postquam eis pecierint ». — VERCELLI, CCCIII: prezzo delle copie di confessioni, termini, ecc. — VICENZA, Sac. notarii consulum, p. 28: « Scripta que coram iudice potestatis vel consulibus potestatis scribam non celabo alicui persone, quin dem partibus secundum rationem et bonum morem prout iudex coram quo stabo preceperit ». — PARMA, p. 409, agg. del 1264, per gli elenchi dei testimoni. — VERONA A, III, XVI, p. 274, per la copia dell'accusa o denuncia. — BRESCIA A, II, LII e LIII, per la copia della denuncia; III, CCLXXX, per quella delle deposizioni testimoniali. Ecc.

all'una di esse riguardo ai documenti prodotti dall'altra (1), (2).

(1) PALMIERI, op. cit., XVIII, p. 161, per BOLOGNA. — COMO, CCXCVII, del 1281.

(2) A proposito delle copie noto due cose: *primo*, una disposizione di PADOVA che può apparir strana: § 568, anteriore al 1236: « Cuilibet instrumento exemplato auctoritate iudicis in officio existentis per notarium de officio, fides plenaria adhibeatur ». Chi poteva dubitarne? Eppure tutto ciò ha un'eccezione in un'aggiunta del 1265, per gli strumenti di mutuo di cui era necessario presentare anche l'originale o l'imbreviatura. Non può trattarsi che di un freno ad eventuali abusi. — *Secondo*, una disposizione di BRESCIA A, III, cCLXXX, che, in rapporto del resto alla libertà che avvertimmo in proposito a suo luogo, permette alle parti la redazione di copia delle deposizioni testimoniali « per se et alios notarios ad banchum vel alibi sicut in concordia fuerint cum tabellione iudicis vel consulis vel aliorum officialium comunis qui ipsa dicta testium scripserint vel habebunt ».

I notai addetti agli uffici amministrativi e finanziari

I. **Notai del massaro.** Data la grandissima importanza ed il cumulo delle funzioni che andò man mano assumendo l'ufficio della masseria, non solo si ebbero prestissimo notai ad esso espressamente addetti, ma il loro numero andò man mano aumentando. Se ne troviamo ancora uno solo nei primi statuti di Verona (1), a Treviso (2), e nei primi tempi a Biella (3), si tratta già di più notai a Como nel 1213 (4), a Vercelli nel 1232 (5), a Padova avanti il 1236 (6), a Bergamo nel 1237 (7); a Brescia una disposizione che li fissa espressamente a due è un *addictio correctorum* del 1246 (8), mentre sembrano invece far

(1) Cap. cxliii, e gli altri che avrò occasione di citare più avanti.

(2) C. 14 v.

(3) §§ 7 e 31. Ma un'aggiunta ancora del sec. xiii (§ 7, nota 20) parla già al plurale dei notai del *clavaro* sulle cui funzioni confronta gli statuti stessi.

(4) COMO, cvi.

(5) Cap. ccclviii (col. 1228).

(6) §§ 204, 207, 231.

(7) XIV, vii.

(8) P. 167.

parte del primo corpo degli statuti, e portarci quindi parecchi anni più addietro, altri passi riferentisi ai notai del massaro ricordati sempre al plurale (1): ritengo perciò che quella disposizione (anche perchè dice tra l'altro: « nec plures notarii ad illud officium esse debeant ») debba considerarsi come una restrizione del numero dei notai il cui eccesso, in un ufficio delicato come questo, poteva facilmente apportare inconvenienti. Forse la stessa cosa può dirsi di Parma, ov'è disposto, in uno statuto anteriore almeno al 1253, che « massarius habeat *tantum* duos notarios » (2). Anche qui, già prima, i notai del massaro sono nominati al plurale (3). Più sono i notai a Novara nel 1277 (4) al più tardi.

Rispetto al loro preciso numero, ci risulta che sono espressamente fissati a sei in Padova già prima del 1236 (5), a due in Bologna, ove tuttavia esisteva un notaio del massaro almeno dal 1217 (6), nel 1250 (7), e così pure a

(1) Pp. 133 e 150.

(2) P. 121. La disposizione ha un'aggiunta del 1253. PARMA A, p. 47 e 88, ha solo: « massarius communis habeat duos notarios ». Ma nota, p. 83, che anche il massarolo, che dipende dal massaro, dev'essere notaio.

(3) Pp. 20 e 32. Quest'ultima disposizione è del 1251.

(4) Cap. xxxiv e cccix.

(5) § 231. Questo alto numero si spiega con la esistenza di due « canipe communis », come vedremo alla nota 1 della p. 205.

(6) SAVIOLI, *Annali*, II, N.º dx, di cui avanti. Esempi in doc. subito posteriori, ibid. cdlvii, 1218 ott. 1.

(7) X, 1, e XII, t. In quest'ultima sede la disposizione del 1250 diceva, contrariamente a quella del 1252: « De uno massario eligendo et eius notario ». Ma dubito che la unicità sia illusoria e che si abbiano già di fatto funzioni distinte attribuite a vari notai, indicati con denominazioni diverse ma tutti al servizio della masseria. Tanto più che alla sede X, 1, anche la disposizione originaria (1250) parla di *due* brevi per le elezioni « in quolibet quorum sit scriptus unus notarius qui presit massario ». V. poi al lib. V, XLVI, i notai del massaro indicati al plurale in disposizione del 1250. V. anche più avanti nel testo.

Vicenza (1) e, come vedemmo, a Brescia e a Padova; almeno tre sono invece a Mantova (2).

Alla pluralità dei notai del massaro corrisponde in genere una ripartizione di funzioni stabilita per legge: a Parma si prescriveva nel 1264 che « unus ex notariis massarii de cetero debeat scribere ambaxatas quae fient pro communi » (3), e intorno alla fine del secolo abbiamo a Mantova alle dipendenze del massaro un *notarius ad tabulam mercadancie* (4) e un *exemplator* degli introiti, spese, condanne ecc. fatte dalla masseria (5). A Bologna uno dei notai del massaro è destinato a scrivere gli introiti e le spese, l'altro *ad scribendum pignora* (6). Quantunque eletto dagli anziani e fuori quindi dall'ambito più proprio di queste ricerche, non mi pare fuor di luogo ricordare qui che pur sempre a Bologna può considerarsi invece come costituente un ufficio a sè, adde-~~l~~to alla masseria ma non da essa dipendente, anzi rivestito di funzioni di controllo, un notaio « qui sit secretarius in officiis... qui stare debeat ad banchas in massariam » che registra gli introiti prima che pervengano alla masseria. Ha nota di tutti i creditori del Comune; i procuratori e tutti coloro che redigono *memorialia* dei debiti del Comune devono, dopo l'approvazione delle autorità competenti, consegnarli a lui. Man mano che il massaro paga secondo la nota

(1) P. 19 « Sacramentum potestatis »; pp. 62-3 « De numero et electione officialium ordinariorum ».

(2) VII, 44. Ma la rub. 45 dice poi « Notarius massarii et eius exemplator et eorum notarii »; vi sono cioè altri notai in sottordine. — Per le città che non hanno statuti noti del sec. XIII, se non ci è dato riscontrare il numero, abbiamo provata dai documenti l'esistenza dei notai del massaro per es. a CREMONA nel 1245, ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, I, N.º 549; a TORTONA nel 1251, GABOTTO, *Il Chartarium Dertionense*, N.º CXLVII; ecc.

(3) P. 22.

(4) Ne parleremo espressamente a proposito dei dazi, in nota.

(5) VII, 45 e 46 e II, 67, ove deve leggersi *exemplatore* in luogo di *ex actore* nella prima riga a p. 233.

(6) X, I, del 1252-67, e I, XIX, nel 1253.

dei debiti così redatta da esso notaio, cancella la partita. Dà inoltre copia de' suoi libri ai creditori interessati (1). Un'analoga funzione di controllo esercita a Padova un « notarius a potestate mihi (canepario) datus qui dicitur *guaita* » al quale « omnia accepta, data et expensas bona fide et veraciter secundum meam conscienciam... scribi faciam » (2).

La funzione iniziale e fondamentale del notaio del massaro è quella di scrivere *omnes introitus et exitus Communis* (3). Questa funzione, espressa in modo generico nei primi statuti, va assumendo man mano più esatta determinazione riguardo alla sua attuazione pratica. Così, il libro fondamentale *accepti et expensi*, con tutta probabilità effettivamente unico in un periodo iniziale di amministrazione semplice e ristretta (al che sembra accennare anche l'uso quasi costante d'indicarlo al singolare, con una formula cioè che in un certo momento non conserverà che un valore tradizionale) non avrà più, col tempo, che un'unità ideale che praticamente si concreterà in un vario numero di libri rispondenti anzitutto distintamente alle spese o

(1) X, cvii, pp. 245-7, del 1250 (1248).

(2) § 148, anteriore al 1236, e v. il § 149 che, quantunque anteriore al 1236, è un'*addictio*.

(3) *Lib. de regimine*, cap. cxvii. « De officio camerarii... satis habundeque caveatur... in constituto cuiuslibet civitatis; sed in summa sub brevitate pertinet ad officium eorum recipere omnes introitus curie et etiam civitatis, nisi aliud sit in constituto statutum, et habere *librum ubi contineantur accepta et illata, per notarium communis scripta*. Item eorum officium est facere omnes *expensas* curie, que pertinent ad commune, et alias *expensas communis*, de mandato tamen potestatis, et eas *scribere distincte et aperte et causas in quibus facte sunt*. ». Vedi poi: TREVISO, c. 14 r. Sacramassarii; VERONA, cap. clxxix; PADOVA, § 204, anteriore al 1236; BRESCIA, p. 167, già in vigore nel 1246, 171-2 ecc.; (BERGAMO, XIV, vii; VERCELLI, ccclviii (col. 1223) del 1232; BIELLA, § 4 e 12; BOLOGNA, I, 1, p. 64, I, xvi, p. 130, ecc.; PARMA, pp. 31, ove del libro *de receiptis* si parla già nel 1221, 38, 120 ecc.; VICENZA, I, pp. 29-30; NOVARA, cap. xxxiiii (col. 550), xxxv, xxxvi ecc.; COMO, lxxi; MANTOVA, VII, 44.

alle entrate, oppure anche ai vari titoli delle une e delle altre (1). Questi libri saranno inoltre redatti in varie copie, asse-

(1) TREVISO, c. 14 v. Sacr. massarii, dà ancora solo la divisione tra libri di entrate e di spese: « Omnes receptiones cuiusque qualitatis per se divisim ab aliis qualitibus scribi faciam continue, et expensas similiter ». — A CREMONA, un libro di spese dei massari è ricordato già nel 1226, ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, I, N. 425-6. — A PADOVA, già anteriormente al 1236 c'era un libro a parte per le entrate, che dicevasi *autenticus*: § 204 « notarii canipariorum comunis.... semper ea die qua aliquid pervenerit ad caniparios scribere debeant in libro caniparii qui dicitur autenticus ». § 149: Il caneparo nulla riceverà « nisi primo faciat scribi accepta... in libro qui appellatur autenticum quam alibi ». Nel 1263 (§ 153) le *canape comunis* sono due, ciascuna con propri notai; all'una si pagano i telonei e dazi, all'altra le condanne pecuniarie, i fitti delle *stationes* e gli altri cespiti del Comune. Naturalmente a questa suddivisione materiale del lavoro doveva corrispondere varietà di libri. Le *securitates* (v. più avanti nel testo) si pagavano a tutte e due le caneve. V. per le forme della registrazione la disposizione generale del § 319 del 1271. — BIELLA, § 32 « Libri... receptionum » — BOLOGNA, VII, LVII, del 1250: « Omnes perdite et debita comunis scribantur in uno quaterno et pluribus qui permaneant apud massarium comunis »; X, XII t., del 1250: « De omnibus introitibus tam de collectis quam de condemnationibus et compensacionibus et boateriis et omnibus aliis denariis, fiat unus liber ». — VERCELLI, 1258: « in libro clavarie comunis V. expensarum », COLOMBO, *Doc. di Vercelli relativi ad Ivrea*. N.º CXXXII. — PARMA, p. 31, del 1221, incerto accenno ai soli libri *de receptis*; p. 89: « Omne mutuum quod a massario colligitur vel ab alio pro comuni, teneatur scribere per se et per portam », il che sembra alludere ad una annotazione diversa da quella pure necessaria « in receptis massarii et cercatorum ». Ad ogni modo, negli ultimi quattro giorni dell'anno si leggono in Consiglio « omnia debita communis, et cui debeantur, et quare debentur et ad quem terminum, et summam dictorum debitorum » e devisi « inde facere fieri cartam ». E allora il massaro uscente consegna al nuovo « scripta debitorum et cartam summe »; anche quegli *scripta* vanno dunque considerati come materialmente staccati dal *liber expensi*. La disposizione a p. 120 che il massaro « incontinenti quando receperit et quando expendiderit faciet in suo libro scribi quod receperit vel expendiderit, nulla mora interveniente, et non in libellis » è intesa ad evitare gli inconvenienti delle annotazioni provvisorie. P. 125: « Massarius teneatur expensas datas corrieris pro communi.... ponere et scribere in uno libro per se continue, ab

aliis libris separatim et ab aliis rationibus ». A PARMA A, p. 36, sono considerati a sè i « libri dispendiorum massarii ». V. poi ampiamente pp. 84-5 e 87. I libri degli appalti dei dazi, gabelle e proventi in genere del Comune, sono pure naturalmente a sè e tenuti secondo disposizioni apposite: pp. 109-10: « Semper debeant scribi prolationes (offerte) quae fient in daciis, pedagiiis vel gabellis vel introitibus Communis... Quando fiet aliqua concessio... de aliquibus daciis, pedagiiis vel gabellis, stationibus vel aliqua re Communis... debeat interesse unus ex notariis massarii, qui scribere debeat in quodam quaterno de pecude concessionem daciai, pedagii vel gabellae vel illius rei quae concedetur, et cui vel quibus fiet, et quid et quantum teneatur dare Comuni pro ipsa concessione, et ad quem terminum, et fideiussores quos praestiterit praedicta de causa, et nomen rectoris seu iudicis qui ipsum concedat; et quando contigerit talem conductorem aliquid solvere de dicto dacio, pedagio vel gabella, scribatur per unum ex notariis massarii apud dictam concessionem id quod solverit et cui massario solverit, et nomen et pronomen sui notarii cum millesimo, indictione et die... Ex quibus quaternis scriptis per notarium massarii fiat unus liber, qui semper debeat remanere penes massarium Communis ». — VICENZA, I, p. 29: « Res communis mobiles et fructus immobiles (immobilium?) et pensiones et obventiones et omnia lucra et conquista communis Vicentie statim scribantur per contracaniparium in libro potestatis (V. avanti), et postea in meo et per meos notarios ». Questo è dunque il libro delle entrate. A p. 30 è poi detto che il caneparo ha un *liber autenticus expensarum* in cui notansi le spese del Comune proposte da lui, approvate dal podestà e scritte su un egual libro presso il podestà stesso. — NOVARA, cap. xxxiii (col. 550) e xxxvi: il *liber dispendii canevarii* è indicato come libro a sè e vedine l'uso pratico ai cap. cccclxxxii-iii e cxxxvi. E' pure al cap. xxxiii accennato un *liber memorie* come libro d'annotazioni *pro memoria* (Lo statuto porta l'indicazione, posteriore naturalmente al 1281, *cassetur*; ma fu ripristinato nel 1287. V. note B e F) I *libri receptionum* appaiono poi più d'uno nel cap. xxxv: « potestas faciat scribere... in libro canevarii, *exceptis aliis libris receptionum*, quicquid mutuum acceptum fuerit ecc. ». — VERONA A, c. 52: *libri massarie*. — MANTOVA, VII, 44: Il notaio « tabule mercadancie (V. sopra) teneatur exemplare in uno libro per se omnes introytus per se singulorum equorum ». Indi esplicitamente: « Singulis xv. diebus massarius communis Mantue teneatur ordinate scribi facere omnes introytus et expensas quas recipiet et quas faciet pro communi Mantue. Videlicet introytus condempnationum per se, stabilitionum que solvuntur per mensem et lucris salis qui venditur ad minutum et dadium vini et aliorum officialium per se, zoaticorum et potestariarum per se, daciai salis quod exigitur apud Gubernulum et molendina per se, introytus afictationum que

gnate dalle diverse legislazioni comunali a diversi uffici (1).

Un importantissimo cespite delle entrate comunali, il reddito delle condanne pecuniarie (2), richiede anche un sistema di registrazione preventiva, e quindi libri speciali che si riducono nella maggior parte dei casi a copie dei registri giudiziari delle condanne ecc., o di quelli dell'ufficio dei bandi, tratte esclusivamente per ragioni fiscali (3). Dei registri giudiziari e dei bandi

solvuntur per mensem per se, et de singulis introytibus que occurrerent ». Per le spese è data poi una minuta suddistinzione, per cui devono essere ciascuna a sè quelle fatte per i vari titoli: spie, nunci, ministeriali, ambasciatori, ufficiali, lavori pubblici, cavalcatori, carta e cera, elemosine, straordinarie. Così deve intendersi l'intricato passo della pessima edizione degli statuti Mantovani. Del resto un *liber introytus massarii* è già ricordato a Mantova in un doc. 14 nov. 1269, *Arch. Gonzaga, Ospedale*, busta 3, se non forse anche già in un altro 22 nov. 1233, *ibid.* busta 6. — Cfr. poi le minute distinzioni di BRESCIA A II, ccxx e XXI. Ma per Brescia si può ricordare già un doc. del 1254 (*Liber Potheris*, N.º CLXIV) che è un estratto del *liber expensarum* del massaro. V. anche il doc. CLXIII. *ibid.*

(1) A PADOVA già prima del 1236 (§ 149) gli introiti dovevano scriversi prima sul già visto *liber autenticus, quam alibi*. Nel 1276 (§ 181) troviamo poi « quod notarii canipe teneantur consignare conservatoribus rationum communis *unum ex libris receptionum et expensarum cuiuslibet caniparii* ». — BRESCIA, pp. 171-2 e BRESCIA A, II, ccxiii. « notarii massarii habeant duos libros unius tenoris de receptis et expensis, ... singulis kalendis tracta ratione et lecta in consilio vel arengo, unus illorum librorum remaneat apud iudicem potestatis... et iudex teneatur dictum librum deponere in segrestia... Notarii massarii possint facere exemplari libros qui deponi debent in segrestia, ad expensas communis ». — BIELLA, §§ 4 e 12. La redazione in iscritto degli introiti ecc. spetta al clavario: gli altri consoli (V. § 38) devono averne delle copie. — BOLOGNA, VII, cxxxii del 1250: « notarii qui presunt officio massariorum debeant comuniter exemplare liber introitus et expensarum massarii »; e un'aggiunta del 1259: « libri massarii exemplentur per ambos tabelliones eius ». — MANTOVA, VII, 45: « Exemplatoris sit officium exemplare introytus et expensas massarii ». Ecc.

(2) Il *Liber de regimine*, cap. cvi, ricorda tra le entrate comunali in primo luogo « pecuniam condemnationum... in scriptis redactam, faciat (potestas) a camerario communis custodiri ».

(3) Non si ritengano tali ragioni meno immediate per es. in una disposizione Bresciana pp. 133 e 173, (*id.* BRESCIA A, II,

parlammo già, come già notammo il carattere finanziario degli uffici speciali creati per la tenuta dei libri delle condanne: notiamo ora che le dette copie che, dicemmo, non mancano mai nella masseria comunale, sono tenute normalmente al corrente dal notaio del massaro, che cancella o altrimenti scarica le partite pagate (1). Egli stesso rilascia, a chi la chiede, attesta-

ccxviii) che ordina la tenuta di un esemplare dei libri dei banditi *perpetui* e *pro maleficio* da parte dei notai del massaro, obbligati a permetterne a chiunque l'esame: ciò avviene solo in quanto anche quel bando implica normalmente una pena pecuniaria. A BOLOGNA, III, 1, del 1250, trovi presso il massaro esemplari dei libri dell'ufficio dei banditi, che importano condanne pecuniarie, non di quelli presso gli uffici giudiziari, nei quali sono naturalmente anche condanne corporali. V. quanto ho detto in proposito a p. 176, e KANTOROWICZ, Op. cit. p. 157. Noto poi un'autorità giurisdizionale concessa in questa materia al notaio del massaro riguardo a certi casi: VERONA A, I, LXX, c. 52: « Notarius qui stat cum massario possit condempnare universos qui securitatem fecerint massario occasione pignorum et securitatum (V. più innanzi nel testo) confitentes et volentes, et scribere condempnationes et sententias ». Il fatto dello scrivere la sentenza non è diverso da quanto già ci è noto per i confessi in materia giudiziaria, ma l'autorità di condannare attribuita qui ad un'autorità amministrativa ricorda l'istituto della oblazione volontaria (Art. 101 cod. penale applicato a varie leggi speciali), e nota che questo può essere un notevole precedente storico dell'istituto, in parte non consono ai vaghi accenni che se ne hanno fin qui. Cfr. *Digesto Italiano*, Oblaz. volontaria.

(1) Per i libri delle sentenze, condanne ecc. vedi anzitutto quanto è detto a suo luogo a p. 154 e segg. Indi: PADOVA, § 104, anteriore al 1236: è ricordata tra le funzioni d'ufficio dei notai della caneva la « cancellatura alicuius condempnationis » — BRESCIA, v. nota 3, pag. prec. e p. 171, giuramento del notaio *camere massarie*: « Et specialiter tenear scribere nomen cuiuslibet solventis bamnum, et quantum bamnum solverit, in libro massarie cum die quo receperit illud bamnum ». — BRESCIA A, II, ccxix. — PARMA, p. 133: « Notarius massarii teneatur subscribere in quaterno condempnationum, iuxta condempnationem quae debet cancellari etc... et non credatur solutio facta nisi eo modo reperiatur solutio scripta in libro massarii et cercatorum ». (Id. PARMA A, p. 89). Da una disposizione del 1241 a p. 310, risulta che doveva esservi un libro dei banditi « ad camaram massarii », che non poteva essere se non la trascrizione del « liber

zione dell'avvenuto pagamento (1).

Altro principalissimo cespite delle entrate comunali che richiede un sistema speciale di preparazione e di registrazione all'infuori della annotazione cronologica degli incassi nel *liber recepti*, è quello delle collette, dei fodri o delle taglie (2). La raccolta di esse è funzione normalmente affidata, come vedremo, ad uffici speciali incaricati della assegnazione ed esazione delle quote, nonchè ai funzionari dei singoli paesi del distretto per quanto riguarda il loro territorio. Ora, oltre alle scritture varie

(bannorum) communis » appunto perchè è prescritto che solo su questo si dovessero segnare le condanne quando si applicavano e su quello del massaro invece solo poi, come copia del primo. — BOLOGNA, v. nota 3, pag. 207, indi: VII, LIV, del 1250: Quando *condempnationes fiunt et collecta imponuntur, debeant scribi in quaternis et non in taglolis, et postea debeant tantum semel exemplari, et autenticus liber debeat permanere apud massarium communis... et cum aliquis solverit... debeat cancellari... Notarii massarii nichil de dicta cancellatura accipiant* ». V. anche il cap. LVI dello stesso libro. — NOVARA, xxxv: « Potestas teneatur facere scribi in uno libro quem sibi reservet, *et in libro canevarii, exceptis aliis libris receptionum... quicquid receptum fuerit pro bannis seu condempnationibus* ». V. anche i cap. xxxiii e xxxiv. Cap. cxlii: « Iudex (ad exigendum fodra, banna, condempnationes et penas et quartos) teneatur habere unum liber, *et canevarius alium, in quibus libris scribatur totum et quicquid per ipsum iudicem fuerit exactum* ». La disposizione, emanata evidentemente con intenti d'indole particolare, fu abrogata nel 1285, ma vale a mostrare l'applicazione di un sistema normale. — COMO A: I cap. xxi-xxxI, del 1284, contengono per gli scribi *maleficiorum* e per quelli *caneve* disposizioni analoghe intorno appunto alle cancellazioni dei *banna* riguardo ai primi e delle *condempnationes* per i secondi. — VERONA A, I, cxxxix, c. 82: « Si aliquis voluerit dicere tallam datam esse solutam, quod non possit conveniri nisi per librum (delle talle et *condempnationes*) qui debet stare penes massarium communis Verone ». — MANTOVA, II, 56: « Massarius comunis Mantue... bannitos perpetuo, tam pro maleficio quam pro parte, non exemplatos, faciat exemplare ».

(1) PARMA A, p. 153, del 1290: « Notarii qui stant ad cameram communis, si (il pagante la condanna) vellet chartam de eo quod solverit, possint accipere duo imperiales de charta, et non ultra ».

(2) V. PERTILE, II, I, p. 249.

di tali incaricati delle esazioni, pervengono alla masseria anche i registri sui quali sono preventivamente segnati i nomi dei colpiti e l'ammontare delle loro quote; da allora, man mano che ciascuno paga vien cancellata la partita che lo riguarda, naturalmente per opera del notaio del massaro (1), che rilascia anche, a chi la chiede, attestazione dell'avvenuta cancellazione (2). Sono da ricordarsi a questo proposito anche i vari atti scritti

(1) BOLOGNA, I, xvi, p. 138, del 1253: Le imposizioni di collette e relative sopratasse in caso di mora devono essere denunciate « communibus terrarum » tenuti a pagarle, dal massaro. Quando pagano, il notaio del massaro rilascia ricevuta. Ma v. soprattutto il passo VII, lrv, riportato alla nota I della p. 208 a proposito delle *condempnationes*. — PARMA, pp. 120-I: L'istituto è meno chiaramente esposto, ma, a PARMA A, p. 43 trovi ricordati « libri coltarum impositarum in vicineis », che è poi detto a pp. 132-3 trovarsi con tutti i libri degli estimi e i documenti relativi presso la camera del Comune. A p. 133: « divisiones mutui et coltarum quae fient et scribentur ad cameram, scribi debeant per consequenciam litterarum et integras dicionis, et non per litteras simplices aliquam quantitatem notantes ». — A BRESCIA, p. 252, sono probabilmente notai del massaro, o almeno suoi incaricati, quelli che, muniti di una lettera ad hoc, vanno « ad fatiendum solutiones, vel intromissiones, vel ad exigendum averum communis » nelle varie ville, secondo l'ordine segnato nella lettera stessa. Non è tuttavia detto espressamente. — VERONA A, v. la ricordata nota I a p. 208, indi I, lxx, c. 51: tra le funzioni del notaio del massaro è l'« exemplare omnes tallas »; cxxxviii, c. 82: il massaro abbia uno dei tre « exempla » delle taglie (v. avanti e in Cercatori). — Nota che l'assoluzione dalle collette o dai tributi in genere può essere bensì fatta anche dal massaro *per cartam absolutionis*, ma solo *parabola Consilii*: PARMA, p. 75. Pure a PARMA, p. 430, agg. 1261, trovo presso il massaro un esemplare di un libro redatto da un ufficio apposito, in cui sono notati i nobili non abitanti in città, che non pagano colte, allo scopo di costringerli per l'avvenire al pagamento. A PARMA A, p. 120, è conservato « in camera comunis » un libro ove sono indicati coloro che ottennero privilegio d'esenzione dalle colte. Tale libro degli esenti trovi pure a BRESCIA A, IV, v.

(2) V. per BOLOGNA la nota prec. — PARMA A, p. 153, del 1290: Il notaio ad cameram, abbia « pro chanzellatura et carta coltae »... La natura di questa carta è rilevata da quanto è detto, nello stesso passo, per le condanne. V. retro a suo luogo.

che si riferiscono ai paesi dello Stato in rapporto ai tributi da essi pagati (1) o a prestazioni d'altra natura da essi dovute al Comune cittadino (2).

Le incontrammo già parlando degli uffici giudiziari, ma sono più generalmente e più propriamente pagate e registrate presso l'ufficio della masseria, le *securitates*, in genere garanzie prestate per l'adempimento di un contratto. Si staccano da questo carattere contrattuale per assumere quello di atti comunali per ragione del loro oggetto, le *securitates* prestate al Comune o riguardo a questioni giudiziarie sia a garanzia del pagamento delle tasse giudiziali, sia per evitare, nei casi in cui è possibile, la detenzione personale, ecc. (3), o da ufficiali e dipendenti del Comune stesso rispetto all'adempimento dei loro doveri (4), o

(1) MANTOVA, I, 9: « Hoc statutum (regolante i rapporti dei paesi dipendenti col Comune cittadino)... detur in scriptis per ordinem consulibus villarum singulis annis de mense predicto (primo regiminis potestatis) per massarium communis Mantue »; V, 23: « Si rusticus se transtullerit habitare de villa ad aliam... iudex potestatis faciat talem rusticum eximi et cancellari de laribus ville a qua discesserit et scribi in laribus ville ad quam habitare se transtullerit... Et talis scriptura fiat per notarium massarie communis Mantue »; VII, 59: « Notarius massarii et eius exemplator et eorum notarii scribant... brevia villarum ». — BIELLA, §§ 197-8, per le *carte habitarie*.

(2) VERONA A: un « superstes plaustrorum » procura, dalle ville, carri per vari bisogni secondo i precetti del podestà (lib. I, LXXXI, c. 57, e CVII-IX), ma invia al massaro, *con scrittura pubblica* che questi tiene presso di sè, i carri raccolti (ccix, aggiunta del 1279).

(3) Cfr. PERTILE, Op. cit., VI, II, p. 254. — PADOVA, § 204, I, del 1277. — MANTOVA, I, 13 e 15. — A PARMA la *securitas* è prestata al massaro quando questi dà a comodato al pignorante il pegno consegnatogli all'oggetto di cui nel testo. V. p. 122.

(4) BRESCIA, p. 151 per tutti gli ufficiali del Comune; 173 per i vicini e consoli dei paesi; 172 per i Comuni. — PARMA, p. 169, per i corrieri del Comune che prestano « securitatem... de statutis eorum servandis ». — PADOVA, § 204, II, del 1277, per i capitani e custodi di castelli, porti ecc.; 205, del 1271, id.; 390, del 1275, id., ecc. — VERONA A, I, LXXXI, c. 60 per i « viatores »; CII, c. 65 per i banditori; cx, c. 69, per il cavallo degli ufficiali obbligati a tenerlo. — NOVARA, CLXIX: « Securitates servitorum » vanno scritte in un libro

infine da terzi in riguardo all'adempimento di determinate obbligazioni d'ordine pubblico (1). La *securitas* consiste nell'obbligazione di pagare una determinata somma (2) normalmente convalidata con presentazione di fideiussori (3). Anche dove non è detto espressamente a quale scopo la *securitas* sia prestata il documento che ne fa fede si trova in genere come atto di spettanza del notaio del massaro (4), a volte sotto altro nome, come *satisdatio* (5), ecc.

del Comune da conservarsi presso il canevaro. — MANTOVA, I, 13, per i capitani dei castelli e delle porte. I, 9, per i consoli delle ville: la *securitas* è fatta « ad masseriam » ma da un notaio de podestà. Tuttavia i libri di esse sicurtà restano in masseria: I, 68.

(1) MANTOVA, I, 68: sono presso il massaro i « libri securitatum que ab hominibus arcium exiguntur » Cfr. poi IV, 30, per i *campsores*; 31 per i *sartores*. D'altra natura è la *securitas* prestata per es. da certi Comuni per la manutenzione di ponti ecc.: V. VERONA A, I, CLXXI, c. 95. — Trovo una buona esposizione della varia natura delle *securitates* nel « Sacramentum notarii canipariorum » degli statuti di VICENZA, I, pp. 30-1: Parlasi dei compensi al notaio per la redazione delle *securitates*: « Et hec intelligantur de securitatibus que fient pro culpīs, suspitionibus seu accusationibus; pro aliis vero securitatibus spectantibus ad merum et solum comodum et utilitatem communis Vicentie, sicut pro custodiendis castris vel stratis communis, vel aliis utilitatibus spectantibus specialiter ad commune Vicentie, nihil accipiam ».

(2) PADOVA, § 204, anteriore al 1236; 390 del 1275, ecc. — MANTOVA, IV, 30, ecc.

(3) BRESCIA, pp. 151 e 173. — PADOVA, § 390 del 1275, 204 I e 204 II, del 1277, ecc. — A PARMA, p. 123, disposizione dell'anno 1251, nota: « et securitas debeat esse de civitate Parme ».

(4) VERONA, CXLIII, in fine. — VERONA A, I, LXX, c. 50. — NOVARA, xxxiv. V. in giudiziario. — VICENZA, IV, p. 196, tranne le « securitates accusationum notariorum camere ». — Rispetto a PARMA è dubbio se le *securitates* dei ministrali, consoli e domini delle terre di cui a p. 123 (disposizione dell'anno 1251), quantunque prestate al podestà, non siano fatte dal notaio del massaro, perchè nel capitolo precedente, il *rector* li chiama, ma li fa giurare appunto davanti al massaro, e il gruppo di capitoli in cui anche il nostro si trova parla precisamente delle funzioni del massaro. — MANTOVA VII, 45.

(5) BRESCIA, p. 172, e *satisdare*, p. 173.

La *securitas* è o può essere redatta a parte come strumento a sè (1) ed è registrata in appositi libri (2), (3).

Funzione analoga alle *securitates* hanno i *pegni* rilasciati al massaro per ragioni che possono essersi svolte anche davanti ad altri ufficiali del Comune. Teniamo presente quanto ci è già noto a questo proposito per il nostro studio sugli uffici giudiziari, e ricordiamo poi che abbiám visto testè a Bologna uno speciale notaio del massaro « ad scribendum pignora » (4). Lo statuto non è più preciso, ma possiamo ritenere per analogia che egli dovesse scrivere quelle *carte pignorum* che troviamo per esempio ricordate, tra le funzioni dei notai del massaro, a Parma (5). Di più, il ricordo di tali pegni, che è lecito supporre

(1) PADOVA, § 204, anteriore al 1236: « notarii canipariorum... non debeant recusare manucapere et breviare exinde (della *securitas*) instrumenta, et si necesse fuerit, perficere ».

(2) PARMA, p. 123: Le *securitates* dei ministeriali, consoli ecc. delle terre « scribantur in uno libro et per portam ». Son fatte davanti al podestà, ma vedi la nota 4 della p. prec. — PADOVA, § 204 II, in margine, del 1277: « Notarii canipe teneantur scribere in uno quaterno seu quaternis omnes securitates cum fideiussoribus » ecc. V. per la forma anche il § 390 del 1275. — NOVARA, CLXIX: Le « *securitates servitorum* » sono conservate in libro a parte. — MANTOVA, I, 68:... « de libris securitatum... ».

(3) A proposito di queste *securitates* trovo a PADOVA una disposizione del 1277 per cui « omnes notarii canipe teneantur in qualibet *zedula* quam mittant iudici malefficiarum de aliquo vel de aliquibus, qui iussus est vel iussi per dominum potestatem vel iudicem malefficiarum facere aliquam securitatem pro aliquo delicto vel aliquo facto, scribere principalem et omnes fideiussores illius securitatis et nomina et prenomina eorum et ubi habitant et ad quam canipam scripta est securitas et per quem notarium, et mittere iudici malefficiarum ». (§ 204 I, in margine). Analoghe *cedulae guarentacionum* delle *securitates* dei capitani dei castelli ecc. mandano i notai del massaro ai not. sigilli perchè possano farne un libro a sè, corrispondente a quello tenuto in masseria, § 390, del 1275.

(4) I, XIX, del 1253, e X, I, del 1252-67.

(5) Pp. 121 e 126.

avranno importato un analogo meccanismo amministrativo, si trova, come già nella stessa Bologna in un periodo ben più antico di quello degli statuti (1), così anche nelle carte e nelle legislazioni degli altri Comuni (2).

Il massaro *rilascia ricevute*, e i suoi notai le redigono, a chi paga danaro al Comune (3); *raccoglie le ricevute* rilasciate al Comune stesso da chi ne riscuote danaro (4); *riunisce* poi tutti i *rendiconti dei numerosi e vari ufficiali* che in conseguenza

(1) RAINERIO DA PERUGIA, *Ars notaria* II, xxvi. « Iacominus promisit Alberto de Panico se redempturum... panceram unam et osbergum unum et mantellum de scarlato et pelles varias coopertas de viride que ei commodavit ad ponenda pignora domino Peldevacca massario communis Bononie, quod erat accusatus a Bencevegne de Gualengis de maleficio ».

(2) TREVISO, c. 26 r., per la terra dipendente di Castelfranco: « Pignora et denarios iudicature bannorum et alios redditus Castri Franki in scriptis redigam, et massariis communis singulis quatuor mensibus designabo ». — Cfr. anche ROVIGO, ccxxxviii. — VICENZA, *Sacr. potestatis*, p. 19. — COMO A, ccclxiv. — VERONA A, I, lxx, c. 52; clii, c. 88.

(3) PADOVA, § 204, ant. al 1236: non si paghino « notarii canipe... pro scriptura alicuius solutionis vel receptionis ». — BOLOGNA, I, xvi, p. 138, del 1253: ricevuta rilasciata ai Comuni che pagano le collette loro imposte; VII, liv, del 1250: « instrumentum solutionis » che, intendo, può essere richiesto, a sue spese, da chi avendo pagato una condanna o una colletta non si accontenta della pura cancellazione sui registri del massaro. — VERONA A, I, lxx, c. 52: « Massarii debeant facere et permitti facere cartam cuilibet persone danti aliquid ipsis massariis occasione sue massarie, si inde fuerint requisiti ». — PARMA A, p. 86: « Massarius teneatur pro qualibet soluzione facta de avere Communis sibi et qualibet vice dare boletam sigillatam sigillo camerae de toto eo quod sibi datum fuerit nomine Communis, illi qui dederit seu solverit: in qua boleta sit scriptum nomen notarii massarii qui scripsit eam, et nomen illius qui solvit, et quantitas solutionis, et dies in qua solucio facta fuerit ». Per la consegna di queste bollette ai giudici del podestà « ad avere Communis exigendum » e « ad banna », v. a suo luogo.

(4) BRESCIA, p. 173: Tali sono probabilmente le « scripture que fiunt pro denariis eis (ufficiali) dandis de soldis eorum ». — Tra queste ricevute sono ad ogni modo a porsi quelle rilasciate dal podestà per il suo salario, per cui v. FRANCHINI, op. cit. p. 161, nota.

delle proprie funzioni esigono o maneggiano danaro per conto dello Stato (1).

I *conti* (rationes) del massaro sono poi alla lor volta naturalmente tenuti per iscritto, non fosse altro per essere sottoposti all'approvazione delle superiori o di apposite autorità comunali o specificamente all'esame dei *sindacatores* dell'operato del massaro (2).

(1) TREVISO, v. quanto è riportato in nota a proposito dei pegni, indi c. 15 v., *Sacr. tabellionum*: Dei danari del Comune « si oportuerit bona fide expendam... et quod superfluum fuerit... massario comunis dabo vel designabo in scriptis », — BRESCIA, p. 176: I consoli di giustizia indicano *in scriptis* al massaro quanto loro perviene per ragione del loro ufficio; 151: così gli *appellatores*, *extimatores*, *superstantes clausorum*, e ancora al massaro credo si riferisca il cap. seguente in cui la disposizione è estesa a tutti gli ufficiali del Comune. 120, caso speciale (legne di Valcamonica): rendiconti degli incaricati a Pisogne e Iseo al massaro del Comune di Brescia; 173: i « ministrales camere » notano singolarmente i « recepta et expensa » fatti per ragione del loro ufficio e li comunicano al massaro del Comune *in scriptis*. — VICENZA, *Sacr. consulum iustitie*, p. 26: Quanto i consoli di giustizia esigono, facciano consegnare ogni mese al caneparo *in scriptis*. E così i giudici, p. 23. *Sacr. saltuariorum* ecc. pp. 53 e 56: il massaro o caneparo dei saltari rende ogni mese i suoi conti ai canepari del Comune. — MANTOVA, VII, 44: tutti gli ufficiali che esigono introiti del Comune rendano i conti al massaro ogni 15 giorni o ogni mese, e di più gli diano *copia dei loro libri*. Il passo, al solito molto guasto, pare riferirsi più precisamente a quelli « qui morantur extra civitatem ».

(2) *Lib. de regimine*, cap. cxvii: « ... pertinet ad officium camerarii... de hiis omnibus (acceptis et expensis) reddere rationem potestati et consilio vel aliis personis ad hoc destinatis singulis mensibus, vel aliter, sicut in constituto cavetur ». V. anche il cap. XLIII. — Già il *Memoriale dei consoli del Comune di PAVIA* (SORIGA, in Bull. Soc. Pavese di Storia patria, 1913, pp. 103-18) che appare degli ultimi anni del sec. XII, disponeva, cap. 54: « omnes expensas, introitus et mutua singulis kalendis *legi* faciam in credencia collecta per sonum campane. — PADOVA, § 204, anteriore al 1236: « notarii canipariorum singulis mensibus potestati et procuratoribus rationem reddant in concione vel consilio ad campanam »; id. al § 151 del 1265. — BRESCIA, 147: « Massarius... et sui notarii... teneantur rationes suas receptorum et expensarum examinatorebus ».

Finalmente per la consegna che il massaro uscente fa al nuovo del danaro ed oggetti di proprietà del Comune (1), come per quella che i notai del massaro fanno ai successori dei libri ed atti del loro ufficio, viene steso un apposito verbale (2).

communis Brixie per totum mensem ianuarii consignare». Qui si tratta delle «rationes ultime» per cui si usa anche l'esemplare del libro dei *recepta et expensa* che vedemmo depositato ogni mese presso un giudice del podestà (col. 172); 171, giuramento del notaio del massaro: «per omnes kalendas ad preceptum massarii rationem fatiam»; cfr. anche la col. 172. — BOLOGNA, VII, cxliii, del 1250: i conti resi dal massaro uscente sono scritti in vari quaderni tenuti presso di sé da ciascuno dei revisori o corpi di revisori dei conti stessi; X, xii, t.: un *exemplar* delle *rationes* del massaro rimane presso di lui. — PARMA, pp. 38-9: Sembra si tratti solo di mostrare ai dodici eletti ogni due mesi per rivedere i conti del massaro i libri *recepti et expensi ecc.*, come impongono anche le disposizioni di PARMA A, pp. 84-5 parlando solo dei libri. V. ancora PARMA, p. 120 per le relazioni mensili in Consiglio (PARMA A p. 86); per i mutui e debiti, p. 89. — BERGAMO: Excerptum... statuti... a. 1240-50, col. 2068-9. Conti da presentarsi mensilmente ad 8 eletti *ad hoc*. V. a suo luogo. — NOVARA, cap. xxxviii: Non si tratta che di mostrare gli atti della propria gestione ai sedici eletti «ad rationem de omnibus datis et receptis pro comuni, et expensis». Sono essi che fanno i conti e le somme come atti a parte. V. a suo luogo. — VERONA A, lib. I, lxx, c. 50: lo stesso, a quattro *rationaliores* e, secondo un'aggiunta marginale del 1279, a sei uomini eletti ogni mese. — MANTOVA, lib. VII, 45: lo stesso, al giudice del podestà deputato alle condanne e a sei sapienti eletti allo scopo. — Collega tutto questo con quanto sarà detto a proposito dei *racionatores* e dei *sindacatores*.

(1) BRESCIA, p. 155: la cosa avviene «per scripturam publicam». — A BOLOGNA, VII, cxlvi, d., se ne fa un inventario dal notaio del procuratore, che rimane presso quest'ultimo. Una copia passa ai *sindacatores* degli ufficiali del Comune, un'altra al giudice del podestà. — A PARMA, p. 121, è solo ricordato l'obbligo della consegna.

(2) PARMA, p. 89: per i soli debiti del Comune, di cui deve farsi una *carta summae*. P. 121: i libri *dati et recepti* passano invece ai cercatori i quali li debbono «ponere in tasca in consilio Parmae coadunato ad sonum campanae, et sigillare eam sigillo communis, et postea eam deponere in segrestia». — Per speciali libri v. NOVARA, xviii. La consegna è fatta «per cartam attestatam». — VERCELLI, cxxxiv, ma senza menzione espressa del verbale.

È poi naturale che l'ordinamento amministrativo e finanziario dello Stato apporti tutto un largo sistema di registrazione delle spese e degli introiti minori od occasionali e d'altra parte anche di quei fatti e rapporti che senza costituire propriamente un introito od una spesa toccano in qualche modo l'amministrazione del patrimonio pubblico. Enumereremo gli atti scritti che abbiamo in proposito incontrati nelle nostre fonti.

Elenchi dei beni (1), dei diritti (2), dei debiti (3) del Comune.

— PADOVA, § 180 del 1271: « per cartam corroboratam ». Nella stessa forma avvengono consegne di certi documenti ai « conservatores rationum communis », a norma del § 181 del 1276.

(1) BOLOGNA, IX, cclxxvi nei cod. del 1252, VII, cxlvi g. nei cod. 1252-3, III, xiv nei cod. 1259 e segg.: « Molendina et gualcherie et possessiones Communis scribantur in uno libro comunis faciendo mentionem de campanis et massaraticis molendinorum et gualcheriarum comunis, confinando quamlibet possessionem laboraturam, et quot turnature est quelibet, et in cuius curia, seu districtu est ». Se ne faccia poi copia, e un esemplare resti presso il massaro, l'altro presso la secrestia di S. Domenico. Le aggiunte saranno fatte ai due libri dai notai dei procuratori o del podestà. I, 1, p. 58 esemplare al massaro dei libri dei contratti del Comune. — BRESCIA A, I, cxxii, del 1254: il massaro ha un esemplare del libro dei beni mobili del Comune tenuto dai procuratori. — PARMA A, p. 219 per i beni comunali dati in feudo, non trasmissibili per alcun titolo: « omnes vassalli Communis inveniantur, et scribantur nomina ipsorum in libris Communis ponendis ad cameram, et omni quinquennio requirantur et compellantur renovare fidelitatem Communi ».

(2) PARMA A, p. 109: « Fieri debeant duo registra in quibus registrentur et debeant registrari omnia et singula dačia Communis, pedagia, gabellae, domus, stationes, archimbanca et tabulae, et generaliter omnia iura spectantia ad Commune, unum quorum remaneat et remanere debeat perpetuo penes massarium Communis, et aliud penes iudicem qui deputabitur pro Communi ad avere Communis recuperandum ».

(3) PARMA A, p. 90, dispoz. del 1271: « De cetero, omnia et singula debita... scribi debeant et registrari ad cameram Communis in uno libro per se tenendo de massario in massarium; et sit dictus liber perpetuus et continuus, ponendus et servandus in duabus assidibus ». Seguono indicazioni sulla forma di detto libro. — Nota che

Libro in cui sono annotati i nomi degli ufficiali ordinari e straordinari del Comune in complesso (1) o limitatamente a determinati uffici (2).

Libro delle ambasciate e relazioni dei corrieri e nunzi del Comune (3), e allo stesso scopo, libri delle spese di trasferta degli ufficiali, corrieri e nunzi del Comune (4).

Libri delle stime « equorum magagnatorum in servizio

per es. a TREVISO, c. 14 v., il notaio del massaro scrive anche l'istrumento sciolto, la carta di mutuo fatto al Comune: « Et scribam cartas mutuorum que fient comuni sine ullo pretio a mutuatore ».

(1) BRESCIA, pp. 159 e 173 — BRESCIA A, I, CLXI, II, CCXVIII. — COMO A, CCXIII. — MANTOVA, VII, 9. V. alla rub. 8 come si debba redigere questa « cronica officialium ».

(2) Quale quello dei *servitores* a COMO, CXXXI, del 1279; quello dei capitani e guardie di castelli a BRESCIA, pp. 159 e 173, e BRESCIA A, II, CCXVIII.

(3) V. quanto ho scritto a proposito degli uffici giudiziari. BOLOGNA, I, XIX, del 1253: « Si sum notarius massarii... ambaxatam scribam scribendo nomen et cognomen illorum qui debent scribi. Et reversiones cum nuntii referunt ambaxatam... ». — PARMA, p. 22: « (Eligatur) unum notarium qui debeat scribere ambaxatas correriorum et mistralium et mistralinorum quando debent in ambaxatis communis ire » ecc. Ma non appare da quale ufficio questo notaio dipendesse fino a che un'aggiunta del 1261 non avrà stabilito che « debeat exercere officium suum ad cameram massarii communis », ed un'altra del 1264, cassando senz'altro l'antica disposizione, non vorrà che « unus ex notariis massarii de cetero debeat scribere ambaxatas que fiant pro communi sine aliquo feudo propterea ». V. anche p. 144.

(4) PARMA, p. 125: « Massarius teneatur expensas datas correriis pro communi per Parmexanam et extra, ponere et scribere in uno libro per se continue, ab aliis libris separatim et ab aliis rationibus ». Id. anche per gli ambasciatori, PARMA A, p. 89 e 90. MANTOVA, VIII, 5: « Quociens iudex (aggerum) contigerit exire de civitate... occasione... sui officii, teneatur ipse iudex scribi facere ad massariam communis Mantue suam andatam et diem qua ibit, et post eius regressum diem qua redibit. Aliter vero nullam solutionem de andata... percipiat ». Non è detto espressamente se al massaro, ma certo dava « in iscritto il numero de' giorni della assentia », anche il podestà in trasferta, a MILANO, nel 1225, secondo il CORIO, p. 199.

Communis in cavalcatis vel ambaxatis», riguardo all'istituto a noi già noto dell'*emenda*. La stima è ordinata dal podestà, il libro è custodito presso la masseria (1).

Libri della rappresaglie (2).

Inventario delle suppellettili che si trovano nella casa dal Comune concessa come abitazione al podestà (3); atto di stima de' suoi cavalli (4); ecc. (5).

Oltre a copie delle riformagioni che possono interessare il massaro in quanto riguardino spese ecc. (6), troviamo frequentemente conservati in masseria esemplari degli statuti, o almeno di quelle parti di essi che riguardano più specialmente l'ufficio del massaro (7), e dei cartulari del Comune (8),

(1) BRESCIA, p. 103, disposizione anteriore al 1259. — BRESCIA A, I, LI.

(2) PARMA A, p. 64. Prima (PARMA, 57, agg. del 1261) eran presso il podestà. — MANTOVA I, 68 « Liber communis (repressaliarum)... semper remaneat in camera massarii ».

(3) VICENZA, Sacramentum potestatis, p. 20.

(4) BOLOGNA, I, I, p. 26. — (PARMA, p. 158). — MANTOVA, I, I, p. 51.

(5) PARMA A, p. 244. Gli abitanti di ciascuna villa sono mutualmente obbligati a pagare i danni toccati a ciascuno dei conterranei. Coloro che intendono godere di tale beneficio pur non essendo, come i chierici, soggetti alla giurisdizione del Comune, si obblighino a pagare eventualmente in favore altrui. Di costoro « fiant duo libri unus quorum remaneat et stet penes d. capitaneum, et alius penes massarium ».

(6) BRESCIA, p. 242, del 1282, e BRESCIA A, II, ccxxix.

(7) BRESCIA, p. 97: « Sint tres libri statutorum,... unus... ad cameram communis ». — PARMA, p. 82, del 1255, e PARMA A, p. 54. — COMO A, cap. xxxii.: « Exempla statutorum... unum stet ad caneavam communis. Ma qui deve trattarsi di uno speciale gruppo di disposizioni (cap. xxi e seg. del 1283) riguardanti i malefici e di importanza speciale per il canevaro.

(8) BOLOGNA, XI, xcvi, del 1259: Del *liber register de privilegiis* una copia è presso la masseria del Comune. — NOVARA, xviii, De instrumentis communis: « Canevarius communis... habeat unum exemplum ad formam libri vel librorum redactum ». — VERONA A, I, ccxlviii, c. 131: Un *exemplar* dei privilegi dati dall'imperatore Federico è presso il massaro.

quando pure non vi si conservano senz'altro gli originali documenti (1).

In connessione a quanto abbiamo visto a suo luogo a proposito della volontaria giurisdizione, notiamo che a tutela degli interessi privati si raccoglievano presso alcuni Comuni in masseria, inventari, strumenti di tutela ecc.; anche questa funzione traeva con sè la tenuta di appositi registri (2).

Una funzione specialissima attribuita al notaio del massaro a Bologna secondo i frammenti di statuti del 1217 editi dal Sa-

(1) LODI, cx, del 1228: I creditori del Comune consegnino ai venti eletti dal podestà « ad possessiones Communis in solutum dandas » gli strumenti dei loro crediti, « et sacramento teneatur potestas et rector vel rectores Communis Laude... dicta instrumenta recuperare et Comuni Laude sive canevario Communis consignare, vel consignari facere ». — VERCELLI, cccvi: « Potestas infra mensem faciat iurare quolibet (*sic*) notarium qui fuerit notarius communis vel iusticie vel militum iusticie hoc anno proxime preterito, de complendis omnibus instrumentis, si non sunt completa, pertinentibus communi que ipsi rogaverunt et omnia illa si qua alia habent pertinentia communi infra alium mensem clavario communis consignabunt ». cccvii: Il podestà elegga due notai che cerchino presso gli altri notai gli strumenti pertinenti al Comune fatti l'anno prima, li consegnino « clavariis sive procuratoribus communis et in aliquo libro communis ipsa exemplent. Autentica vero per procuratores communis seu clavarios diligenter reponantur et custodiantur ». — BOLOGNA, I, vii, del 1250: « Omnia instrumenta et acta publica et omnia scripta que ad comune pertinent vel pertinere possint, massario dabo et consignabo ». — MANTOVA, III, 10: « Officiales et administratores et eorum notarii et notarius d. potestatis et dictatores, teneantur et debeant omnia iura et actiones et *acta* pertinentia ad Comune Mantue dare et designare massario comunis vel secriste ». PARMA A, p. 122, strumenti d'acquisto di case o terreni fabbricabili da parte di chi si fa cittadino. Un notaio del massaro li copia poi in un libro speciale. (A BIELLA, §, 331, si consegna copia delle « carte abitarie »). V. a p. 141 un cenno della presenza dei « iura et privilegia » del Comune « in camera Communis ».

(2) COMO, cxiii, del 1270: « Tutores et curatores generales teneantur facere duo inventaria de bonis et rebus minorum... unum quorum, et eciam instrumentum tutelle vel cure, teneantur... consignare canevariis communis ». I canevari abbiano uno scrigno speciale per conservare tali strumenti, e tengano un quaderno in cui ne

violi (1), è la redazione degli *instrumenta de iuramentis* fatti davanti al podestà o a' suoi giudici da chi vuol reggere lo studio.

II. **Racionatores, racionerii.** Non dappertutto, e ad ogni modo solo in un periodo di bene avanzato sviluppo della vita comunale, la parte strettamente contabile dell'amministrazione dello Stato è tenuta da corpi speciali in immediato rapporto con la masseria (2), i quali per sè stessi (3), o a mezzo di propri notai (4), procedono alle funzioni che il loro nome, *racionatores*, *racionerii*, ci indica chiaramente e che gli statuti ricordano con la espressione generica *facere rationes*, o con la più specifica *assummare*. Di queste *rationes*, di queste *summae*, rimangono esemplari presso gli ufficiali stessi che le compilano (5); poche

registrino la consegna. — PARMA A, p. 141, del 1300: « Emancipationes quae de cetero fient, debeant in consiliis generalibus publicari, et scribi ad cameram Communis »; v. anche p. 230; id. p. 255 del 1276. Nella Camera è tenuto un esemplare del libro delle interdizioni.

(1) *Annali*, II, N.º dx.

(2) A VERCELLI, XII, agg. marginale del 1250, è parola di « *racionatores communis* », e più particolarmente di « *racionatores camere turre* »; al cap. cc, nota marginale B, sono compresi tra gli ufficiali « *superstans rationum camere et eius notarius* ». — BOLOGNA, X, xci, del 1250: « *quattuor qui presunt ad rationem massarii faciendam et aliorum officialium* ». — PADOVA, § 288, I, del 1275: « *quattuor racionatores generales canipariorum et aliarum rationum communis, (et) duo eorum notarii* ». V. anche § 293, stesso anno.

(3) Così sembra per es. a NOVARA, xxxviii, dove la cosa è comprensibile perchè tra i 16 eletti all'ufficio devono essere « *tres camprores et duo notarii* ».

(4) VERCELLI, cc, agg. marginale B riportata a nota 2. — BOLOGNA, X, xci, del 1250, e I, id. I notai sono due. — A BERGAMO non è data notizia precisa sulla natura dell'ufficio dei quattro notai « *ad officium rationis* », in POLETTI, Op. cit., p. 58. Ma v. gli statuti, col. 2068-9, ricordando che le *summae* dei conti mensili restano ad ogni modo, come vedremo, presso il podestà. — PADOVA, v. nota 2. Dal § 294, del 1275 risulta che i notai sono due per quartiere.

(5) BOLOGNA, X, xci, del 1250: Ciascuno dei quattro « *qui presunt ad rationem massarii et aliorum officialium... summam cuiusli-*

volte trovo detto espressamente che tenessero veri e propri libri d'ufficio (1); e una sola volta trovo ricordato per mezzo di quali atti, rilasciati poi in copia al podestà ecc. per controllo, si procedesse nel caso di partite irregolari (2).

III. Notai dei procuratori. Di notai specificamente addetti all'ufficio dei procuratori del Comune abbiamo notizia molto presto (3). Il loro numero, per il poco che ci è dato stabilirne (4),

bet rationis ad quam fuerit debeat habere et tenere exemplatam et autenticatam per manum notariorum qui sunt ad rationem reddendam vel assumendam». — NOVARA, xxxviii: «Facta ratione et assummata» dai 16 eletti «ad raciones de omnibus datis et receptis pro comuni et expensis,... summas faciet (il podestà) sibi exemplari». Il che significa che l'originale particolareggiato dei conti rimane presso di loro.

(1) VERCELLI, XII, agg. marginale del 1250: Le somme degli introiti del giudice «ad exigenda banna et condempnationes, fodra» ecc., «reducantur in libro comunis qui stet penes racionatores camere turris». — PADOVA, v. nota seg.

(2) PADOVA, § 293, del 1275: «Racionatores — teneantur notare ac in scriptis reducere pro eorum notariis in ordinem et distincte atque complecte in rodulis, et postmodum in libris, quicquid erit solutum sive expensatum contra formam alicuius statuti sive aliter malomodo vel subcellatum vel retento malo modo de bonis comunis; et ipsorum rodulos... quociens expediet et maxime in fine sui officii legere coram ancianis, et postmodum illos rodulos dare potestati in ancianorum presencia vel in consilio maiori, de quo fiat per unum ex suis notariis publicum instrumentum, et autenticum in se retinere pro comunis utilitate».

(3) REGGIO, 1211, 22 ottobre, in TACOLI, *Memorie di Reggio*, p. 250: «Iohannes Macagnanus, notarius procuratoris». — MANTOVA, 1216, in un riferimento di una carta 1217 dic. 28 dell'*Arch. Gonzaga*, P, IV, 9, busta 3303. — BOLOGNA, 1219, 15 luglio, in GAUDENZ, *Statuti delle soc. del popolo di Bologna. Soc. delle arti*, Appendice, p. 486: «Petrus f. qd. Bonbologni et nunc communis et dictorum procuratorum communis Bononie notarius»; ecc. — Si trovano poi anche in piccoli Comuni, come a CONEGLIANO nel 1252, 7 luglio, in VERCI, *Storia della Marca Trivigiana*, II, doc. xc.

(4) Sono scarse le notizie forniteci dagli statuti. Avviene poi a PADOVA, § 231, anteriore al 1236, che questi notai sono fusi con quelli degli estimatori, come notammo già. Sono complessivamente dieci.

varia da uno (1) a due (2).

Se rispetto ai loro carattere generale le funzioni dei procuratori rimasero ben determinate e costanti per tutto il periodo che noi studiamo, subirono naturalmente, nei particolari, notevoli mutamenti. Aggiungiamo alcune importanti varietà locali, ed anche forse la non abbondanza delle nostre fonti, e ci spiegheremo come certi aspetti dell'attività dei procuratori stessi appaiano negli atti scritti che ne conseguono un poco isolati. Così troviamo per esempio a Verona già nel 1184 ricordato un « libro membrano » contenente e i nomi delle ville « que per Veronam distringuntur » e la « consignatio campanee Communis », dal titolo: « Liber iste communis (a procuratoribus) constructus fuit in quo omnia acta et ordinamenta civitatis Verone continentur, et postea in sequentibus annis ab aliis continuatus fuit ». Quantunque non conosciamo la « multa scriptura » che seguiva, secondo il notaio che ci tramandò la copia dei nomi delle ville dipendenti da Verona, nel libro stesso, è chiaro che quegli « acta et ordinamenta » dovevan formare, come del resto vedemmo già, un vero *cartulario* del Comune (3). Ora noi non troveremo più, in un periodo più avanzato, tali libri nè compilati dai procuratori, nè conservati presso di loro, dove non rispondono del resto alle funzioni specifiche note del loro ufficio (4), ma, in caso, solo

(1) BRESCIA, p. 154. — BRESCIA A, I, cxxi, del 1254. — VICENZA, I, pp. 42 e 62.

(2) VERONA, clxvi. — VERONA A, IV, I, p. 436. — BOLOGNA, X, 1, del 1250. — Mansioni di procuratori hanno i sei uomini eletti a MILANO nel 1228, appunto con due notai. V. GIULINI, *Memorie*, IV, pp. 313-14.

(3) CIPOLLA, *Verona e la guerra contro Federico Barbarossa*, Nuovo Arch. Veneto, 1895, nota 118, (V. anche il testo a p. 24 dell'estratto); e FERRARI, *La campagna di Verona*, Atti Ist. Veneto LXXIV, 1914-15 doc. II.

(4) Gli interi cartulari, intendiamoci, non gli elenchi delle ville o le *designationes* del territorio: qualcosa di analogo trovasi per esempio a BOLOGNA, SAVIOLI, *Annali*, N.º cccclxxxvi, del 1220, in un *liber*

all'importanza generica dell'ufficio stesso nella vita pubblica comunale; il che poi avviene, vedremo, anche riguardo ad altri documenti che in qualche luogo pur essi conservano. Ma, non ostante questo carattere un po' disorganico che il lettore attento avvertirà soprattutto nelle note, i capisaldi delle funzioni dei procuratori restano quelli che gli studi di storia giuridica ci additano e che io seguo.

Rispetto alla loro funzione di sorveglianza sullo stato patrimoniale del Comune, i procuratori tengono anzitutto libri in cui ne sono elencati i beni ed i redditi (1) e conservano, in qualche città, gli atti delle inchieste e i risultati di esse, pur normalmente in forma di libri, fatte allo scopo di verificarne la consistenza (2).

de confinibus coi modenesi, confini rilevati dai procuratori. Il libro era « in quodam quaternello reperto in scrinio procuratorum ».

(1) V. MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte*, I, p. 300. — PADOVA, § 1190, anteriore al 1236, e 1142 del 1267: V. il passo riportato a proposito degli stessi elenchi, tenuti dal podestà. V. § 1134, del 1226, per il libro degli affitti dei beni del Comune. — BOLOGNA, I, xi, del 1250 (p. 109) *Sacr. procuratorum*: « Omnes possessiones comunis et que detinentur a comuni, vel pro comuni ab aliquo, in scriptis redigi faciam et in libris comunis ad voluntatem comunis retinebo ». Di fatto, si conservano in quell'Arch. di Stato, nell'Ufficio dei procuratori, atti degli introiti degli affitti almeno dal 1231. V. HESSEL, *Op. cit.*, p. 375, n. 92. Rispetto ai beni mobili, i procuratori conservano gli inventari dell'arredamento, armi ecc. dei castelli. V. sopra a p. 99. — BRESCIA A, I, cxxii, del 1254: beni mobili, scritti in libri. — VICENZA, I, pp. 42-3: Il procuratore e il suo notaio giurano di « procurare, inquirere et manutenere » le possessioni del Comune, « et eas in scriptis in libris habere ». — TREVISO, PERTILE, II, 1, p. 522: Libro del 1264 dei redditi per gli appalti di dazi, affitti di beni, ecc.

(2) MANTOVA, D'ARCO, *Studi sul municipio di Mantova*, VII, doc. 82, 28 dic. 1217: « Procuratores communis Mantue, cognitores et inquisitores ex officio procurationis earum rerum que ad comune pertineant, que essent occupate seu detente vel invase, a tempore quod continetur et determinatur in carta *cartulariorum*, quod tempus est LIII annorum parum minus, et ut ea que lederent publicam utilitatem, in commune infra duos menses earum possessiones reducantur, et infra alios quatuor penitus destruantur, et

D'altra parte tengono nota apposita delle passività del Comune (1), non solo, ma di quelle condizioni di fatto che danno una base di controllo su spese eventuali, qual'è fondamentale il valore di stima dei cavalli ed armi che vengono rimborsati ai proprietari in caso di danno o perdita in servizio del Comune, secondo l'istituto dell'emenda che noi già conosciamo (2). Dei cavalli del podestà è fatta per la stessa ragione, ma tenuta a parte, pure dai procuratori, una stima apposita (3).

Uno specifico controllo sull'andamento patrimoniale dell'amministrazione generale dello Stato dà luogo, in alcuni Comuni, alla tenuta da parte dei procuratori di un esemplare dei

ea que non lederent publicam utilitatem possessoribus iusto precio vendere debeamus, et illud quod ad commune pertineret et non possidetur ab aliquo, in utilitatem communis illud manutenere debeamus». I risultati singoli dell'inchiesta si traducono in doc. scritti dal notaio dei procuratori. D'altra parte quando l'inchiesta dà luogo ad esami testimoniali, questi sono scritti dal detto notaio (secondo un altro doc. stessa data, *Arch. Gonzaga*, P. iv, 9, busta 3303, pag. 15-16) *in libro procuratorum*. — BOLOGNA, I, xi, del 1250, *Sacr. procuratorum* (p. 107): Del risultato delle indagini per riconoscere se esistano beni del Comune di cui esso non fruisca, farò fare uno scritto « sine mercede vel pretio aliquo pro scriptura, et in concilio recitari ».

(1) BOLOGNA, VII, LVIII, del 1250. Acciò che tutti li possano conoscere, « de omnibus debitis comunis, tam uxurariis quam aliis omnibus, fiant duo memorialia, quorum unum stet apud procuratores comunis » e l'altro presso il podestà, « et teneantur procuratores debita comunis laudare singulis mensibus »... « pro predictis memorialibus videndis et hostendendis, not. potestatis et not. procuratorum nichil accipere possint vel debeant ». Segue l'obbligo di cancellazione dei debiti pagati.

(2) BOLOGNA, VII, III, del 1252: I notai dei procuratori scrivono « in memorialibus comunis menda equorum et armorum ». Nel testo del 1250 è detto « breviaturae equorum et armorum ». — PADOVA, § 1200, del 1267: Elenchi dei cavalli della città e distretto sono anche presso i procuratori. V. sopra, a pp. 100 e segg.

(3) PADOVA, § 14, del 1259: « Equi potestatis et sue familie debeant extimari per procuratores comunis Padue... et extimacionem factam, procuratores habere debeant apud se sigillatam cum sigillo comunis Padue ».

libri di masseria (1); e ad una serie di disposizioni varie in confronto di uffici minori o di casi singoli in cui è più o meno direttamente interessato il patrimonio dello Stato (2). Si riscontra

(1) TREVISO, c. 26 r., Sacr. procuratorum: « Habebo duos quaternos, unum receptionum et alium expensarum, in quibus scribi faciam omni sabbato receptiones et expensas massariorum cuiusque qualitatis divisim, secundum quod mihi massarii designabunt ». D'altronde i procuratori hanno notizia diretta delle spese dai funzionari che materialmente le eseguono: lo stesso passo continua: « Et scribi faciam in quaterno meo omnes denarios quos precones et notarii communis a massariis acceperint et expensas quas fecerint, secundum quod ipsi mihi designaverint in exitu cuiusque mensis ». Di tali *designationes*, sempre scritte, quella settimanale del massaro è ricordata come obbligatoria nel sacramentum di quest'ultimo a c. 14 r., agg. marginale; quella mensile dei notai a c. 15 v., quella dei preconi a c. 24 v. — MILANO, 1228, GIULINI, loc. cit. — BOLOGNA, *Arch. di Stato, Tesoreria, Atti dei procuratori*: In un libro del 1231 sono atti di pagamenti fatti al massaro, trascritti da un notaio del Comune, « mandato procuratorum ». Sembra appunto un registro di controllo. — VERCELLI, ccclviii, del 1232: « Id totum quod canevarius receperit, debeat recipere in presencia procuratoris, ita quod scribatur tam in libro canevarii quam in libro procuratoris antequam recipiatur... Omnes expensas quas canevarius faciet, sive omnis pecunia quam dabit, non solvet nisi in presencia procuratoris, ita quod primo solvatur antequam scribatur in libro canevari vel in libro procuratoris ». — Il cap. xxxix degli statuti di NOVARA, allude a funzioni identiche dei procuratori, senza tuttavia parlare di libri anche presso di loro.

(2) BOLOGNA, Stat. dei frati Loderengo e Catalano, L: Presso i procuratori è un esemplare del verbale di consegna dei libri del Comune da parte degli ufficiali uscenti ai successori. — COMO A, xxiv, del 1284 (?): Certo danaro da pagarsi per accuse o denuncie deve consegnarsi ad un frate che sta all'ufficio dei malefici. Gli scribi del maleficio ne facciano scrittura, « et ipsam scripturam debeant consignare procuratori comunis in quolibet die sabati in sero ». — NOVARA, clxix: « Servitores, ea die qua redderint de ambaxata facta extra civitatem pro comuni, ibunt ad procuratores communis et eis dicent quo loco iverint et pro quo et qua de causa, et procuratores faciant scribi », certo per la liquidazione della diaria. (Un rapporto coi nunzi del Comune è anche in BOLOGNA, X, xxix, del 1262). — PADOVA, § 553, del 1265: « De illis qui cesserint bonis et hinc retro cesserunt a tempore captionis civitatis Padue citra, fiant duo libri, nomina quorum in eis scribantur, de quibus libris unus

d'altra parte anche un loro intervento diretto nei contratti che obbligano il Comune, intervento che si manifesta, tra l'altro, nell'incarico della redazione di essi, affidato ai propri notai (1). Anche dove non è il caso di questo intervento immediato, in base sempre alla loro fondamentale mansione, i procuratori raccolgono in originale od in copia gli strumenti di ogni natura riguardanti lo stato economico del Comune (2).

Altra fra le più costanti funzioni attribuite ai procuratori è, com'è noto, la sorveglianza sui lavori pubblici. Sono fatti per questo presso i procuratori gli atti riguardanti la cessione in ap-

stet apud procuratores et alius apud notarium sigilli ». Mi pare che se lo scopo non fosse di salvaguardare eventuali interessi del Comune, i libri sarebbero stati presso l'autorità giudiziaria.

(1) PADOVA, § 1189, ant. al 1236: « De debitis (fatti dal Comune in forma di mutuo) fiant instrumenta per notarium procuratorum, et subscribi debeant per notarium sigilli ». — Ma il fatto si riscontra piuttosto che negli statuti, direttamente nei documenti. Cfr. per es. per BOLOGNA, GAUDENZI, *Gli statuti delle soc. del popolo*, Soc. delle arti, p. 486, doc. 15 luglio 1219; pp. 490-6, vari doc. sett.-nov. 1231.

(2) VERONA, CLXVI: « (Procuratores) debeant recuperare omnes contractus et instrumenta pertinentes sive pertinentia communitati Veronae, et ea in archivo publico, sive in quodam libro reponere et redigere. Et hoc tam de solutionibus factis pro communi Veronae, quam de aliis rebus seu negociis ad commune spectantibus ». — V. anche VERONA A, IV, I, p. 436. — VERCELLI, CCCVI: « Potestas teneatur eligere duos notarios qui inquirent per notarios instrumenta pertinentia comuni tradita in preterito anno, et ea fieri faciant et ea consignent clavariis sive procuratoribus communis, et in aliquo libro communis ipsa exemplent; autentica vero per procuratores communis seu clavarios diligenter reponantur et custodiantur ». — BOLOGNA, X, xc, agg. del 1261: « de securitatibus et locationibus, contractibus et aliis scripturis comunis pertinentibus ad comune, facere debeant procuratores unum memoriale sive registrum, faciendo scribi in ipso memoriali sive registro predicta omnia seriatiim », ma il memoriale resta presso i notai speciali del podestà. I, XI, del 1250 (p. 110), Sac. procuratorum: « Cartas ad curiam et ad vias curie pertinentes scribi faciam in libro comunis, si scripte non sunt ».

palto dei lavori (1), è da loro tenuta la direzione amministrativa (2) e la sorveglianza generica sul buon andamento di essi (3).

Come in fine troviamo in qualche luogo presso i procuratori atti in non immediato rapporto con le loro funzioni specifiche, ma piuttosto, come avvertimmo già, con la loro effettiva importanza nella vita pubblica comunale, qual'è per es. uno degli esemplari ufficiali degli statuti (4), così ne troviamo altri che si giustificano solo con caratteri particolari delle legislazioni locali (5).

(1) BOLOGNA, IX, iv, del 1250: Quando le opere comunali vengono cedute in appalto, le offerte devono farsi davanti ai procuratori «et scribantur omnes illi qui opus volunt facere et pro quanto».

(2) BOLOGNA, I, xi, del 1250, Sacr. procuratorum, (p. 114): Condurrò le opere in economia senza assumere capimastri ecc... «nec cartam alicui faciam, nisi primo viderit eam potestas vel sui iudices, et legantur postea in consilio Bononie audiente et approbante toto vel decem partibus consilii, nisi esset carta mutui».

(3) NOVARA, clx: Trattandosi di rifare certe vie e ponti «potestas teneatur facere inquiri et videri illas vias et pontes singulis tribus mensibus per procuratores comunis et unum notarium». Nei doc. troverai poi sempre l'intervento dei procuratori e loro notai nella redaz. dei frequenti atti riguardanti vie, ponti, ecc., anche nei Comuni minori: così è fatto dal notaio del procuratore un esemplare di un verbale del Consiglio in materia di strade a Conegliano, 7 luglio 1252, VERCI, *Marca Trivigiana*, II, xc.

(4) MILANO, 1228, GIULINI, loc. cit. — PADOVA, §§ 1177, del 1263 e 1180 del 1276. — VERONA A, I, xx, pag. 28. — Notevole appunto per l'importanza dei procuratori, la disposiz. di BOLOGNA, X, xxxvi, del 1259, per cui eran tenuti a *denuntiare* in Consiglio, prima della elezione del nuovo podestà, che l'elezione si facesse secondo le norme statutarie, «et predictam denuntiationem faciant scribi per unum notarium eorum». — Cfr. lo statuto d'IVREA citato dal PERTILE, II, 1, p. 142.

(5) PADOVA, § 493, anteriore al 1236: «Precepta (in confessis) possint facere notarii... procuratorum». Passato un mese dal precepto, i procuratori son tenuti a porre il reo nel libro dei banditi, in quanto a PADOVA (§ 129 ant. al 1236) essi hanno anche «consuetum officium de forbanitis et forbaniendis».

IV. Uffici finanziari minori. Intorno ai maggiori uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato si raggruppano uffici minori, alcuni permanenti, altri temporanei creati per necessità momentanee e transitorie. Nella maggior parte dei casi gli atti scritti dei primi, sempre quelli dei secondi, finiscono, almeno in copia, presso l'ufficio maggiore da cui immediatamente dipendono o che coadiuvano riguardo alle specifiche funzioni loro affidate. Questo fatto ha per noi un'importanza pratica notevolissima, soprattutto perchè, appunto in queste minori branche dell'amministrazione pubblica in contatto immediato con le peculiari necessità d'ogni singolo Comune, le varietà locali si fanno più sensibili e si ribellano ad una concezione generale che non riguardi piuttosto le funzioni che non la interna organizzazione degli uffici. Gli studiosi giustificheranno così un diverso orientamento di questa parte delle mie indagini, che non importerà del resto nessun mutamento nei risultati (1), e che del resto risponde, come ho già a suo luogo avvertito (2), alla esistenza reale di un potente elemento di fusione di tutta la vita amministrativa del Comune, che potremmo chiamare l'onnipresenza del podestà.

Perchè il podestà non solo conserva presso di sè o presso uno de' suoi giudici un esemplare del libro generale delle entrate e spese della masseria (3), e numerosi altri documenti e libri che

(1) Ma piuttosto, com'è naturale, uno spostamento dal testo alle note della individuazione di qualche ufficio troppo esclusivamente locale, e della destinazione dei vari atti ad uffici maggiori dove, finora, non ne avevamo che notata la presenza.

(2) V. sopra, p. 62.

(3) Per BRESCIA, p. 172; BRESCIA A, II, CCXIII, e BIELLA, §§ 4 e 12, cfr. massaro, p. 207, nota 1. — A VICENZA, pp. 29-31, come pure accennammo (p. 205, nota 1), presso il podestà è un libro degli introiti del Comune scritto dal *contracaneparo*, uguale a quello del caneparo, e un altro in cui, prima di farle, van scritte tutte le spese proposte dal caneparo e approvate dal podestà, pure uguale a quello del caneparo. Il *contracaneparo* ha precisamente la mansione di scrivere questi due libri che stan presso il podestà, e perciò dev'essere « notarius prudens, legalis et scriptor ydoneus ».

costituiscono un controllo costante sull'andamento delle finanze comunali (1), non solo può avere un giudice proprio « ad colligendum denarios communis » che coadiuvato da appositi no-

(1) MILANO, GIULINI, *Memorie*, IV, p. 294, anno 1225: « il podestà non avrebbe mancato ogni mese di fare i conti agli ufficiali della Camera... ritenendone pubblica ed autentica scrittura ». — BERGAMO, *Excerptum... statuti annorum circiter 1240-50*, pp. 2068-9: « Omni mense faciam (ego rector o potestas) fieri rationem de avere comunis coram octo hominibus » che vedemmo a proposito dei *racionatores*, « et illa ratione facta... debeat summa illius rationis, tam illius totius averis qui remanet in comuni penes canevarios comunis ex illa ratione, quam expensarum illius mensis, legi eodem mense in pallatii Consilio... Et potestas teneatur omnia scripta summarum receptorum et expensarum et de avere comunis ipsius, in se tenere et servare, et ipsa scripta dare et designare sequenti rectori ». — BOLOGNA, I, 1, p. 64, del 1253: Rimane presso il giudice del podestà un quaderno in cui sono scritte le spese fatte dal massaro, riprovate dai delegati a rivedere i conti del suo esercizio. — NOVARA, xxxv: « Potestas teneatur facere scribi in uno libro, quem sibi reservet... quicquid mutuuum acceptum fuerit nomine comunis, et quicquid receptum fuerit pro bannis seu condemnationibus ». — E' a supporre che anche i libri generali dei contratti del Comune e gli strumenti relativi che si trovano presso il podestà, vi siano per ragioni di controllo: a BOLOGNA, HESSEL, *Op. cit.*, p. 359, c'è memoria di un *liber contractuum comunis* fin dal 1203. Indi *Arch. di Stato, Comune, Abbondanza e grascia*, (1228), c. 4 r., nel 1232. Negli statuti le disposizioni sono varie: I, VII, del 1250, *Sacr. notariorum potestatis*: « Si quod instrumentum comunis fecero, in libris comunis scribam »; I, 1, (p. 58), del 1250; id., dal notaio che v'intervenisse se si trova, o da un altro notaio del Comune; *ibid.*: due sono i libri dei contratti uno in masseria ed uno in segrestia di S. Pietro; ma VII, cXLVI, q., del 1259: « alius penes not. potestatis ». Nei due libri i contratti si scrivono avanti l'approvazione in Consiglio, nell'uno dal not. dei procuratori, nell'altro dal notaio « qui preest ad exemplandum acta notariorum potestatis ». — VERCELLI, cccv-vii, v. indietro, procuratori; ma il libro in cui i due notai eletti dal podestà copiano gli strumenti raccolti, deve restare presso il podestà stesso. — PADOVA, § 1136 del 1274: Un giudice, un milite e un notaio del podestà raccolgono gli strumenti appartenenti al Comune che sono presso terzi. § 1137: I nuovi, verranno presentati « in libro de instrumentis et rationibus comunis qui ex nunc debeat incipi ». — PARMA A, p. 148: presso il podestà si custodiscono i testamenti in cui sia favorito il Comune. V. anche p. 149.

tai (1), raccoglie e registra direttamente introiti del Comune (2), riceve dagli uffici competenti elenchi di coloro che pagano presso gli uffici stessi (3), conserva esemplari di libri riguardanti altri introiti speciali (4), ma e intervenendo nella nomina di funzionari e di commissioni, e sorvegliandone direttamente l'operato e raccogliendone i risultati, è il motore effettivo di tutti gli ingranaggi della vita amministrativa del Comune. Noi lo vedremo praticamente seguendo d'avvicino lo svolgersi di questa vita.

a) *Amministrazione dei beni demaniali*. Cominciando dal-

(1) BOLOGNA, X, 1, del 1250, De electione... officialium: « duo brevia in quibus contineantur in quolibet unus notarius, qui sint ad colligendum denarios comunis ». — PARMA A, p. 86, v. avanti.

(2) VERCELLI, XII, agg. marginale del 1250: « Potestas debeat specialiter constituere unum eius iudicem qui... teneatur exigere banna et condemnationes, fodra, mutua et avere comunis que remanserint ad exigendum ante tempus sui regiminis, et iudex secum habeat unum bonum hominem et legalem... qui recipiat et in librum reduci faciat id illud totum quod per eundem iudicem exigetur ». Ma anche lo stesso giudice « teneatur habere speciale librum in quo scribi faciat quicquid per eum exigetur antequam scribatur in libro ipsius receptoris ». — NOVARA, CDXLII: « Unus iudex eligatur... qui debeat superesse ad exigendum fodra, banna, condemnationes et penas et quartas tam preteritas quam futuras... et dictus iudex teneatur habere unum librum, in quo scribatur totum et quicquid per ipsum iudicem fuerit exactum ». Un simile libro ha il canevaro. Questo statuto fu abrogato nel 1284. (V. nota A).

(3) BOLOGNA, I, XIX, agg. 1259 al Sacr. notariorum comunis: « Si fuero notarius ad discum banitorum, tenear infra VIII dies dare iudici potestatis qui preest ad recolligendum denarios comunis, omnes illos qui passi sunt se poni in banno et venerint ad precepta potestatis et aliorum officialium ». — PARMA A, p. 86: Al giudice del podestà deputato « ad avere comunis exigendum » gli interessati presentano le bollette di ricevuta loro rilasciate dal massaro, ed esso giudice le fa trascrivere da' suoi notai. Solo allora i pagamenti fatti al Comune sono validi.

(4) Cfr. PARMA A, pp. 109-10, per esemplari dei libri dei dazi pedaggi ecc., o degli appalti dei medesimi di cui vedemmo a proposito del massaro, p. 205, nota I.

l'esame dell'amministrazione dei beni demaniali, rileviamo che, per quanto a noi preme, le maggiori preoccupazioni del Comune sembrano rivolte all'accertamento delle sue proprietà; per raggiungerlo si eleggono normalmente commissioni speciali chiamate anche a constatare le eventuali usurpazioni, e si formano libri, di cui già conosciamo esemplari presso il massaro e i procuratori, dove quelle proprietà vengono elencate, in base ad indagine diretta, o a denuncia dei conduttori di essi beni a qualsiasi titolo, o delle autorità dei luoghi ov'essi si trovano (1).

(1) Cfr. per VERONA le varie *designationes* dei beni comunali in FERRARI, *La campagna di Verona*, cit. — MANTOVA, *Arch. Gonzaga*, U, II, 6, 13 giugno 1215: I delegati « ad inquirendum et designandum si aliquid de communi... occupatum seu invasum vel detentum esset » danno in scritto al podestà le loro conclusioni. — Di natura analoga, quantunque molto più generale, dev'essere a MILANO una commissione eletta dal podestà nel 1223, con proprio notaio, « super cognitione pecunie et bannorum Communis Mediolani, et casarum, et terragiorum, et ficti seu annue prestationis ipsarum casarum ad ipsum comune pertinentium ». GIULINI, *Memorie*, IV, pp. 280-81. — BRESCIA, *Liber potheris*, p. 361: Il podestà crea nel 1225 una commissione per la verifica dei beni comunali occupati da terzi; ne viene un « Liber rerum comunis contra tenentes et possidentes comunia » (N.º LXXXVII) ; ma già negli anni 1215 (p. 167 e segg.), 1218 (p. 283), 1220 (p. 323 ecc.) troviamo « designationes totius potheris », fitti e feudi del Comune, fatte dai consoli o da altri ufficiali delle ville, e nel 1218, N.º cxxiv, uno speciale « Liber terrarum de emptione castri S. Zenesii ». Sempre lo stesso *Liber Potheris* ci dà poi nel 1227, N.º cvii, un « Liber inquisitionis facte de pothero quod comune Brixie habet in comitatu... » da due a ciò eletti dal podestà; stesso anno, N.º cxv, : « Liber de descriptionibus feudorum » del Comune su denuncia dei vassalli, e correlativamente, nel 1232, N.º cxiii: « Liber preceptorum » fatti dagli eletti del Comune ai predetti vassalli « ut designent quot tenent a communi in feudo ». Questi eletti, (N.º cxvi) hanno un notaio proprio, e così altri « constituti per comunem super inquisitione facienda de pothero... » nel 1233, N.º clx. Nel 1251, N.º clv è detto espressamente che questi eletti hanno libri per notarvi gli atti del loro ufficio; 1255, N.º clix: « Liber inquisitionis et designationis de pothero communis quod habet... in Pontevico », che va da p. 733 a p. 818, dov'è ricordata un'analoga inquisizione di quarant'anni prima posta in un « liber registri comunis ».

Fissato così lo stato di consistenza dei beni immobili, anche il movimento contrattuale, e l'amministrazione di essi ri-

Vi sono in fine numerosissimi atti del 1286 riguardanti analoghe inquisizioni fatte da un giudice con notaio proprio e notate poi « in registro communis ». — A BOLOGNA, III, xiv (VII, cXLVI, g; IX, cCLXXVI) del 1252, si elegge un apposito ufficio con un giudice e due notai « qui possessiones comunis recuperare et in scriptis redigere teneantur », consegnandone l'elenco al massaro. Come già vedemmo a proposito del massaro e dei procuratori, anche un notaio del potestà interviene per le aggiunte agli elenchi dei beni comunali. — Per VICENZA, conosciamo già nel 1262 (VERCI, *Storia degli Ecelini*, III, cCLXIV) un « Liber communis Vicencie in quo scripta sunt poderia et possessiones dicti communis reducta in scriptis in MCCLXII, ind. v », ma poi, nel 1264, gli statuti, p. 164, stabiliscono: « Potestas et anciani teneantur facere exemplari omnes libros comunis Vicentie in quibus bona comunis sunt scripta » e a far aggiungere i beni mancanti; « et fiant de hiis bonis comunis tres libri consonantes, unus quorum remaneat ad S. Coronam penes fratres predicatores, et alius remaneat penes priorem et fratres S. Bartolomei, et tercius remaneat in comuni penes potestatem et ancianos ». Ricorda anche, a p. 195, l'elezione temporanea per la ispezione e descrizione scritta dei beni comunali di Monte Berico. — PADOVA, § 1129, del 1258: Elenco delle *staciones* per gli affitti; § 1142, del 1267: « Per comune Padue fiat unus liber autenticus inventarii comunis Padue in quo scribantur termini confinium paduani districtus. Et omnes possessiones mobiles et immobiles et nomina et iurisdictiones, bona et iura omnia que pertinent et pertinere debent de iure comuni Padue in ipso libro, et instrumenta comunis de possessionibus emptis per comune Padue et de aliis rebus pertinentibus comuni Padue corroborentur. Et per certa capitula in ipso libro omnia predicta distinguantur sicut visum fuerit. Et stet liber iste penes potestatem Padue, ad cuius exemplum fiant duo alii libri, unus quorum stare debeat penes procuratores comunis, et alius in secrestia S. Benedicti vel S. Antonii ». — PARMA A, p. 283: La descrizione delle case, tabule ecc. del Comune, date in affitto, è fatta preventivamente dal notaio del soprastante « ad laboreria communis », che ne fa un libro. V. anche per PARMA la nota seg. — ASTI, *Cod. Malabayla*, N.º 867, 15 sett. 1287: Ad incaricati appositi affidasi di redigere « in scriptis... omnia iura, rationes, dominium et segnoritum... comuni Astensi pertinentibus in villa Preeche ». La redazione occupa le pp. 949-71 del vol. III. — A VERONA A, IV, ccIII, p. 529, si eleggono 12 uomini che insieme ai procuratori debbano « inquirere, decernere et designare communia que pertinent communi Verone in civitate et burgis ». — BASSANO, TUA, *Regesti del Comune di Bassano*, in Bollettino del museo civico, 1908-13, ricorda catasti dei beni del Comune del 1293.

chiedono ed hanno un analogo sistema di registrazione, per cui troviamo libri delle compravendite (1), e libri degli affitti (2)

(1) PARMA, pp. 82-3, disposiz. del 1254: « Qui dicit se fecisse emptionem vel accatum a Comuni Parmae de aliquibus terris vel possessionibus a xx annis citra, teneatur et debeat presentare iustrumentum emptionis vel accati Potestati vel eius iudicibus... Et teneatur potestas facere scribi dicta instrumenta in uno libro pro comuni, ut melius possint inveniri superprehensae factae de rationibus Communis ». Precisamente per scoprire tali usurpazioni degli immobili comunali, vennero nell'anno seguente nominati quattro soprastanti con un notaio. — Ricorda che la denominazione « libri degli acquisti » di Novara e Vercelli ha il significato più largo che vedemmo già a proposito dei cartulari del Comune. — Noto ancora a BRESCIA, p. 151, degli « officiales qui habent officium vendendi res comunis et eorum notarii » delle cui specifiche mansioni non trovo indicazione più precisa.

(2) PADOVA, § 1134, del 1226: *Liber afflictuum communis*, dove sono annotate le terre date in affitto e il nome del locatario, da tenersi al corrente a cura del podestà e dei procuratori. Se alcuno subentra per acquisto o eredità nell'affitto, « caniparius vel illi qui luunt afflictus comunis teneantur nomen illius inquirere et scribi facere in libro comunis tempore solucionis afflictuum faciende »; § 1129, del 1258: « Unus liber fiat de stacionibus comunis, in quo omnes staciones comunis scribantur, et in unum ad memoriam reducantur. Illud idem dicimus de libellis et aliis afflictibus comunis ». — BERGAMO, XIII, VI: « Teneatur rector communis... inquirere omnes homines qui debent dare fictum comuni Pergami, et ipsos redigere in scriptis, quid et quantum debeant. Et que scripta remaneant in comune Pergami ». Secondo un'aggiunta il rettore doveva porre nello statuto « tam debitores quam fideiussores qui dare tenentur ficta comuni, et ex qua causa, et quid et quantum et ad quem terminum ». Non è che la conseguenza di questa disposizione l'inclusione negli statuti dei cap. XXIV-XXVI della *collatio* XIV, che costituiscono un breve *liber fictuum*. — VERCELLI, CCCXLI: « Illi qui ficta reddunt comuni, et cause seu res propter quas reddunt, redigantur in scriptis in libro comunis ». — TREVISO, VERCI, *Storia degli Eccelini*, III, N.º CCLV, nota a p. 440: « Quaternus afflictationum terrarum et possessionum comunis Tarvisii tam de civitate quam de extra... usque ad decem annos venturos.. », del 1277; uno ne precede del 1268, analogo, ma senza titolo espresso. — BRESCIA, *Liber Poitheris*, N.º CCXXV, del 1284: « Liber fundi fossatorum veterorum civitatis Brixie » ceduti all'asta dal giudice del podestà, coi fitti da pagarsi dai deliberatari. (Il N.º seguente dà un « Liber continens reformationes, extimationes, concordantias et cartam iudicatus factas super fundis fossatorum » di compendio del libro precedente).

dei beni del Comune, nonchè annotazioni per concessioni speciali di sfalcio d'erbe, di pascolo ecc. (1).

In fine, la conservazione dei beni immobili comunali può anche importare uffici appositi di custodia: le larghe proprietà boschive di Vicenza dan luogo per esempio all'ufficio, ben noto anche altrove ma qui sviluppatissimo, dei saltari, che ha propri massari e propri notai chiamati a tenere i conti dell'amministrazione, a registrare le contravvenzioni, a redigere in una parola tutti gli atti che l'andamento dell'ufficio richiede (2) (3).

b) *Tributi*. La riscossione dei tributi diretti trova natu-

(1) BASSANO, CHIUPPANI, *L'antica legislazione agraria dei Bassanesi*, in *Bullettino del Museo Civico*, anno I, p. 100: secondo gli statuti del 1259-67, per il taglio delle erbe nelle proprietà comunali occorreva speciale licenza, era limitato il numero dei segatori, fissata la loro paga, e delegato un notaio alle opportune registrazioni; p. 103: Secondo gli statuti del 1295 il podestà e gli ufficiali delegavano un notaio a tener registro delle domande e concessioni di pascolo di forestieri in proprietà comunali.

(2) Statuti, p. 54 (v. anche 56-7): « Iuro ego notarius saltuariorum... quod scribam omnia pignora et denarios et obventiones que pervenerint in massarium buschi communis Vicentie... Si aliquid pro hoc officio... in me pervenerit, massario saltuariorum dabo... et in cartulario ipsius massarii scribam, et scribam illius nomen cuius erit pignus, et causam quare pignora data fuerint, (et pro quanto data fuerint), et infra tertium diem postquam scripsero in libro meo, exemplum dabo notario camere »; p. 53: Il massaro o caneparo dei saltari ha il detto libro in cui giura di far scrivere « omnia que in me pervenerint ab ipsis saltuariis vel ab aliis occasione officii » ecc. come sopra. Ogni mese rende i conti al caneparo del Comune; pp. 57-8: I proprietari di un certo territorio al quale probabilmente si perveniva passando per un determinato bosco comunale, non potevan recarsi nei propri poderi senza « singulas cartas cum signo et nomine notarii continentes sic: — vinea talis sita in tali contrata — cum duabus coherentibus ad minus », redatte dai notai degli speciali saltari di quel bosco. Dalla rubrica della elezione degli ufficiali straordinari, pp. 63-4, risulta che Vicenza aveva complessivamente 66 saltari, con 11 notai.

(3) Per i beni mobili, trovo a BIELLA, GUASCO e GABOTTO, *Doc. Biellesi ai archivi privati*, Soc. Stor. Subalpina, XXXIV, doc. xxix, 1287-1306, un elenco delle armi del Comune depositate presso vari

ralmente la sua base pratica nella enumerazione dei contribuenti e nella stima dei loro beni. Esistendo ancora tasse di testatico e mancando d'altronde scopi nettamente demografici, l'una e l'altra si presentano nel Comune così intimamente legate, che la distinzione degli atti scritti relativi a ciascuna non è sempre evidente. Tuttavia, alla prima di queste operazioni rispondono, come fondamento, libri, normalmente distinti per la città e per le ville, in cui sono elencate le famiglie o i fuochi (1), ed altri

(1) Cfr. per BOLOGNA (1249), HESSEL, Op. cit., p. 391. — PARMA, p. 476, disposiz. del 1266: Ricordansi *libri focorum*. Essi rappresentano quei libri anteriori che sono ricordati a PARMA A, p. 124, ove si parla di un nuovo libro: « Liber focorum communis factus fuit coram uno ex iudicibus potestatis tempore d. Manfredi de Saxolo potestatis Parmae olim MCCLXIX, ind. XII, auctoritate consilii generalis ». Per la distinzione dei libri, v. pp. 129 e 163 ov'è detto che gli abitanti di un determinato luogo « scribantur in focus per se ad cameram communis », e più esplicitamente p. 129: ogni villa che ha una chiesa faccia a sè per il pagamento dei tributi, « et potestas teneatur facere scribi in libro Communis ad cameram massarii, homines cuiuslibet villae predictae condicionis per se, ut sunt aliae villae quae sunt per se ». — VERONA A, I, CCXII, p. 116: presso il podestà è un esemplare dei libri dei *lares villarum* per i pagamenti dei tributi, un altro è in segrestia. — MANTOVA, VI, 30: « *Capita familiarum et suburbiorum Mantue per societatem (?) reducantur in scriptis... et omnes personas habentes bona per se ad hoc ut extimationem, si necesse fuerit, melius fieri possit. Et eciam reducantur in scriptis... capita familiarum et omnium abitantium in villis, ad hoc ut inter villas gravamina melius dividantur et fiant omni anno* ». Rispetto poi ai *lares villarum* cfr. le amplissime disposiz. del lib. V, rub. 23. — BRESCIA A, IV, CVII: Si aliqua persona civitatis Brixiae, quae scripta est *ad focum*, mutaverit quarterium vel contratum », si faccia scrivere alla gabella del sale; a parte lo scopo specifico immediato, doveva essere annotazione provvisoria fino alla rinnovazione dei libri; LXXII: « Aliquis non possit habere sortem in consiliis vel arengo communis Brixiae, nisi sit scriptus *ad foculare*, et solverit onera » ecc. Questi libri dei *fuochi* devono essere gli stessi che sono ricordati con espressione generica, ma in forma più precisa riguardo al contenuto, al cap. IV dello stesso libro: « Tota civitas et omnes gentiles, qui scripti erant ad quadras et quadram, et universae terrae de Brixiana, sint et habeantur unum et idem corpus et quarterium, ad impositionem... omnium

libri poi di coloro che vengono di fuori ad abitare nella città (1) o in genere nel distretto (2). L'entrata appunto nella città o nel

gravaminum pecuniae... Idem observetur ad impositionem equorum et extima facienda». — Per REGGIO, un tardo esempio (1315) è in TACOLI, *Memorie*, II, pp. 1-106: «Infrascripti sunt foci. Nomina focorum civitatis et pendicum Regii de quarterio... scripti per... electos ad predicta facienda pro com. Regii» ecc.

(1) BRESCIA, *Liber Potheris*, N.º LXVII, del 1246 e LXXI, del 1249: Estratti o parti di un libro dei venuti «de alienis terris habitare Brixiae» che essendo stati per un certo numero d'anni in città hanno per legge diritto a certe immunità ecc. Nel 1267 si trova poi la disposizione statutaria, p. 248: «Omnes illi de Brixiana qui venerunt ad habitandum et habitaverunt et nunc habitant continue cum familiis suis, sicut alii cives Brixie», compiute certe formalità nei riguardi dei tributi ai paesi onde vennero «pro civibus appellentur et habeantur, et nomina omnium illorum scribantur in uno libro comunis Brixie, et in quibus locis habitent in civitate et suburbiis». — PARMA, p. 71, disposiz. posteriore al 1247: «Homines de foris qui venerunt ad habitandum in civitate... debeant solvere coltam,... inveniantur, et in scriptis ponantur». — VICENZA, p. 215: «Forenses qui voluerint venire ad habitandum in civitate Vicentie, vel eius districtu et esse cives Vicentie, (veniant) coram potestate, vel eius iudicibus, et (faciant) sua nomina scribi in libro communis». — COMO A, cccxix, del 1250: «Illi qui venerint... habitare Cumis, debeant se presentare coram potestate comunis de Cumis, et faciant se scribi, et habitaculum suum ubi habitant in civitate Cumarum designent». Una disposizione posteriore, (COMO, cclxxxviii, del 1278) ricorda ancora la iscrizione dei forestieri «in facultate comunis» connessa alla enumerazione generale dei contribuenti.

(2) VERCELLI, ccl: «Commune habeat specialem librum ubi novi habitatores civitatis et burgorum et villarum scribantur, et tempora eorum habitaculi, et in quo libro sint scripta nomina cuiuslibet civitatis vicinancie et cuiuslibet ville et burghi iurisdictionis seu districtus Vercellarum per certas cartas, et sub nomine et titulo cuiuslibet vicinancie civitatis et cuiuslibet ville et burghi, scribantur nomina illorum qui venerint ad habitandum, et tempus quo venerint in civitate vel villa vel burgo habitare». — Nota in BOLOGNA, VI, xix, d., del 1259, p. 486, una interessante disposizione riguardo ai liberati dalla servitù: essi si facevano iscrivere tra i *fumanti* di una terra a loro scelta, obbligandosi agli oneri ecc., presso i notai speciali del podestà. Per disposiz. aggiunta nel 1262, a questa notifica pensava il massaro della terra.

distretto importa una speciale concessione (1), e d'altra parte il Comune registra sempre il ritorno degli abitanti nella sua giurisdizione, e se del caso lo sollecita non appena le condizioni politiche lo permettono, quando essi ne siano usciti per ragioni di guerre, dissensi interni, ecc. (2).

La stima dei beni dei contribuenti, fatta normalmente ogni certo numero d'anni da commissioni apposite che possono avere notaio proprio (3), viene registrata su libri detti *extimorum*, *extimacionum*, *inventariorum* (4). Conosciamo anche *libri delle*

(1) VERCELLI, CCXLIX: « Quilibet qui venerit... ad habitandum in civitate et districtu Vercellarum habeat instrumentum a communi de habitaculo suo, et de privilegio ei concesso ». V. anche cap. CCXLVII. — Cfr. la *sententiae citadinantiae* in PARMA, p. 72, (e viceversa le sentenze di cancellazione a PARMA A, p. 121). Di privilegi di cittadinanza, normalmente dati per atto del Consiglio, sono pieni i codici diplomatici.

(2) VERCELLI, CXC: « Potestas eligat... quatuor homines... qui inquirere debeant omnes homines, scilicet capita domorum et omnes homines qui stabant in iurisdictione Vercellarum a x annos infra et qui iverunt stare extra districtum et iurisdictionem Vercellarum » in determinati luoghi « et in scriptis redigant et potestati consignent », perchè li costringa al ritorno. — PARMA, p. 73: « Omnes rustici qui habitabant et stabant in episcopatu Parmae ante guerram praeteritam, teneantur... redire in familiis » sotto pena di confisca dei beni. « Et omnes consules et mistrales terrarum... teneantur dare in scriptis Potestati... nomina et praenomina omnium rusticorum qui praedicta non observaverint ». Id. PARMA A, pp. 126-7. Un'aggiunta del 1264 a Parma, p. 457, allo stesso proposito, promettendo immunità per vent'anni, dice: « Omnes predicti... quum venerint..., scribantur in duobus libris cum millesimo, die et testibus, unus quorum librorum remaneat penes potestatem, et alter sigillatus ponatur in secrestia maioris ecclesiae ». V. anche p. 473, disposiz. del 1266. — MANTOVA, VI, 3: « Fiat unus liber in quo scribantur omnia nomina et prenomina nuper receptorum et restitutorum (ad mandata comunis) et qui de cetero restituentur. Qui liber scribi debeat et notari per dictatorem comunis Mantue ». Un esemplare va alla sacrestia del Comune.

(3) V. le note segg. a proposito di Bologna e Milano.

(4) V. PERTILE, II, I, p. 460, nota 163. — PARMA, p. 298: « Libri communis extimorum », nominati in un bando ad un notaio che in essi aveva commesso falsi nel 1222. — BOLOGNA, *Arch. di Stato*, Comune, Estimi, 1236-8: Esiste un « ofitium superstantium extimo-

denuncie dei beni fatte dai proprietari, che probabilmente servono già per sè direttamente quali libri dell'estimo (1), e libri

rum» con notaio proprio; ma si conservano libri d'estimo già del 1234; Statuti, VII, xcvi, del 1250: per l'estimo dei beni dei foresi il podestà elegge quattro uomini con un notaio. V. HESSEL, Op. cit., pp. 390 e segg. — MILANO, il GIULINI, *Memorie*, IV, p. 419, ricorda col Fiamma che un « primum adventarium institutum fuit » nel 1240, e un ufficio del censo fin dal 1243. Infatti doveva costituire un libro d'estimo quello redatto « iuxta formam mensurationum terrarum » data dai 48 militi nominati appositamente, con notai d'ufficio « in quadrada ipsorum militum constituti », di cui il GHIRON, *La credenza di S. Ambrogio*, Arch. Stor. Lombardo, 1877, pp. 104-5, ha dato poi integralmente la « commemoratio sediminum et decimarum » del monast. di S. Ambrogio, fatta redigere in iscritto da « geometres sive mensuratores ad id per commune Mediolani deputatos ». L'ufficio del censo si chiamò *degli inventari*, e dal 1263, in occasione d'un censo nuovo, *degli inventari nuovi*. Nota ancora, nel Giulini, qualche accenno nel 1211 (p. 205) e 1225 (p. 295). V. anche direttamente il CORIO, pp. 253-4, per gli anni 1248-9. — A PAVIA, ROBOLINI, *Notizie appartenenti alla storia della sua patria*, IV, 1, p. 149, trovo un giudice « super offitio extimorum » nel 1254 a proposito di un libro di creditori i cui crediti furono rilevati nell'estimo dei debitori. Un libro analogo, che si riconnette a lavori di estimo del 1253 è ricordato dal SORIGA a p. 187 del *Bullettino Pavese di Storia patria* del 1906. Un estratto d'un estimo del 1264 è in BOLLEA, *Doc. degli arch. di Pavia relativi a Voghera*, doc. clv. — MANTOVA, *Arch. Gonzaga*, D, iv, 16, b, busta 317, doc. 18 giugno 1275: « Liber extimi villarum », nominato in una sentenza. — PADOVA, § 1187, del 1276: « Extimaciones sive impositiones daciarum » si facciano ogni cinque anni da commissioni elette dal Consiglio, e si scrivano in libri « extimacionum seu impositionum ». — ASTI, *Cod. Malabayla*, N.º 618, 24 febb. 1282: Per le terre dei signori di Caburo, è detto che paghino « secundum quod registrate sunt ipse terre et possessiones ad registrum vetus quod adhuc durat ». — A NOVARA, CLXXVIII, gli « inventaria sive extimaciones » si facevano annualmente. Non è detto che siano in libri, ma tuttavia sappiamo che questi « inventaria et scripta inventariorum » erano (cap. xxxiii) custoditi dai frati che avevano i libri dei banditi. V. la nota seg. — VERCELLI, *liber extimi*, del 1294, COLOMBO, *Doc. di Vercelli relativi ad Ivrea*, N.º clxv. V. anche CLXXI, del 1304. — Per i Comuni minori possiamo ricordare CHERASCO, *Cod. Malabayla*, N.º 661, 9 marzo 1277 (p. 681): « registris, seu quibuscumque extimis faciendis ».

(1) VERCELLI: Il MANDELLI, *Vercelli nel Medio Evo*, II, dice che un estimo regolare era già fatto fino dal 1228, e forse (p. 105),

per i diffalchi di tassa nei casi di perdita o diminuzione di redditi (1); ed abbiamo prove che le questioni insorgenti a proposito dall'applicazione del censo, si risolvevano in certi casi o luoghi dal giudice ordinario, in altri dai presidenti all'ufficio stesso degli estimi (2), nel quale ultimo caso dovremo naturalmente notare fra gli atti dell'ufficio quelli derivanti da tali giudizi.

Sulle basi adunque fornite dai libri dei fuochi e da quelli

dal 1207, ma nel 1240 (p. 100) ricorda espressamente: « *Libri consignamentorum communis Vercellarum in quibus cives nobiles ac castellani ac burghi, villae ac loca civitatis et districtus Vercellarum consignaverunt eorum bona mobilia et immobilia, anno 1240, ind. III* ». — TORTONA, GABOTTO, *Il Chartarium Dertonense*, N.º CLX, 18 febr. 1262: Il giudice del podestà comanda a me notaio che « *inquisirem manifesta hominum et personarum civitatis Terdonae data communi Terdonae anno secundo proxime preterito, occaxione extimi colte faciendi, secundum quod in libris dicti communis factis, de ipsis manifestis continebatur* ». — COMO, CCLXXXVIII, del 1278: « *Quelibet persona habitans in civitate Cumarum que non sit in facultate comunis poxita, consignet et faciat describi nomen suum et cognomen et contratam in qua habitat, et faciat se scribi quod non est in facultate et quod vult quod ei ponatur facultas pro comune Cumarum* ». COMO A, CXXXVII: « *Facultates gubernentur in secrestia ecclesie maioris comunis de Cumis* ». Ma appunto in questo cap., l'immediata connessione con la determinazione dell'imponibile (« *facultates hactenus facte et imposite* ») fa supporre l'unicità dei libri avvertita nel testo. — Anche a NOVARA, gli *inventaria* visti nella nota precedente sono consegnati dalle parti. — Per le denunce d'estimo a BOLOGNA, V. HESSEL, *Op. cit.*, p. 391.

(1) BOLOGNA, *Arch. di Stato*, Citaz. della nota 4, alla pag. 238. Il libro del 1237 che offre la detta menzione dell'ufficio è un *Liber defensionum et probationum super perdictis et diminutionibus* » rispetto ad un estimo fatto al tempo del podestà Carniprivo d'Ozeno.

(2) Il doc. di MANTOVA citato a nota 4 pag. 238, è una sentenza dell'assessore del podestà sulla determinazione del carattere di casa o di villa, per ragione dei tributi, di un certo abitato. — Ma a MILANO, Osio, *Doc. diplomatici*, I, 1, p. 89, 21 ott. 1267, una sentenza sulla compartecipazione d'un monastero al pagamento di condanna inflitta ad uno che « *occaxione inventarii* » commise irregolarità nella denuncia (anche qui detta « *consignatio* »), è data dal giudice presidente « *officio inventariorum novorum per Commune Mediolani* » e sottoscritta da notaio d'ufficio.

dell'estimo, operano gli uffici delle collette, dei fodri ecc. A sè od uniti ad altri uffici analoghi (1), hanno notai propri (2), la cui mansione consiste nel preparare in libri appositi il preventivo di ogni singola colletta (nelle legislazioni più evolute questo spetta a speciali *divisores collecte*) e nel registrare poi i risultati effettivi dell'esazione (3); indi nel rendere noto agli

(1) VERCELLI, cc, B.: «excussores fodrorum, bannorum et mutuorum». — MILANO, GHIRON, *La credenza di S. Ambrogio*, Arch. Stor. Lombardo 1877, p. 106, doc. del 1256: «Officium exactio- nis fodrorum, cartarum debiti communis Mediolani, et condempna- tionum mali estimi mesure terrarum». — Ma soprattutto è possi- bile l'immediata fusione cogli uffici o direttamente con gli atti del- l'estimo: cfr. per es. a PADOVA le espressioni «extimaciones sive impositiones», e «libri extimacionum seu impositio-num» di cui alla nota 4, p. 238. V. anche NOVARA, *ibid.*, e COMO, nota 1, p. 239.

(2) MILANO, FRISI, *Memorie di Monza*, II, doc. cxxvii, del 1247: sentenza di un giudice del podestà in causa promossa dagli esattori dei fodri, sottoscritta «Ego Andreas de Corliano notarius constitutus ad exigendam pecuniam com. Mediolani». — BOLOGNA, X, xl del 1250 e I, xliv, del 1253: «divisores collecte habeant unum notarium et eligatur ad brevia». Per i collettori è a dedursi da quanto sarà detto avanti. — VICENZA: Quanto vedrai nelle note seguenti lo farà più che probabile, ma aggiungi che negli statuti inediti del 1311 l'ufficio risulta composto di un giudice e due notai, secondo BORTOLASO, *Vicenza dalla morte di Ezzelino alla signoria Scaligera*, Nuovo Arch. Veneto, 1912, p. 48. — NOVARA, cxcvii: «Qui colligerit fodrum non habeat notarium ad ipsum colligendum, qui sit filius eius, frater vel nepos» ecc. V. anche alla nota 3 a questo statuto un doc. del 1231 sui collettori.

(3) CREMONA, ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, N.º 401, del 1225 (?): «Isti sunt exemplati extra *librum fodri* in quo sunt scripti». — BOLOGNA, VII, cxvii, del 1250 e X, xl, a, del 1252: «Quilibet collector collectarum comunis, unam collectam tantum et non plus in quaterno seu taglolo quolibet scribere debeat», e nello stesso tiri le somme del dovuto, dell'effettivamente introitato, del rimanente. Tali somme devono esser comunicate per iscritto a chiunque le chieda «pro comuni»; XI, lxi, del 1259: I libri delle collette devon poi esser muniti di propri abecedari. — PARMA A, p. 132: Quando gli «impositores et divisores» delle collette preparano la divisione di esse, non tengano conto dei libri e documenti «alicuius veteris divisionis coltarum vel mutuorum», i quali sono presso la

uffici competenti da una parte i detti risultati, dall'altra i nomi di quelli che non pagarono e le quote non soddisfatte, come base all'applicazione di determinati soprassoldi (1), o, se del caso, di procedimento regolare (2).

L'esazione dei tributi in genere, dà tuttavia luogo alla tenuta da parte del Comune di altri registri, ed anzitutto, a mezzo anche di ufficiali appositi con proprio notaio, di quelli degli esenti dal pagamento dei tributi stessi od anche dalle prestazioni personali che ne sono l'equivalente e il precedente storico naturale, sia per concessione espressa (3), sia per speciali condizioni di

camera del Comune. V. anche p. 43. — Per VERCELLI, cfr. COLOMBO, *Doc. dell'Arch. di Vercelli relativi ad Iorea*, N. CXXVI, del 1250-53; CXLIX, del 1269-71; CLIV, del 1273; CLV, del 1274; CLXII, del 1292; CLXVIII, del 1301. — A PADOVA, *collectores e libri daciorum e collectorum* son nominati ai § 289 e 1180. V. anche VERCI, *Marca Trivigiana*, III, N.º CCXXXIV, del 1279. Il *dacium* è qui e in molti casi un tributo, non un dazio. — Per ricordare anche un Comune minore, mi risulta per es. che a BASSANO gli esattori delle colte tenevano una regolare registrazione, secondo CHIUPPANI, *Lo svolgersi di un comune ecc. Bassano e gli Eccelini*, Bollettino del museo civico di Bassano, anno VII, p. 124.

(1) BOLOGNA, X, XL, a, del 1252: I collettori delle collette diano in iscritto al giudice del podestà la serie di quelli che non pagarono. — VICENZA, p. 271, bandi del 1275: Gli esattori o collettori delle collette devono manifestare ai canepari in iscritto quelli « qui inciderint in quartum » cioè nel soprassoldo per mancato pagamento. « De quo quidem quarto tres libri fiant, unus quorum sit apud iudicem potestatis presidenti officio canipe, alter vero apud caniparium communis Vicentie, et tertium apud d. potestatem ».

(2) V. il doc. di Milano citato a nota 2 della pag. prec.

(3) È data normalmente solo per voto del Consiglio, a mezzo di *carta absolutionis*: PARMA, p. 75: « Potestas et massarius teneantur sacramento non facere aliquam cartam absolutionis alicui nec occasione militiae seu citadinanciae, sine parabula Consilii facti ad campanam sonatam ». — Id. PARMA A, p. 121. — A p. 120 è poi detto: « Omnes et singuli quibus concedetur seu concessum est privilegium immunitatis, scribantur in uno libro ad cameram Communis ». — A BOLOGNA, VI, I, del 1250, le terre del distretto immuni per privilegio dovevano essere fatte notare negli statuti del Comune a cura del podestà. I cod. 1262-7 danno tuttavia solo l'obbligo di porle « in scriptis ».

fatto o per l'appartenenza a determinate classi sociali (1). Anche l'atto materiale della esazione può richiedere, (soprattutto rispetto al contado dove o è compiuta da funzionari locali, o da ufficiali del Comune cittadino che vi si recano all'uopo) e un mandato apposito dell'autorità competente (2) e una registra-

(1) BRESCIA, pp. 190-1: « Omnes nobiles et alii qui excusantur ab oneribus terrarum Brixie scribi (debeant?) in uno libro comunis usque per totum mensem iunii ». I libri sono speciali per ogni quartiere e son tenuti da uffici appositi: p. 154: « Eligatur unus notarius et unus laycus pro quolibet quarterio, qui debent (scribi) nobiles et omnes qui volunt excusari ab oneribus vilarum ». Invece a BRESCIA A, IV, v, ripetendosi il passo « Omnes nobiles... » si aggiunge che il libro rimanga presso il massaro. Queste disposizioni non portano data precisa, ha quindi qualche importanza il ricordare che già nel 1248 (*Liber Potheris*, N.º LXIX, 28 agosto) esisteva un libro « in quo scribuntur immunes tamquam homines qui non debent solvere mutuum sive fodrum seu dathiam in civitate Brixie ». — A BOLOGNA, VI, 1, del 1250, è ricordato che uno degli estimi dei divisori delle collette era scritto « in libro nobilium et exemptorum comitatus Bononie quarterii porte Sterii ». Si conserva di fatto un tale libro dell'anno precedente. V. HESSEL, Op. cit., p. 361, n. 3. — PARMA, p. 430, disposiz. del 1261: « Potestas... teneatur invenire omnes marchiones, cataneos et antiquos cives, qui non habitant in civitate nec habent ibi domos neque casamenta, et qui ob hoc non solvunt coltam cum villa neque cum civitate, et eos facere scribi in uno libro », ma ciò perchè paghino con una vicinia a loro scelta. « Et ad predicta facienda et invenienda eligantur quatuor boni homines cum uno notario...; et scribantur praedicta in duobus libris, unus quorum remaneat penes massarium Communis, et alius ponatur in secrestia ». — In connessione poi alle ben note esenzioni concesse a determinate categorie di artigiani, ricordo per es. un *liber communis* di BOLOGNA, ove erano notati gli stranieri venuti per l'arte della lana, nominato in un doc. del 1248 in GAUDENZI, *Statuti del popolo*, appendice, p. 524. — A MANTOVA, V, 21, per lo stesso scopo, « quicumque de alieno districtu causa laborandi terras venerit, sit scriptus per sacristam Comunis in libro ad hoc specialiter deputato ».

(2) BRESCIA, p. 251: « Ministralis... non possit ire... alicui comuni vel homini indiviso in scivatum vel pro aliqua solutione vel intromissione fatienda (la procedura è dunque la stessa anche se l'esazione deriva da causa giudiziale), sine speciali licentia potestatis vel eius iudicum, de qua licentia habeat litteram vel scriptum, in qua vel quo contineatur nomen notarii specialis, et in qua vel quo

zione speciale da parte della villa, della vicinia, ecc. colpite dal tributo (1), e infine un atto di ricevuta rilasciato al contribuente (2). L'inadempienza poi dà luogo a comunicazione all'autorità superiore di elenchi dei nomi di coloro che se ne resero colpevoli (3).

sit signum ipsius notarii et nomen ministralis qui fecerit ambaxatam pro qua iverit in scivatum... ». Id. per il notaio e ministrale di un console di giustizia quando la licenza sia rilasciata da esso console.

1) PARMA A, pp. 133-4: « Quando et quociens fiet imposicio coltae in aliqua vicinea civitatis vel in aliquo castro, loco vel burgo vel villa episcopatus Parmae, consules cuiuslibet vicineae et ministrales cuiuslibet villae vel loci episcopatus Parmae, teneantur sacramento facere scribi illas coltas et mutua in duobus libris; unus quorum remaneat apud consules vicinearum, ministrales villarum et locorum, et alius ponatur penes presbyterum ecclesiae suae vicinia seu loci, et in principio cuiuslibet libri scribatur millesimus et nomina consulum seu ministraliu[m], et causa qua imponitur talis colta seu tale mutuum ». Per il sistema di assegnazione, cfr. poi p. 123. — Per BOLOGNA, I, XLIX, del 1253, p. 241, il sistema d'imposizione dei gravami in genere è indicato in iscritto dal podestà alle autorità delle ville; secondo poi la disposiz. X, CII, c. del 1252, per la *boateria*, si eleggevano quattro uomini con due notai che la raccogliessero « a consulibus sive massariis terrarum districtus Bononie, et ponatur et scribant, sive scribi faciant dictis notariis, quilibet quarterium terrarum solventium per se distincte, et cuiuslibet terre per se, et idem faciant de collecta nobilium et exemptorum quam recuperant »; i notai rilascino in giornata ricevuta a chi paga. — Cfr. poi in generale ROLANDINO, *De officio tabellionatus in villis vel castris*, rub. Collecta (della cit. ed. delle sue opere c. 520 v.): « Consulo tibi quod omnes collectas in taliolis ponas. Et intitulabis taliolum hoc modo: haec est colecta IIII. denariorum pro libra, imposita et divisa inter homines dictae terrae pro solvendo Comuni Bononiae x. millia lib. impositas comitatui die tali vel mense ». Segue la forma.

(2) MILANO, Osio, *Doc. diplomatici*, I, 1, p. 17, 9 febbraio 1277: ricevuta rilasciata dall'esattore di una taglia, redatta da « Honricus Regiatus notarius ad hoc officium ». Per BOLOGNA, cfr. nota prec.

(3) ROLANDINO, Op. cit., rub. Consignationes collectarum et condemnationum non solutarum: « Ista[e] sunt quantitates non solutae ex infrascriptis collectis et condemnationibus impositis et factis tempore... » ecc. — BOLOGNA, X, XL a, del 1252: Ciascun collettore

Quando non sono cedute in appalto (nel qual caso ne troviamo registrati gli introiti in masseria) (1) le imposte indirette, i dazi d'entrata, di consumo ecc., sono riscossi da uffici in cui entra costantemente un notaio che li registra in appositi libri, rilascia bollette di ricevuta e di libero transito, tiene registro dei contravventori, ecc. (2). Le disposizioni comunali in questo ar-

delle collette del Comune dà al giudice del podestà l'elenco scritto di coloro che non hanno pagato. — Id. a VERONA A, I, LXV, pp. 45-6, ma direttamente al podestà. — PARMA A, p. 135: « Consules (villarum) teneantur dare in scriptis iudici (potestatis) illos qui coltam non solvunt ». — Ne può conseguire una normale esecuzione: a BRESCIA A, III, XLII, del 1216, esisteva un libro del Comune ov'erano scritti beni di privati « pro comuni ablatis » appunto per mancato pagamento di tributi ecc. « uno anno ultra red-dendis ». — Ancora: poichè per sfuggire al pagamento dei fodri si alienavano immobili a persone esenti, a VERCELLI, CLXXXIII, nel 1242 si istituirono quattro sapienti che indagassero su tali alienazioni a cominciare dal 1207, imponendo che « illas possessiones et res territorias in scriptis redigi faciant et potestati consignent ». Il podestà le faccia stimare e vi imponga il fodro relativo.

(1) Ricordo tuttavia che a PADOVA, § 199, del 1267, spetta ai notai del sigillo la tenuta di un libro dove sono segnate « locationes omnium teloneorum ».

(2) Vediamo, come esempio, qualche punto di una legislazione già molto avanzata: MANTOVA, VII, 38: Si stabilisce un notaio nei luoghi d'entrata dello Stato, che valuti le merci per la imposizione del dazio. La rub. 37 rappresenta un periodo anteriore, ma con disposiz. analoghe. VII, 35 e 36 altro not. per l'entrata in città. Ma l'uno e l'altro tengono libri delle merci entrate, che vanno a finire presso il « massarius tabule », magistrato espressamente creato allo scopo. L'importanza dell'oggetto mi consiglia a dare integralmente la rub. 34 dello stesso lib. VII, De notario tabule mercimoniorum: « Notarius sigilli mercimoniorum teneatur ãxemplare omnia sigilla facta per ordinem que scripta sunt per eum. Et scribere diem et nomen et pronomen conductoris et civitatem et locum unde est et ad quam debet conducere tales res. Ita eciam quod ponatur quantitas mercimoniorum ponderis seu libra et extimatio eorum et precium et it quod solverit pro dacio Comuni et in fine dicatur — et valeat per duos dies — vel plures ad libitum scribentis. Item scribat omnia sigilla per se in uno libro de omnibus mercadanciis que producuntur ad partes superiores et per se in uno libro mercadancias que conducuntur ad partes inferiores. Item scribat

gomento offrono un insieme di sitsemi, d'esperimenti, di tentativi, che bene studiati anche sui documenti che ne rimangono, potrebbero non giustificare del tutto il ricorso quasi esclusivo che

per se in alio libro omnia sigilla salis cum omnibus aliis sigillis que fierent de rebus de quibus non exigitur dacium aliquod veluti de massariciis et de rebus a quinque sol. par. inferius de quibus non exigitur dacium sed tantummodo fiat solutio de sigillo II. par. Item si contingerit cives Veronenses vel Ferrarienses non solvere dacium teneatur dictus Notarius dictos denarios scribere in uno libro per se. Item teneatur Notarius non facere sigillum alicui non debenti solvere dacium nisi ipse presens fuerit qui habere debet dictum sigillum. Item quod omnes exactores daciorum ubicumque sint ad dacia exigenda non scribant aliquas mercadancias pro aliquo qui non solverit dacium nisi ipse presens fuerit. Et si contrafecerint condempnentur in duplum tamquam si fraudem comisissent. Item quod omnes exactores teneantur exigere et eorum Notarii scribere teneantur sicut statutum est et ordinatum vel sicut statuetur et ordinabitur per majus Consilium Comunis Mantue. Et qui contrafecerit condempnetur in duplum tamquam si fraudem comisisset ».

Queste indicazioni non sono date, come dissi, che in via esemplificativa. Ogni singolo Comune richiederebbe, a questo proposito un minuto studio sulle imposte indirette e dazi, che esula naturalmente dal mio compito. Ritengo tuttavia non inutile una indicazione delle fonti, sotto il mio punto di vista, più importanti:

BERGAMO, XIV, xiv, De tolloneo vini: « Quilibet vendens vinum ad minutum debeat dare comuni Pergami sol... de quolibet carro vini quod vendiderit. Et super hoc faciendo fieri et attendi, eligantur duo boni homines et legales ac ydonei viri pro unaquaque et de unaquaque porta civitatis Pergami, unus notarius et alius laicus ». Ibid. x, esportazione di merci varie, ed ufficio che ne concede « parabola... soluto prius telloneo ».

BOLOGNA, VII, xxix, del 1250. Uno, e, dal 1252, due notai o persone che sappian scrivere, sono *presidentes officio staderiarum*. Divisi per quartiere, notano « quanti ponderis sit soma eundo et redeundo in quarterio ». V. anche rub. xxix e II, lxv, XII, xxxiii-xxxvii, del 1262: *officium bladi et victualium*; ha notaio proprio *ad dacium bladi*. Vi sono i preposti « ad videndum mensurari bladum », che scrivono « quod ducitur Bononiam ad dacium ». X, xli, c, del 1259: *ufficiali del sale di Cervia*: Si eleggono quattro di Bologna, di cui uno almeno sia notaio, e quattro di Cervia; degli uni e degli altri, due sappiano scrivere. Chi vuol far sale a Cervia, si iscriva presso di loro; annotano il sale fatto giornalmente da ciascuno dei produttori; si scam-

gli studiosi di questa materia fanno a legislazioni straniere più immediatamente anteriori alla nostra attuale, per rintracciarvi i precedenti storici di molti aspetti dell'istituto.

biano le copie delle scritture fatte a Bologna e a Cervia; annotano, pagandola ai ricevitori o massari del dazio del sale, la quota di prodotto spettante a Bologna (15 %) e a Cervia (5 %). I massari del dazio la versano mensilmente ai massari dei due Comuni con una *littera* indicante l'ammontare, che trova riscontro in altra analoga mandata contemporaneamente dai quattro predetti ufficiali di ciascun Comune. Cfr. anche per posteriori mutamenti, HESSEL, Op. cit., pp. 389-90.

BRESCIA, p. 107: disposiz. del 1251: «Notarii qui stant ad tolomeum non debeant accipere de aliquo sigillo ultra duos imperiales. Et notarii, qui stant ad portam s. Mathei et s. Iohannis non debeant accipere pro exemplatura alicuius sigilli [ultra] duos imperiales. Et quod illi notarii non debeant accipere aliquos denarios de aliqua mercathandia que intret in civitatem pro solutione scripturae suae». Cfr. anche p. 110. — Id. BRESCIA A, II, CCXXXIV e CCLX.

COMO A, CLXXIV e CCXI: *Superstites o officiales blave mercati*, che hanno quaderni per l'annotazione delle biade acquistate, vendute, adoperate; CCXXVI e CCXXXIV: *Pensatores farine*, con propri notai, con quaderni per il peso delle biade portate alla macina. Il cap. CCCXCIX, affida l'ufficio a religiosi.

MANTOVA, oltre quanto è detto sopra: IV, 45: *Pensatores, officiales ad pensam, superstans generalis ad molendina*: i primi ricevono il dazio e scrivono peso e proprietari delle biade che passano, i secondi comunicano in iscritto al terzo, e il terzo al podestà, i contravventori; ibid. 50; sorveglianza diretta sulla macinazione e mulini, *notarius molendinorum*, annotazioni di riscontro.

MILANO, GHIRON, *La credenza di S. Ambrogio*, cit., con riferimento al CORIO (GIULINI, IV, pp. 436-7), disposiz. del 1247: sei uomini ai mercati che valutano e registrano il grano; sei notai che lo ricevono alle porte; ricordo di disposiz. anteriori per cui la mansione spettava ai militi, assistiti da due notai, in verziere.

PARMA, pp. 21 e 360: *guardatores e superstantes portarum* con loro notai; ibid., 152 e 435: *pensatores grani et farine* e annotazioni solite. — Id. PARMA A, pp. 43, 183; p. 73, dazio della stadera: due dei preposti sappiano scrivere, tengano un libro degli introiti, ecc.

VERONA A, I, ccv, pp. 110-111: *Notarii domus mercatorum*, che scrivono «in libro omnes introitus, rationes et scripturas faciendas» dal frate degli Umiliati eletto per la esazione dei telonei. Pagati questi, lo stesso notaio fa alle parti «*littera concessionis*» su

In istretta connessione con i dazi sono i pedaggi; senonchè essi sono anche più frequentemente dei primi ceduti in appalto o dati in esercizio a pagamento di debiti del Comune, quando non sono senz'altro di diritto privato. Non ne resta allora in Comune che registrazione di controllo (1): ma ci è pur noto qualche caso di conduzione in economia a mezzo di ufficiali accompagnati da proprio notaio (2).

c) *I debiti del Comune* in genere, ma soprattutto il vero e

precetto del podestà, sigillata « sigillo parvo tholoneorum communis ». La concessione è pure scritta in due libri, l'uno presso il detto notaio, l'altro che « sit memorialis dicti d. potestatis, qui penes ipsum remaneat ». Su questo anche I, LXXXIII, p. 68: « Quatuor notarii elligantur ad offitium sigillorum... ». E un'aggiunta del 1302: « Et quod dicti notarii sigillorum teneantur et debeant scribere in quaterno bambucino omnia nomina illorum quibus fecerint sigilla, dicendo quantitatem bladi et leguminis seu farine, et aliarum rerum omnium de quibus fecerint sigillum alicui persone, banno arbitrio potestatis ». V. anche IV, CXXXIII-CXLIII. Per il detto frate, v. IV, LI, p. 457: « Quod unus frater de ordine humiliatorum elligi debeat ad exigendum tholoneum panis, et unus notarius ».

Cfr. poi sempre quanto sarà detto più avanti a proposito del commercio, e, soprattutto, delle disposizioni sull'annona e approvvigionamento del Comune, materia più propriamente fusa che non soltanto connessa con questa dei dazi.

(1) PARMA A, pp. 171-2: « Omnes et singulae speciales personae quae colligunt vel colligi faciunt pedagia in civitate vel districtu Parmae per terram vel aquam aliqua consuetudine vel iure, usque ad carnisprivium veniant coram potestate vel aliquo ex iudicibus suis, et debeant dare in scriptis locum in quo colligunt, et causam qua colligunt, et debeant facere promissionem et obligationem usque ad dictum tempus, et fideiussores praestare quod robariae non fiant in dictis terris in quibus pedagia colligunt, nec in eorum territoriis, et de ipsis robariis emendandis, si fient, et de malefactoribus capiendis; et fiat de praedictis unus liber qui pro communi perpetuo conservetur ». — NOVARA, CCLXVII: Nominansi *libri pedagiorum livratorum* che per es. il cap. CXXVI dimostra ceduti in pagamento di debiti comunali.

(2) VERCELLI, CXXVI: « Castellani et pedagerii poncium Padi scilicet et Salugiarum, et eorum notarii qui ibi erunt pro communi... »

proprio *debito pubblico*, contratto normalmente a mezzo di mutui forzati imposti ai contribuenti in forme analoghe a quelle che conosciamo per le collette, i fodri ecc., rilasciando tuttavia loro la relativa *carta o nomen*, dan luogo già in tempi molto antichi alla tenuta di una più o meno embrionale registrazione scritta, indi alla redazione di libri appositi, per lo più in vari esemplari (1).

(1) PIACENZA, BOSELLI, *Storie Piacentine*, pp. 320-22, Formula di giuramento prestata dai consoli nel 1168 o '69: « Omnia... debita que consules (passati) per se vel per suum certum missum in scriptis mihi consignaverint, infra octo dies postquam de consulatu exierint, similiter ad terminum vel ad terminos qui mihi dati fuerint solvam, nec fraude vitabo quin ipsa debita in scriptis recipiam ». Più di un secolo dopo, nel 1279, troviamo (POGGIALI, *Storie Piacentine*, V. p. 390) un vero libro del Comune sul quale vengono annotati mutui contratti verso i frati predicatori. — Cfr. per TREVISO tutto l'istituto dei « distributores denariorum rerum venditarum pro comuni » (due giudici con due notai), largamente esposto a cc. 18-19. — PADOVA, § 1189, anteriore al 1236: « Potestas penes se unum librum teneatur habere, in quo exemplari faciat et scribi omnes receptiones ditorum debitorum (fatti per mutuo dal Comune), secundum quod canipariis fuerint consignata »; § 1190, ant. al 1236: « Debita vetera [redigantur] in scriptis in tribus libris, unus quorum stet penes potestatem, alius penes procuratores, tertius penes monasterium S. Benedicti ». V'erano tuttavia segnati debiti d'ogni natura, come quelli (§ 1191) per danni dati in tempo di guerra; § 1193, del 1270: « Soluciones novorum debitorum per sentencias contra comune latas, fiant hoc modo, videlicet quod duo libri fiant in quibus scribantur debita comunis per ordinem, et solvantur per ordinem ». — VERCELLI, cccxviii: « Potestates teneantur reddigi facere in libro communis omnia debita que commune faciet cum cartis et nomina creditorum, et quantitatem cuiuslibet debiti... » Una copia di tale libro è presso ciascuna delle società di S. Eusebio e S. Stefano. Nel doc. xi, del 1242, leggesi poi: « De omnibus debitis que commune Vercellarum aliis debet vel dare tenetur vel deinceps debeat occasione mutui vel adequancie vel emendarum seu restitutione dampnorum, vel aliarum consimilium causarum, debeant fieri duo libri... unus quorum sit in custodia d. Jacobi de Blandrate fratris S. Petri, nomine communis, alius debeat stare in forcia et custodia consulum societatum beatorum Eusebii et Ste-

V. **Lavori pubblici.** Alla manutenzione ed alla esecuzione delle opere pubbliche, oltre quanto ci è noto riguardo ai procuratori del Comune, concorrono uffici diversi, permanenti od occasionali, chiamati con vari nomi a seconda dei casi e dei luoghi (soprastanti alle strade e alle acque, giudici su gli argini, sui lavori, dugaroli, ecc. ecc.). Tali uffici hanno normalmente notai

phani». — BOLOGNA, VII, LVIII, del 1250: «De omnibus debitis comunis... fiant duo memorialia, quorum unum stet apud procuratores... et aliud exempletur per notarium potestatis singulis mensibus, et stet penes potestatem vel eius iudicem». V. Procuratori. — Cfr. anche i cap. LV e LVI dove ritengo che la espressione *debita comunis* equivalga a *mutua comunis*, considerati in quanto debbano ancora essere esatti). — Interessantissime le disposizioni di COMO, CCLXXVIII-CCLXXXVII, del 1250, troppo estese per essere riportate. Cfr. LATTES, *Il diritto commerciale nella legisl. statutaria*, p. 127, note 23 e 25. — A MILANO, abbiamo già ricordato come esistente nel 1256 un «officium exactionis fodrorum, cartarum debiti communis, et condemnationum mali estimi mensure terrarum» (GHIRON, *La credenza di S. Ambrogio*, Arch. Stor. Lombardo 1877, p. 106); ma è già notevole quanto avvenne nel 1240 rispetto alle carte di debito, di cui GIULINI, *Memorie*, IV, pp. 339-400; v. anche, 1248, p. 443 e largamente CORIO, p. 253-4. — NOVARA, xxxv: «Potestas teneatur facere scribi in uno libro, quem sibi reservet... quicquid mutuuum acceptum fuerit nomine comunis... et hoc ea die in qua mutuuum contractum fuerit». V. poi al cap. CCLXVII, del 1269, scritte in «libri cartarum debitorum comunis» le persone «que habent cartas versus comune»; CCLXXXII: Si paghino 50 lib. ad un creditore del Comune, annotando la spesa nel libro del canevaro, e facendo «cancellari et extrahy ac eximi ipsas lib. L imper. de libris debitorum comunis Novarie». Id. al cap. seg. — ASTI, *Cod. Malabayla*, N.º 759, 2 marzo 1291: «... scriptus... inter creditores comunis Astensis in libris ipsius comunis, per factores rationis comunis Astensis ad hoc deputatos, tamquam creditor comunis». Nota tuttavia che il N.º 761 indica trattarsi di «libri rationis», il che, lasciando provato il fatto della registrazione, potrebbe avvicinarci piuttosto ad un ufficio di revisione dei conti del Comune. — Una revisione o controllo dei creditori del Comune troviamo a BRESCIA A, III, xcix in *libri approbatorum*, cioè dei creditori riscontrati come effettivi, e a BERGAMO, POLETTI, Op. cit., p. 59, ove si ricordano quattro notai «ad averandum» e quattro «ad disaverandum debita communis».

propri (1) incaricati di tenerne la contabilità (2) e di « scribere

(1) BOLOGNA, X, 1, del 1250: Si eleggano due militi e « duo notarii qui presint stratis et aquis ». Indi IX, ccxci, del 1252, IX, ccclxxv, id., I, xxii, pp. 160 e 167, del 1260, ecc.: per determinati singoli lavori si nominano « duo suprastantes et unus notarius »; IX, cclxx, del 1252: un notaio ed un ingegnere. — PARMA, p. 25: « Potestas teneatur invenire per portas unum dugarolam (due dal 1259) et unum notarium tantum ». Per un lavoro singolo, p. 88, agg. 1264: « Potestas teneatur cum curia eligere duos superstantes cum uno notario » che vedano le terre di privati usate per la fortificazione della città. Cfr. nello stesso senso pp. 387-9, note, del 1261-4 e p. 403, disposiz. del 1258 e, in nota, del '59 e '61. Id. PARMA A, p. 291, disposiz. del 1294, pp. 296, 305, ecc. A p. 281 trovi poi la direzione dei lavori del Comune affidata a frati, di cui l'uno sia soprastante, l'altro « sciat litteras et sit suus socius et notarius ». Un « frater de labore-riis » aveva invece propri notai laici a Parma, pp. 100-1. — VOGHERA: Nel 1268 si elessero due uomini e un notaio per tracciare la *circha* della città: BOLLEA, *Doc. degli arch. di Pavia relativi a Voghera*, doc. clx. — PADOVA, § 294, del 1275: « Ad faciendum fieri laboreria que fiunt in Padua et burgis, eligantur pro quolibet quarterio duo boni homines, duo notarii et duo precones ». § 981, del 1276: « Ad officium (iudicis laboreriorum) quatuor boni et discreti notarii civitatis Padue eligantur »; id. § 982 per i « xii divisores laboreriorum villarum ». — VERONA A, IV, ccxxii, p. 538: « aliquis superstes seu notarius positus pro comuni super aliquo laborerio... » — NOVARA, clviii: « Teneatur potestas... eligere... (nota E) duos homines et unum notarium... ad inquirere vias publicas... et per bonos terminos terminare ». — FERRARA, II, vii: « iudex aggerum » con due notai. — CREMONA, ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, 3 agosto 1296, atto dei soprastanti alle strade, scritto da « Antolinus de Hermenzonibus notarius sacri palatii et scriba ad officium stratarum ». — MANTOVA, VII, 10: dei diciotto notai del podestà, due siano « ad banchum aggerum » col giudice su gli argini. — V. per BRESCIA e COMO la nota 2 a p. 253.

(2) Per ROVIGO, cfr. il cap. clxxxI. — BOLOGNA, I, xxii, p. 164, del 1250, Soprastanti alle strade e acque: facciano tenere annotazione di qualunque cosa loro pervenga e la consegnino al massaro; per esempio, dei *banni* che esigono dalle terre che non lavorano, che il podestà dovrà convertire in utilità del lavoro stesso. — Anche nei riguardi del loro onorario i delegati alle opere pubbliche dan conto del loro lavoro: PARMA, p. 149: « Dugaroli et omnes qui supersistunt laboreriis, unde solvuntur pro Comuni, teneantur sacramento et debeant dare in scriptis cercatoribus civitatis omnia

omnia et singula que ad dictum officium peragendum fuerint oportuna », come dice uno statuto Padovano con una delle solite frasi che ci lasciano perfettamente all'oscuro sull'andamento pratico dell'ufficio! (1). A me consta tuttavia di relazioni sullo stato delle opere pubbliche e di proposte e preventivi dei lavori da farsi (2), di libri degli incanti dei lavori stessi dati in appalto (3), di designazioni scritte degli obbligati a compierli o a

laboreria quae fecerint fieri intus civitatem vel extra, et per quot dies recepere solutionem... » ecc. — Per PADOVA cfr. il § 319, del 1271, che vale per tutti i soprastanti e in genere per tutti quelli che amministrano danaro del Comune. — MANTOVA, VIII, 5: « Quociens iudex (aggerum) contigerit exire de civitate Mantue in districtum occasione alicuius aggeris vel laborerii, vel occasione sui officii, teneatur ipse iudex scribi facere ad massariam comunis Mantue suam andatam, et diem qua ibit, et post eius regressum diem qua redibit. Aliter vero nullam solutionem... percipiat ».

(1) § 981.

(2) VERCELLI, ccviii: « Quatuor boni et legales homines eligantur... qui teneantur sacramento videre super viis et ruis faciendis et aperiendis per civitatem... qui teneantur predicta providere et in scriptis reddigere vel redigi facere, et illis redactis in scriptis, potestas inde faciat credenciam » ecc. Id. più sotto « super crestis fossatorum civitatis », ov'è detto proprio: « in scriptis redactis potestati dare ». — A BOLOGNA, IX, xxx, c., del 1259, i preventivi rimangono presso il podestà: quando si deve fare un lavoro per il Comune, il podestà elegge due « asazatores » che « potestati teneantur dare in scriptis quot pertice fuerit dictum laborerium, et quantum debuerit esse equum (cavum), et quantum debuerit esse amplum in quolibet loco; et potestas dictam scripturam teneatur facere scribi in uno quaterno per unum notarium qui est ad exemplandum acta notariorum potestatis (dal 1260: per unum notarium potestatis) ». — PADOVA, § 876, I, del 1277: Determinazione scritta preventiva, ma generica, di lavori da farsi, affidata ad una commissione eletta dagli anziani. — NOVARA, clviii, De viis extra civitatem inquirendis et terminandis: Se i delegati a ciò « amotos (terminos) invenerint, infra acto dies in scriptis potestati consignabuntur »; clix: « Potestas teneatur... mittere duo ambaxatores comunis cum uno notario et cum uno magistro... ad burgum Petre Sancte ad videndum et providendum quomodo anze et aque nocent burgo Petre Sancte et hominibus ipsius burgi; et hiis inquisitis, quod redigant ea in scriptis ».

(3) PADOVA, VERCI, *Marca Trivigiana*, III, doc. ccxix, 9 aprile 1277: in un *liber incantum laboreriorum* del giudice « super labo-

pagarli per ragioni di territorio (p. es. vie la cui manutenzione è addossata ai frontisti, argini da farsi dalle comunità e dai proprietari rivieraschi) (1), di appositi libri per le stime dei beni privati occupati o da occuparsi per opere pubbliche e di estratti di esse rilasciati agli espropriati (2), di questioni sorte in occa-

neriis » era scritto che in Consiglio esso giudice aveva fatto l'incanto del lavoro di una strada. Non posso precisare se si tratti dello stesso libro dei « laboreria comunis que dantur ad faciendum » fatto dai not. del sigillo, Statuti § 199, del 1267.

(1) BOLOGNA, IX, cclxiv, del 1259: Il milite del podestà mandato con tecnici ad ordinare certi riattamenti delle vie, farà ridurre in iscritto le fatte constatazioni per addossare le spese ai frontisti. Il dovere delle ville di contribuire al riattamento delle strade ha poi una sanzione: in ottobre, un milite, un giudice, un notaio speciale del podestà e un tecnico, verifichino, « et in scriptis redigatur quelibet terra que non bene fecerit suam presam », e si dia lo scritto al podestà perchè provveda (IX, dxx, del 1262). Cfr. per questo anche ROVIGO, ccxliiii. — PARMA, p. 148, agg. del 1261: « Si dugarolus vel alius officialis fuerit deputatus ad aliquam stratam vel viam seu cavamentum fieri faciendum quod, facta divisione et designatione inter homines seu villas per quas ipsa laboreria fieri debuerint, debeat ipsam divisionem et designationem ponere in scriptis in duobus quaternis; unus quorum quaternorum assignetur infra octo dies post ipsam divisionem iudici potestatis ». — A PADOVA tali designazioni - *consignationes* - erano già preventivamente stabilite per legge: § 922, del 1267 (che le « *consignationes* » fossero tuttavia già note prima del 1236 è provato dal § 923): « Ville omnes paduani districtus teneantur ad laboreria facienda, tam de aggeribus et pontibus, quam de aliis laboreriis universis secundum consignationes scriptas in volumine statutorum ». Costituiscono infatti le rub. vi e vii del libro quarto degli statuti (saltuariamente, §§ 983-1118). Esse tuttavia appaiono fatte da speciali commissioni con notaio apposito (§ 1032) e formano un *liber* redatto da quest'ultimo che si sottoscrive « notarius... ad officium poncium ». Alle « *consignationes* » deve attenersi il « *iudex laboreriorum* » (§ 981).

(2) BRESCIA, *Liber Potheris*, N.º cxix, del 1237: « Liber de terris et domibus et rebus aliis ablatis et destructis » ai proprietari « pro fossato et terrario cirche civitatis »... e loro stima. È fatta da « *superstantes cirche* » con due ingegneri, due agrimensori e due notai. Id. N.º cxx.; *ibid.*, N.º cxvii, del 1239: « Liber de terris extimatis et acceptis pro comuni Brixie et de domibus et edifiis ablatis et destructis sive destruendis occasione ampliamenti cirche ». I so-

sione di tali lavori che dan luogo a veri e propri atti di causa (1), di libri che rendono conto delle opere compiute (2). Abbiamo così raccolto un importante gruppo di documenti e di libri la cui redazione e tenuta deve costituire se non interamente almeno fondamentalmente la mansione dei notai addetti a questa specie d'uffici.

VI. Annona, commercio, polizia. Le funzioni di annona, di sorveglianza sul commercio (3), di polizia, si intrecciano tra di

prastanti a questo estimo « debent facere fieri cartas per notarios suos (due) » agli espropriati, della valutazione dei beni; *ibid.*, N.º cxxxI, del 1240: Stima fatta dagli eletti dal podestà « ad extimanda dampna illorum quorum sunt molendina occasione clausarum que sunt in Carzia que debent destrui... secundum reformationem consilii », redatta da un notaio ad essi addetto. Lo stesso *Liber Potheris* ci offre al N.º cxviii un « Liber de extimationibus terrarum que sunt inter circham civitatis ». Ricordo che si cominciarono appunto in quell'anno, e durarono fino al 1249, lavori di cui un « Liber de viis factis et designatis in circha civitatis Brixie per... electos ad hoc pro comuni », N.º cxxiii. — COMO, *Hist. Patriae Monumenta, Leges*, II, col. 436, doc. 1257: « Liber memorialis terrarum occupatarum per comune de Cumis causa faciendi lectum Coxie ». Presenti gli « examinatores » e un loro scriba. — PARMA, p. 88, agg. del 1264: « duo superstantes cum uno notario qui debeant invenire quantitatem terrarum positarum in foveis factis pro defensione civitatis et burgorum tempore guerrae, secundum quod mensurate fuerunt, et eas in scriptis reducere et facere extimari... quibus extimatis, fiat solutio ipsarum pro Communi ».

(1) PADOVA, § 981, del 1276: Il giudice « super laboreris » è competente a giudicare delle questioni sorte « occasione laborerorum... Et notarii [eius] nichil accipere debeant de scripturis quas facient, exceptis de causis que coram predicto iudice tractarentur in civitate Padue ». — MANTOVA, VIII, 9: « Statuimus quod dugaleris (dipendenti dal giudice degli argini) accusantibus vel denunciantibus aliquos causa officii eius comissi... credatur cum sacramento et saltem cum uno teste... Et ab huiusmodi officialibus nihil accipiant notarii d. potestatis » addetti « ad bancum aggerum ».

(2) V. l'ultimo libro indicato per BRESCIA nella nota 2 della pag. prec. — BOLOGNA, I, 1, del 1253 (p. 39): Dei serragli distrutti, dopo spianati e selciati, « latitudo conscribatur in actis communis ».

(3) Dal nostro punto di vista le storie generali del commercio servono pochissimo: ma una larghissima serie di *fatti* che ci aiutano

loro e con altre d'altra natura in modo così vario e lontano dalle nette distinzioni attuali, che la fatica maggiore per lo studioso è quella di trovare una linea chiara d'indagine, linea ad ogni modo necessariamente diversa da quella offerta appunto dall'ordinamento moderno. Per ricorrere ad un esempio, i *massari* di Vicenza (da non confondersi con i massari del territorio Emiliano-Lombardo, ai quali nel Veneto corrispondono, com'è noto, i canepari) hanno sorveglianza sui giocatori, sulle persone sospette, sui pesi e misure, sul porto d'armi proibite, sul peso del pane fissato per legge, sui molini, biade, albergatori ed osti (1). È naturale che, dal nostro punto di vista, questo affastellamento di mansioni si traduca in notizie affatto generiche sul sistema di registrazione degli atti d'ufficio (2). Altrove invece, dove queste varie funzioni sono distinte tra vari ufficiali, anche le relative annotazioni in libri o documenti diventano più specifiche, ed assumono quindi valore più chiaro e definito per lo studio delle istituzioni comunali.

Per la verifica dei pesi e delle misure (3), i funzionari di essa incaricati hanno normalmente propri notai (4) che denun-

a comprendere anche gli istituti di cui ora ci occupiamo, offre l'opera di A. SCHAUBE, *Handelsgeschichte d. Romanischen Völker des Mittelmeergebiets*, Monaco, 1906.

(1) Statuti, p. 40.

(2) Statuti, p. 41: I massari hanno due notai propri (pp. 62-3). Risulta solo che essi annotano gli oggetti sequestrati e consegnati poi, secondo la legge, al caneparo, e che redigono in iscritto i precetti fatti dai massari ai decani delle ville.

(3) Cfr. in generale LATTES, *Il dir. commerciale*, cit., pp. 139-40 e note relative.

(4) PADOVA, §§ 156-60, anteriori al 1236, sui *iusticerii*, che hanno tuttavia, § 160, anche funzioni d'approvvigionamento, e impongono il calmiere sul pane. Hanno (§ 231) due notai. — VERCELLI, cxix, del 1242, nota D: « duo homines et unum notarium ». — BRESCIA, p. 154: « Eligantur... duo, unus quorum sit notarius, super bolandis mensuris ». — A MANTOVA, IV, 5, quantunque nominisi un « notarius vel bullator », dubito che non si tratti di funzionario speciale, essendo la verifica affidata al giudice dei malefici.

ciano per iscritto alle autorità superiori i contravventori alle disposizioni in materia (1). Troviamo anche menzione di un libro apposito in cui si registrano « ad memoriam... balance et statere et omnia pondera et measure que bullantur » (2).

Precisamente la pesatura, nei riguardi soprattutto delle biade e farine, fatta direttamente dal Comune, non ha il solo scopo dell'applicazione dei dazi, ma quelli anche della protezione degli interessi privati (3) dalle frodi dei mulinai, dell'esercizio dei servizi annonari e dell'approvvigionamento della città. Sotto questo punto di vista, gli atti scritti dei funzionari preposti a questo servizio che noi già abbiamo esaminato, assumono un aspetto diverso, più evidente in alcune che non in altre legislazioni (4). La sorveglianza sui servizi d'annona può essere

(1) VERCELLI, CXIX, del 1242: Se i verificatori « repperierint aliqua de predictis mensuris non esse iusta et legalia, potestati vel eius iudici in scriptis consignent ».

(2) MANTOVA, IV, 5: Ciò è fatto « per aliquem discretum cui comissum fuerit pro Comuni... Nec bullatur predicto (*sic*) per eum bullata det alicui nisi facta inde scriptura ut dictum est, cum eius nomine et quantitibus ponderum et mensurarum ». — Ad un fatto analogo allude la legislazione di PARMA A, p. 72: « Volentes vendere cum stario proprio, faciant illud scribi ». La bollatura è fatta da quattro eletti dal podestà; la sorveglianza è esercitata direttamente da lui o da un suo giudice.

(3) Registraz. pubblica della pesatura, con valore di prova v. in LATES, Op. e loc. cit. e nota 19.

(4) Quali per es. PARMA, p. 153: *Superstantes de pensibus cum tabellionibus*; p. 154: gli stessi *pensatores* non sorvegliano solo per evitar frodi nel peso, ma anche in « male macinando »; p. 156, agg. 1233: « ne mulinarii faciant fraudem dominis suis, quod notarii pensi et superstantes teneantur recipere et habere unam tabulam a quolibet molinario, in qua notarii teneantur scribere totam blavam quam defert ad molendinum in qualibet hebdomada ». Nello stesso senso è già detto a p. 152 che il mulinaio in caso di frode « dampnum in duplum illi cui datum fuerit ad voluntatem pensatoris emendari debeat », così a p. 155 nel giuramento dei mulinai, ecc.; nel 1242, p. 157, si stabilì « quod superstantes et eorum notarii sint fratres... et debeant esse VIII, scilicet unus per portam cum uno notario ». Il legislatore parmense, pensando ad altro

tuttavia più specificamente affidata ad appositi uffici che hanno notai propri (1), le cui funzioni consistono, previo accertamento della quantità delle vettovaglie preparate o importate per l'uso cittadino o della loro qualità, nel denunciare alle autorità competenti i contravventori alle disposizioni statutarie (2), o, più ampiamente, nel redigere e comunicare alle autorità stesse gli atti delle indagini necessarie a documentare la contravvenzione (3), nel depositare pure per iscritto al massaro danaro o

che ai futuri interessi della storia, stabiliva anche, p. 153, che « ad hoc ut Commune nihil expendat in carta, pensatores grani habeant tabulas inzessatas a Comuni, in quibus scribant ». — NOVARA, CLXXXVI: *Datores parabole blave et eorum notarius*; CCCXXXIV: i mulinaï indichino tutto quanto macinarono nella settimana. La « ratio cum superstite ac notario sue porte » che il mulinaio ne fa, non può avere il solo scopo del pagamento del dazio, essendo alla pesatura provveduto nel cap. prec. — MANTOVA: il *notarius sigilli blave* (VII, 10), scrive (I, 70 e IX, 2) « nomen cuiuscumque volentis conducere bladum ad macinandum... et quantitas bladi, cum certo sigillo superposito ». Lo scritto, rilasciato al conducente, è presentato agli ufficiali delle porte « pro blado scribendo », i cui notai scrivono « in retornatione... eciam farina de dicto blado facta ». Se ne riferisce poi ogni otto giorni ad un giudice del podestà per l'eventuale controllo. — Collega tutte queste indicazioni con quelle fornite a proposito dei dazi, p. 245, n. 2.

(1) COMO, CCLXXV: « ... cum iudice victualium et cum notario ipsius ». — BOLOGNA, X, 1, agg. 1252: « duo notarii yscariorum »; I, xxxviii, del 1253: « notarius illorum qui sunt loco yscariorum ». — VICENZA, p. 64: « duo superstantes carniū de macello... unus not. eorum ». — NOVARA, CCCXLI: « duos superstites sive raspices et unum notarium », per il controllo del pane.

(2) Per COMO, CCLXXV, è solo detto che il giudice delle vettovaglie sia « omni die quadragesime » col suo notaio « ad recipiendum quantitates pisium imoxitas comunibus (secondo l'elenco dato al cap. CCLIX) et ad pensandum ipsos pisces ». Le contravvenzioni sulle disposizioni date per la fornitura del pesce nel periodo quaresimale sono elevate da accusatori privati (cap. CCLXXIII). — NOVARA, CCCXLI: i soprastanti o « raspices » sul pane e loro notaio, devono « accusare quos invenerint deliquisse ».

(3) BOLOGNA, I, xxiii, del 1250, giuramento dei « quattuor qui sunt loco yscariorum »: « de singulis negociis que ad meum officium pertinent, et probaciones et confessiones, diligenter audiam, et in scriptis potestati consignabo » per la condanna.

cose eventualmente percepiti o sequestrati nell'esercizio delle loro funzioni (1).

Ha carattere invece di puro riguardo all'approvvigionamento della città una serie di disposizioni che addossa o ai notai degli uffici or ora esaminati, o direttamente a quelli del podestà, la redazione delle *licenze* per il trasporto di generi di vettovagliamento dei quali è, in via normale, vietata l'esportazione (2).

(1) BOLOGNA, I, xxiii, del 1250, giuramento predetto: « *omnia pignora et denarios et omnia que ad me pervenerint, in scriptis redigam et redigi faciam assignando causam quare predicta habui et a qualibet persona* », consegnando entro otto giorni al massaro. Lo stesso per le multe, salva informazione *in scriptis* al podestà, se non potranno consegnarle entro otto giorni.

(2) VERCELLI, ccxc: « *Vinum et blava... ducantur per iurisdictionem civitatis, V. etiam sine scripto et sine licencia potestatis vel eius iudicis* »; ma per esportarle, occorre « *licencia credencie tocius vel maioris partis* »; la licenza concessa dal Consiglio è poi emanata per atto del podestà o d'un suo giudice, che a mezzo di un *nuncio* (ccciii, cap. 6) ne dà relazione al notaio della porta, che la redige. — VICENZA, p. 172: « *De victualibus non portandis extra districtum Vicentie... sine parabola potestatis* ». La *parabola* è scritta in un *breve*. — PADOVA, § 833, del 1277, ci offre esempio di rinnovazione di licenza annua di trasporto di biade ad un forestiero. È deliberata dal Consiglio e concessa dal podestà. — Sono probabilmente della stessa natura i « *brevia [data] hominibus de comitatu... semel tantum in anno* » dai notai « *aquarum et illorum qui sunt loco yscariorum* », a BOLOGNA, I, xxxviii, del 1253. — MANTOVA, I, 70, *De blava et legumine non extrahendis*: « *Quilibet volens conducere bladum ad macinandum extra civitatem Mantue, veniat coram d. potestati vel eius iudice, et faciat scribi nomen et cognomen suum et quantitatem et qualitatem bladi et ad que molendina voluerit conducere et si per navem vel plaustrum vel bestiam vel personam, et accipiat sigillum hoc continens, et ipsum sigillum cum blado ad officialem deputato ad ianuam seu portum defferat, et quantitatem dicto officiali scribi faciat* ». Id. IX, 2.

PARMA ha poi, per es., disposizioni di favore per gli importatori di questo genere di merci: p. 457, agg. del 1264: chi conduce in città biada, oglio, carbone, sia esonerato da ogni gravame, « *faciendo quilibet scribi quicquid conduxerit alicui ex notariis potestatis qui deputabitur ad praedicta facienda* ». Id. PARMA A, p. 68. Analogamente, ancora a PARMA, p. 347, disposiz. del 1255: « *Quilibet mal-*

Senonchè queste disposizioni hanno anche l'aspetto di misure restrittive dell'esercizio del commercio, e, come tali, si applicano, se anche lo scopo dell'approvvigionamento della città appare meno immediato, a tutte le merci nello stesso modo (1).

Nei riguardi appunto della libertà del commercio, l'intervento dell'autorità pubblica dà luogo ad una serie di atti scritti che appaiono tuttavia nelle fonti con carattere frammentario, com'è frammentaria e irregolare l'azione del Comune di fronte allo sviluppo commerciale cittadino. I concetti ancora troppo

garius foresterius volens tenere pecudes vel alias bestias minutas in episcopatu Parmae, debeat dare securitatem de omnibus fructibus et proventibus ipsarum bestiarum vendendis in civitate, et non duccendis vel portandis alibi extra episcopatum P. Quae securitates scribantur in uno libro communis ad voluntatem potestatis».

FERRARA, dà a sua volta in questo argomento una speciale disposizione, II, xxvii: « Statuimus et ordinamus pro comuni et evidenti utilitate comunis Ferrarie, et ut victualium in civitate Ferrarie et districtu affluenter copia habeatur... » di vietarne l'esportazione;... « et ut hominibus ville porti maioris et tocius plebatus peccandi in predictis tollatur materia, precise iubemus... quod habitatores terre predictae debeant omni anno in festo S. Michaelis denunciare et in scriptis dare d. potestati... omnes bestias quas haberent... et bonam securitatem prestare... quod eas non conducent extra districtum ». Per la licenza (o parabola o sigillo) per il trasporto di certe merci, v. II, xxii.

(1) Il podestà od il giudice di VICENZA, fanno concessioni temporanee al Comune di Bassano per il trasporto di legna da ardere e da lavoro già nel 1222, 5 sett. e 5 nov., N. 47 e 53 dei *Regesti dell'arch. del comune di Bassano* del TUA, Bull. del Museo civico, 1908-13. — BERGAMO, XIII, x: Non si esportano merci senza « parabola » di un religioso a ciò espressamente incaricato, « que parabola debeat scribi et poni in quaterno per alium religiosum qui sit notarius, cum die et hora et quantitate mercathentie. Exemplum cuius parabole debeat habere et secum portare illa persona que petierit et habuerit illam parabolam ». Per una precedente analoga funzione dei *milites iustitie*, cfr. largamente MAZZI, *I m. i. del com. di Bergamo*, cit. — Cfr. per VERCELLI, ccxcii, la sola concessione del trasporto interno « sine scripto et parabola potestatis et iudicis ». — PARMA A, p. 153, *disposiz.* del 1290: lettere di concessione « rei educendae » fatte dal notaio delle riformagioni. — Cfr. anche SCHAUBE, *Op. cit.*, N. 615-16.

grettamente protezionistici fanno sì che quest'azione abbia tuttavia *generalmente* solo un carattere di difesa e di rigoroso controllo che si rispecchiano nell'aspetto dei documenti e libri che ne derivano. Così gli elenchi di coloro che esercitano un determinato commercio (1) sembrano avere soprattutto il carattere di concessione di privativa e di facilitazione del controllo sull'osservanza di certe disposizioni, e solo le note imposizioni sulle misure, pesi, forme ecc. delle merci danno luogo alla tenuta di speciali registrazioni dell'avvenuta loro pesatura, bollatura, ecc. (2). Quando favorisce una determinata industria il Comune si garantisce con registrazioni speciali (3), quando permette il commercio intercomunale tiene ombrosamente annotate le disposizioni dei Comuni forestieri per attuare una rigorosa reciprocità di trattamento (4).

(1) Dei « vecturales omnes (habentes plausira ferrata)... coram uno ex iudicibus potestatis » a PARMA, p. 443, agg. del 1262, e PARMA A, pp. 190-91. — A MANTOVA, IV, 49, la « *cronica carezatorum* » è ordinata, ma non tenuta dal podestà; ma IV, 48: « Nullus faciat panem venalem... nisi fuerit scriptus ad pensam sibi datam a Comuni... », ecc. V. anche note segg.

(2) MANTOVA, IV, 13: « Pensator statere mercantie grosse per quem debet pensari lana que emitur in civitate Mantue, teneatur omnes lanas per eum pensatas et precium ipsarum in scriptis **reducere et habere** »; *ibid.*, 23: gli ufficiali sulle tele ecc. « teneantur in scriptis redigere omnes pecias, capicia, bambaxinos, cordolatos et tellas quas bullaverint et signaverint, cuius fuerint, cui vendite fuerint et quo die fuerint procurate et bullate, et omnes et singulos defectos repertos per eos in predictis peciis... et dare in scriptis d. potestati vel suo iudici ut interim puniantur delinquentes ».

(3) A BOLOGNA, X, LX, del 1250, per evitare frodi a danno del Comune, i danari forniti « magistris pannorum et zendatorum... scribantur in duobus libris, unus quorum stet in sacristia **predicatorum** », l'altro presso il podestà; « in illis duobus libris stent scripta **nomina** magistrorum et cognomina fideiussorum et quantitatem pecunie que data est ».

(4) PARMA, p. 96, disposiz. del 1233: rispetto alla tassa detta *reva* il podestà faccia ricercare quanto paghino i mercanti **Parmensi** negli altri paesi, da speciali incaricati, « et dictum dictorum hominum teneatur facere scribi infra mensem sui regiminis in libro **communis** ».

Nelle fiere e nei mercati il Comune istituisce magistrati speciali con funzioni giudiziarie riguardo alle questioni ivi sorte, naturalmente accompagnati da notai propri (1), incaricati, tenuto conto dei caratteri del procedimento che è di solito accelerato (2), delle mansioni normali ai normali giudizi.

* * *

Non ostante l'accennata fusione di criteri, per alcune specifiche funzioni di polizia non manca nè l'azione diretta del podestà, per esempio riguardo alla concessione di porto d'armi (3) che ha in questo periodo quasi carattere di privilegio, nè quella speciale di uffici determinati.

(1) Cfr. in genere SCHAUPE, Op. cit., N. 562-70. Indi PADOVA, § 564, anteriore al 1236: « In mercatis que fiunt in prato vallis debeant esse pro comuni tantum duo iudices et duo consules cum singulis scutiferis, et tres notarii, unus quorum sit de notariis consulum et alii duo sint de notariis iudicum rationis, et quatuor precones... »; § 288, 1, del 1275: il « suprastans S. Antonii » (cioè alla fiera di S. Antonio, come da nota del GLORIA) ha notaio proprio. Cfr. anche i §§ 559 e 565, stesso anno. — BOLOGNA, X, xxii, a, del 1252: la magistratura dei mercati è costituita da due giudici, due militi e quattro notai, scelti uno per quartiere. Cfr. HESSEL, Op. cit., p. 369.

Notevole a PARMA, p. 29, l'elezione di due notai « qui debeant stare in mercatis in glarea Parmae ad componendum instrumenta de contractibus qui fuerint in ipso mercato, et specialiter de bobus et vacis », che redigevano cioè documenti di contenuto privato. La disposizione fu abolita nel 1264, prescrivendosi « quod quilibet notarius possit illa instrumenta facere ». V. anche p. 144.

(2) LATTES, *Il proced. sommario negli statuti*, pp. 34-5.

(3) COMO A, cdlxix: potevano portare armi certi funzionari, e chi « de gladiis secum haberent aliquem per parabolam scriptam ei datam a potestate comunis Cumarum ». — MANTOVA, I, 58: divieto di portare armi « sine expressa licentia d. potestatis de qua licentia legitime appareat scriptura facta per officialem ad hoc deputatum ». Vedere tutta la rub. — Quantunque non espressamente indicata come scritta, è certo da ritenersi tale la stessa licenza a PADOVA, § 755, del 1261.

La custodia dei terreni coltivati fino ad una cerchia limitata intorno alle mura, è esercitata da speciali funzionari che possono avere notaio apposito per le denunce, le multe, i conti dell'ufficio (1). Lo stesso avviene per i pascoli nei Comuni il cui territorio vi si presta (2). Ma troviamo anche allo stesso scopo staccata dalla competenza dell'autorità giudiziaria la parte riguardante i danni dati ai luoghi coltivati. A Mantova per esempio tale partita è assegnata ai consoli riguardo al territorio « extra tria milliaria pro suo quarterio » (3). Essi hanno perciò l'elenco

(1) VERCELLI, LXIII, nota A, del 1250: « duo camparii electi per quaslibet duas vicinancias... teneantur et debeant... reducere facere notario super hoc constituto quicquid invenerint et de quibus accusationem rite facere poterint in curia Vercellarum ». Il cap. LXV dà un sistema più indiretto di redazione delle accuse per il tramite dei *militēs iusticie*. — BRESCIA, p. 154: « Eligantur... quatuor notarii offitii clausorum et ministrales ad offitium clausorum, scilicet unus pro quolibet quarterio »; p. 51: I consoli di giustizia, gli appellatori, gli estimatori « et superstantes clausorum scribi fatiant quodlibet bamnum quod acceperint et a quo habuerint et quare, et siquid de ipso bamno reddiderint, et idem fatiant de taciis ». Quello che lor perviene per l'ufficio designino mensilmente per atto scritto al massaro. — MANTOVA, X, 26: « Eligatur et deputetur unus officialis iudex vel notarius vel alius probus vir super custodia vignarum ». Ma per i camparii per detta custodia, V. giudice dei danni dati. — Invece a PADOVA, § 671, ant. al 1236, il saltuario, il padrone ecc. denunciano i danneggiatori « manifestando ubi invenerint et quando et quomodo... coram notario qui sit in officio iudicis rationum ». — A BOLOGNA, XI, cxciii, del 1262, il podestà si fa dare da due buoni uomini per ogni cappella, in iscritto i nomi di quelli della loro cappella che danneggiano, passando, le vigne. — Indipendentemente poi da speciali uffici soprastanti, l'istituto dei camparii e funzionari analoghi è generalissimo: Cfr. PARMA, p. 168, disposiz. del 1233: « nomina campariorum specialium ponantur in uno quaterno separatim per portam » ecc.

(2) BERGAMO, XII, xxiii, in fine: « Addimus quod rector teneatur... inquiri facere per duos legales homines et bone fame, unum laycum et alium notarium, si aliqua persona, collegium vel universitas roncaverit vel scarpaverit... de pratis seu montibus... in quibus equi consueverunt duci et stare ad pasculandum ».

(3) II, 15.

delle possessioni comprese in quel territorio e dei campari addettivi (1). Per le campagne comprese invece nella cerchia di tre miglia intorno alla città, esiste un giudice speciale assistito da due dei notai del podestà (2), presso il quale si svolgono in materia di danni dati, normalmente sulle denunce dei campari, regolari giudizi (3), e che ha pur esso un elenco delle possessioni comprese nel territorio di sua competenza (4), un altro delle licenze di pascolo su beni privati, ecc. (5).

Funzioni di polizia campestre in larghissimo senso hanno

(1) X, 35: « Scribatur per ordinem in libro notarii consulis possessiones cum suis coherentis et locus ubi sunt et quantitas earum et nomen camparii debentis eas custodire » quando tali possessioni, superando le cento biolche, abbiano diritto ad uno speciale camparo.

(2) VII, 10.

(3) X, 10: « Nomina campariorum accusantium in denunciacionibus vel accusis quas fecerint apponantur »; X, 11: accusando, i campari denuncino « diem damni dati et locum ubi damnum datum fuit cum duabus coherentis ad minus, et in quo, et qualitate damni, et utrum datum sit intra vineta aratoria, prativa vel buschiva »; la rub. 9 del lib. VIII ci insegna poi che queste denunce fatte oralmente dai campari, sono scritte dai notai del podestà addetti al giudice dei danni dati; II, 66. De officio notariorum damnorum datorum: salari per la redazione di termini, precetti, deposizioni testimoniali, ecc.; X, 12: « Iudex damnorum datorum teneatur habere unum quaternum pro quarterio, qui vocetur memoriale damnorum datorum, a quo memoriali eius notarius teneatur ad memoriam ipsius iudicis in scriptis reducere omnes accusationes et denuntiationes damnorum datorum die eadem qua facte fuerint ». — Accuse per danni in *libri damnorum datorum* trovo per es. anche a VERCELLI, COLOMBO, *Doc. di Vercelli relativi ad Ivrea*, N. CLXVI del 1298 e CLXVII del 1300.

(4) X, 8: « De terris et possessionibus positis inter terminos trium miliariorum custodie vignalis Mantue, fiunt quatuor cronicæ, pro quolibet quarterio una, in quibus singulis cronicis scribantur et reducantur terre et possessiones vignalium singulorum quarteriorum, et nomina habitantium illas terras et possessiones per contratas, per ordinem ».

(5) X, 23: « Liceat pascere super pratis alienis cum licentia domini, ita tamen quod de ipsa licentia sit scriptura in memoriali iudicis damnorum datorum ».

anche gli ingrossatori (1). Spesso uniti con gli estimatori (2), formano altrove un ufficio a sè con notai propri (3). La natura dei loro atti, quantunque si debbano ritenere forniti del valore di atti giudiziari (4), è tuttavia così esclusivamente legata al puro interesse privato, che la pratica, e di conseguenza in gran parte anche le legislazioni, stentano o rinunciano senz'altro a toglierli dall'esercizio libero dell'arte notarile (5). Essi non sono,

(1) Cfr. fondamentalmente LATTES, *Le ingrossazioni nei doc. Parmensi*, Arch. stor. prov. Parmensi, 1914; e per l'origine anche la diversa opinione del TAMASSIA, *Il diritto di prelazione e l'espropriazione forzata negli statuti dei Comuni italiani*, in Arch. Giuridico Serafini, 1885, soprattutto pp. 282-94. Oltre concedere l'ingrossatio di terre maggiori che incorporano le minori confinanti in modo legalmente determinato, fanno fare vie vicinali, stabiliscono servitù di passaggio, ecc. Si trovano anche incaricati della sorveglianza su strade, ponti, digagne ecc., nel qual caso le loro funzioni assumono un aspetto un poco diverso, e si manifestano evidentemente in forma analoga ad analoghi istituti che già conosciamo.

(2) A MODENA, già dal sec. XII, TIRABOSCHI, *Nonantola*, N.° 400. Cfr. poi MURATORI, *Antiquitates*, II, col. 338-42; a MANTOVA, II, 49; ecc. La precedenza di PARMA rispetto a questo istituto (AFFO', *Storia di Parma*, III, p. 33) appare confermata ora dal LATTES, Op. cit., pp. 207-8.

(3) PADOVA, §§ 609 e 231 anteriori al 1236. — VICENZA, pp. 21-2 e 48, ecc.

(4) Sono usati in pratica come sentenze. Cfr. largamente LATTES, pp. 212-19; del resto a Vicenza e Padova, loc. cit., gli ingrossatori ricevono per i loro strumenti quanto i giudici appunto per le sentenze o le *dationes tenutae*, o gli estimatori per le loro *pronunciationes*.

(5) I notai redattori degli atti degli ingrossatori non danno, almeno per lunghissimo tempo, indicazioni d'essere addetti all'ufficio, nella sottoscrizione dei documenti. V. per PARMA, LATTES, Op. cit., p. 209. — Per gli statuti si può osservare che a BRESCIA il cap. x del lib. III, dice degli ingrossatori: « Et non ducant secum ultra unum ministralem, neque habeant nisi III. sol. imp. cum scutifero vel scutiferis suis in die ». Per il notaio poi: « De instrumentis ingrossatorum non accipiant tabelliones ultra VI. imper. » Se il notaio accompagnasse l'ingrossatore, ci sarebbe anche per lui una diaria. V. integralmente i cap. VI-XII.

infatti, che l'attestazione per strumento notarile della compiuta *ingrossatio* di un determinato podere, della *drissatio* di una linea irregolare di confine ecc., non controverse, o non controvertibili per tassativa disposizione legale o in seguito a decisione delle autorità competenti.

Amministrazione delle ville e terre dipendenti dal Comune cittadino (1)

Una guida di grandissimo valore pratico ci offre in questo argomento l'opuscolo di Rolandino Passeggeri « De officio tabellionatus in villis et castris » (2). E' diretto « tabellionibus quos officio alicuius castri vel villae sive loci iurisdictionis Bononiae contingerit », e risponde quindi esattamente al nostro punto di vista. Ne seguiremo lo schema, appoggiandolo ed integrandolo con le altre nostre fonti consuete.

Le terre dipendenti sono legate anzitutto al Comune dominante da un giuramento di fedeltà che noi già conosciamo. Notiamo ora che il giuramento, letto « in concione » (3), altro non è (come del resto quelli del podestà, dei funzionari e dei cittadini nei Comuni liberi) che la prima forma di statuto lo-

(1) Quantunque riferentesi ad un periodo posteriore, si potrà consultare costantemente per utilissimi raffronti il lavoro del SORBELLI, *Il Comune rurale dell'appennino Emiliano nei sec. XIV e XV*, Bologna, 1910. Ma anche per il periodo nostro v. la parte bibliografica.

(2) Nella ricordata edizione di Venezia del 1574, a cc. 520-521.

(3) ROLANDINO, Op. cit., I, De ordine principii: « Breve in quo continentur forma sacramenti et sequimenti, bene et diligenter litera-liter et vulgariter provideas, ut cum illud in concione legere debueris, placeat eloquium omnibus ». — Cfr. BOLOGNA, I, xv, del 1250, p. 123.

cale (1); di esso, comunque costituito, si trova in ogni modo sempre un esemplare presso la villa o i suoi ufficiali (2).

La giurata fedeltà o in genere l'adempimento dei propri obblighi verso il Comune cittadino, sono normalmente garantiti con speciale sicurtà registrata da notai del podestà del Comune medesimo (3).

Ciò premesso, ricordiamo che l'amministrazione interna

(1) MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte*, I, p. 247. Per lo meno la fusione è chiara anche in ROLANDINO, Op. e rub. cit.: Sulla base di un « folium vel taliolum... in quo erunt scripta omnia nomina hominum de terra illa, qui iurare debebunt », il notaio fa giurare in questa forma: « Tu iuras sequimentum potestatis et communis Bononiae, et consulis sive massarii et communis istius terrae, sicut continetur in statuto utriusque communis ». — Ma vedi ampiamente la nota che segue.

(2) BERGAMO, IX, XLVII, del 1215: « Hec tria capitula addantur in sacramento omnium locorum virtutis Pergami ». Id. XII, v e VI. — VERCELLI, CCCXII: « Consules villarum et districtu(s) Vercellarum portent scripta que habent de sequela facienda ». V. poi XC: « hoc ordinamentum scribatur in carta villarum iurisdictionis Vercellarum ». Id. XCIII, CCLXXXVI, CCXCVI, ecc., con le espressioni « in sequela villarum: in scriptis sequerte illorum de villis ». — BOLOGNA, I, xv, p. 123, del 1250: « Notarii dent semel in anno brevia sequimenti consulibus terrarum »; I, XLIX, p. 239, del 1253: Il podestà, massaro, console ecc. delle ville, giurano: « habebo illa spetialia statuta que pertinent ad meum offitium et ad comune mee terre exemplata... et liceat michi facere exemplari per quemlibet scientem scribere ad meam voluntatem ». — BRESCIA, p. 184, disposiz. del 1255: « Quilibet terra que est in confinio districtus Brixie compellatur predictum statutum... facere scribi in suis statutis, et illud legi fatiat in publica vicinia bis in anno ». — NOVARA, LIV: « Quilibet burgus et villa... de episcopatu vel districtu Novarie... debeant habere scripta omnia predicta statuta in eorum statutis et ordinamentis ». — A VERRONA A, I, CLXXXIV-CLXXXIV, il *superstes custodum villarum* manda in ogni castello, villa, ecc. una copia degli statuti da osservarsi dai singoli custodi. — MANTOVA, I, 9: « Hoc statutum... detur in scriptis per ordinem consulibus villarum singulis annis... per massariam Communis Mantue »; 56: « Hoc capitulum... in brevi villarum ponatur ».

(3) PARMA, p. 419, del 1259: « Potestas teneatur cogere consules... et ministras villarum et locorum episcopatus Parmae... prestare ydoneam securitatem Comuni...; et scribantur dictae secu-

delle ville è affidata a funzionari cittadini colà espressamente inviati (1) e ad elementi locali in vario modo approvati e sorvegliati dal Comune dominante (2). Al notaio, a cui « oportet esse quasi magistrum sapientem et ducem consulis, vel massarii terrae illius » (3), spetta in ogni modo di riassumere in sè stesso tutte le funzioni che abbiamo viste suddivise nella città tra molteplici notai, in quanto siano naturalmente o legalmente consentite dallo stretto ambito della vita locale.¹

Redige così i precetti ed ordini emanati dalle autorità della villa (4), e i verbali delle deliberazioni consiliari (5); tiene,

ritates in uno libro per portam per notarios potestatis ». Id. a p. 123, disposiz. del 1251 e più ampiamente a PARMA A, p. 128, anche per i « domini castrorum, terrarum et locorum episcopatus », dai quali il podestà dovrà « similem securitatem recipere de obediendo suis praeceptis et suorum iudicum et officialium Communis, et de observando statuta et ordinamenta Communis: quae securitas similiter scribatur in uno libro per portam ». — NOVARA, xxxiv: « Securitates que faciunt burga et loca in principio regiminis potestatis, facere debeant notarii communis qui operantur officium super palacium, coram potestate ». — MANTOVA, I, 9: « Teneantur consules villarum prestare securitatem ad massariam communis Mantue... et de securitate et scripturis factis circa dictas securitates, notarius potestatis accipiat... »

(1) Il che può dar luogo alla tenuta di speciali registrazioni presso il Comune dominante: a BOLOGNA, X, LXI, del 1250, i Comuni delle terre di più di 50 fumanti si fanno iscrivere davanti al podestà di Bologna affinché il Consiglio nomini loro un podestà.

(2) Cfr. MAYER, *Italienische Verfassungsgeschichte*, II, § 55, soprattutto da p. 566 in avanti.

(3) ROLANDINO, Op. e rub. cit. Qui l'amministrazione appare tenuta da funzionari locali quantunque il notaio venga dalla città. Che a Bologna vigesse contemporaneamente il sistema d'invio di tutti gli ufficiali, è ben noto, e spiegato forse dalla disposiz. di cui a nota I. Cfr. anche I, xv, del 1250, pp. 127-8, indi le riforme dei frati Lodovico e Catalano, xxix e seg.; PARMA, p. 102 e PARMA A, p. 103, indi 218, ecc. La questione non entra naturalmente nel mio campo.

(4) ROLANDINO, rub. De praeceptis a potestate, vel consule, vel massario factis: « Habebis unum folium in quo scribes praecepta sic intitulata: Haec sunt praecepta et banna facta et imposita a domino tali potestate vel consule aut massario talis terrae ex auctoritate officii sui, sub anno domini MCCLVIII etc... ». Segue la forma.

(5) ROLANDINO, rub. De reformationibus consiliorum: « Habebis

come cancelliere giudiziario, libri delle denuncie (1), delle condanne (2), dei bandi (3); come notaio degli uffici finanziari, tiene

unum quaternum vel dimidium sic intitulatum, in quo scribes reformationes: Quaternus reformationum, vel concionum communis S. Iohannis, factarum tempore consulatus, vel massariatus talis consulis, sive consulum aut massarii dicti communis, sub anno domini...». Segue la forma, con due esempi di riformagioni.

(1) ROLANDINO, rub. De denuntiationibus saltuariorum super damnis illatis: « Habebis unum vel medium quaternum sic intitulatum: Quaternus denuntiationum factarum tam a saltuariis quam ab aliis hominibus super damnis illatis tempore consulatus... » ecc. come sopra. Segue la forma — BOLOGNA, Statuti riformati dai frati Loderengo e Catalano nel 1265, xxix: I capitani e notai delle terre, « scripta et acta omnia tam *inquisitionum* quam *accusationum* et *denuntiationum* et bannorum et penarum super predictis factarum per eos, mittere debeant potestati Bononie publicata, sigillo aposito Capitanei supradicti ». Ma v. già II, LXVI, b, del 1259.

(2) ROLANDINO, rub. De condemnationibus: « Habebis quaternum unum sic intitulatum: Ista sunt condemnationes factae a... consulis communis... sive a massario... tempore... » ecc. come sopra. Segue la forma. — La limitata competenza dei giudici locali, crea a questo riguardo numerosi rapporti con gli uffici cittadini: a BOLOGNA, II, LXVI, b, del 1259, poichè i podestà di certe ville non giudicano in penale oltre i 20 sol. Bol., istruito il processo, mandano gli atti al podestà della città. Questi dà la condanna; i suoi notai ne tengono apposito libro, cancellano le condanne di coloro che pagano la pena e ne rilasciano atto, danno copia delle condanne stesse ai podestà, giudici e notai delle ville che la richiedano. Cfr. anche la citata riforma del 1265, xxix e segg. Nei limiti poi della competenza dalle autorità locali, I, xv, p. 124, disposiz. del 1253, « teneat (io podestà di una terra) cum iudice meo et notario, omnes condemnationes quas fatiam meo tempore... in quaterno scribi facere, et infra octo dies post depositum officium, dare iudici potestatis Bononie qui preest ad recuperandas condemnationes... ». Ibid, 1250: *Le condemnationes non recuperate* allo scadere dell'ufficio saranno comunicate in iscritto al massaro di Bologna. (Id. ROLANDINO, rub. Consignationes collectarum et condemnationum non solutarum). Ibid., 1250, p. 128: « Faciam fieri unum librum de superimpositis hominum mee potestarie, et illud designabo sequenti potestati sicut fit de libro superimpositarum communis Bononie..., et sit factus dictus liber sicut est factus liber superimpositarum comunis Bononie ».

(3) VERCELLI, cccxii: « Consules villarum de districtu Vercellarum portent... scripta bannitorum ». — A BOLOGNA, I, 1, p. 33, disposiz. del 1250, ciascuna podesteria del distretto aveva un proprio

libri degli introiti (1) e delle spese (2) del Comune, e redige, come già ci è noto, gli atti scritti che accompagnano la esazione delle collette (3).

Rolandino ci offre ancora qualche esempio di altri atti come stesi dal notaio della villa (4); è probabile che egli debba redigerli più perchè sarà di consueto il solo notaio esercente del luogo, che non per la sua veste di notaio d'ufficio, in quanto sia possibile, da quello che vedemmo già, la redazione di essi a mezzo di un notaio di parte. Così si spiega anche la presenza, nell'opuscolo del Passeggeri, di una formula per una « desponsatio concubinae » (5).

A parte quanto riguarda l'amministrazione militare ed an-

libro dei banditi. Ad una specificazione e ai consueti rapporti con la città accenna poi la disposiz. I, xv, pp. 128-9, del 1253: « Meus notarius (del podestà delle ville) scribere teneatur omnes bannitos pro maleficio meo tempore, et ipsos bannitos consignare et exemplatos dare notariis qui preerunt officio bannitorum in mense ultimo mee potestarie, ut in libris bannitorum comunis Bononie scribantur ». — A PARMA, p. 436, agg. del 1261, è contemplato il caso di ministrali di una villa che non possono catturare un bandito « propter magnitudinem et potenciam » di lui. Della dichiarazione dei ministrali fanno atto i notai del podestà cittadino, che provvède con forze proprie.

(1) ROLANDINO, rub. De introitibus: « Habebis unum quaternum sic intitulatum: Quaternus introituum, sive eorum quae obvenirent ad manus massarii communis... pro ipso communi, tempore officii incepti sub anno domini MCLXVII, ind. XI ». Segue la forma. — PARMA, p. 102, obbligo della « assignatio et manifestatio » dei proventi al massaro della città da parte dei capitani delle ville e loro notai, ecc.

(2) ROLANDINO, rub. De expensis: « Habebis unum quaternum sic intitulatum: Quaternus expensarum factarum a massario communis..., tempore eius massarie... » ecc. come sopra. Segue la forma, indi un esempio di ricevuta rilasciata da chi è per qualsiasi causa pagato dal Comune.

(3) V. sopra, p. 244.

(4) Rubb. Aestimium (damni dati), Designatio unius vie, Terminamentum.

(5) C. 521, ultima formula dell'opuscolo.

che i lavori pubblici, che già a suo luogo abbiamo esaminato(1), le nostre fonti legislative ci danno notizia di qualche altro documento di spettanza delle ville, quali per esempio « *scripturas que erunt necessaria facienda in laboreriis et pro laboreriis castrorum* » (2), « *mensurationes* » delle distanze del borgo dalla città e dai borghi vicini per il computo delle indennità di trasferta agli ufficiali del Comune (3), « *designationes* » di terre che il Comune di campagna fa lavorare di proprio a sostegno delle ragioni d'un comunista contro usurpazioni di magnati (4), nomine di speciali rappresentanti delle ville a cui le autorità cittadine notificano citazioni e precetti d'ogni natura da farsi alle ville stesse (5), ecc.

Il sindacato

E' ben noto l'istituto del sindacato sull'opera degli ufficiali del Comune, affidato a corpi speciali che assumono nei diversi luoghi denominazioni diverse - *syndici*, *cercatores*, *exami-*

(1) V. sopra, pp. 97 e segg. e 253.

(2) BOLOGNA, X, VIII, del 1250. Sono di redazione del notaio che è col podestà o giudice del castello. Non escludo che si tratti anche qui di soli lavori a scopo militare.

(3) PARMA A, p. 166: « *Potestas (Parmae) teneatur compellere comunale cuiuslibet villae parmexanae, facere mensurare suis expensis per unum racionatorem quot miliaria sunt a foveis civitatis usque ad villam, et de villa in villam... et de hoc habeat quaelibet villa publicum instrumentum* ».

(4) VICENZA, p. 120, **D**e violenciis et damnis datis a potencioribus. Le designazioni son fatte fare dal decano e giurati della villa.

(5) BRESCIA A, III, CIX: si tratta di due « *sindici* »; sono iscritti « *in uno libro coram iudice maleficiorum* ». Il cap. CXII, del 1298, li riduce ad uno. V. anche CXXIII.

natores officialium, cataveri -, assistiti da notai propri, normalmente in numero da uno a tre (1).

Avvertiamo subito che esistono in alcuni luoghi sindacatori appositi per il podestà e sua famiglia, pure con uno o due notai (2), ed altri che potremmo chiamare revisori dei conti - *inquisitores, cognitores rationis, homines super rationes officialium* -, pure con notaio proprio (3), specialmente addetti al controllo contabile dell'amministrazione del Comune. Essi rappresentano per es. a Bologna un momento storico anteriore a quello dei sindacatori (4); e d'altronde tutti questi pure ana-

(1) *Uno*: VERONA, CLXXIX: « Cercatores... debeant habere unum notarium ». V. anche un accenno al cap. CXLIII, che ha riscontro in VERONA A, I, LXX, p. 51 e IV, II, p. 438. — VERCELLI, cxvii, del 1242, nota D, che modifica l'originario « quatuor » o « sex sapientes... qui teneantur inquirere omnes officiales communis » in « tres sapientes bonos viros et legales et unum bonum notarium ». — PARMA, pp. 17-8, fino al 1241; v. avanti. — NOVARA, xxix: «... exceptis examineribus et eorum notario ». — *Due*: PARMA, pp. 17-8: si aggiunge a quello che già esisteva un notaio nuovo con speciali funzioni presso il massaro; così a p. 21: « cercatores et duo notarii eorum ». Id. PARMA A, p. 48. — BOLOGNA, XI, CLXIV, del 1260, come disposizione speciale per la podesteria di Bonacorso da Sorecina, annullata nel 1262 (XI, cxxv, x), ma riaffermata, pare come disposizione generale, nello stesso anno (XI, cxxv, w.): « Unus syndicus forensis venire debeat in civitatem Bononie associatus duobus notariis bonis et legalibus, qui syndicare debeat et inquirere omnes et singulos offitiales tam ordinarios quam extraordinarios ». V. anche CREMONA, in ASTEGIANO, *Cod. dipl. Cremonae*, N.º 832, del 1264. — *Tre*: PADOVA, § 231.

(2) *Uno*: BRESCIA, p. 236. — BRESCIA A, I, cii. — VICENZA, pp. 63-4 e 81. — PARMA, p. 137, aggiunta a piè pagina, senza data. — PARMA A, p. 35. — VERONA A, I, xxviii, p. 32. — *Due*: PADOVA, § 100, del 1274. — FERRARA, II, xiii.

(3) BOLOGNA, I, XXI, del 1250: « De notario inquisitorum rationis ».

(4) Cfr. quanto è detto per Bologna qui sopra, nota I, col fatto che le rubriche su gli « inquisitores rationis » e loro notaio, mancano affatto nei codici statutari dal 1262 in avanti. Almeno nel 1260 esistevano anche (XI, CLVII), degli *inquisitores introituum communis*.

loghi istituiti hanno qualche carattere leggermente diverso, soprattutto riguardo alla loro temporaneità o permanenza, che non ho interesse diretto ad indagare (1). Si noti tuttavia che tutti i ricordati istituti di sindacato hanno principalmente funzioni di controllo sull'amministrazione finanziaria (2) ragione per cui troviamo presso di essi esemplari dei libri d'introiti e spese sia del massaro (3) sia degli altri ufficiali che maneggiano danaro

(1) Ricordo dei *conservatores rationum comunis Padue*, nominati in quanto hanno un esemplare del libro dei carcerati, § 541, del 1275.

(2) Lo vedrai ampiamente nelle note seguenti, ma è per es. evidentissimo negli statuti di PARMA, dove, com'è accennammo, alle disposizioni sul numero dei cercatori e loro notaio, p. 18, si aggiunse nel 1241: « Unus alius notarius qui sit frater penitencie eligatur qui debeat stare cum cercatoribus ad officium faciendum, et qui debeat tenere libros et claves et denarios qui pervenerint ad cercamentum assignatum massario ». Di un cercatore speciale e relativo notaio assegnati al massaro è pure menzione a pp. 13, 20-1, 32, 120-2, 135, ecc. Ma cercatori e massaro sono anche materialmente nello stesso ufficio, se una copia degli statuti dev'essere (p. 82) « apud massarium communis et cercatores ». Del resto, a PARMA A, p. 85, il massaro riceve o paga solo presente uno dei cercatori. — Sotto questo punto di vista la nostra indagine si completa con quanto abbiamo detto del massaro e dei ragionieri.

(3) VERONA, CLXXIX: « In (notarii cercatorum) concordia notarius massarii debeat scribere omnes introitus et exitus communis ». Qui pare si tratti più di collaborazione che di redazione di due esemplari. Indi... « Cercatores... semper debeant in se habere exemplum tallarum factarum pro communi secundum quod massarius habet ». — Id. VERONA A, I, CXXXVIII, p. 82. — PARMA, p. 120: « Massarius... quando receperit et quando expendiderit, faciet, praesente cercatore, in suo libro et libro cercatorum scribi quod receperit vel expendiderit... et non in libellis »; pp. 121-2: « Notarii massarii et notarius cercatorum, qui scribunt data et recepta massarii »; p. 135: « Cercator (presso il massaro) teneatur facere scribi omnia data et recepta in libro cercatorum ». Finito l'ufficio, questi libri, riposti in sagrestia, si assegnano ai cercatori seguenti. — Id. PARMA A, pp. 86 (copia delle bollette di ricevuta rilasciate dal massaro), 87, 176. — BOLOGNA, XI, CLVII, del 1260: Gli « inquisitores introituum comunis » non hanno veramente una copia del « liber recepti » ma notano essi stessi in un memoriale gli introiti da farsi e quelli effettivamente avvenuti. Così per i debiti.

pubblico (1). Il ritrovarvi anche esemplari ufficiali degli statuti (2) significa già forse un concetto più elevato e più largo delle loro funzioni di revisori generali dell'andamento di tutta l'amministrazione pubblica del Comune.

Le mansioni dei notai dei sindacatori e degli uffici analoghi predetti si concretano anzitutto nella redazione degli atti d'inchiesta (veri e propri *acta causarum*, come dice uno statuto Padovano) (3) sull'operato degli ufficiali inquisiti fino alla eventuale condanna (4), o almeno all'esposizione scritta dei risul-

(1) A PADOVA, il § 319, del 1271, parla di tutti i soprastanti, dei canepari, « seu alterius persone expendenti pro comuni Padue ».

(2) PARMA, p. 82, del 1255. — PARMA A, p. 54. — PADOVA, § 180, del 1276.

(3) § 100, del 1274. V. anche PARMA A, p. 36.

(4) L'inchiesta s'inizia anche per libello presentato dai danneggiati dalla mala amministrazione: *Lib. de regimine*, cxlviii: « Rediturus rationem sub sindaco vel potestate, petas (tu podestà inquisito) tibi libellos conquerentium offerri ». — PARMA A, p. 36: « Si aliquis venerit cum libello... incontinenti scribatur dictus libellus per notarium sindicorum ». V. anche PADOVA, § 456 del 1277, e BRESCIA A, I, cv, cviii. — Seguono i veri e propri atti d'inchiesta: BOLOGNA, I, xxi, agg. del 1253 al Sac. notarii inquisitorum rationis: « Occasione alicuius instrumenti videndi et exemplandi accipiam... » E un'agg. del 1259: « de interrogationibus factis massariis comitatus vel districtus occasione eorum offitii... dictus notarius non possit accipere ultra ii. sol. Bononiensium ». — PARMA, p. 136: Il notaio dei cercatori può dover fare o scrivere nel corso dell'inchiesta « inventio scripturae, vel mortificatura, dictum consulis sive mistralis, scriptura consilii ». Id. PARMA A, p. 176. Notevole ancora a Parma, p. 135, che i cercatori non devono per le proprie eventuali indagini uscire di città, ma mandare un notaio ed un corriere « qui faciant iurare homines et scribant secundum quod solitum est fieri ». Notaio e corriere compiono il *cercamentum* « et scripta dabunt cercatoribus et assignabunt ». Ora è certo che questi notai non sono quelli eletti in Consiglio come addetti ai cercatori, ma notai liberi, scelti dai cercatori stessi e incaricati da loro espressamente « ad hoc officium faciendum ». — VICENZA, Sac. cataveriorum, pp. 43-4: Tutti gli atti dell'ufficio, tra cui le condanne pronunciate pubblicamente in Consiglio, « et universa que invenero legaliter et bona fide per tabelliones meos mecum in hoc officio constitutos scribi faciam ».

tati dell'inchiesta stessa (1), oppure al rilascio di appositi attestati d'assoluzione quand'essa riesca negativa (2).

I nomi dei condannati dai sindacatori sono registrati in libri a parte, che noi abbiamo già incontrati parlando della registrazione a sè di certi delitti e di certe pene, e ciò con lo scopo specifico di rendere i colpevoli ineleggibili agli uffici del Comune. E' ben conosciuto il fatto di alcuni più clamorosi sistemi per notarli d'infamia (3), sistemi che tuttavia conducono, tra l'altro, alla stessa conseguenza.

— PADOVA, § 616, del 1271: « Notarii cataverorum teneantur unum librum habere et facere de ipsis denunciationibus, accusationibus et inquisitionibus (presentate ai cataveri o da loro iniziate) et de processibus earum, et infra tercium diem a die date accusationis vel denunciationis vel incepte inquisitionis scribant illud in nota super unum librum qui stet apud potestatem vel unum de suis assessoribus ». — Si ricordi in fine un avvertimento al podestà del *Liber de regimine*, cXLV: « Oblivioni non tradas quin facias extrai consilia et condemnationes cum earum accusationibus, confexionibus et attestationibus et aliis scripturis tibi necessariis, ut cum hiis tempore examinationis valeas te tueri ».

(1) Si rammenti anzitutto l'esempio di revisione dei conti del massaro fatta dagli « inquisitores rationis » a BOLOGNA nel 1195, SAVIOLI, *Annali*, II, doc. cccix. Indi: PARMA, p. 136: *Rationes* scritte fatte compilare dai cercatori riguardanti la gestione dell'inquisito, e da cancellarsi se l'inchiesta gli è favorevole. — VICENZA, Sac. cataverorum, pp. 43-4: I cataveri faranno scrivere a parte le spese del Comune che troveranno « in ipso comuni factas inutiliter ».

(2) BOLOGNA, I, XXI, del 1250: di questo genere è la scrittura che gli inquisitori devono rilasciare gratuitamente ai consoli • massari delle ville in seguito alla revisione trimestrale dei loro conti. — PARMA, p. 136: Il notaio dei cercatori riceverà « pro carta absolutio- nis VIII. Par. ».

(3) Valga per es. VERCELLI, cxvii, del 1242. Gli « inquisitores officialium » trovato uno colpevole, devono « infra tempus trium mensium potestati in scriptis consignare ». Il podestà lo farà condannare alla restituzione « et insuper infametur, et potestas faciat scribi literis grossis ita quod bene legi possit in muro palacii intra palacium communis dealbato, nomen illius infamati, et pro qua causa fuerit infamatus, et per quem rectorem, nec inde debeant removeri ».

Lezioni intorno al sigillo e all'archivio

Non chiuderemo queste nostre indagini senza aver prima rapidamente ricordato che il Comune, rilasciando o spedendo documenti, li munisce, in certi casi, di proprio sigillo. Certo tutte le città Italiane hanno ed usano il sigillo — anche a parte alcuni esempi più noti — in un periodo almeno altrettanto antico quanto quello indicato per le città Francesi e Tedesche nei trattati generali di diplomatica o di sfragistica, dove io credo che le nostre non figurino solo perchè non abbiamo ancora sull'argomento che notizie slegate o insufficienti. A noi ora preme ricordare naturalmente soltanto che il sigillo o i sigilli (1) del

(1) A BOLOGNA, I, VIII, del 1250, è detto espressamente « tantum unum sigillum sit in comuni, nisi tempore exercitus »; a PARMA, per es. p. 27, si parla invece di « omnes sigillos Communis »; a PADOVA è ricordato, § 198 del 1271, un « sigillum magnum communis » che lascia supporre l'esistenza di un sigillo minore. (Per i sigilli del Comune di Padova, v. la illustraz. e la bibliografia al N.ºxxx del I vol. dei *Sigilli del museo Bottacin* di L. RIZZOLI.) — Un sigillo per ciascun console di giustizia d'ogni quartiere è ricordato a BRESCIA A, II, CCLXVII, indipendentemente da quello del Comune. — Si noti che il maggior numero di casi d'applicazione del sigillo è fornito nei Comuni dalle così dette *licentie* (*parabole*, *breves*, o *sigilla* esprimendo la parte per il tutto), od anche *litterae* (espressione tuttavia generalissima da intendersi in senso riferibile ad ogni genere di documenti spediti in forma di lettera), per trasporto, spaccio, ecc. di merci a dazio pagato, o simili. Ora è ben naturale che il sigillo usato in questi casi, potesse essere diverso (non dico dovesse: a Bologna, loc. cit., il sigillo per le merci è apposto dal custode del sigillo del Comune, ed è analoga alle predette licenze la « *litera de victualibus conducendis* » concessa ai foresi dal podestà, sua famiglia, consoli o anziani, che dal complesso appare sigillata con lo stesso unico sigillo comunale) dal sigillo usato dal Comune per atti di maggiore importanza, sigillo di cui si mostra tanto geloso da richiedere per es.

Comune vengono di solito custoditi ed applicati o dai notai del podestà (1) o da ufficiali a ciò appositamente delegati (2); ma

a COMO A, LXXIII, la « voluntas Consilii » per applicarlo, o da attribuirgli tanto valore quanto alle chiavi delle porte e dei ponti della città. (Cfr. un'aggiunta marginale del 1285 agli statuti di VERONA A, I, LII, p. 42, che deferisce all'arbitrio del capitano generale del popolo Alberto della Scala « tenendi penes se et dandi ipsas claves et sigillum ad tenendum cui et quibus voluerit ». Le une e l'altro si ritengono cioè come insegne di signoria.) — Quel primo sigillo si trova più precisamente ricordato in qualche luogo col nome di *sigillum telonei* (BRESCIA, pp. 106-7-10 ecc.; BRESCIA A, II, ccxxxvi), *sigillum mercationum* o *mercimoniorum* (MANTOVA, III, 22, 47; esiste uno speciale sigillo del dazio anche per un porto fluviale del distretto, Serravalle, VII, 37), usato in rapporto a quanto ricordammo già a proposito dei dazi, annona, commerci, ecc. Noto ancora, per i futuri studiosi della sfragistica comunale, una *bulla massarii* ricordata a PARMA A, p. 195, che, dato l'ufficio, dovrebbe avere analogia coi predetti sigilli; ma la stessa espressione è usata a MANTOVA (I, 57: « sigillum seu bulla massari Communis) per il marchio sulle merci: per quest'ultimo, come per quello analogamente applicato sui pesi e misure, gli statuti danno moltissime notizie da non trascurarsi per la parte tecnico-artistica dello studio.

(1) A PADOVA, com'è noto, i notai corrispondenti a quelli detti altrove del podestà, assumono il nome appunto dal sigillo. Cfr. il cap. I, XVII, De notariis sigilli, ove sono disposizioni dal 1227 almeno, al 1271. E' facile supporre che il sigillo apposto alle licenze di trasporto di merci, che pure essi stessi conservavano ed applicavano (§§ 195-6, ecc.), fosse anche qui diverso dal sigillo grande già accennato. Il ROBERTI, *Nuove ricerche sopra l'antica costituz. del Comune di Padova*, N. arch. Veneto, III, 1902, p. 80, ricorda che nel 1180 si trovano menzionati « i sigilli del Comune, alla custodia dei quali erano chiamati alcuni notai ». V. per BOLOGNA, nota seg. — BRESCIA, p. 160: « Notarii potestatis... debeant retinere sigilla communis penes se, et per se sigillare litteras factas pro comuni, et non per alium aliquo modo ». Ma vedi a p. 171 e a BRESCIA A, II, provato l'uso del sigillo del Comune da parte del notaio della masseria. — A PARMA, pp. 27-8, un'aggiunta del 1261 allo statuto che vedremo nella nota seg., dispone « quod sigilli Communis, cum quibus sigillantur litterae quae mittuntur pro communi, debeant teneri per potestatem, vel sicut ei placuerit ».

(2) VERONA, cclxxii, agg. del 1228: « Non liceat notariis, seu illis qui faciunt sigilla, vel stant ad officium sigillorum... ». Notisi però che ci si riferisce al sigillo del dazio. Ricorda per VERONA A,

le indagini sull'uso specifico dei sigilli nei singoli Comuni, sulla loro storia, sulla loro forma, che sarebbero qui ad ogni modo fuori di posto, darebbero certamente nel loro complesso risultati molto importanti, e non soltanto per gli studi nostri.

Rispetto agli archivi invece potremmo dire che, in un certo senso, ce ne siamo costantemente occupati in tutto il corso del nostro lavoro, cercando di individuare quei documenti che, cessatone l'uso momentaneo o corrente, costituiranno appunto l'archivio del Comune ed indicandone, di conseguenza, l'ordinamento naturale. Ci resta da notare ora come l'archivio sia non di raro già per sè un vero e proprio ufficio tenuto da un apposito custode in grado egli stesso, come *persona litterata*, di seguirne il funzionamento, o sussidiato da speciale notaio (1).

quanto ho avvertito testè, p. 275, n. 1. V. RICCI *Contributo alla storia dei sigilli antichi di Verona*, Atti Acc. d. Scienze di Torino, 1895. — Per BOLOGNA, cfr. HESSEL, Op. cit., p. 358. Nel 1239 il sigillo era tenuto da un notaio del podestà; indi disponevasi, I, VIII, del 1250: « eligatur unus bonus homo et legalis per ancianos et consules mercatorum et camporum (dal 1253 invece, dal Consiglio), qui debeat sigillum comunis tenere... et stet... in certo loco palatii », faccia i sigilli per le merci, « et literas aprobatas a potestate vel ab aliquo iudicum suorum sine mora debeat sigillare », ecc. Sappiamo già che le *litterae* del Comune, nella loro più larga accezione, sono registrate in apposito libro normalmente avanti la sigillatura; ma a Bologna si dispone anche « quod ille qui tenuerit sigillum comunis, non possit nec debeat sigillare aliquam literam alicui forensi, nisi primo fecerit scribi per specialem notarium potestatis... nomen et cognomen illius qui habuerit sigillaturam, et quot sigillaturas, et pro quot somis sive scannis ». Dal 1265, il sigillo passò ai quattro notai dei memoriali. — PARMA, p. 27: « De voluntate Consilii, potestas teneatur eligere unum bonum et legalem notarium de fratribus poenitentiae, qui debeat pro Communi omnes sigillos Communis tenere, et cum eis sigillare, et non alius ». Secondo un'aggiunta del 1253 tale notaio può essere laico; vedine un'altra del 1261 nella nota prec.

(1) A VERONA, CLXVI, entrava ancora nelle funzioni dei procuratori « recuperare omnes contractus et instrumenta pertinentes sive pertinentia communitati, et ea in archivo publico, sive in quodam libro reponere et redigere »; ma i secondi statuti, che pure con molti altri passi ripetono anche questo nel lib. IV, 1, p. 436, nel lib.

Un fatto mi preme anche notare, quantunque in parte estraneo alla mia ricerca diretta: a questo vero e proprio ufficio di conservazione degli atti comunali si è giunti per un graduale raggruppamento di funzioni analoghe già spettanti ai maggiori

I, LXXIII, p. 53, disposerò « quod unus bonus et legalis notarius qui sciat bene ditare constituatur super officio segrestie, qui debeat ordinare scripturas communis Verone, et instrumenta et privilegia et quelibet scripta ad commune Verone spectantia bona fide et suo toto posse requirere et in segrestia reponere et... cum omni diligentia salvare ». A lui spetta redigere le lettere del Comune e copiarle in un libro insieme a quelle ricevute di fuori, dar visione e rilasciar copia degli atti conservati in secestia. L'ufficio è a vita. — MANTOVA ebbe un « massarius librorum communis » almeno dal 1225, TACOLI, *Memorie di Reggio*, II, p. 367; gli statuti ricordano un archivio pubblico (I, 28), o sacrestia del Comune (I, 7 ecc.), presieduta da un sacrista (VII, 39 come eletto dai Vicari (Bonacolsi), ma nominato spessissimo in passi certamente anteriori), aiutato da uno speciale notaio (IV, 44). — NOVARA, XVIII: « Omnia instrumenta ad Comune Novarie pertinentia faciam diligenter inquiri coram sex hominibus bone opinionis, videlicet quattuor iudicibus et notariis duobus qui eligantur per potestatem »; questi strumenti saranno esemplati in libri da consegnarsi « tribus hominibus bone opinionis quorum quilibet habeat unum exemplum istorum instrumentorum et privilegiorum »; un'altra copia sarà data al canevaro; « autentica, faciam deponi et consignari custodienda ad utilitatem Communis Novarie suprascriptis quattuor iudicibus... qui comuniter debeant habere unum scrineum sive arconum, in quo predicta instrumenta et privilegia debeant reponi et custodiri »; lo scrigno abbia quattro chiavi diverse da tenersi una per ciascun giudice in modo che sia necessaria per aprirlo la presenza di tutti quattro; occorre per farlo anche il permesso del podestà, consoli o rettori. — Uno « scrineum comunis » che certo non importava una così complicata organizzazione, era anche a BIELLA, § 32, per le scritture degli ufficiali uscenti. Più tardi (nota 67), venivano puramente consegnate « in camera comunis ». — A REGGIO, dai « plura scrinea » bruciati nel 1226 si passa ad un vero archivio con ufficiali appositi per raccogliere (quattro cittadini con uno o due notai nel 1266) e custodire (un cittadino « buono e legale » nel 1265, un soprastante « armarii et actorum » col titolo di « notaio degli atti del Comune » nel 1268) i documenti comunali. Cfr. DALLARI, *L'archivio di Reggio*, pp. 7-10. — A BRESCIA A, I, CXLIII, la custodia dell'« armarium communis » appare affidata ad un « registrator reformationum consilii quingentorum ».

uffici dello Stato - podestà, massaro, procuratori (1) - piuttosto che, io credo, per successione cronologica al sistema di deposito degli atti del Comune in luoghi religiosi (2). Questo sistema è infatti in molti casi contemporaneo all'esistenza di veri archivi del Comune costituiti come ufficio proprio (3). Ma è anche notevole che - a parte un interessantissimo passo degli statuti di Padova in cui è dimostrata *la pura materialità* del deposito in luoghi religiosi, perchè dello scrigno ferrato del Comune posto nella sagrestia dei frati minori, che contiene «instrumenta, privilegia et rationes et statuta... pertinencia ad comune», le due diverse chiavi son tenute dal podestà e dagli anziani, che hanno pure, a controllo, «duo libri de hiis que deposita fuerint in scrinio» (4) - è anche notevole, dicevò, una profonda varietà di caratteri nel deposito dei vari documenti e libri del Comune presso istituti ecclesiastici. Nella grande maggioranza dei casi il deposito stesso ha anzitutto un aspetto che esula interamente dal concetto odierno degli archivi pubblici, quello cioè di *misura di controllo su oggetti attuali* (5), in altri si tratta dell'*archivio*

(1) Vedi nello studio dei singoli uffici, quanti documenti d'altra provenienza vi si raccolgano: non mi par necessario raggruppare qui le notizie già date.

(2) Il che pensa per es. il SEBASTIANI, *Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia*, Torino, 1904 (Riv. Ital. per le scienze giuridiche, xxxvii), p. 44. Il cap. iv dà un cenno della formazione storica, riguardo al contenuto, degli archivi comunali.

(3) V. le varie note di questo capitolo riguardo a Como, dove il concetto dell'archivio comunale proprio è già nettissimo in uno statuto del 1213, cclxi: «omnia instrumenta indebitatarum factarum in valle Tellina incidantur et incissa gubernentur in comuni de Cumis», in confronto al cap. cclxxxvi, del 1250 (e 1296), e cxxxvii di Como a; Padova, §§ 1180, del 1276, 1133, 1142 ecc. in confr. al cap. xxiii, del 1275; Brescia a, I, cxliii, in confr. a III, xxiii; Parma, pp. 308, 430, 457, e Parma a, p. 54, in confr. con le disposiz. sui notai delle tasche; ecc.

(4) § 1133, del 1265.

(5) PADOVA, § 1190, anteriore al 1236: tre esemplari dei libri dei debiti del Comune, uno presso il podestà, l'altro presso i pro-

corrente che rimane ora presso i singoli uffici (1), in altri finalmente di un vero *archivio di deposito* dove si ripongono gli atti « che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio » (2) pub-

curatori, il terzo « penes monasterium S. Benedicti »; § 1142, del 1265: libri dei confini e delle proprietà comunali, presso il podestà: una copia ai procuratori, l'altra « in sacrestia S. Benedicti vel S. Antonii »; § 1180, I, del 1276: libri degli statuti vigenti: copie a vari uffici, ed una « in ecclesia S. Anthonii »; v. il § 278 riportato più avanti. — BRESCIA, pp. 132-3: libri dei banditi presso il massaro, ecc., e un esemplare « in sagrestia in custodia d. archipresbiteri maioris » tenuto in regola di tre in tre mesi. Il bando si considera legalmente tolto solo quando il bandito « de libris positus in segrestia canonice Brixienensis rite fuerit abstractus vel canzelatus »; p. 209: libri delle condanne, concordanti, alla gabbella e in segrestia; p. 240, disposiz. del 1280: libri dei confinati, in cinque esemplari, di cui tre a vari uffici, « quartus in segrestia, et quintus sigiletur, et sigilatus ponatur apud personam religiosam ». — BRESCIA A, III, xxiii, del 1252: le « notae venditionum factarum sub extimatoribus seu consulibus iustitiae » sono valide solo se la carta relativa « inventa fuerit scripta in libris » dati « in deposito d. achipresbitero Brixienensi ». — PARMA, p. 308: libri dei banditi: un esemplare in Comune, l'altro « in sacrestania maioris ecclesiae »; p. 430, agg. del 1261: libri di coloro che non pagano le colte: un esemplare al massaro, un altro in sacrestia; p. 457, agg. del 1264: libri dei venuti in città ecc.: un esemplare al podestà, l'altro « sigillatus ponatur in sacrestia maioris ecclesiae ». PARMA A, p. 54: libri degli statuti in quattro esemplari, tre presso vari uffici, uno in segrestia, tutti tenuti al corrente delle aggiunte e correzioni. — COMO, ccxxxvi, del 1250: libri del debito pubblico: uno dei vari esemplari, tenuto al corrente dei pagamenti, « reponatur in sacrestia (S. Marie) ». Id. negli stat. del 1296. — REGGIO, Stat. del 1265-73 (DALLARI, op. cit., p. 8): copia degli statuti nella sagrestia della chiesa maggiore.

(1) BRESCIA, p. 171-2: libri dei conti mensili del massaro. depositi in segrestia (?), da riadoperarsi « ad rationem ultimam cuiuslibet massarii », cioè per la revisione dell'opera sua alla fine dell'esercizio. — BRESCIA A, III, xxv: alla disposizione vista nella nota prec. seguì l'istituzione di appositi notai per le dette carte di vendita, i quali « completo officio suo, teneantur... designare praedictos libros d. archipresbitero Brixienensi ». — Della stessa natura appare a COMO A, cxxxvii, il deposito dei libri d'estimo « in sacrestia ecclesie maioris comunis de Cumis ».

(2) È la frase tipica dell'odierna legislazione archivistica che indicando la ragione del versamento degli atti da parte delle amministrazioni pubbliche, definisce la natura degli archivi di deposito.

blico (1). Questa varietà di caratteri che sembrano ora, dal punto di vista moderno, inconciliabili, deriva indiscutibilmente dal fatto che il movente del deposito in luogo sacro — così da parte del Comune come dei privati che fanno spesso altrettanto dei documenti propri — sta tutto nel « ponere in salvamento » come dice, ad esempio, uno statuto Vicentino (2). Ma ciò non toglie che la varietà esista, ciò non toglie che il valore pratico del documento conservato in un istituto religioso cambi nettamente a seconda della ragione per la quale v'è stato depresso: in poche parole, anche qui, come in tutti i problemi storici, ogni osservazione generale fatta prima di uno studio coscienzioso dei fatti, quando pure non riuscisse senz'altro fallace, non potrebbe non avere quel carattere nebuloso, impreciso, che è la negazione della verità scientifica. Se vorremo aggiungere che nella storia degli archivi il valore della notizietta erudita è nullo di fronte alle due necessità fondamentali di farsi un concetto quanto più è possibile esatto di quello che di essi il tempo e gli avvenimenti hanno distrutto, e di raccogliere gli elementi per la valutazione storica scrupolosa di quello che resta, potremo facil-

(1) Il già citato § 1133 degli stat. di PADOVA, dice espressamente che nello scrigno ferrato del Comune conservato nella sagrestia dei frati minori, si ripongono « omnia instrumenta, privilegia et rationes et statuta, que comune Padue non operatur »; il cap. xv, dopo aver parlato di una nuova redazione degli statuti in quattro libri da porsi in vari uffici, dice (§ 1178, del 1263): « Statuta autem vetera collocentur pro comuni Padue unum penes monasterium S. Benedicti, aliud penes monasterium S. Iohannis de Verdaria, tercius penes S. Mariam de Vancio, quartum penes monasterium S. Marie de Porcilia ». — MANTOVA, I, xiv: parlasi dei libri dei bandi d'uso attuale: « Omnes autem libri veteres bannorum datorum deponantur et stent apud fratres Credarii » (del Gradaro, località ov'era un monastero).

(2) De racione reddenda de debitis contractis ante 1259, p. 86: si parla di dieci libri di copie di strumenti fatti « tempore commissi perfidi Ecelini de Romano, qui libri sunt positi in salvamento in loco S. Corone, in custodia fratrum predicatorum ».

mente persuaderci che le osservazioni generiche non daranno normalmente allo studioso nessun indirizzo pratico per rivolgersi a queste massime fonti della storia.

Non ci tornerà inutile esaminare pertanto in via esemplificativa, due legislazioni comunali che degli archivi si occuparono minutamente: la Parmense e la Padovana.

A Parma la conservazione dei libri del Comune è affidata ai così detti *notarii tascarum* (1). Sono originariamente quattro (2); un quinto si aggiunge più tardi per il servizio speciale dei libri dei banditi che già conosciamo (3); otto divengono nei secondi statuti (4). Secondo la normale suddivisione degli uffici, ad un notaio delle tasche, e a due poi, spetta la conservazione dei libri di ciascun quartiere.

Tutti gli ufficiali del Comune depositano presso di loro i propri libri (5); i cercatori consegnano quelli che pervennero nelle loro mani per ragione del proprio ufficio (6). Specificamente, gli statuti parlano di deposito ai notai delle tasche dei libri degli avvocati, consoli di giustizia, podestà e suoi giudici, e cioè libri *libellorum*, *terminorum*, *confessionum*, *laudi rupti*, *accusationum* (7), *consiliorum iudicum*, *causarum* (8): dei libri

(1) «... tascas, ad ipsos libros gubernandos et reponendos», p. 418, agg. del 1259. — Si parla costantemente di *libri* del Comune: alla conservazione degli strumenti ecc. redatti in documenti sciolti doveva presiedere un «gubernator instrumentorum» ricordato a pagina 131.

(2) Pp. 21-2 e 143.

(3) V. indietro p. 161, n. 2.

(4) P. 46.

(5) P. 31, del 1221: «Omnes officiales communis teneantur omnes libros sui officii assignare et dare notario tascarum infra xv dies post exitum sui officii, (secondo un'agg. del 1255, entro tre giorni) qui ponantur in uno serineo». — Id. PARMA A, p. 32, disposiz. del 1290, dove sono anche ricordate misure di controllo perchè vengano consegnati tutti i libri ricevuti entrando in carica.

(6) P. 405, agg. del 1258. — PARMA A, pp. 178-9.

(7) Pp. 21-2 e 142.

(8) P. 31, e PARMA A, p. 194.

del massaro (1); di quelli *consiliorum de campana* (2); degli elenchi degli ufficiali del Comune suddivisi per porta (3).

Ciascun ufficiale può aver copia dei propri libri depositati presso i notai delle tasche (4); ma in genere, tranne quelli del massaro per cui occorre il permesso del podestà o suoi giudici (5), i libri conservati presso essi notai sono pubblici; di più, chiunque può da loro averne copia (6).

A Padova, secondo disposizioni prese nel 1275, l'archivio del Comune è affidato all'ufficio *conservatorum iurium* composto di un giudice, un laico e tre fra i migliori notai (7).

I *conservatores iurium* raccolgono « omnes libros, rationes, et iura et protestationes comunis actenus facta (8)... et que in posterum fient (9),... scripta etiam omnia, acta et legaciones, et relaciones ambaxatorum, litteras missuras et responsivas, et super hiis memorialia facta et que fient (10);... memoriale omnium rerum mobilium comunis Padue ubicumque sunt (11);... nomina et prenomina carceratorum in uno libro, cum causis et quantitibus quare carcerati sunt et quo die et quo iussu (12);... instrumenta consignacionis cuiuslibet loci et warnimentorum ipsius [facta a quolibet capitaneo locorum] novo capitaneo successori suo (13);... liber de presentacionibus forbanitorum » da parte di coloro che li catturarono, e delle relative confessioni e

(1) P. 31, disposiz. del 1221: vogliono sigillati e tenuti in serigno a parte.

(2) P. 31, e PARMA A, p. 194.

(3) P. 14.

(4) P. 31.

(5) P. 31, e PARMA A, p. 194.

(6) P. 142, e PARMA A, p. 194.

(7) § 265.

(8) § 268.

(9) § 269.

(10) § 270.

(11) § 272.

(12) § 273.

(13) § 383, pure del 1275.

prove (1); scrivono in un libro « refformaciones omnes consiliorum maiorum comunis... que comune tangant in aliquo... absque propositionibus et dictis consulencium » (2); fanno « exempla solomodo, seu de tenoribus earum memorialia » dei documenti e libri « que in secrestia S. Antonii sunt » (3).

È ripetutamente ordinato che non si conservino duplicati (4), e sono date specifiche norme per la disposizione ed ordinamento degli atti archiviati (5), e per la redazione di appositi indici (6).

I conservatori e loro notai danno visione e fanno copia dei documenti da loro custoditi così ai vari funzionari del Comune per ragioni d'ufficio (7), come ai privati, con limitazione per questi ultimi alle scritture « que publice erunt » (8).

(1) § 736 I, del 1278. Anche i libri dei banditi sono certo presso i conservatori, secondo il § 275.

(2) § 271.

(3) § 268.

(4) § 268: « Ubi plura inveniuntur volumina unius tenoris, sufficiat unum colligere ». Id. § 269.

(5) § 268: « Teneantur (acta)... in armario distincta per cancellos ordinatim quelibet suo loco congruo disponere »; § 270, ambasciate e lettere ecc. « (Teneantur) per cancellos et capitula certa distinguere, scilicet terram quamlibet et locum et personam cum quibus comune Padue facere habeat vel habuerit, per se quelibet suo loco ».

(6) L'or ora citato § 270 continua: « et de hiis hoc modo depositum (depositis?) registrum et memoriale contrafacere »; § 278: « de illis rationibus quas habebunt tria fiant memorialia ut sciatur semper qui et quales libri et que et quales rationes comunis fuerint apud eos, unum quorum stet apud assessorem potestatis qui preerit canipis, aliud in sagrestia S. Antonii, et tercium apud illos conservatores ».

(7) § 276.

(8) § 277.

Conclusione

Ambivo fornire agli studiosi col mio lavoro uno strumento per cercare e comprendere le fonti documentarie della storia dei nostri Comuni ancora ignote e nascoste negli archivi, od anche edite con criteri diversi da quello d'un esame immediato, specifico degli atti comunali. Uno strumento d'indagine adunque, non ancora un risultato già pronto come sussidio diretto agli studi più generali di storia politica e giuridica. Tale sussidio — che è anche lo scopo specifico della diplomatica — verrà dall'indagine compiuta sulla forma dei documenti: era anzitutto necessario sapere quali fossero per studiare poi come venissero redatti.

Convengo che rileggendo io stesso l'opera mia trovo troppo frequenti rinvii a studi futuri: è indubbiamente un difetto, ma un difetto anche che potrei eliminare facilmente, e che lascio invece di proposito: se all'atto di concludere, il cumulo del lavoro futuro toglie la piena fiducia di compierlo, resta pure, io credo, qualche ragione per non sopprimere le tracce del disegno iniziale. Vediamo praticamente: Si tratta di ritrovare, identificare, ordinare e rendere noti, nei modi che consiglierà l'esperienza, gli atti emanati dai nostri Comuni; si tratta di confrontare poi tra di loro quelli della stessa natura che appartengono ad uno stesso luogo per conoscere il succedersi cronologico delle loro forme, e quelli che appartengono ad uno stesso periodo, ma a luoghi diversi, per conoscere nelle varietà locali i tipi seguiti dall'un Comune e dall'altro, per identificare i gruppi di Comuni in cui esista uno sviluppo analogo, fissarne le interdipendenze, indagare le ragioni della loro formazione. Sarà già questo un risultato concreto, un immediato sussidio a più larghe inda-

gini storiche; ma un altro scopo debbono prefiggersi le nostre ricerche, di elevatissimo valore scientifico.

Seguendo, nella larga messe di documenti che gli archivi ci offrono, a volte una lenta evoluzione di forme, a volte un più rapido mutamento, riconoscendo l'intrecciarsi, il sovrapporsi di esse, l'abbandono definitivo dell'una, il ritorno di un'altra in altri luoghi o in altri momenti, noi seguiremo *realmente* il movimento del pensiero che apprende e foggia gli istituti della vita per cento modi più tardi o più rapidi, più netti o più complessi, per cento abbandoni e ritorni, dei quali il tipo fissato da una legge non è tanto l'espressione reale quanto l'irrigidimento di un aspetto momentaneo. Ora, è pacifico che non si studiano le forme della vita passata per trovarne di migliori della nostra attuale ma per conoscere la via che lo spirito umano ha seguito, è pacifico che la più alta indagine storica insegue un movimento in che ha fissato a preferenza i momenti più difficili, ha studiato e studia soprattutto i periodi di più sensibile sviluppo: se tra l'uno e l'altro di questi momenti, di questi periodi, noi troveremo gli elementi per sorprendere quel moto certo e continuo se pur meno appariscente, avremo portato alla scienza un inapprezzabile contributo: se troveremo che l'umile sforzo di un notaio di portare nella pratica dell'arte sua la formula che racchiude una nuova norma che gli ha insegnata la scuola, ha vinto la comune riluttanza della vita vissuta ad ogni innovazione, noi avremo pure indicato un passo dell'umano pensiero.

Chi vorrà chiuderci la via in nome del tradizionale e del resto fundamentalissimo scopo della diplomatica — distinguere i documenti veri dai falsi —? Per la fortuna della scienza nostra, essa si svolge ora « con intenti proprii, tende e riesce a impartire cognizioni nuove alla storia, quali questa non pensava di acquistare dalla scienza chiamata in suo aiuto contro le falsificazioni »; anche lo studio delle forme seguite nelle cancellerie papale, imperiale e regie è già piuttosto una compiuta « indagine scien-

tifica e metodica », una compiuta valutazione formale dei documenti — in quanto assegni una data a quelli che ne sono privi, in quanto li studi in rapporto ad altri sulle cui orme vennero preparati, ecc. — che non soltanto una raccolta di elementi di critica sulla loro autenticità; che anzi quelle forme si rilevano già pur come indici di un atteggiamento intellettuale: a tacere anche di alcuni noti tentativi non recentissimi, sarebbe facile dimostrare a quale più ampia visione delle cose si sia ispirata di necessità qualcuna delle ultime maggiori ricerche diplomatiche anche in questo ramo consacrato dalle tradizioni scientifiche. Nelle parti poi che la vecchia diplomazia aveva meno toccate, l'aspirazione a più larghe finalità è una necessità di vita. Nessun bisogno di cercare fuori di casa nostra, anzi! — ma evitiamo l'accusa di troppo prossime adulazioni e ricordiamo, in luoghi ben più legati a tradizioni di scuola, gli studi sui documenti privati dal Brunner al Redlich, il capitolo sul valore probatorio dei documenti medievali del trattato del Bresslau, il primo volume del Kantorowicz su Alberto Gandino e il diritto penale della Scolastica che ho citato tante volte: se questi lavori valgono come indici delle vie da seguire, essi ci additano indiscutibilmente una norma: umiltà francescana nell'indagine, minuziosa, paziente, compiuta; nessuna umiltà negli scopi.

E' adunque e in generale negli studi di diplomazia, e nei problemi speciali a che ho rivolto le mie indagini, una tendenza evidente ad una più larga espansione che richiede di conseguenza uno sforzo scientifico più intenso. I nostri studi hanno cioè il diritto di attendere l'aiuto dei giovani a cui la natura elargisce le due opposte energie della pazienza e dell'entusiasmo. Non ho fatto nè ho la presunzione di poter fare un programma di lavoro altrui, ma credo d'aver dimostrato che la via da percorrere è lunga così da richiedere appunto energie giovanili, e d'aver indicato anche che lo scopo da raggiungere è così alto da richiedere giovanili entusiasmi.

A me occorre anzitutto l'autorevole consenso dei dotti, il loro incoraggiamento a proseguire sulla via che hò intrapreso; ma se questo non mi manchi, non sembrerà una velata superbia l'invocare l'aiuto di forze nuove a dissodare un campo che non è già più, neppure nei limiti che io mi sono imposto, per due sole braccia.

INDICE

Introduzione

I Oggetto e limiti	pag. 5
II Fonti:	
Documenti e statuti	» 6
Produzione scientifica	» 12
I notai al servizio del Comune	
I Ad essi è affidata la redazione dei documenti comunali	» 23
II Requisiti necessari ad ottenere l'ufficio di notai del Comune:	
Patria	» 25
Età	» 33
Condizioni sociali	» 34
Condizioni economiche	» 35
Grado d'istruzione	» 36
Moralità	» 37
Requisiti vari	» 39
III Disposizioni generali riguardanti l'ufficio di notaio del Comune:	
Nomina	» 40
Durata in carica	» 43
Doveri d'ufficio	» 44
Vacatio	» 49
IV Stipendio e pubblica considerazione	» 51
V Notarius e scriba	» 55
I notai del podestà in generale	» 57
I notai addetti ai Consigli del Comune	» 65
Atti generali o di governo	» 83
I Statuti e statutari	» 83
II I cartulari del Comune	» 87

iii Il sacramentum sequendi; confini del Comune; controllo sulle corporazioni	pag. 89
iv Funzionari dello Stato	» 93
v Difesa dello Stato	» 97
vi Rapporti internazionali	
a) Ambascerie	» 102
b) Rappresaglie	» 104
c) Sindaco del Comune	» 108
I notai addetti agli uffici giudiziari	» 109
I Il numero dei notai addetti agli uffici giudiziari	» 110
La redazione degli atti processuali affidata a notai d'ufficio	» 112
II Il giudizio	» 116
III L'esecuzione	» 159
i Il bando	» 159
ii Registri giudiziari dei bandi; «formatio ban- ni»; speciali condanne	» 176
iii Atti speciali al processo civile	» 181
iv Gli stimatori del Comune	» 184
IV Volontaria giurisdizione	» 192
V Tasse giudiziarie; copie degli atti di causa	» 198
I notai addetti agli uffici amministrativi e finanziari	
I Notai del massaro	» 201
II Racionatores, racionerii	» 221
III Notai dei procuratori	» 222
IV Uffici finanziari minori	» 229
a) Amministrazione dei beni demaniali	» 231
b) Tributi	» 235
c) Debiti del Comune. Debito pubblico	» 248
V Lavori pubblici	» 250
VI Annona, commercio, polizia	» 254
Amministrazione delle ville e terre dipendenti dal Co- mune cittadino	» 265
Il sindacato	» 270
Cenni intorno al sigillo ed all'archivio	» 275
Conclusione	» 285

Con le rendite della “Fondazione Franchetti”

